2
2023

Fondazione Italiana del Notariato

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in a.p. - Aut.MBPA/LO-NO/095/Abb.Postale/2016 Periodico ROC-LO/VA

BIBLIOTECA DELLA FONDAZIONE ITALIANA DEL NOTARIATO

Rivista semestrale

ISSN 2611-4313

RIFORMA DELLA VOLONTARIA GIURISDIZIONE E RUOLO DEL NOTAIO

II - LE PRASSI (GIUDIZIALI E NOTARILI)

A CURA DI ERNESTO FABIANI, ROCCO GUGLIELMO E VITO PACE

GIUFFRÈ
GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

BIBLIOTECA DELLA FONDAZIONE ITALIANA DEL NOTARIATO

2023
2

RIFORMA DELLA VOLONTARIA GIURISDIZIONE E RUOLO DEL NOTAIO
II - LE PRASSI (GIUDIZIALI E NOTARILI)

GIUFFRÈ
GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

Direttore responsabile
Antonio Delfino

Consiglio di Amministrazione

Presidente
Antonio Areniello

Vice Presidente
Roberto Martino

Componenti
Diego Barone
Paolo Guida
Giuseppe Mattera
Francesco Paolo Petrera
Giuseppe Trapani

Il Comitato scientifico della rivista coincide con quello della Fondazione

Coordinamento Editoriale
Emanuela Paolucci

Segreteria di redazione
Vally Cappelli

Proprietario
Fondazione Italiana del Notariato ETS
Via Flaminia 160
00196 Roma

Stampa
Galli Edizioni S.r.l. - Varese

2

2023

Fondazione Italiana del Notariato

BIBLIOTECA DELLA FONDAZIONE ITALIANA DEL NOTARIATO

RIFORMA DELLA VOLONTARIA GIURISDIZIONE E RUOLO DEL NOTAIO

II - LE PRASSI (GIUDIZIALI E NOTARILI)

A CURA DI ERNESTO FABIANI, ROCCO GUGLIELMO E VITO PACE

GIUFFRÈ
GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

Introduzione

Ernesto Fabiani
Ordinario di Diritto processuale civile, Università del Sannio
Rocco Guglielmo
Notaio in Catanzaro, Consigliere Nazionale del Notariato
Vito Pace
Notaio in Potenza, Consigliere Nazionale del Notariato

Questo secondo volume completa l'opera (in due volumi) destinata ad ospitare i risultati dell'attività svolta dal Gruppo di lavoro (costituito all'interno della Commissione Studi Processuali del Consiglio Nazionale del Notariato) sulle nuove competenze attribuite ai Notai in tema di volontaria giurisdizione sin dall'entrata in vigore della cd. riforma Cartabia.

Dopo la pubblicazione degli "studi", nel primo volume, l'attenzione si è concentrata sulle prassi (giudiziali e notarili) e sulla giurisprudenza.

Nell'ambito di un volume dedicato alle prassi (giudiziali e notarili) relative alle nuove competenze attribuite ai Notai in tema di volontaria giurisdizione non poteva non essere dedicata particolare attenzione anche alla tecnica di redazione delle autorizzazioni notarili.

Conseguentemente, questo volume è destinato ad ospitare anche dei "modelli" di autorizzazioni, anche se, giova evidenziarlo, l'intento non è assolutamente quello di realizzare un "formulario".

In altri termini, non si sono volute fornire alla categoria notarile "formule" che possano essere acriticamente recepite e pedissequamente riprodotte nel singolo caso di specie.

Si è inteso, piuttosto, fornire al Notaio un ulteriore supporto in sede di esercizio delle nuove competenze che il legislatore gli ha attribuito, non solo attraverso gli "studi" elaborati dal Gruppo di lavoro sulla volontaria giurisdizione, ma anche attraverso "modelli" di autorizzazioni (elaborati dal medesimo Gruppo di lavoro) che applicano, a particolari fattispecie, le soluzioni interpretative ivi sostenute.

L'auspicio è che gli "studi" pubblicati nel primo volume, da un lato, ed i "modelli" di autorizzazioni pubblicati in questo volume, dall'altro, possano completarsi a vicenda, fornendo, conseguentemente, al Notaio un supporto, culturale ed operativo, il più possibile completo ed utile per affrontare al meglio il caso portato alla sua attenzione.

Ampio spazio è stato dedicato all'esame di circolari, protocolli e giurisprudenza

in materia reperiti grazie alla preziosa ed attenta attività di ricerca condotta dalla dott.ssa Luisa Piccolo.
Con specifico riferimento alle prassi notarili, il volume è destinato altresì ad ospitare le risultanze del monitoraggio condotto dal Consiglio Nazionale del Notariato con riferimento alle autorizzazioni rilasciate dai Notai su tutto il territorio nazionale, sin dall'entrata in vigore della riforma, e sulle relative impugnative dinanzi all'Autorità giudiziaria.
Le risultanze di quest'indagine sono particolarmente rilevanti per meglio comprendere, non solo la reale portata delle prassi notarili, ma anche della giurisprudenza.
Ci troviamo, infatti, dinanzi ad una materia assai peculiare ove le uniche pronunce giurisprudenziali che possono venire in rilievo sono quelle rese in sede di reclamo o di revoca/modifica, ma è di tutta evidenza che queste non possono da sole restituire un risultato attendibile in ordine agli indirizzi giurisprudenziali prevalenti sulle questioni maggiormente controverse, posto che, a tal fine, non può non tenersi conto anche delle autorizzazioni non reclamate o revocate (a maggior ragione ove si consideri che, come emergerà dal volume, la giurisprudenza tende ad utilizzare il rimedio della revoca/modifica in modo particolarmente penetrante, non solo sotto il profilo della ritenuta possibilità di ricorrervi anche d'ufficio, ma anche sotto il profilo del perimetro applicativo, esteso ben al di là dei soli fatti sopravvenuti).

Da ciò, l'importanza delle risultanze del monitoraggio condotto dal Consiglio Nazionale del Notariato, da cui emergono, per l'appunto, anche i dati relativi alle autorizzazioni non reclamate o revocate.
L'attenzione per le prassi (giudiziali e notarili), nonché per la giurisprudenza, è evidentemente volta anche ad agevolare il confronto con la magistratura sulle questioni maggiormente controversie, nell'ambito di una riforma che ha inteso valorizzare la prospettiva del doppio canale autorizzatorio: giudiziale e notarile.
L'attenzione per la prassi trova, a ben vedere, una sua ragion d'essere anche, ed ancor prima, nella peculiarità della materia che ci occupa.

Indice

Parte I – Prassi giudiziali e notarili

ERNESTO FABIANI – LUISA PICCOLO
Le nuove competenze notarili in tema di volontaria giurisdizione di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 149/2022 nelle prassi 7

Parte II – Modelli di autorizzazioni notarili

ERNESTO FABIANI – ROCCO GUGLIELMO – VITO PACE
Premessa metodologica 115

ANNALISA LORENZETTO PESERICO
Accettazione della donazione a soggetto interdetto di un bene immobile ipotecato ex *artt. 374 e 424 c.c. e* ex *art. 21 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149* . . 119

MICHELE LABRIOLA
Vendita di bene immobile di provenienza ereditaria da parte di beneficiario di amministrazione di sostegno 125

CLAUDIO CALDERONI
Rinuncia alla eredità in nome e per conto del soggetto beneficiario di amministrazione di sostegno 131

PAOLO CERASI di LUIGI
Acquisto ed intervento in atto di mutuo in nome e per conto di minore senza nomina del curatore speciale ex *art. 320 c.c.* 137

PAOLO CERASI di LUIGI
Accettazione della donazione in nome e per conto di minore senza nomina del curatore speciale ex *art. 320 ultimo comma c.c.* 143

PAOLO CERASI di LUIGI
Accettazione della donazione in nome e per conto di minore con contestuale nomina del curatore speciale ex *art. 320 ultimo comma c.c.* 149

ARMANDA ILARIA MICELI
*Divisione a cui partecipi interdetto (*ex *art. 374 c.c.) rappresentato da curatore speciale ai sensi dell'art. 360 c.c.* 155

ROCCO GUGLIELMO
Accettazione in nome e per conto del minore della donazione da parte del padre della nuda proprietà – con riserva dell'usufrutto e del diritto di voto – delle quote di partecipazione al capitale sociale di Srl 161

CLAUDIO CALDERONI – ANDREA TODESCHINI PREMUDA
Vendita di immobile ereditario in presenza di minori 165

CLAUDIO CALDERONI – ANDREA TODESCHINI PREMUDA
Vendita di immobile ereditario ipotecato in presenza di minori 171

ARMANDA ILARIA MICELI
Vendita di immobile e disposizione delle modalità di reimpiego 177

ARMANDA ILARIA MICELI
Vendita contestuale ad acquisto di altro immobile con unico Notaio rogante 183

PARTE I

Prassi giudiziali e notarili

Le nuove competenze notarili in tema di volontaria giurisdizione di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 149/2022 nelle prassi

Ernesto Fabiani
Ordinario di Diritto processuale civile, Università del Sannio
Luisa Piccolo
Ufficio Studi Consiglio Nazionale del Notariato

Gli autori affrontano la tematica delle nuove competenze notarili di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 149 del 2022 attraverso un capillare esame delle prassi giudiziali e notarili incentrato, più specificamente sui: protocolli adottati dagli Uffici giudiziari (Tribunali, Procure della Repubblica, talvolta congiuntamente ai Consigli notarili); dati raccolti dal Consiglio Nazionale del Notariato attraverso il monitoraggio condotto sin dall'entrata in vigore della cd. riforma Cartabia; provvedimenti giurisdizionali emessi in sede di reclamo o di revoca/modifica delle autorizzazioni notarili.

The authors tackle the theme of the new notarial powers under Article 21 of Legislative Decree no. 149/2022, through a thorough analysis of judicial and notarial practices. The analysis places special focus on the protocols adopted by judicial offices (Courts, Public Prosecutor's Offices, sometimes jointly with the Notarial Councils); on data collected by the National Council of Notaries through the monitoring carried out since the entry into force of the so-called Cartabia reform; as well as court orders issued in the framework of cases dealing with complaints or revocation/amendment of notarial authorizations.

Indice

Premessa di carattere generale.

Sezione prima. L'autorizzazione notarile nelle prassi giudiziali e notarili

Sommario: 1. Premessa. – 2. L'instaurazione di prassi condivise. – 3. La natura dell'autorizzazione notarile secondo la prassi. – 4. L'accesso al fascicolo. – 5. La comunicazione dell'autorizzazione da parte del Notaio. – 6. Segue: Il deposito dell'autorizzazione e la trasmissione, ad opera della cancelleria, al Pubblico Ministero. – 7. Segue: La comunicazione al Pubblico Ministero effettuata dalla cancelleria. – 8. Segue: La comunicazione al Notaio dell'avvenuto reclamo. – 9. Segue: La comunicazione della revoca o modifica. – 10. Certificato di non reclamo. – 11. La revoca e la modifica d'ufficio. – 12. I beni ereditari di titolarità di incapaci. – 13. La nomina del curatore speciale. – 14. L'attività istruttoria demandata al Notaio. – 15. Le indicazioni relative alla prova del reimpiego. – 16. L'attività di monitoraggio e la duttilità dei protocolli. – 17. Conclusioni.

Sezione seconda. L'Autorizzazione notarile nella giurisprudenza

Sommario: 1. Premessa. – 2. Il reclamo avverso l'autorizzazione: esame dei casi. – 2.1. Profili processuali: l'individuazione del Giudice dell'impugnazione *ex* art. 21. – 2.2. segue: la possibilità che il P.M. possa impugnare solo i provvedimenti per i quali è richiesto il suo parere. – 2.3. Segue: il reclamo avverso la nomina del curatore speciale. – 2.4 Segue: il reclamo avverso l'autorizzazione ove manchi il parere del Giudice Tutelare nei casi *ex* artt. 747 c.p.c. e 320 c.c. – 2.5. Il reclamo dell'autorizzazione notarile con contestuale nomina del curatore speciale in assenza del parere del Pubblico Ministero. – 3. Le ipotesi in cui vi è stato rigetto del reclamo. – 3.1. Segue: presupposti, prova e valutazione del conflitto di interessi. – 3.2. Segue: la sussistenza del potere del Notaio di nominare il curatore speciale contestualmente all'autorizzazione. – 3.3. Segue: la sussistenza del potere del Notaio rogante di autorizzare la vendita di beni ereditari di soggetto incapace in assenza del parere del Giudice Tutelare. – 4. La revoca dell'autorizzazione notarile: esame dei casi. – 4.1. Segue: la revoca dell'autorizzazione per la mancanza del potere di nominare il curatore speciale. – 4.2. Segue: la revoca dell'autorizzazione per mancanza del parere del Giudice Tutelare in caso di beni ereditari: profili di competenza e di merito. – 4.3. Segue: la revoca dell'attribuzione della rappresentanza esclusiva ad uno dei genitori alla luce dell'art. 320 comma sesto. 4.4. Segue: le richieste di integrazioni in sede di revoca e il peculiare caso della "revoca temporanea". – 4.5. Segue: La cd. "revoca definitiva". – 4.6. Segue: La revoca dell'autorizzazione all'atto di vendita in quanto il minore è quasi maggiorenne. – 4.7. Segue: La revoca per l'esistenza del conflitto di interessi non rilevato dal Notaio autorizzante. – 5. Conclusioni.

Sezione terza. L'autorizzazione notarile nella prassi notarile quale traspare dal monitoraggio del Consiglio Nazionale del Notariato

Sommario: 1. Premessa. – 2. Il rapporto tra autorizzazioni notarili e impugnazioni. – 3. Le fattispecie più complesse. – 4. Il rapporto tra canale giudiziario e canale notarile. – 5. L'incidenza dei protocolli in ordine al magistero notarile. 6. Conclusioni.

Sezione quarta. Risultati dell'indagine e analisi critica delle prassi e della giurisprudenza

Sommario: 1. Il ruolo delle prassi: luci e ombre. – 2. La natura della nuova attività devoluta dal legislatore al Notaio in tema di volontaria giurisdizione. – 3. Le comunicazioni a carico del Notaio autorizzante. – 4. La revoca/modifica dell'autorizzazione notarile. – 4.1. Premessa. – 4.2. La revocabilità e modificabilità dei provvedimenti camerali in genere. – 4.3. Le prassi e la giurisprudenza in tema di revoca/modifica dell'autorizzazione notarile. – 4.4. Conclusioni. – 5. Istruttoria e motivazione dell'autorizzazione notarile. – 6. L'accesso al fascicolo. – 7. La nomina del curatore speciale. – 7.1. Premessa. – 7.2. Possibilità per il Notaio di procedere alla contestuale nomina del curatore ed autorizzazione dell'atto. – 7.3. Le ipotesi di nomina del curatore che fuoriescono dal canale autorizzatorio notarile. – 7.4. Il conflitto di interessi. – 8. I beni ereditari.

Premessa di carattere generale

La riforma della volontaria giurisdizione ha assegnato, come noto, un ruolo di grande delicatezza al magistero notarile con riguardo alle autorizzazioni necessarie ai fini della stipulazione di atti – di cui il Notaio sia richiesto – ove siano parti soggetti privi della capacità di agire ovvero beni ereditari.
Non poche, tuttavia, sono le lacune e i punti interrogativi lasciati aperti dalla norma di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 149 del 2022.
Non è un caso che si sono sviluppate tanto differenti prassi presso gli Uffici giudiziari, diramate con circolari o, sempre più spesso, con protocolli condivisi da uffici giudiziari e Consigli notarili, quanto diversi indirizzi giurisprudenziali. Assai complesso risulta, peraltro, ricostruire quelli che sono effettivamente gli indirizzi giurisprudenziali (pacifici, prevalenti o minoritari) in materia, posto che gli unici provvedimenti giurisprudenziali esistenti non possono che essere quelli pronunciati in sede di reclamo o di revoca/modifica, che non restituiscono però, in quanto tali, un risultato esaustivo. È del tutto evidente, infatti, come, al fine di conseguire il suddetto risultato, non possa non tenersi conto anche delle autorizzazioni che, nel risolvere determinate questioni interpretative controverse (es. nomina del curatore speciale da parte del Notaio autorizzante), non sono state reclamate o revocate in quanto ritenute conformi a legge anche dalla magistratura: nel primo caso dal Pubblico Ministero; e nel secondo dal Giudice competente a pronunciarsi sulla revoca. Un dato, quest'ultimo, particolarmente significativo in ragione di quanto avremo modo di constatare in sede di esame delle prassi giurisprudenziali in tema di revoca/modifica, stante la diffusa tendenza ad esercitare, attraverso questo rimedio, un controllo particolarmente penetrante. Si tende, infatti: per un verso, ad ammettere la revoca d'ufficio, e non solo ad istanza di parte; per altro verso, ad allargare al massimo i confini di questo rimedio, non ritenendolo circoscritto, per intendersi, al solo esame

di fatti sopravvenuti, ma esteso, invece, anche ad una piena rivalutazione dell'operato del Notaio autorizzante sulla base dei fatti esistenti al momento del rilascio dell'autorizzazione, tanto è vero che, per l'effetto, si assiste ad un evidentissimo fenomeno di sovrapposizione, nella sostanza pressoché totale, fra l'oggetto della revoca/modifica – così intesa – e quello del reclamo.

Conseguentemente, assai rilevante si rivela (anche) sotto questo profilo l'indagine avente ad oggetto le autorizzazioni non impugnate, basata sull'attività di monitoraggio effettuata dal Consiglio Nazionale del Notariato sin dall'entrata in vigore della riforma.

Un'indagine, quest'ultima, evidentemente utile a cogliere anche ulteriori profili di interesse sull'andamento della riforma in esame nei primi mesi di applicazione, soprattutto se si incrociano – così come faremo – le relative risultanze con quelle delle altre indagini parallelamente condotte: circolari, protocolli, provvedimenti giurisprudenziali.

L'indagine complessiva condotta mira a conseguire, più precisamente, una pluralità di obiettivi.

Il primo, e più evidente, è quello di fornire al lettore un quadro il più possibile esaustivo dell'andamento della riforma, sull'intero territorio nazionale (con le dovute diversificazioni per aree territoriali), nella prassi notarile ed in quella degli uffici giudiziari.

Così procedendo, numerosi sono gli ulteriori obiettivi di grosso rilievo al contempo conseguibili, quali, su tutti:

– individuare le principali questioni controverse e le soluzioni affermatisi nelle suddette prassi, nonché le modalità e l'*iter* argomentativo attraverso cui si è giunti alle stesse;

– evidenziare il ruolo concretamente svolto, in numerose aree territoriali, da circolari e protocolli, che, come avremo modo di constatare, va ben al di là della natura (amministrativa) propria di questi provvedimenti e della conseguente funzione che, in conformità alla loro natura, sarebbero chiamati a svolgere;

– valutare se talune prassi virtuose riscontrate possano effettivamente colmare le lacune normative ovvero se solo un nuovo intervento del legislatore possa superare le criticità esistenti;

– effettuare un'analisi critica delle prassi (giudiziali e notarili) e della giurisprudenza.

Il tutto nell'ambito di una prospettiva di fondo animata anche dall'intento di fondo di favorire, su tali profili particolarmente delicati e controversi, un confronto costruttivo fra notariato e magistratura.

Sezione prima. L'autorizzazione notarile nelle prassi giudiziali e notarili

1. Premessa

La prima sezione di questo lavoro è dedicata all'esame delle circolari e dei protocolli, posto che, come avremo modo di vedere di qui a breve, un primo tratto caratterizzante delle prassi in esame è rappresentato proprio dal massiccio ricorso allo strumento della circolare e del protocollo, talvolta anche nelle forme della instaurazione di prassi condivise fra uffici giudiziari e Consigli notarili, con una diffusa tendenza, peraltro, a ricorrere a questo strumento con finalità non solo pratico-operative, in conformità con la natura amministrativa delle stesse, ma anche per colmare lacune normative e per risolvere delicate e controverse questioni interpretative.
È stata evidentemente avvertita, per un verso, l'esigenza di ricorrere a questi strumenti, in sede di prima applicazione della riforma, e, per altro verso, di ricorrevi, ove possibile, congiuntamente (magistratura e notariato), presumibilmente anche in ragione della scelta effettuata dal legislatore della riforma di introdurre un doppio canale autorizzatorio (giudiziale e notarile).
Parallelamente è stata sempre più avvertita anche l'esigenza di monitoraggio e diffusione delle prassi notarili e giudiziali comuni.

2. L'instaurazione di prassi condivise

L'indagine effettuata restituisce un primo dato importante: l'implementazione di prassi condivise tra Consigli notarili e uffici giudiziari[1].
In particolare sono stati sottoscritti dei protocolli allo scopo di:
– semplificare e velocizzare le procedure autorizzative relative agli affari di volontaria giurisdizione;
– stabilire prime prassi condivise esecutive della normativa;
– attuare una gestione comune tra Tribunale e Procura della Repubblica dell'archivio delle autorizzazioni, onde consentire con un'unica operazione la comunicazione ad entrambi gli uffici e unificare i due archivi, con evidenti vantaggi in termini di efficienza.

[1] Così vd. in particolare Protocolli presso Uffici giudiziari di Pavia e Consigli notarili di Pavia, Vigevano e Voghera del 25 maggio); Udine e Tolmezzo del 5 aprile 2023; Brescia del 10 marzo 2023; Gorizia del 20 giugno 2023; Taranto del 23 novembre 2023. In tali documenti di prassi si legge che al fine di agevolare, specificando le principali modalità attuative, il rapporto tra il Notaio

Come già evidenziato in altra sede[2], la scelta di fondo di percorrere la strada delle "prassi condivise" fra Consigli notarili ed uffici giudiziari appare particolarmente apprezzabile nella misura in cui sia volta ad instaurare un percorso condiviso tra magistratura e notariato, a tutto beneficio dei soggetti sottoposti a misura di protezione, oltre che della giustizia civile, e della certezza del diritto, attraverso l'individuazione di soluzioni il più possibile uniformi.
Nondimeno, non è possibile negare il delicatissimo ruolo assunto dai protocolli i quali non costituiscono in alcun modo fonti cogenti, non trattandosi di atti normativi. Come si vedrà, alcuni dei protocolli rinvenuti tendono a dare soluzioni a fronte di vere e proprie lacune normative; altri, invece, tendono a fornire un'interpretazione di un testo normativo non univoco.
In entrambi i casi, come si dirà con maggior approfondimento nel prosieguo, va segnalata la inadeguatezza della fonte che: con riguardo alle lacune, sembrerebbe svolgere un ruolo di supplenza del legislatore; con riguardo all'interpretazione della legge, sembrerebbe assumere la funzione dell'interprete. Non è del tutto peregrino, peraltro, ipotizzare una possibile incidenza dei protocolli in esame anche sulla concorrenza fra Notai nella misura in cui le soluzioni accolte dagli stessi ben potrebbero spiegare effetti in ordine alla scelta del Notaio rogante ed autorizzante.

La delicatezza della questione attiene anche all'impatto del protocollo che dia una soluzione interpretativa restrittiva, in relazione alle singole questioni di carattere sostanziale o processuale, in un dato distretto, specie nella misura in cui la stessa possa influire sull'operato dei Notai o dei magistrati in violazione degli artt. 24 e 101 Cost.

3. La natura dell'autorizzazione notarile secondo la prassi

Una delle questioni più discusse sin dall'entrata in vigore della riforma attiene alla natura delle nuove competenze attribuite al Notaio e, più precisamente, alla qualificabilità o meno delle stesse in termini di attività giurisdizionale. Invero, protocolli e circolari diramati spesso si occupano della natura dell'autorizzazione notarile ma per dedurne le conseguenze in materia fiscale.
A livello di prassi, meritevole di particolare menzione è, anzitutto, la circolare del Ministero della giustizia che, in conformità con quanto già ritenuto dallo

e l'Autorità giudiziaria nei casi indicati dall'art. 21 è stato istituito un tavolo tecnico tra Tribunale, Procura e Consiglio notarile.

[2] Cfr. E. FABIANI – L. PICCOLO, *L'autorizzazione notarile nella riforma della volontaria*

studio del CNN[3], ha escluso che l'attività di che trattasi possa qualificarsi come giurisdizionale.
Più precisamente, a fronte dei quesiti pervenuti al Dipartimento per gli affari di giustizia (Direzione generale degli affari interni – Ufficio I – Reparto I – Servizi relativi alla giustizia civile) del Ministero della giustizia in tema di trattamento fiscale delle autorizzazioni rilasciate dal Notaio in materia di volontaria giurisdizione introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022, quest'ultimo, con la circolare del 2 maggio 2023, con riferimento alla «natura delle nuove competenze attribuite al Notaio» sottolinea come si tratta «di funzioni che, tradizionalmente, sono state ascritte alla giurisdizione volontaria», che, «come noto, non è volta a dirimere controversie sui diritti, bensì a gestire, in via latamente amministrativa, quegli interessi del privato che sono ritenuti meritevoli di particolare tutela. Tuttavia, poiché il Notaio-pubblico ufficiale riceve tale *munus* direttamente dalla norma, e non in virtù di provvedimento di delega dell'autorità giudiziaria, è escluso, *in radice*, che l'attività di che trattasi possa qualificarsi come *giurisdizionale*. Depongono in tal senso anche l'assenza di particolari prescrizioni, per la forma della richiesta da presentare al Notaio (salvo l'uso dello *scritto*), l'analoga assenza di indicazioni in merito al contenuto-forma della *autorizzazione notarile*, infine l'assenza di qualsiasi criterio distributivo della "competenza territoriale" (tipico invece dell'attività giurisdizionale, a declinazione del principio costituzionale del "Giudice naturale precostituito per legge"), tanto che il "Notaio rogante" può essere scelto liberamente dalle parti, su tutto il territorio nazionale. Nello stesso senso milita la non secondaria circostanza che l'autorizzazione di che trattasi sia utilizzabile *esclusivamente dal Notaio che l'abbia emessa*, ossia il fatto che il Notaio *autorizzante debba coincidere con il Notaio rogante*, diversamente da quanto avverrebbe laddove si trattasse di provvedimento giurisdizionale, utilizzabile, in quanto tale, innanzi a qualsiasi Notaio». Conseguentemente sul piano fiscale, nella fondamentale premessa di fondo che il vigente impianto normativo subordina il sorgere dell'obbligo – per la parte privata – di sostenere le spese degli atti processuali all'instaurazione di un processo dinanzi all'autorità giudiziaria, si è ritenuto che: «dal momento che l'autorizzazione resa dal Notaio non configura un provvedimento di natura giurisdizionale, l'ufficio giudiziario, allorquando riceve la comunicazione dell'autorizzazione concessa dal Notaio … non è tenuto a richiedere il

giurisdizione, in E. FABIANI – R. GUGLIELMO –V. PACE (a cura di), *Riforma della volontaria giurisdizione e ruolo del Notaio. Gli studi,* I, in questa rivista, 2023, 9 ss.
[3] Cfr. E. FABIANI – L. PICCOLO, *L'autorizzazione notarile nella riforma della volontaria giurisdizione*, cit.

pagamento del contributo unificato; per le medesime ragioni, non si ritiene esigibile l'importo forfettario di cui all'art. 30 del medesimo Testo unico». Quanto al regime fiscale dell'impugnazione prevista (ossia il reclamo camerale di cui all'art. 739 c.p.c.), «la stessa deve ritenersi soggetta al pagamento del contributo unificato previsto per i procedimenti in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 115 del 2002, con la maggiorazione prevista per i giudizi di impugnazione dall'art. 13 cit., comma 1-*bis*, fatte salve le esenzioni espressamente previste dalla legge». Infine, «resta dovuto, in mancanza di espressa esenzione, il pagamento delle anticipazioni forfettarie di cui all'art. 30 d.P.R. n. 115 del 2002 e dei diritti di copia».
Successivamente alla suddetta circolare sono stati pubblicati diversi protocolli in cui si esclude la natura giurisdizionale dell'autorizzazione notarile[4], puntualizzando, di conseguenza, che il deposito dell'autorizzazione non è soggetta al pagamento del contributo unificato. In alcuni casi all'uopo si richiamano anche gli studi del CNN.
In dette occasioni, talvolta si specifica che, invece, il reclamo *ex* art. 739 c.p.c. è soggetto al contributo unificato e al diritto forfetizzato[5].

4. L'accesso al fascicolo

Tra le questioni più importanti spicca quella relativa alla possibilità del Notaio di accedere al fascicolo processuale personale della persona sottoposta a misura di protezione.

[4] Con riguardo ai provvedimenti di prassi pubblicati successivamente alla circolare del Ministero richiamata cfr. il decreto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord del primo giugno 2023 il quale, ricordando come secondo la predetta circolare l'autorizzazione notarile *ex* art. 21 non abbia natura giurisdizionale, stabilisce che l'attività di attribuzione ai Notai della competenza in materia di autorizzazione relative agli affari fi volontaria giurisdizione sia esente dal pagamento di contributo unificato nonché dall'anticipo forfettario *ex* art. 30 d.P.R. n. 115 del 2002, essendo dovuti soli i diritti di copia. In quest'ultimo senso cfr. Protocollo d'intesa tra Tribunale di Treviso, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso e Consiglio notarile di Treviso del 12 luglio 2023; da ultimo cfr. Protocollo tra Tribunale ordinario di Taranto, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto e Consiglio notarile di Taranto del 23 novembre 2023 il quale richiama tanto la circolare ministeriale del 2 maggio 2023 quanto lo studio del Consiglio Nazionale del Notariato di A. LOMONACO, *Prime riflessioni in una prospettiva tributaria sull'autorizzazione notarile nella riforma della volontaria giurisdizione*, in E. FABIANI – R. GUGLIELMO –V. PACE (a cura di), *Riforma della volontaria giurisdizione e ruolo del Notaio. Gli studi, I*, cit., 273 ss.
[5] V. da ultimo, Protocollo tra Tribunale ordinario di Taranto, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto e Consiglio notarile di Taranto del 23 novembre 2023.

Non sempre, a dire il vero, quando viene chiesta l'autorizzazione vi è già un procedimento pendente e, pertanto, un fascicolo aperto[6]. Si tratta di una problematica che si pone soprattutto con riguardo ai casi di soggetti beneficiari dell'amministrazione di sostegno oppure sottoposti all'inabilitazione o all'interdizione. In questi casi, il solo fascicolo dell'immobile, per quanto composto da perizia giurata di stima, relazione di regolarità edilizia, planimetrie e visure ipocatastali, è sicuramente importante ma non sufficiente, essendo il fascicolo processuale personale che fotografa la storia, i bisogni e le necessità della persona priva di autonomia.

Con particolare riguardo alla visione del fascicolo, si prevede[7] che le richieste di visibilità dei fascicoli daranno la possibilità di visionare integralmente il fascicolo richiesto, anche dell'eventuale reclamo, per almeno trenta giorni dall'ottenimento della visibilità, per tutti i subprocedimenti, ove presenti, termine eventualmente prorogabile per ulteriori trenta giorni su formale richiesta del Notaio sempre tramite consolle Notaio. Deve escludersi, invece, una visibilità estesa anche a fascicoli relativi a procedure per le quali il Notaio sia comunque interessato ma non abbia ricevuto un incarico ai sensi dell'art. 21. Infine, si puntualizza che la cancelleria darà corso alla visibilità richiesta del Notaio senza necessità di autorizzazione da parte del Giudice.

In altri casi[8] si prevede che il Notaio depositante può avere pieno accesso al fascicolo dell'autorizzazione e al fascicolo dell'eventuale reclamo, anche al fine di accertare direttamente la mancata presentazione di reclami, il loro esito o l'assenza di revoche dell'autorizzazione emessa; onde evitare aggravi al lavoro della cancelleria, il Notaio, solo in casi eccezionali, potrà chiedere alla cancelleria di comunicare l'esistenza di reclami, revoche o impugnazioni e relativi esiti. In tal caso, il Notaio depositerà una "istanza generica" che la cancelleria associerà all'evento in SICID.

In alcuni casi[9] si prevede che i Notai sono stati abilitati ad accedere ai fascicoli in consultazione, a provvedere al deposito telematico della autorizzazione, a

[6] Distinguono tra fascicoli già pendenti e fascicoli non ancora pendenti i Protocolli del Tribunale di Udine, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine, Consiglio notarile di Udine e Tolmezzo del 5 aprile 2023 e Protocollo tra Tribunale ordinario, Procura della Repubblica, Consiglio notarile di Pavia, Vigevano e Voghera del 25 maggio.

[7] Vedi protocollo del Tribunale ordinario di Padova, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova e Consiglio notarile di Padova del 25 ottobre 2023; Vd. Protocollo del Tribunale ordinario, Procura della Repubblica, Consiglio notarile di Treviso del 12 luglio 2023.

[8] V. Protocollo tra Tribunale ordinario, Procura della Repubblica, Consiglio notarile di Udine e Tolmezzo, cit.

[9] V. Protocollo tra Tribunale ordinario, Procura della Repubblica, Consiglio notarile di Pavia, Vigevano e Voghera, cit.

ricevere comunicazioni dalla cancelleria anche per aggiornamenti su eventuali reclami o revoche riguardanti le proprie autorizzazioni depositate.
Secondo un più recente protocollo[10], per l'accesso al fascicolo telematico del Tribunale da parte del Notaio incaricato si seguono le modalità previste al punto 7 delle istruzioni SICID-CONSOLLE del 24 marzo 23. In detto protocollo si stabilisce altresì che, per accedere in modalità di consultazione al fascicolo della tutela, dell'amministrazione di sostegno o di altro fascicolo che assuma rilevanza ai fini della adozione dell'autorizzazione pendente presso il Tribunale, anche prima del deposito dell'autorizzazione, per poter ricevere le informazioni utili e le comunicazioni della cancelleria, il Notaio verrà abilitato dalla cancelleria nel sistema informativo del Tribunale come altro professionista, in quanto incaricato dell'atto da stipulare.
Si puntualizza inoltre che, al fine di valutare l'interesse alla visibilità del fascicolo telematico, è necessario che il Notaio alleghi all'istanza di visibilità del fascicolo telematico la richiesta ricevuta per l'autorizzazione.
Infine, si prevede che la visibilità del fascicolo sarà autorizzata dalla cancelleria per un periodo minimo di dieci giorni, prorogabile per un identico lasso temporale, utilizzando l'apposito evento dell'applicativo SICID.
La chiara tendenza è, dunque, ad incentrare l'attenzione sulle modalità attraverso cui può realizzarsi l'accesso al fascicolo da parte del Notaio, mentre, invece, resta in ombra la delimitazione, a monte, delle ipotesi in cui v'è un fascicolo rispetto al quale deve essere assicurato l'accesso da parte del Notaio.

5. La comunicazione dell'autorizzazione da parte del Notaio

Profilo molto delicato attiene all'individuazione delle modalità di effettuazione della comunicazione dell'autorizzazione da parte del Notaio.
Come si è già avuto modo di sottolineare in altra sede[11], alcune Procure della Repubblica[12] hanno disposto che le autorizzazioni rilasciate dai Notai ai sensi

[10] Cfr. Protocollo tra Tribunale ordinario, Procura della Repubblica e Consiglio notarile di Taranto, cit.
[11] E. FABIANI – L. PICCOLO, *Le comunicazioni del Notaio autorizzante fra lacune dell'art. 21 d.lgs. 149/2022, prassi applicative difformi e possibili interventi risolutivi del legislatore*, in E. FABIANI – R. GUGLIELMO –V. PACE (a cura di), *Riforma della volontaria giurisdizione e ruolo del Notaio. Gl i studi, I*, cit., 219 ss.
[12] Procura della Repubblica presso il Tribunale Torre Annunziata del 6 marzo 2023. Adde il Protocollo d'intesa tra Tribunale di Treviso, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso e Consiglio notarile di Treviso del 12 luglio 2023 ove si legge che l'autorizzazione deve

dell'art. 21 debbano essere inviate a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo indicato[13]. Nei medesimi documenti di prassi si rinviene inoltre l'invito ai Notai a trasmettere, congiuntamente all'autorizzazione, atti a supporto quali: documentazione acquisita, perizie estimative, atti equipollenti, anche con riferimento all'attività prevista dal secondo comma del predetto art. 21 del d.lgs. n. 149 del 2020. Tanto è finalizzato (si legge in detti documenti) a consentire all'ufficio della Procura della Repubblica di esercitare con pienezza l'attività valutativa in merito alla concessa autorizzazione. Per il medesimo fine si specifica che il Pubblico Ministero può chiedere, nell'arco temporale precedente al momento in cui l'autorizzazione diventa efficace, al Notaio, a mezzo PEC, ogni integrazione ritenuta utile.

Diversamente, altri protocolli[14] prevedono che le autorizzazioni siano comunicate alla Procura tramite la consolle del Pubblico Ministero. Nondimeno, nelle more della implementazione di detta procedura telematica e comunque per i casi di mancato funzionamento della procura telematica o di urgenza, detti documenti di prassi delineano una procedura alternativa che fa leva sull'invio della autorizzazione con posta elettronica certificata alla cancelleria sia del Tribunale sia del Pubblico Ministero.

essere predisposta in formato nativo digitale e ne dovrà essere inviato un duplicato informatico ai sensi dell'art. 23-*bis* comma 1 d.lgs. n. 82 del 2005, a mezzo PEC alla Procura della Repubblica unitamente alla richiesta della parte formalizzata al Notaio, alla copia del mandato rilasciato al Notaio stesso e alla perizia di stima del bene oggetto di vendita. A mezzo consolle Notaio al Tribunale unitamente a istanza o richiesta della parte formalizzata al Notaio unitamente a copia del mandato rilasciato al Notaio stesso, la perizia di stima del bene oggetto il file della busta inviata a mezzo PEC con i dati di invio accettazione e consegna della comunicazione inviata alla Procura della Repubblica come allegato generico, la comunicazione/notificazione eseguita alle altre parti interessate al reclamo come prescritto dalla normativa. Si specifica altresì che tale comunicazione/notificazione è necessaria per consentire alla cancelleria di effettuare le dovute verifiche, ove richiesta, sulla presentazione o meno di un reclamo oltre che da parte del P.M. anche da parte di altri soggetti interessati e legittimati dalla legge alla impugnazione.

[13] Cfr. Protocollo per la gestione degli affari civili "settore famiglia e persona", aggiornamento, del Tribunale e della Procura della Repubblica di Pescara del 13 dicembre 2023, secondo «il quale il provvedimento autorizzatorio del Notaio e gli atti allegati, ai fini della comunicazione prevista dall'art. 21, alla verifica del Tribunale e della Procura, sono inviati in un unico Pdf alla PEC della cancelleria della volontaria giurisdizione. Unitamente alla autorizzazione notarile vanno trasmessi: la richiesta di autorizzazione del soggetto interessato con i relativi documenti allegati; gli ulteriori documenti acquisiti dal Notaio o su sua sollecitazione, rilevanti ai fini del rilascio della autorizzazione». Secondo il protocollo in discorso, peraltro, anche il provvedimento di diniego notarile, a seguito di istanza scritta delle parti o del loro procuratore legale, va sempre motivato e trasmesso al Tribunale competente per la residenza del minore.

[14] Cfr. in particolare Protocollo Tribunale, Procura della Repubblica, Corte d'Appello e Consiglio notarile di Brescia del 10 marzo 2023.

Ancora, ulteriori protocolli distinguono le modalità di comunicazione in base alla presenza o meno di un fascicolo del Tribunale[15].
Laddove l'autorizzazione riguardi un soggetto in merito al quale è già aperto un procedimento, si prevede l'accesso al fascicolo del Tribunale da parte del Notaio. Più in particolare, si prevede che per accedere al fascicolo del Tribunale in consultazione, anche prima del deposito della autorizzazione, e per ricevere le informazioni e le comunicazioni dalla cancelleria, il Notaio venga abilitato dalla cancelleria nel sistema informatico del Tribunale come "altro professionista" in quanto incaricato dell'atto da stipulare. A tal fine è necessario che invii la richiesta scritta di rilascio dell'autorizzazione ricevuta dalle parti.
Nel caso in cui, invece, il ricorso presentato al Notaio abbia ad oggetto un atto relativo ad un soggetto in ordine al quale non è aperto un procedimento, il Notaio rogante provvederà ad assolvere gli adempimenti di cui all'art. 21 trasmettendo l'autorizzazione a mezzo di busta telematica da inviare secondo le modalità previste dalla consolle o in alternativa – in caso di mancato funzionamento del sistema o di urgenza – tramite posta elettronica certificata.
Più recente protocollo[16] stabilisce che l'autorizzazione sia comunicata a cura del Notaio, anche ai fini dell'assolvimento delle formalità pubblicitarie, alla cancelleria del Tribunale che sarebbe stato competente al rilascio della corrispondente autorizzazione giudiziale e al Pubblico Ministero presso il medesimo Tribunale. Si specifica che, nell'autorizzazione, il Notaio avrà cura di indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale intende ricevere le comunicazioni degli uffici giudiziari. Nel caso in cui non sia possibile inviare le comunicazioni indirizzo indicato, le stesse saranno effettuate presso l'indirizzo del Consiglio notarile di appartenenza.
In questo protocollo si distinguono due tipi di procedure di comunicazione.
Secondo la procedura ordinaria, la comunicazione alla cancelleria del Tribunale è effettuata mediante deposito telematico dell'autorizzazione. La comunicazione alla Procura della Repubblica, nelle more dell'implementazione dell'applicativo consolle del P.M., è effettuata mediante PEC indirizzata all'indirizzo indicato contenente la autorizzazione corredata di tutta la documentazione relativa all'istruttoria eventualmente espletata.
Si puntualizza, altresì, che l'invio della PEC alla segreteria della Procura dovrà essere effettuato in pari data del deposito telematico presso il Tribunale al fine di

[15] Protocollo di intesa in materia di autorizzazioni relative ad affari di volontaria giurisdizione tra Tribunale ordinario di Pavia, Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Pavia e Consiglio notarile di Pavia, Vigevano e Voghera del 25 maggio
[16] Protocollo del Tribunale, Procura della Repubblica e Consiglio notarile di Taranto del 23 novembre 2023.

uniformare il più possibile termine di 20 giorni entro il quale la autorizzazione acquista efficacia, termine che in ogni caso decorrerà dall'ultima comunicazione ovvero dal ricevimento della quarta PEC, come da guida rapida consolle Notaio.
Quanto alla procedura alternativa di comunicazione, prevista per la sola eventualità di malfunzionamento o disservizio della piattaforma SICID – quale alternativa alle modalità su indicate –, il Notaio rogante, incaricato dell'autorizzazione nelle ipotesi e secondo le modalità previste dall'articolo 21, assolverà le formalità pubblicitarie di cui al comma quarto del medesimo articolo nei confronti della cancelleria del Tribunale, mediante invio della PEC presso la competente cancelleria della volontaria giurisdizione con la specificazione dell'oggetto. Il Notaio rogante, incaricato dell'autorizzazione nelle ipotesi secondo le modalità previste all'articolo 21, assolverà le formalità pubblicitarie di cui al comma quarto dello stesso articolo nei confronti della segreteria della Procura presso il Tribunale, all'indirizzo indicato e secondo le modalità sopra descritte.
Infine, nel protocollo in discorso si conviene non sarà in ogni caso accettato il deposito cartaceo o su supporto analogico presso la segreteria o l'invio tramite servizio postale.

6. Segue: il deposito dell'autorizzazione e la trasmissione, ad opera della cancelleria, al Pubblico Ministero.

Diversi uffici giudiziari[17] hanno previsto che l'atto di autorizzazione notarile vada depositata presso la cancelleria che sarebbe stata competente per il ricorso al Giudice. Dopodiché la cancelleria lo carica nel SICID e lo trasmette al Pubblico Ministero. Ancora, si segnala che al fine di usufruire del PCT, il Notaio deve avere una firma digitale ed una casella di posta elettronica certificata, iscriversi a *Reginde*, munirsi di un redattore atti al fine di confezionare la busta da inviare tramite PCT, indicare il proprio codice fiscale.
In altri casi si prevede il deposito cartaceo dell'atto autorizzativo tanto presso la cancelleria della volontaria giurisdizione, quanto presso l'ufficio della Procura della Repubblica[18].

[17] V. comunicazione del Tribunale di Torino (accessibile consultando il sito www.tribunale.torino.giustizia.it).
[18] Cfr. in particolare la prassi cartacea diramata dal Protocollo della Corte d'Appello di Brescia, Tribunale ordinario di Brescia, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia e Consiglio notarile di Brescia del 10 marzo 2023 che però, come si vedrà, prevede altresì una procedura telematica.

Diversamente, alcuni uffici hanno previsto che occorre provvedere al deposito telematico nel SICID della comunicazione dell'autorizzazione relativa agli affari di volontaria giurisdizione[19]. Così il personale della cancelleria civile provvede tempestivamente all'iscrizione a ruolo della comunicazione dell'autorizzazione relativa agli affari di volontaria giurisdizione.

[19] Cfr. Protocollo del Tribunale ordinario, Procura della Repubblica, Consiglio notarile di Taranto 23 novembre 23, secondo il quale la comunicazione alla cancelleria del Tribunale è effettuata mediante deposito telematico dell'autorizzazione utilizzando l'applicativo SICID nella sezione relativa agli affari di volontaria giurisdizione, inserendo il codice oggetto specifico relativo all'autorizzazione del Notaio *ex* articolo 21 del d.lgs. n. 149 del 2022. Il personale della cancelleria provvede tempestivamente all'iscrizione a ruolo, verificando la corretta imputazione del codice oggetto della comunicazione dell'autorizzazione relativa agli affari di volontaria giurisdizione e alla trasmissione al Giudice Tutelare per il visto sull'autorizzazione. Allo scopo di assolvere alle formalità pubblicitarie di legge, il cancelliere provvede all'annotazione, nei casi previsti e nei registri informatici, mediante creazione di un Sub, nel relativo fascicolo telematico, dell'autorizzazione. V. Circolare del Tribunale di Modena del 20 marzo 2023 secondo cui va depositata telematicamente nel SICID la comunicazione dell'autorizzazione relativa agli affari di volontaria giurisdizione inserendo il codice oggetto specifico 413062 – *Autorizzazioni del Notaio ex art. 21 d.lgs. n. 149 del 2022*. Inoltre, si prevede che: «per effettuare il deposito occorre preventivamente assolvere il pagamento telematico dell'imposta di bollo, del Contributo unificato e Anticipazione forfettaria (*ex* art 30 d.P.R. n. 115 del 2002) se dovuti. Deve pertanto ritenersi che il deposito su supporto analogico allo sportello o tramite servizio postale non è più consentito\ accettato. Le copie informatiche presenti nel fascicolo informatico equivalgono all'originale, e che è attribuita la possibilità` di estrazione di copie analogiche o informatiche, attestandone la conformità. Il personale della cancelleria civile provvede tempestivamente:
all'iscrizione a ruolo verificando la corretta imputazione del codice oggetto della comunicazione dell'autorizzazione relativa agli affari di volontaria giurisdizione. In senso diverso, secondo contrarie indicazioni non occorre pagare il contributo unificato per il deposito della autorizzazione notarile in quanto non si tratta di attività avente carattere giurisdizionale». Cfr. altresì, sul deposito telematico della comunicazione dell'autorizzazione, la prassi diramata dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli Nord.
Si segnala però che, la circolare richiamata del Tribunale di Modena è stata emessa in data 19 aprile 2023, dunque antecedentemente rispetto alla circolare del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, pubblicata in data 2 maggio 2023, *Attribuzione ai Notai della competenza in materia di autorizzazioni relative agli affari di volontaria giurisdizione – art. 21 decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 – regime fiscale*, ove si è esclusa la debenza del contributo unificato quale conseguenza della natura non giurisdizionale dell'autorizzazione *ex* art. 21 (come correttamente posto in luce da altri uffici giudiziari che hanno escluso in radice l'applicabilità del contributo unificato) in quanto l'autorizzazione notarile non ha natura giurisdizionale e dunque non può essere soggetta al pagamento dello stesso. La circolare del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia testé richiamata, nel diramare indicazioni sul regime fiscale applicabile al procedimento in esame, ha rimarcato come: «il Notaio-pubblico ufficiale riceve tale *munus* direttamente dalla norma, e non in virtù di provvedimento di delega dell'autorità giudiziaria»; pertanto «è escluso, in radice, che l'attività di che trattasi possa qualificarsi come giurisdizionale». Ciò posto, secondo la circolare richiamata, «dal momento

7. Segue: la comunicazione al Pubblico Ministero effettuata dalla cancelleria

Alcuni Tribunali[20], all'indomani dell'entrata in vigore della riforma, hanno puntualmente posto in luce una criticità del sistema posto che, allo stato, non è possibile per il Notaio interfacciarsi telematicamente direttamente con la segreteria del Pubblico Ministero. Pertanto, nelle indicazioni operative diramate,

---

che l'autorizzazione resa dal Notaio non configura un provvedimento di natura giurisdizionale, l'ufficio giudiziario, allorquando riceve la comunicazione dell'autorizzazione concessa dal Notaio e prevista dall'art. 21, comma 4, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, non è tenuto a richiedere il pagamento del contributo unificato; per le medesime ragioni, non si ritiene esigibile l'importo forfettario di cui all'art. 30 del medesimo Testo unico». Più in dettaglio, secondo la medesima circolare: «Quanto alla natura delle nuove competenze attribuite al Notaio, occorre in primo luogo evidenziare che trattasi di funzioni che, tradizionalmente, sono state ascritte alla giurisdizione volontaria: essa, come noto, non è volta a dirimere controversie sui diritti, bensì a gestire, in via latamente amministrativa, quegli interessi del privato che sono ritenuti meritevoli di particolare tutela. Tuttavia, poiché il Notaio-pubblico ufficiale riceve tale *munus* direttamente dalla norma, e non in virtù di provvedimento di delega dell'autorità giudiziaria, è escluso, in radice, che l'attività di che trattasi possa qualificarsi come giurisdizionale. Depongono in tal senso anche l'assenza di particolari prescrizioni, per la forma della richiesta da presentare al Notaio (salvo l'uso dello scritto), l'analoga assenza di indicazioni in merito al contenuto-forma della autorizzazione notarile, infine l'assenza di qualsiasi criterio distributivo della "competenza territoriale" (tipico invece dell'attività giurisdizionale, a declinazione del principio costituzionale del Giudice naturale precostituito per legge"), tanto che il "Notaio rogante" può essere scelto liberamente dalle parti, su tutto il territorio nazionale. Nello stesso senso milita la non secondaria circostanza che l'autorizzazione di che trattasi sia utilizzabile esclusivamente dal Notaio che l'abbia emessa, ossia il fatto che il Notaio autorizzante debba coincidere con il Notaio rogante, diversamente da quanto avverrebbe laddove si trattasse di provvedimento giurisdizionale, utilizzabile, in quanto tale, innanzi a qualsiasi Notaio». Con riguardo ai provvedimenti di prassi pubblicati successivamente alla circolare del Ministero richiamata cfr. il decreto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord del primo giugno 2023 il quale, ricordando come secondo la predetta circolare l'autorizzazione notarile *ex* art. 21 non abbia natura giurisdizionale, stabilisce che l'attività di attribuzione ai Notai della competenza in materia di autorizzazione relative agli affari di volontaria giurisdizione sia esente dal pagamento di contributo unificato nonché dall'anticipo forfettario *ex* art. 30 d.P.R. n. 115 del 2002, essendo dovuti soli i diritti di copia. In quest'ultimo senso cfr. Protocollo d'intesa tra Tribunale di Treviso, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso e Consiglio notarile di Treviso del 12 luglio 2023.
Sul regime fiscale dell'autorizzazione notarile cfr. *funditus* A. LOMONACO, *Prime riflessioni in una prospettiva tributaria sull'autorizzazione notarile nella riforma della volontaria giurisdizione*, cit., ove si chiarisce che, laddove il procedimento autorizzatorio rimanga nella gestione del Notaio, non essendo in presenza di un ricorso avente natura giurisdizionale rivolto all'autorità giudiziaria, non dovrebbe trovare applicazione il contributo unificato.

[20] In tal senso, cfr. il provvedimento diramato dal Tribunale di Pesaro del 28 marzo 2023; adde Protocollo della Corte d'Appello di Brescia, Tribunale ordinario di Brescia, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia e Consiglio notarile di Brescia del 10 marzo del 2023

si è affermata l'opportunità che la comunicazione al Pubblico Ministero sia effettuata dalla cancelleria del Tribunale, la quale ha invece la possibilità di relazionarsi telematicamente con il Pubblico Ministero. In tal modo – si legge in detti documenti di prassi – si evitano inutili lungaggini e si salvaguardando comunque le prerogative del Pubblico Ministero[21].

Si è pertanto disposto che:

– il Notaio depositerà l'autorizzazione telematicamente tramite consolle alla cancelleria del Tribunale;

– la cancelleria del Tribunale la trasmetterà telematicamente al Pubblico Ministero per il visto e darà al P.M. la visibilità del procedimento;

– dalla trasmissione al Pubblico Ministero decorreranno i venti giorni per l'eventuale reclamo del P.M.;

– la cancelleria provvederà a dare al Notaio la visibilità del procedimento. Trascorsi venti giorni ed in mancanza di reclamo, l'autorizzazione diventerà efficace, senza alcun provvedimento da parte del Giudice.

Diversamente, in altri protocolli[22], si prevede che la comunicazione alla Procura della Repubblica, nelle more dell'implementazione dell'applicativo consolle del P.M., è effettuata mediante PEC indirizzata all'indirizzo indicato contenente l'autorizzazione corredata di tutta la documentazione relativa all'istruttoria eventualmente espletata. Si puntualizza, altresì, che l'invio della PEC alla segreteria della Procura dovrà essere effettuato in pari data del deposito telematico presso il Tribunale al fine di uniformare il più possibile il termine di venti giorni entro il quale l'autorizzazione acquista efficacia, termine che in ogni caso decorrerà dall'ultima comunicazione ovvero dal ricevimento della quarta PEC come da giuda rapida consolle Notaio. Si prevede, peraltro, che la segreteria della Procura, sino alla modifica degli applicativi SICID e consolle del P.M., predisporrà un archivio informatico delle autorizzazioni pervenute su PEC e, per renderne agevole il tracciamento, formerà un registro delle autorizzazioni pervenute. Il registro indicherà i dati identificativi del Notaio rogante, la data di invio, la tipologia dell'atto, la persona interessata, il provvedimento del P.M.

ove, con riferimento alla procedura telematica prevista, si stabilisce che viene ritenuta sufficiente la comunicazione al Tribunale anche per la Procura a cui il deposito della autorizzazione rilasciata dal Notaio sarà comunicata tramite la consolle del P.M. in tempi rapidi.

[21] In tal senso cfr. il provvedimento diramato dal Tribunale di Pesaro del 28 marzo 2023.

[22] Cfr. Protocollo del Tribunale ordinario, Procura della Repubblica, Consiglio notarile di Taranto, 23 novembre 2023.

8. Segue: la comunicazione al Notaio dell'avvenuto reclamo

In alcuni casi[23] si è previsto che la cancelleria dia comunicazione al Notaio che ha effettuato l'autorizzazione dell'avvenuta proposizione del reclamo ad opera del Pubblico Ministero. In taluni casi[24], si stabilisce che, in ipotesi di proposizione del reclamo, il P.M. procede alla notifica o quantomeno alla comunicazione del reclamo e del pedissequo decreto di fissazione di udienza anche nei confronti del Notaio rogante, in modo da renderlo edotto dell'intervenuta impugnazione della autorizzazione e del correlato effetto sospensivo.
In senso parzialmente conforme, in altri casi[25] si è previsto che, in caso di reclamo avverso l'autorizzazione notarile, l'organo giudicante darà notizia al Notaio rogante ed al Consiglio notarile. Si è altresì specificato che, al fine di ricevere la notizia di cui sopra, il Notaio verrà inserito dalla cancelleria nel sistema informatico del Tribunale o della Corte d'Appello come ausiliario del Giudice al momento del reclamo[26].
Oltre a prevedere che la Procura comunica il provvedimento di reclamo sia al

[23] V. in particolare la comunicazione del Tribunale di Torino sul deposito degli atti del Notaio *ex* art. 21 d.lgs. n. 149 del 2022; *adde* Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova del 15 marzo 2023.

[24] Vedi Protocollo per la gestione degli affari civili "settore famiglia e persona", aggiornamento, del Tribunale e della Procura della Repubblica di Pescara del 13 dicembre 2023. In questo protocollo si sottolinea l'importanza del ruolo del Pubblico Ministero affermando che la riforma ha inteso alleggerire il carico di lavoro del Giudice Tutelare e consentire una accelerazione dei tempi di definizione dei procedimenti concernenti le autorizzazioni, laddove necessaria, ed ha spostato parte di tale carico sugli uffici del Pubblico Ministero, imponendo loro un onere di vigilanza rispetto alla attività svolta dai Notai. Ove non si opti per il tradizionale procedimento autorizzatorio davanti al Giudice Tutelare o al Tribunale, il vaglio del Pubblico Ministero, assume, nella riforma un ruolo di assoluta pregnanza nell'assicurare la tutela degli interessi dei soggetti con una ridotta capacità di agire, giacché è attraverso il suo intervento che l'atto è sottoposto al vaglio giurisdizionale, con la possibilità di proporre reclamo avverso l'autorizzazione concessa dal Notaio per la stipula dell'atto; ed invero, in difetto di reclamo, e autorizzazioni notarili possono essere in ogni tempo modificate e revocate dal Giudice Tutelare, ma solo con salvezza dei diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazioni o alla revoca.

[25] Cfr. Protocollo della Corte d'Appello di Brescia, Tribunale ordinario di Brescia, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia e Consiglio notarile di Brescia del 10 marzo del 2023.

[26] Cfr. in particolare Protocollo della Corte d'Appello di Brescia, Tribunale ordinario di Brescia, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia e Consiglio notarile di Brescia del 10 marzo del 2023, ove si specifica che la cancelleria del Tribunale o della Corte d'Appello si impegna ad inviare una comunicazione a mezzo PEC direttamente al Notaio e, in caso di impossibilità o inidoneità dell'indirizzo di questi, al Consiglio notarile; allo scopo, verrà utilizzato l'indirizzo del Consiglio notarile, e il Notaio indicherà nell'autorizzazione il proprio indirizzo PEC al quale intende ricevere la comunicazione del reclamo.

Notaio a mezzo PEC sia all'organo giudicante, si prevede altresì che, trascorso il termine di venti giorni dalla trasmissione della comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata alla cancelleria della Procura presso il Tribunale e senza che nelle successive quarantotto ore sia stata data notizia del reclamo o che questo sia visibile nel fascicolo telematico, «si intende che l'autorizzazione abbia acquisito efficacia»[27].
In diversi protocolli[28] si prevede, invece, che la segreteria della Procura non comunicherà al Notaio rogante le determinazioni del Pubblico Ministero.

9. Segue: la comunicazione della revoca o modifica

In talune ipotesi[29], in caso di revoca o modifica ad opera del Giudice Tutelare, si prescrive che l'organo giudicante dia notizia al Notaio rogante. Nondimeno si prescrive che la cancelleria del Tribunale, ove non possa essere seguita la procedura con consolle, dia comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata al Notaio oppure, in caso di impossibilità del recapito o inidoneità dell'indirizzo indicato dal Notaio, invii la comunicazione al Consiglio notarile. In altri casi si prevede che la cancelleria dia comunicazione al Notaio autorizzante ove sia proposto reclamo oppure ove sia emesso provvedimento di revoca o modifica da pare del Giudice Tutelare[30].

[27] Cfr. in particolare Protocollo della Corte d'Appello di Brescia, Tribunale ordinario di Brescia, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia e Consiglio notarile di Brescia del 10 marzo 2023, ove si specifica che la cancelleria del Tribunale o della Corte d'Appello si impegna ad inviare una comunicazione a mezzo PEC direttamente al Notaio e, in caso di impossibilità o inidoneità dell'indirizzo di questi, al Consiglio notarile; allo scopo, verrà utilizzato l'indirizzo del Consiglio notarile, e il Notaio indicherà nell'autorizzazione il proprio indirizzo PEC al quale intende ricevere la comunicazione del reclamo.
[28] Cfr. Protocollo del Tribunale ordinario, Procura della Repubblica, Consiglio notarile di Taranto, 23 novembre 23.
[29] V., in particolare, Protocollo di intesa in materia di autorizzazioni relative ad affari di volontaria giurisdizione tra Tribunale ordinario di Pavia, Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Pavia e Consiglio notarile di Pavia, Vigevano e Voghera del 25 maggio 2023.
[30] Cfr. il protocollo d'intesa tra Tribunale di Treviso, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso e Consiglio notarile di Treviso del 12 luglio 2023 ove peraltro si puntualizza che «il Giudice Tutelare non può assumere alcuna decisione d'ufficio, ma solo su istanza di parte». Per questo si prevede che le autorizzazioni che vengono comunicate al Tribunale siano messe dalla cancelleria in visione al Giudice competente in base alla fattispecie di riferimento. Nello stesso protocollo, peraltro, si esclude che in ipotesi di autorizzazione *ex* art. 21 d.lgs. n. 149 del 2022 debba essere preventivamente acquisito il parere del Giudice Tutelare in quanto tale autorizzazione va a sostituire sia l'autorizzazione del Tribunale sia il preventivo parere del Giudice Tutelare.

10. Segue: certificato di non reclamo

Come a suo tempo già evidenziato[31], una delle problematiche di ordine pratico applicativo, che rischia di vanificare il conseguimento delle finalità che la riforma Cartabia si ripropone di conseguire con l'attribuzione di nuove competenze ai Notai in tema di volontaria giurisdizione, attiene alla mancata previsione da parte dell'art. 21 del d.lgs. n. 149 del 2022 di un obbligo della cancelleria di comunicare al Notaio autorizzante la mancata proposizione del reclamo entro il termine di legge.

Posto, infatti, che detta disposizione subordina il prodursi degli effetti dell'autorizzazione alla mancata proposizione del reclamo, è di tutta evidenza che il più rapido conseguimento dell'autorizzazione per la conseguente più rapida stipulazione dell'atto autorizzato attraverso il ricorso al canale autorizzatorio notarile rischia di essere totalmente vanificato da modalità e tempi di conseguimento della certezza in ordine alla mancata proposizione del reclamo.

In alcuni casi si puntualizza che non vengono rilasciati certificati «di non interposta opposizione»[32] e si suggerisce ai Notai «di attendere qualche giorno in più per fissare l'atto in quanto occorrono dei tempi tecnici alla cancelleria per acquisire l'eventuale reclamo (malfunzionamento sistema, giorni non lavorativi e quant'altro)»[33]. In senso parzialmente conforme, in altri casi[34] si è previsto che, in caso di reclamo avverso l'autorizzazione notarile, l'organo giudicante darà notizia al Notaio rogante ed al Consiglio notarile. Si è altresì specificato che, al fine di ricevere la notizia di cui sopra, il Notaio verrà inserito dalla cancelleria nel sistema informatico del Tribunale o della Corte d'Appello come ausiliario del Giudice al momento del reclamo[35].

[31] Cfr. E. FABIANI – L. PICCOLO, *Le comunicazioni del Notaio autorizzante fra lacune dell'art. 21 d.lgs. 149/2022, prassi applicative difformi e possibili interventi risolutivi del legislatore*, cit.

[32] V. in particolare la comunicazione del Tribunale di Torino, cit. Analogamente cfr. Protocollo del Tribunale, Procura della Repubblica e Consiglio notarile di Taranto, del 23 novembre 2023. In senso diverso cfr. Protocollo d'intesa tra Tribunale di Treviso, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso e Consiglio notarile di Treviso del 12 luglio 2023 ove si prevede un'attestazione/certificazione di mancato deposito di reclami o provvedimenti del Giudice Tutelare distinguendo la cancelleria competente in base alla fattispecie di riferimento (in particolare riconducibile all'art. 374, all'art. 747, ad entrambe le norme, o ancora di non immediata verificabilità parte della cancelleria).

[33] V. in particolare la comunicazione del Tribunale di Torino, cit.

[34] Cfr. Protocollo della Corte d'Appello di Brescia, Tribunale ordinario di Brescia, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia e Consiglio notarile di Brescia del 10 marzo del 2023.

[35] Cfr. in particolare Protocollo della Corte d'Appello di Brescia, Tribunale ordinario di Brescia,

Oltre a prevedere che la Procura comunica il provvedimento di reclamo sia al Notaio a mezzo PEC sia all'organo giudicante, si prevede altresì che, trascorso il termine di venti giorni dalla trasmissione della comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata alla cancelleria della Procura presso il Tribunale e senza che nelle successive quarantotto ore sia stata data notizia del reclamo o che questo sia visibile nel fascicolo telematico, «si intende che l'autorizzazione abbia acquisito efficacia»[36].

In altri casi[37] si prevede un'attestazione/certificazione di mancato deposito di reclami o provvedimenti del Giudice Tutelare distinguendo la cancelleria competente in base alla fattispecie di riferimento (in particolare riconducibile all'art. 374, all'art. 747, ad entrambe le norme, o ancora di non immediata verificabilità parte della cancelleria).

Infine, in altri casi[38] si dà atto che con riferimento alle autorizzazioni *ex* art. 21 le schede ministeriali FN163 e FN164 prevedono la possibilità di ottenere il certificato di non reclamo. Si precisa che il Notaio, una volta depositata l'autorizzazione, pur avendo pieno accesso al fascicolo, può avere la necessità di monitorare in modo più mirato e puntuale il flusso di eventuali impugnazioni o provvedimenti del Giudice Tutelare; pertanto è stato implementato il sistema con uno specifico evento ("richiesta di comunicazioni di eventuali provvedimenti o impugnazioni") di modo da consentire al professionista, tramite il deposito di un atto da associare, al momento della accettazione, al predetto "nuovo evento", di chiedere direttamente alla cancelleria se vi siano stati depositi di modifiche o revoche da parte del Giudice Tutelare oppure proposizione di reclami. La cancelleria può inviare la comunicazione di risposta direttamente dall'evento

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia e Consiglio notarile di Brescia del 10 marzo del 2023, ove si specifica che la cancelleria del Tribunale o della Corte d'Appello si impegna ad inviare una comunicazione a mezzo PEC direttamente al Notaio e, in caso di impossibilità o inidoneità dell'indirizzo di questi, al Consiglio notarile; allo scopo, verrà utilizzato l'indirizzo del Consiglio notarile, e il Notaio indicherà nell'autorizzazione il proprio indirizzo PEC al quale intende ricevere la comunicazione del reclamo.

[36] Cfr. in particolare Protocollo della Corte d'Appello di Brescia, Tribunale ordinario di Brescia, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia e Consiglio notarile di Brescia del 10 marzo 2023, ove si specifica che la cancelleria del Tribunale o della Corte d'Appello si impegna ad inviare una comunicazione a mezzo PEC direttamente al Notaio e, in caso di impossibilità o inidoneità dell'indirizzo di questi, al Consiglio notarile; allo scopo, verrà utilizzato l'indirizzo del Consiglio notarile, e il Notaio indicherà nell'autorizzazione il proprio indirizzo PEC al quale intende ricevere la comunicazione del reclamo.

[37] Cfr. Protocollo d'intesa tra Tribunale di Treviso, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso e Consiglio notarile di Treviso del 12 luglio 2023.

[38] Vedi Protocollo tra Tribunale ordinario, Procura della Repubblica e Consiglio notarile di Treviso del 12 luglio 2023.

di reclamo o dell'eventuale provvedimento di modifica o revoca del Giudice Tutelare, se questi ha già provveduto; se, invece, non vi siano né reclami né provvedimenti da parte del Giudice Tutelare, invierà il riscontro al Notaio tramite biglietto di cancelleria (precisando che non vi sono ancora depositi in tal senso).

11. La revoca e la modifica d'ufficio

Uno dei problemi più delicati aperti dalla riforma con specifico riferimento all'eventuale intervento dell'autorità giudiziaria attiene alla possibilità o meno della cd. revoca/modifica d'ufficio.
Conformemente a quanto ritenuto nello studio del CNN[39], in alcuni protocolli si esclude espressamente che il Giudice Tutelare possa assumere decisioni d'ufficio. Pertanto, si prevede che le autorizzazioni che vengono comunicate al Tribunale debbano essere trasmesse dalla cancelleria in visione al Giudice.
In senso contrario[40], in altri protocolli si prevede testualmente che «in conformità del resto al disposto dell'art. 21, comma 6, … che la modifica o revoca dell'autorizzazione da parte del Giudice Tutelare possa avvenire anche d'ufficio».
Nelle ipotesi in cui si ritiene che la revoca e la modifica possono avvenire anche d'ufficio, si è posto il problema se il fascicolo, una volta iscritto a ruolo, debba essere o meno messo in visione al Giudice Tutelare.
Nella prospettiva interpretativa in discorso si stabilisce che le autorizzazioni che vengono comunicate al Tribunale vengono messe dalla cancelleria in visione al Giudice e precisamente:
– nell'ipotesi di autorizzazioni riconducibili a fattispecie di cui all'articolo 374 al Giudice Tutelare;
– nell'ipotesi di autorizzazione relative a procedure di amministrazione di sostegno, tutela, curatela al Giudice già assegnatario del fascicolo dell'amministrazione, della tutela o della cura tela, aprendo in tal modo un subprocedimento;
– nelle ipotesi di autorizzazioni riconducibili alla fattispecie di quell'articolo 747, comma due, c.p.c. al Giudice Tutelare secondo la tabella.

[39] Vedi Protocollo tra Tribunale ordinario, Procura della Repubblica e Consiglio notarile di Treviso.
[40] Vedi Protocollo tra Tribunale ordinario, Procura della Repubblica e Consiglio notarile di Padova.

Si stabilisce, inoltre, che il Giudice Tutelare, discrezionalmente, decide se emettere o meno un visto o qualsiasi altro provvedimento. Al Notaio non compete alcun obbligo di comunicazione o richiesta di parere al Giudice Tutelare.

12. I beni ereditari di titolarità di incapaci

Una delle tematiche più delicate riguarda l'ipotesi in cui i beni ereditari appartengano a soggetti incapaci, stante il disposto di cui all'art. 747, secondo comma, c.p.c. in forza del quale «nel caso in cui i beni appartengano a incapaci deve essere sentito il Giudice Tutelare».
Trattasi di peculiare fattispecie che, oramai da lungo tempo, impone di interrogarsi in ordine al coordinamento, non agevole, che ha costituito sino ad oggi oggetto di un ampio dibattito dottrinale e su cui ha avuto modo di intervenire anche la Corte di Cassazione. Indubbiamente su questo dibattito è destinata ad incidere in modo significativo la recente riforma della giustizia civile nella misura in cui: per un verso, interviene sul riparto di competenza fra Giudice Tutelare e Tribunale; per altro verso, attribuisce al Notaio una nuova competenza autorizzatoria, parallela rispetto a quella dell'autorità giudiziaria, avente ad oggetto gli atti da rogare sia in tema di beni ereditari che di incapaci.

In conformità con la *ratio* sottesa all'attribuzione al Notaio di questa nuova competenza autorizzatoria, e in via più generale per esigenze di economia processuale, secondo i precedenti studi del Consiglio Nazionale del Notariato[41], ove il Notaio sia richiesto di rogare un atto avente ad oggetto beni ereditari appartenenti a soggetti incapaci, può autorizzare il compimento dell'atto senza sentire il Giudice Tutelare, ferma restando la necessità di effettuare, in questa peculiare ipotesi, una doppia valutazione: quella relativa all'interesse degli altri soggetti potenzialmente interessati all'eredità (creditori/altri chiamati/coeredi) e quella relativa all'interesse dell'incapace.
Come avremo modo di vedere più avanti, si tratta di profilo molto controverso anche nella giurisprudenza, che non sempre ha accolto la suddetta posizione.
Della questione si trova traccia anche in due dei protocolli rinvenuti.
Detti protocolli hanno preso posizione su questa questione, nonostante essa rivesta carattere interpretativo e non organizzativo ed esuli, dunque, dalla

[41] Cfr. C. CALDERONI – A. TODESCHINI PREMUDA, *L'autorizzazione notarile nella riforma della volontaria giurisdizione: gli atti aventi oggetto i beni ereditari*, in E. FABIANI – R. GUGLIELMO –V. PACE (a cura di), *Riforma della volontaria giurisdizione e ruolo del Notaio. Gli studi*, I, cit., 135 ss.

natura amministrativa dei provvedimenti in questione. In questi protocolli si esclude che in ipotesi di autorizzazione *ex* art. 21 di cui all'art. 747, comma secondo, debba essere preventivamente acquisito il parere del Giudice Tutelare in quanto tale autorizzazione va a sostituire sia l'autorizzazione del Tribunale sia il preventivo parere del Giudice Tutelare. Si puntualizza che è a discrezione del Giudice Tutelare la possibilità di emettere o meno un visto o qualsiasi altro provvedimento. Al Notaio non compete alcun obbligo di comunicazione o richiesta di parere al Giudice Tutelare[42].
Non sono stati rinvenuti, in ordine a questa specifica questione ermeneutica, indicazioni ulteriori e di segno diverso in altri protocolli.

13. La nomina del curatore speciale

La tematica relativa alla possibilità che il Notaio nomini il curatore speciale è molto controversa. Si contendono il campo due indirizzi contrapposti: l'uno, affermato anche negli studi del Consiglio Nazionale del Notariato[43], che ammette la possibilità che il Notaio nomini il curatore speciale contestualmente alla autorizzazione, ove la nomina sia strettamente funzionale alla autorizzazione medesima; l'altro che ritiene insussistente detta possibilità per lo più argomentando, come vedremo meglio più avanti, dall'assenza di una previsione legislativa espressa.
Nella gran parte dei casi le circolari e protocolli emanati non prendono posizione su questa problematica.
Diversamente, in alcuni protocolli[44] si legge che esula dalle competenze attribuite al Notaio la possibilità di nomina di un curatore speciale in caso di conflitto di interessi, anche solo potenziale, in atti autorizzatori che vedono la partecipazione di un incapace.
In altri protocolli[45] si legge che, in ordine alla possibilità della nomina del

[42] V. Protocollo del Tribunale di Padova, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova e Consiglio notarile di Padova.
[43] Cfr. E. FABIANI – L. PICCOLO, *L'autorizzazione notarile nella riforma della volontaria giurisdizione*, cit.; P. CERASI – S. FAZZARI – M. LABRIOLA, *Competenza del Notaio alla nomina del curatore speciale*, cit.
[44] V. Protocollo del Tribunale ordinario di Padova, Procura della Repubblica di Padova, Consiglio notarile di Padova, cit.; negli stessi termini cfr. Protocollo del Tribunale ordinario di Treviso, Procura della Repubblica di Treviso, Consiglio notarile di Treviso, cit..
[45] Protocollo del Tribunale ordinario, Procura della Repubblica, Consiglio notarile di Taranto, 23 novembre 23.

curatore speciale nell'autorizzazione del Notaio, in mancanza di un indirizzo giurisprudenziale consolidato si concorda di rimettere al prudente apprezzamento del professionista la preventiva valutazione della sussistenza del conflitto di interessi e la acquisizione della preventiva accettazione del nominato/nominando curatore speciale, fatte salve in ogni caso la verifica periodica della concreta funzionalità e la revisione ove necessario del protocollo stesso.
Quella da ultimo richiamata sembrerebbe essere la scelta maggiormente conforme alla natura del protocollo. Non così, invece, per quei protocolli che, nella sostanza, si sostituiscono al legislatore o all'interprete.

14. L'attività istruttoria demandata al Notaio

Alcuni protocolli danno indicazioni in relazione alla fase istruttoria.
Si puntualizza che l'art. 21 ha attribuito al Notaio incaricato della stipula degli atti in questione ampi poteri istruttori riguardanti le circostanze di maggior rilievo da valutare ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo previsto dalla legge, nella tutela degli interessi sottesi alla sua previsione.
Spetta quindi al Notaio, ai sensi dell'art. 21, comma secondo, acclarare la necessità o l'utilità evidente dell'atto di straordinaria amministrazione nell'interesse del minore, del minore emancipato, dell'inabilitato, dell'interdetto, o dell'amministrato di sostegno e la convenienza dell'autorizzazione che sia richiesta in relazione alla vendita dei beni ereditari nelle varie ipotesi ad essa riconducibili.
In particolare, per l'accettazione o rinuncia all'eredità da parte del minore o incapace o sottoposto a provvedimenti di protezione, si segnala l'opportunità che sia accertata in sede di istruttoria (anche quando non sia stato redatto l'inventario) l'attendibile composizione del patrimonio ereditario in attività e passività, l'effettiva convenienza (o non convenienza) del negozio ereditario rispetto all'interesse del soggetto tutelato e che non vi siano evidenti ragioni per ritenere che lo stesso negozio ereditario proposto (in particolar modo nei casi di rinuncia) sia effettuato allo scopo di favorire altri chiamati all'eredità.
Inoltre, si evidenzia la necessità che l'attività istruttoria del Notaio, pur attuabile senza formalità, sia sufficientemente documentata nei contenuti essenziali, da riportarsi nella premessa della autorizzazione al fine di consentire la trasmissione dell'intero compendio istruttorio alla cancelleria del Tribunale e al Pubblico Ministero presso di esso, in una all'autorizzazione che sia concessa, ai sensi del comma quarto dell'art. 21, per l'esercizio dei poteri attribuiti all'autorità giudiziaria.

Infine, si stabilisce che quanto alle modalità del reimpiego se l'acquisizione della prova del reimpiego non sia contestuale alla stipula dell'atto autorizzato ovvero comunque accertabile in quella sede (si pensi al versamento sul conto pupillare a mezzo di bonifico bancario), il Notaio rogante assegna alla parte un termine ragionevole per assicurare la prova dell'avvenuto reimpiego con le cautele e le modalità prescritte nell'autorizzazione.
Entro il termine previsto dell'autorizzazione la parte sarà onerata di documentare l'effettivo reimpiego mediante comunicazione e deposito di documentazione al Giudice Tutelare competente.
In definitiva, si coglie indubbiamente la centralità dell'istruttoria. Si pone, talvolta, l'accento sulla necessità che questa sia documentata, seppur senza ricorrere a rigorose formalità, per poi dedicare particolare attenzione soprattutto a ciò che il Notaio è tenuto ad accertare.

15. Le indicazioni relative alla prova del reimpiego

Connesse al tema dell'attività istruttoria sono le indicazioni relative alle modalità del reimpiego delle somme eventualmente ricavate dall'atto, limitatamente alle autorizzazioni in favore di soggetti incapaci o sottoposti a misure di protezione, come disposto dal terzo comma dell'art. 21.

In alcuni protocolli[46] si legge che il reimpiego delle somme è disposto, salvo casi eccezionali e per ragioni da indicare specificamente nella autorizzazione, nelle forme di legge *ex* art. 372 c.c.
Ove l'acquisizione della prova del reimpiego non sia contestuale alla stipula dell'atto autorizzato ovvero comunque accertabile in quella sede (come nel caso del versamento sul conto pupillare a mezzo di bonifici bancari), il Notaio rogante assegna alla parte un termine ragionevole per assicurare la prova dell'avvenuto reimpiego con le cautele e le modalità prescritte nella autorizzazione. Si specifica infine che, entro il termine previsto nell'autorizzazione, la parte sarà onerata di documentare l'effettivo reimpiego mediante comunicazione e deposito di documentazione al Giudice Tutelare.

[46] Vedi anche Protocollo del Tribunale ordinario di Taranto, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, Consiglio notarile di Taranto, cit.

16. L'attività di monitoraggio e la duttilità dei protocolli

In diversi protocolli è stato concordato l'invio periodico al consiglio distrettuale delle comunicazioni e dei depositi intervenuti nei primi mesi di applicazione della riforma, con segnalazione delle anomalie e dei suggerimenti o richieste.
È duplice l'esigenza avvertita sottesa a questa attività: da un lato, si tratta di verificare l'andamento delle procedure individuate ai fini del deposito e della comunicazione delle autorizzazioni notarili, anche per tenere conto di esigenze sopravvenute; dall'altro lato, si tratta di valutare le prassi giurisprudenziali maturate ed applicate nel rilascio delle autorizzazioni e, ove ritenuto necessario, di elaborare linee guida, pur nella libertà e nella discrezionalità di ciascuno, al fine di garantire una certa uniformità di soluzioni e prassi[47].

17. Conclusioni

In estrema sintesi, all'esito dell'indagine condotta è possibile anzitutto evidenziare come, in questo primo periodo di applicazione della riforma in esame, massimo spazio è stato dato al ricorso alle circolari e ai protocolli, con una funzione, talvolta, che va ben al di là di quella amministrativa propria degli stessi.
È quanto accade, in particolare, nelle ipotesi in cui la circolare o il protocollo affrontano delicate questioni interpretative surrogandosi nel ruolo dell'interprete e talvolta, a fronte di evidenti lacune, del legislatore.
Ciò determina, come vedremo meglio più avanti, delicati effetti distorsivi nella prassi operativa notarile.

[47] V. Protocollo del Tribunale di Udine, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine, Consiglio Notarile di Udine e Tolmezzo, cit.; Tribunale ordinario di Gorizia, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia e Consiglio notarile di Gorizia, cit.; V. anche Protocollo del Tribunale ordinario di Taranto, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, Consiglio notarile di Taranto, cit., secondo il quale è istituito un tavolo tecnico, composto dai soggetti firmatari o da loro delegati al fine di procedere al monitoraggio e alla periodica verifica della attuazione del presente protocollo nonché alla eventuale revisione, sulla scorta dell'esperienza maturata e degli orientamenti emersi, entro un anno dalla entrata in vigore. V. anche protocollo del Tribunale ordinario di Padova, Procura della Repubblica di Padova, Consiglio notarile di Padova, cit., secondo il quale si concorda l'invio periodico al CND delle comunicazioni e di eventuali reclami di parte del P.M. e dei depositi intervenuti dei primi dodici mesi, con segnalazione delle anomalie e dei suggerimenti, richieste; il tutto in forma anonima e al solo fine di monitorare i flussi ed uniformare la prassi notarile alle esigenze di cancelleria, in attesa di specifiche indicazioni del CNN in merito.

La tematica che ha catalizzato maggiormente l'attenzione dei protocolli è stata quella delle comunicazioni da effettuarsi da parte del Notaio (e delle problematiche a queste connesse – quali, a titolo esemplificativo, quella dell'attestazione della mancata proposizione del reclamo –), ma, come abbiamo avuto modo di evidenziare, non mancano certo le indicazioni anche su altre tematiche che, come avremo modo di vedere di qui a breve, sono particolarmente controverse in giurisprudenza. Si pensi, per tutte, alla revoca d'ufficio ed alla nomina, da parte del Notaio autorizzante, del curatore speciale.

Con nettezza emerge altresì l'importanza dell'istruttoria che precede l'autorizzazione e della motivazione della stessa.

Pur con le indubbie differenze e peculiarità, vi è dunque una significativa sovrapposizione, seppur parziale, fra questioni oggetto di intervento con circolare o protocollo e questioni controverse in giurisprudenza, con risultati, in entrambe le suddette sedi, certamente non uniformi.

Sezione seconda. L'autorizzazione notarile nella giurisprudenza

1. Premessa

In questo primo periodo di applicazione della cd. riforma Cartabia in tema di volontaria giurisdizione non sono certamente mancate le pronunce giurisprudenziali.
All'esame di queste è dedicata la seconda sezione di questo lavoro.
Come avremo modo di vedere di qui a breve, svariate sono le questioni controverse che sono state affrontate dalla giurisprudenza, talune delle quali con maggiore frequenza.
L'esame della giurisprudenza sarà, dunque, utile anzitutto per comprendere quali sono le questioni maggiormente controverse, come sono state risolte e sulla base di quali argomentazioni.
Anche se, giova evidenziarlo sin d'ora, la reale dimensione della posizione prevalente su una determinata questione controversa non ci può essere restituita dalla sola giurisprudenza, posto che, nel caso di specie, la giurisprudenza è rappresentata solo da pronunce rese in sede di reclamo o revoca/modifica. Evidentemente, dunque, per ricostruire, come tenteremo di fare, l'indirizzo prevalente su una determinata questione non si può tenere conto delle sole pronunce giurisprudenziali (che, peraltro, non esprimono neanche indirizzi univoci) ma occorre anche tener conto delle autorizzazioni non reclamate o revocate.

In altri termini, se un numero esiguo di autorizzazioni viene reclamato ed in sede di reclamo viene affermata una determinata posizione, non può certo ritenersi che quella sia la posizione prevalente in giurisprudenza a fronte di un numero consistente di autorizzazioni che effettuano una determinata scelta interpretativa (es. nomina del curatore da parte del Notaio) e non vengono reclamate o revocate.
L'indagine giurisprudenziale, come vedremo, è preziosa anche per acquisire ulteriori indicazioni rilevanti, come, ad esempio, l'attenzione dedicata dalla magistratura alle peculiarità del caso concreto ed alla valutazione degli interessi delle persone sottoposte a misura di protezione.
Al contempo, come pure vedremo, l'esame della giurisprudenza riveste particolare rilievo anche con riferimento a talune questioni di ordine più squisitamente processuale, quali, su tutte:
– quella attinente ai rapporti fra reclamo e revoca /modifica (con una chiara tendenza a sovrapporre l'ambito di applicazione di questi due rimedi);
– quella relativa alla possibilità di procedere alla revoca/modifica d'ufficio.

2. Il reclamo avverso l'autorizzazione: esame dei casi

Partiamo dall'esame delle ipotesi di reclamo.
Dall'esame delle pronunce giurisprudenziali rese in sede di reclamo emergono alcune questioni ermeneutiche controverse ricorrenti.
Tra le questioni maggiormente attenzionate dalla giurisprudenza risaltano l'attribuzione o meno al Notaio del potere di nominare il curatore speciale, sia pur contestualmente all'autorizzazione, nonché la necessità o meno del parere del Giudice Tutelare nelle ipotesi in cui vengano in rilievo tanto beni ereditari quanto incapaci.
Al di là delle questioni ricorrenti, un dato di particolare importanza che emerge riguarda il rilievo – assegnato in giurisprudenza – della necessità di valutare non solo i profili economici della operazione negoziale, ma anche la storia personale del soggetto fragile. In questa prospettiva particolare rilievo assume l'istruttoria svolta al fine di addivenire alla autorizzazione.
In via più generale è possibile affermare che l'importanza e la centralità dell'istruttoria ai fini del rilascio dell'autorizzazione è un dato che accomuna la gran parte delle ipotesi esaminate, di cui si darà analiticamente conto di qui a breve.
Non mancano le questioni di ordine spiccatamente processuale. Tra le più delicate e controverse si segnala quella relativa all'individuazione del Giudice dell'impugnazione, oltre a quelle, appena più sopra indicate, in tema di revoca/modifica (anche *sub specie* di rapporti con il reclamo).

2.1. Profili processuali: l'individuazione del Giudice dell'impugnazione *ex* art. 21

Parte della giurisprudenza si è occupata di profili processuali dell'art. 21 e in particolare modo della individuazione del Giudice dell'impugnazione.
Come in altra sede chiarito[48], l'art. 21, nella parte in cui stabilisce che «l'autorizzazione può essere impugnata innanzi all'autorità giudiziaria secondo le norme del codice di procedura civile applicabili al corrispondente provvedimento giudiziale», per come formulata, si presta, in astratto, ad una duplice possibile interpretazione. Può, infatti, ritenersi che il Giudice dell'impugnazione vada identificato con quello:

[48] Cfr. E. FABIANI – L. PICCOLO, *L'autorizzazione notarile nella riforma della volontaria giurisdizione*, cit.

– innanzi al quale si sarebbe impugnato il provvedimento giudiziale di autorizzazione;
– cui si sarebbe potuta richiedere l'autorizzazione.
Abbiamo ritenuto maggiormente aderente alla lettera ed alla *ratio* della disposizione in esame la prima lettura[49]. In altri termini, in legislatore ha inteso assoggettare l'autorizzazione del Notaio al medesimo regime impugnatorio dell'autorizzazione del Giudice. Al fine di individuare il Giudice dinanzi al quale deve essere proposto il reclamo occorre fare riferimento alla previsione, di carattere generale, di cui all'art. 739 c.p.c.[50]; ne consegue che l'autorizzazione notarile che tiene luogo dell'autorizzazione che sarebbe stato competente a pronunciare il Giudice Tutelare sarà impugnabile dinanzi al Tribunale ordinario, che pronuncia in camera di consiglio. Solo qualora dovessero ricorrere ipotesi in cui il Notaio sia legittimato a rilasciare autorizzazioni che rientrino nella competenza del Tribunale, il reclamo andrà proposto dinanzi alla Corte d'Appello.
Secondo un diverso orientamento sostenuto in dottrina[51], la competenza del Tribunale o della Corte d'Appello in sede di impugnazione (e di conseguenza quella della Procura a proporre reclamo) rimane la medesima prevista per le autorizzazioni del Giudice Tutelare e del Tribunale (monocratico o collegiale) per le autorizzazioni aventi ad oggetto beni ereditari.

In giurisprudenza affronta espressamente questa questione un provvedimento di decisione su reclamo avente ad oggetto il rigetto della richiesta di annullamento

---

[49] Cfr. E. FABIANI – L. PICCOLO, *L'autorizzazione notarile nella riforma della volontaria giurisdizione*, cit.; *Contra* C. ROMITI, *Il ruolo del P.M. nei procedimenti di volontaria giurisdizione gestiti dal Notaio*, in *giustiziainsieme.it*, secondo cui accogliendo questa tesi, oltre a una contraddittorietà rispetto al comma 4 del medesimo articolo, si ravvisa un potenziale rischio di *forum shopping*, giacché la facoltà di scelta per la parte del Notaio cui affidare l'incarico, che può avere sede anche al di fuori del circondario del Tribunale il cui Giudice Tutelare sarebbe competente in via giudiziale, avrebbe l'effetto di consentire alle parti di modificare a piacimento il Tribunale cui eventualmente rivolgersi in sede di impugnazione. Peraltro, ad eccezione delle istanze *ex* art. 320 disp. att. c.p.c., la presentazione di un'istanza in un Tribunale diverso da quello in cui è stata aperta la tutela, la curatela, l'amministrazione di sostegno o la successione impedirebbe alle cancellerie di inserirla all'interno del relativo fascicolo, con conseguente parcellizzazione dello stesso, potenzialmente a livello nazionale, e con gravi difficoltà di coordinamento.
[50] In ordine alla competenza per il reclamo avverso i decreti del Giudice Tutelare, l'art. 739 del codice di rito, come riformato dalla riforma Cartabia, supera la distinzione tra provvedimenti a contenuto patrimoniale o gestori e provvedimenti a contenuto decisorio, anche in materia di amministrazione di sostegno. Cfr. F.P. LUISO, *Il nuovo processo civile, commentario breve agli articoli riformati del codice di procedura civile*, Milano, 2022, 333; in giurisprudenza, ante riforma, cfr. Cass. 30 luglio 2021, n. 21985.
[51] C. ROMITI, *Il ruolo del P.M. nei procedimenti di volontaria giurisdizione gestiti dal Notaio*, cit.

dell'autorizzazione notarile e pronunziato dal Giudice Tutelare su ricorso del Pubblico Ministero[52].

In questa sede si è osservato che la disposizione di cui all'articolo 21, nella mera formulazione letterale, si presta ad una duplice interpretazione, potendo, invero, il Giudice dell'impugnazione essere identificato sia con quello innanzi al quale si sarebbe impugnato il provvedimento giudiziale di autorizzazione, sia, invece, con quello cui si sarebbe potuto richiedere l'autorizzazione.

Secondo la soluzione accolta da uno dei provvedimenti giurisprudenziali rinvenuti[53], la soluzione preferibile è la seconda: quindi, il Giudice dell'impugnazione *ex* articolo 21 deve essere individuato nel Giudice Tutelare presso il Tribunale competente per territorio, secondo le ordinarie regole giurisdizionali. E ciò alla luce di una interpretazione logica, sistematica e costituzionalmente orientata della nuova previsione normativa.

Depone, innanzitutto, in tal senso, la natura non giurisdizionale dell'attività devoluta al Notaio che mal si concilia con la assoluta parificazione dell'autorizzazione notarile con quella emessa dal Giudice Tutelare, dovendosi piuttosto ritenere che, al di là del tenore letterale del quinto comma dell'art. 21, il legislatore abbia voluto ricondurre *ab origine* all'alveo giurisdizionale la cognizione piena sull'autorizzazione concessa dal Notaio dai soggetti indicati dalla legge.

In quest'ottica, si afferma che: «non si tratta quindi di un rimedio impugnatorio in senso stretto, atteso che la cosiddetta impugnazione di cui al citato articolo 21 ha ad oggetto un atto notarile non avente natura giurisdizionale, che come tale non appare suscettibile di un controllo tipicamente di secondo grado.

Ancora più significativamente depone nel senso sopra indicato quanto ulteriormente previsto dall'articolo 21 secondo cui le autorizzazioni notarili possono essere in ogni tempo modificate e revocate dal Giudice Tutelare. Questa disposizione, secondo la prospettiva ermeneutica in esame, attribuisce al Giudice Tutelare il controllo giurisdizionale sulle autorizzazioni *de quibus* e appare illogico pensare che il Giudice Tutelare possa essere in ogni tempo compulsato per la revoca o la modifica dell'autorizzazione e non possa invece essere investito da subito della questione della legittimità o meno della autorizzazione, anche sotto il profilo dell'opportunità. Per di più distonico appare un sistema che attribuisce a due diverse autorità – Giudice Tutelare e il Tribunale – una funzione giurisdizionale di controllo sulla stessa materia, ridisegnandone ambiti di intervento diversi solo a seconda dell'iniziativa di parte.

---

[52] Cfr. prov. della Corte d'Appello di Catania del 7 dicembre 2023.

[53] Cfr. prov. della Corte d'Appello di Catania del 7 dicembre 2023.

L'intervento del Giudice Tutelare nei termini sopra descritti appare ancora più coerente e razionale se si pensa alle ipotesi di diniego dell'autorizzazione. Ove si ritenga che anche il diniego dell'autorizzazione sia impugnabile, l'impugnazione del diniego innanzi al Giudice Tutelare ancora una volta assicura la cognizione piena in capo a quest'ultimo della materia su cui esercita la giurisdizione, senza frammentarie e inutili ripartizioni di competenza.

A riprova di quanto finora detto depone la circostanza che, nel nuovo sistema, rimane ferma la competenza del Tribunale collegiale in materia di autorizzazione di beni ereditari espressamente contemplate dall'articolo 747 del Giudice Tutelare in tutti gli altri casi.

Infine, l'interpretazione seguita ha il pregio di garantire il medesimo trattamento processuale e i medesimi rimedi giurisdizionali di secondo grado alle parti, consentendo il reclamo innanzi al Tribunale in composizione collegiale avverso il decreto emesso dal Giudice Tutelare in tutti i casi e cioè sia laddove le parti abbiano optato *ab origine* per richiedere l'autorizzazione al Giudice Tutelare, sia laddove le parti abbiano inizialmente optato per la richiesta di autorizzazione al Notaio rogante e l'abbiano successivamente impugnato, rientrando in tal modo nell'alveo della giurisdizione.

Interpretazione, quest'ultima, costituzionalmente orientata che, pur non essendo, come noto, il doppio grado di impugnazione costituzionalmente necessitato, evita la conseguenza di prevedere una diversità di rimedi processuali impugnatori in favore delle parti in eguale posizione sostanziale».

Si legge ancora nel provvedimento impugnato che: «l'interpretazione proposta maggiormente si impone se si considera la delicatezza delle questioni sottese alle autorizzazioni in oggetto in quanto afferenti a soggetti deboli, la quale delicatezza necessariamente depone verso un controllo dell'autorità giurisdizionale pieno e non sacrificabile eppure guardando all'esigenze di celerità delle procedure e di snellimento dell'attività giudiziaria in tutta evidenza sottese alla riforma».

Nel caso di specie, avverso il provvedimento impugnato emesso dal Giudice Tutelare presso il Tribunale di Catania non andava proposto reclamo innanzi alla corte d'appello ma innanzi al Tribunale in composizione collegiale. Nondimeno, secondo il provvedimento in esame – come è stato chiarito dalla Corte di Cassazione – nei casi in cui il reclamo sia stato proposto innanzi alla Corte d'Appello anziché al Tribunale, il rimedio impugnatorio proposto dinanzi a un Giudice di diverso grado non determina la inammissibilità dell'appello, ma è idoneo ad istaurare un valido rapporto processuale suscettibile di proseguire innanzi al Giudice competente attraverso il meccanismo della *translatio iudicii*.

2.2. Segue: la possibilità che il P.M. possa impugnare solo i provvedimenti per i quali è richiesto il suo parere

Profilo controverso riguarda l'ambito di applicazione della facoltà del Pubblico Ministero di proporre reclamo.
Secondo una interpretazione restrittiva, il Pubblico Ministero potrebbe impugnare solo i provvedimenti emanati dal Giudice Tutelare per i quali è necessario il suo parere, sulla scorta del tenore letterale dell'art. 740 c.p.c., implicitamente richiamato dall'art. 21.
Altra giurisprudenza ritiene che questa tesi non sia condivisibile in quanto incoerente con l'art. 21 che, al comma quarto, prevede la comunicazione al P.M. che sarebbe del tutto inutile ove non si ammettesse il reclamo[54].

2.3. Segue: il reclamo avverso la nomina del curatore speciale e la natura dell'attività svolta dal Notaio autorizzante

Come anticipato, la questione relativa alla nomina del curatore speciale è tra quelle maggiormente contestate.
Non solo si dibatte sulla ammissibilità del potere del Notaio di nominare il curatore speciale contestualmente all'autorizzazione, ma, a monte, anche sugli esatti confini del conflitto di interesse. Come noto, su quest'ultima questione si contendono il campo due impostazioni ermeneutiche: quella del cd. conflitto potenziale ed astratto e quella del cd. conflitto effettivo e concreto.
Dall'indagine effettuata emerge che questo contrasto non può dirsi ancora sopito.
In particolare, taluni provvedimenti di reclamo[55] – non sempre accolti – sostengono la nullità della nomina notarile, sia pur contestuale alla autorizzazione, dei curatori speciali *ad acta* dei soggetti incapaci.
A titolo esemplificativo, si consideri un provvedimento di reclamo[56], molto articolato, concernente l'autorizzazione con contestuale nomina di curatori speciali di tre minori beneficiari delle donazioni autorizzate dal Notaio.
La Procura della Repubblica ha ritenuto, in tal caso, che le nomine da parte del Notaio dei curatori speciali *ad acta*, ovvero per intervenire alla sola stipula delle

[54] Provvedimento del Tribunale di Catania del 16 dicembre 2023.
[55] Vedi in particolare i reclami – richiamati nel presente contributo – proposti dalle Procure di Padova, Catania, Roma.
[56] Vd. reclamo proposto dalla Procura della Repubblica di Catania del 10 maggio 2023.

donazioni, sono illegittime perché in violazione degli art. 321[57] e dei commi uno e due dell'art. 21 d.lgs. n. 149 del 2022.
Il Notaio aveva nominato contestualmente, e nel medesimo atto, anche dei curatori speciali ai predetti minori ritenendo sussistente un conflitto di interesse tra donanti e donatari.
In dettaglio, nel provvedimento in discorso si rileva che nel senso della illegittimità depongono plurime e convergenti ragioni di ordine letterale e sistematico ossia:
– l'art. 21 testualmente attribuisce la competenza a rilasciare le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate in cui intervengono minori, inabilitati, interdetti, beneficiari di amministratori di sostegno e non anche a compiere altri e diversi atti, quali ad esempio la nomina del curatore speciale. Il legislatore, pertanto, ha ritenuto di attribuire ai Notai solo la competenza a rilasciare le autorizzazioni alla stipula di atti pubblici e scritture private loro richieste dai rappresentanti legali dei predetti soggetti fragili ma non li ha parimenti e testualmente legittimati a rilasciare altre e diverse autorizzazioni ancorché in qualche modo connesse o collegate o presupposte rispetto all'atto pubblico da rogare. Il Notaio, sulla base della citata disposizione di legge, non può nominare curatori speciali, in quanto si tratta di atto ben diverso dalla mera autorizzazione alla stipula dell'atto: il primo richiede, infatti, la valutazione della sussistenza di un conflitto di interessi e l'accertamento dei requisiti di idoneità, autonomia e indipendenza in capo al nominando curatore speciale; l'autorizzazione alla stipula dell'atto, invece, richiede il diverso accertamento in ordine alla insussistenza di contrarietà alla legge dell'atto la cui stipula viene richiesta dalle parti e autorizzata dal Notaio;
– l'art. 21, al comma secondo, menziona espressamente i soggetti dei quali il Notaio può avvalersi per la stipula degli atti a lui richiesti dai rappresentanti legali di soggetti minorenni, inabilitati, interdetti, beneficiari di amministratore di sostegno e tra questi soggetti non menziona affatto i curatori speciali. Trattasi di un silenzio particolarmente significativo della volontà del legislatore di non attribuire ai Notai la competenza a nominare i curatori speciali, tanto più se la norma in esame si legge unitamente al comma primo dell'art. 21 e all'art. 321;
– l'art. 321 conferisce esclusivamente al Giudice Tutelare, e non al Notaio, il potere di nominare un curatore speciale ai minori. Accogliendo, invece, l'interpretazione opposta si determinerebbe una inammissibile implicita

[57] Il richiamo dell'art. 321 effettuato è del tutto inconferente. Questa norma, infatti, non riguarda il conflitto di interessi bensì le ipotesi di impedimento fisico o giuridico. Si rinvia per l'analisi critica di questo profilo alla sezione IV, par. 7.2.

abrogazione del chiaro dettato di cui all'art. 321 in assenza di una disposizione di legge abrogativa e di una testuale attribuzione di una tale competenza al Notaio;
– l'art. 21 costituisce *ius singulare* e norma eccezionale e non suscettibile di interpretazione analogica ed estensiva. Alla luce del canone interpretativo generale di cui all'art. 14 delle preleggi non può ritenersi che la nomina di curatori speciali sia desumibile sulla base di un'interpretazione estensiva o analogica della predetta disposizione di cui all'art. 21 d.lgs. n. 149 del 2022.
Al medesimo ordine di idee di fondo è da ascriversi anche altro provvedimento di reclamo[58] che pure ha impugnato l'autorizzazione notarile con contestuale nomina del curatore speciale, con un apparato argomentativo assai articolato, e per taluni versi anche assai singolare, posto che si spinge sino ad affrontare anche la tematica, di carattere più generale, relativa alla natura delle nuove competenze attribuite dal legislatore al Notaio in tema di volontaria giurisdizione con tanto di citazioni dottrinali sulla natura, in via ancor più generale, della volontaria giurisdizione, da cui fa discendere impropriamente – come avremo modo di evidenziare più avanti – determinate conseguenze con riferimento alla qualificazione dell'attività in esame.
Anche in questo caso si pone anzitutto l'accento sulla mancanza di una norma che attribuisca espressamene al Notaio il potere di nominare un curatore speciale, «come si deduce dalla piana lettura dell'art. 21».
Ciò premesso, secondo il provvedimento in esame: «resta da vedere se vi sia una norma che porti al riconoscimento implicito del potere di nomina. Non sussistendo alcun dato letterale attributivo di tale potere, procedendo per istituti di ampio respiro, si può tentare di far riferimento alla cd teoria dei poteri impliciti. Ciò in un meno distorto prisma di cui alla prima argomentazione del Consiglio Nazionale del Notariato[59] che porta necessariamente ad una critica per paradosso: in pratica si cita qual portato letterale una lettera della legge che non prevede il potere del Notaio di nominare il curatore speciale. Orbene il dato letterale non dovrebbe essere citato quale argomento a sostegno del potere del Notaio nemmeno in modo relativo, ossia con la clausola usata "al contempo il legislatore, ove ha inteso prevedere delle esclusioni, lo ha fatto espressamente". Trattasi infatti di esclusioni afferenti ad ambiti di competenza in atti per cui la competenza stessa è prevista da una norma attributiva del potere». Secondo

[58] Cfr. provvedimento di reclamo proposto dalla Procura della Repubblica di Padova del 12 aprile 2023.
[59] Si richiama espressamente lo studio a firma di E. FABIANI – L. PICCOLO, *L'autorizzazione notarile nella riforma della volontaria giurisdizione*, cit.

il provvedimento in esame, «ricorrere agli *implied powers* postulerebbe come primo e naturale requisito la mancanza di una disposizione attributiva di potere e come secondo e logico requisito che il potere implicito riconoscibile sia legato da un nesso di strumentalità ad un altro potere espressamente fondato su una norma abilitata a conferirlo. La teoria dei poteri impliciti trova riconoscimento nell'art. 352 Tfue in cui viene prevista la cd clausola di flessibilità che regola i casi in cui vi sia la necessità di raggiungere obiettivi di rilevanza dell'Unione anche in mancanza di attribuzione formale del potere. Ciò naturalmente mentre può addentrarsi in maniera più scaltra nel diritto amministrativo (pur essendovi la riserva di legge di cui all'art. 97 Cost.) mal si concilia con i poteri giurisdizionali. Proprio tale argomentazione apre una questione pregiudiziale ossia il necessario inquadramento degli atti di giurisdizione volontaria.

Risalente dottrina classica (Fazzalari) optava per ritenere tale materia fondamentalmente diversa e con un nucleo distinto dalla giurisdizione *tout court*. Tuttavia i maggiori autori anche classici ritenevano la volontaria giurisdizione parte di un concetto di giurisdizione derivante proprio da un profilo soggettivo di titolarità dell'esercizio, concetto messo in dubbio proprio dalla attuale riforma dove poteri storicamente giudiziali vengono devoluti al Notaio. A parere di chi scrive va quindi necessariamente sposata una nozione unitaria di giurisdizione poggiante su un piano funzionale al di là del soggetto che la esercita (cfr. sul punto Mandrioli) con analisi dei singoli atti di giurisdizione volontaria che vengono in rilievo.

Per tale analisi si ritiene opportuno utilizzare le nozioni di provvedimento decisorio e di provvedimento gestorio.

Mentre l'autorizzazione alla stipula di un atto *ex* art. 320 comma 3 c.c. può farsi rientrare in un'attività gestoria, la nomina del curatore speciale potrebbe iscriversi nella categoria dei provvedimenti decisori. Ciò alla luce di recenti approdi giurisprudenziali che emarginano tale ultima nozione dalla stabilità della decisione e si dirigono verso una definizione di "atto decisorio in senso lato". Sul punto in tema delle diverse fasi di un procedimento di giurisdizione volontaria, che possono atteggiarsi in gestorie e decisorie…[60]. Da questo punto di vista argomentativo l'autorizzazione dell'art. 21 sarebbe mera gestione della sfera giuridica patrimoniale del minore con mero vaglio economico della opportunità di stipulazione dell'atto al fine che non vi sia danno al minore.

La nomina di curatore speciale sarebbe atto decisorio, non sull'argomento di una stabilità del provvedimento quanto sulla sua capacità di incidere sulla sfera

[60] Sul punto il provvedimento in esame richiama Cass. 14158/2017 in tema di amministrazione di sostegno.

personale del minore nel delicato caso di conflitto di interessi. Al di là della non lesività economica dell'operazione spetterebbe quindi solo al Giudice la valutazione sia dell'esistenza del conflitto di interessi sia della scelta della persona adatta all'esercizio della cura personale garantendo così l'interesse legittimo di diritto privato del minore.

Si ritiene quindi che non vi possa essere spazio per l'applicazione della teoria degli *implied powers* in ambito di nomina di curatore speciale poiché mal si concilia con un provvedimento di natura decisoria proprio della giurisdizione con immanente presenza del principio di legalità in senso strettamente formale. Anche se si volesse riportare il tutto ad un ambito amministrativo va detto che il riconoscimento del potere implicito parrebbe emergere appunto quando l'azione del soggetto a cui manca l'attribuzione normativa sia impossibile da espletare senza tale attribuzione. Nel caso concreto, seppur nella macchinosità della procedura va osservato come vi potrebbe essere una previa nomina del curatore speciale da parte del Giudice con una successiva richiesta di autorizzazione del Notaio ai sensi dell'art. 21.

Inoltre, non appare superabile la disposizione di cui all'art. 21 che dispone come il Notaio possa autorizzare mentre l'art. 320 stabilisce che il Giudice Tutelare può nominare il curatore speciale. Più che argomentare su una mancanza non voluta o su una dimenticanza del legislatore, l'interpretazione va orientata secondo una ermeneutica valoriale.

Bilanciando interessi scaturenti dalle norme analizzate la necessità di snellimento dei tempi attraverso il sistema delle autorizzazioni notarili va calmierato con l'esigenza delle necessarie guarentigie dei soggetti deboli, tutelabili con istituti di cura degli interessi di carattere decisorio non delegabili e comunque, per scelta precisa del legislatore non delegati ad altri soggetti se non al Giudice.

Necessario corollario risulta quindi che il Notaio può autorizzare solo gli atti in cui non vi sia conflitto di interessi ovvero può autorizzare atti nel caso in cui tale conflitto sia stato previamente rimosso dal Giudice con la nomina di un curatore speciale. Tale norma appare l'unica ricavabile dalle disposizioni analizzate».

Dal punto di vista del *petitum* immediato, si afferma che il reclamo ha natura del tutto demolitoria e non appare possibile adire il Tribunale ai fini della richiesta di un provvedimento sostitutivo.

Pertanto, si richiede di accogliere il reclamo annullando interamente la autorizzazione.

2.4. Segue: il reclamo avverso l'autorizzazione ove manchi il parere del Giudice Tutelare nei casi *ex* art. 747 c.p.c. e 320 c.c.

In diverse ipotesi, con motivazione sostanzialmente identica, è stata reclamata l'autorizzazione notarile ritenendosi che «non possa essere attribuita al solo Notaio la valutazione congiunta degli interessi, virtualmente contrapposti, dell'incapace che ha accettato l'eredità, in analogia con quanto previsto in caso di autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria, dove la legge non attribuisce la doppia valutazione al solo Tribunale delle successioni, competente per materia, ma prescrive il preventivo parere del Giudice Tutelare»[61]. Come si preciserà da qui a breve, in taluni casi, queste argomentazioni sono state disattese ed è stato rigettato il reclamo così proposto[62].

2.5. Segue: il reclamo dell'autorizzazione notarile con contestuale nomina del curatore speciale in assenza del parere del Pubblico Ministero

In un'ipotesi è stato proposto reclamo avverso autorizzazione notarile con contestuale nomina del curatore speciale in quanto il Notaio aveva omesso di acquisire il parere del Pubblico Ministero prima del rilascio dell'autorizzazione. In particolare, nel caso di specie, il Notaio aveva emesso un'autorizzazione con nomina contestuale di curatore speciale evidenziando la sussistenza di un conflitto di interessi tra i genitori e il minore in quanto – si legge nel provvedimento in esame – «le somme impiegate per l'acquisto e cure necessarie e dipendenti dallo stesso provengono dagli stessi genitori, sicché si configura una liberalità indiretta». Inoltre, nell'autorizzazione reclamata, il curatore speciale era stato indicato nella richiesta di autorizzazione dagli stessi genitori del minore, quindi

[61] Così v. reclamo del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano del 7 aprile 2023, nonché reclamo del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano del 7 novembre 2023.

[62] Cfr. il provvedimento della Corte d'Appello di Milano del 9 gennaio 2024, di rigetto del reclamo del 7 novembre 2023 sopra citato (in ordine al quale cfr. E. FABIANI – L. PICCOLO, *Beni ereditari di soggetto incapace: legittima l'autorizzazione notarile in assenza del parere del Giudice Tutelare. La Corte d'Appello di Milano accoglie la tesi sostenuta dagli studi del Consiglio Nazionale del Notariato sulla riforma della volontaria giurisdizione*, in *Cnn Notizie* del 3 febbraio 2024), ove si legge che, sia sulla scorta della interpretazione letterale sia sulla scorta di una interpretazione di sistema, l'art. 21 attribuisce al Notaio una «doppia valutazione, dal momento che impone al Notaio/professionista indubbiamente a ciò qualificato di valutare e contemperare entrambi gli interessi fra loro contrapposti». Sul punto v. più nel dettaglio il successivo paragrafo 3.3. nonché il paragrafo 8 della sezione IV del presente studio.

dagli stessi soggetti che versavano in conflitto di interessi.
Nel reclamo si afferma che: «l'articolo 21, se da un lato attribuisce al Notaio il potere di autorizzare la stipula dell'atto in luogo del Giudice che sarebbe stato originariamente competente, dall'altro non esime il Notaio dal dovere di acquisire, prima di provvedere sulla richiesta di autorizzazione, il parere del Pubblico Ministero, ai sensi degli articoli 738 e 70, comma primo, n. 3, c.p.c.: sarebbe ragionevole attribuire al Notaio il potere di autorizzare la stipula dell'atto da parte dell'incapace senza acquisire il previo parere del Pubblico Ministero, prescritto come obbligatorio nell'ipotesi in cui la medesima autorizzazione sia rilasciata dal Giudice. È invero paradossale che per il Giudice sia prescritto un *iter* procedimentale più rigoroso, tale da implicare coinvolgimento in un'ottica consultiva del Pubblico Ministero, rispetto all'*iter* prescritto al Notaio, organo non appartenente alla giurisdizione».
Nello stesso provvedimento di reclamo si legge, peraltro, che il curatore speciale non potrebbe essere nominato nella persona individuata dai genitori del minore in quanto, se individuato dagli stessi genitori, non sarebbe nelle condizioni di superare il conflitto di interessi in cui quest'ultimi versano.

3. Le ipotesi in cui vi è stato rigetto del reclamo

3.1. Segue: presupposti, prova e valutazione del conflitto di interessi

Appare di particolare interesse esaminare un provvedimento di rigetto del Giudice Tutelare di un reclamo proposto avverso un'autorizzazione notarile articolato nei seguiti motivi:
a) carenza del requisito oggettivo dell'autorizzazione;
b) carenza di prova di utilità evidente per gli incapaci;
c) esistenza del conflitto di interessi tra curatori speciali come nominati in atti e minori donatari.
Nel caso di specie il Notaio aveva emanato quattro autorizzazioni distinte, in tre delle quali aveva contestualmente nominato il curatore speciale. L'autorizzazione oggetto del provvedimento ora in esame non comprendeva, però, anche la nomina del curatore speciale[63].

[63] Vedi il provvedimento (di rigetto del reclamo) emesso dal Tribunale di Catania del 7 agosto 2023. In particolare, il Pubblico Ministero aveva proposto reclamo avverso quattro autorizzazioni notarili diverse, chiedendo la riunione dei procedimenti. La richiesta di riunione non è stata accolta dal Tribunale trattandosi di reclamo avverso autorizzazioni notarili diverse con questioni

a) *Sulla carenza del requisito oggettivo atteso che l'operazione negoziale ipotizzata integra una forma di continuazione dell'impresa commerciale*.
Secondo il reclamante, l'operazione negoziale relativa alla donazione delle quote con riserva di usufrutto in favore dei donanti ed attribuzione ai minori del diritto di voto in assemblea integra una forma di continuazione dell'impresa commerciale ed impinge nel divieto di cui al comma settimo dell'art. 21.
Il motivo viene rigettato in quanto l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa commerciale è necessaria per la partecipazione a società commerciali di persone che esercitino un'impresa e non invece quando il minore debba acquistare quote di società a responsabilità limitata. In tale ipotesi, infatti, deve certamente escludersi che il minore assuma la qualità di imprenditore commerciale con i relativi rischi, non potendo egli, per effetto della autonomia patrimoniale perfetta che è insita nella società di capitali, subire altro danno se non quello consistente nella riduzione o perdita delle quote, senza che il suo restante patrimonio possa venire altrimenti intaccato.
Non rileva la circostanza che lo statuto contenga la possibilità di promuovere, rinunciare, transigere o compromettere in arbitri, giudizi, non essendo tale clausola – a ben vedere – inserita nello statuto societario prodotto dalla reclamata. Tale statuto è stato prodotto dalla parte reclamata successivamente ma è pur vero che il reclamo avverso il provvedimento del Giudice Tutelare e quindi anche il reclamo avverso il provvedimento autorizzatorio del Notaio ha un effetto pienamente devolutivo nel senso che il Giudice dell'impugnazione ha cognizione piena su tutto il merito della vicenda essendogli devoluto in modo pieno ed automatico l'intero oggetto della tutela del giudizio di prime cure e quindi la possibilità di sostituire ed integrare la motivazione del provvedimento impugnato, sostituendolo con il proprio. Al riguardo si evidenzia che la funzione propria della tutela camerale è quella di ottenere la migliore soluzione possibile di interessi aventi implicazioni pubblicistiche e comunque super individuali: la soluzione che sia la più aderente alla sottostante realtà materiale. Conseguenza del detto effetto devolutivo e della possibilità di integrare la motivazione del Notaio ove insufficiente è anche il potere di acquisire documenti e in genere nuovi mezzi di prova o di valutazione (si pensi ad una c.t.u.) rispetto a quelli posti a base della autorizzazione notarile.
b) *La carenza di prova della utilità evidente per i minori donatari*.
Secondo il Pubblico Ministero non risulta allo stato l'utilità evidente per i minori

non del tutto sovrapponibili (comunanza parziale delle questioni) senza che la separazione (o meglio il tener separato ciò che si vorrebbe riunire) abbia effetti negativi in termini di economica processuale.

donatari. In particolare, fonte di possibile pregiudizio per i minori sarebbe:
– l'attribuzione al minore del diritto di voto a fronte della riserva di usufrutto in capo ai donanti;
– la mancata allegazione di una perizia di stima che attesti l'effettiva consistenza del patrimonio attivo e dello stato patrimoniale;
– la mancata prova del fatto che il bilancio della società sia stato deliberato, approvato e depositato;
– l'esistenza di rilevanti debiti della società verso i soci;
– la mancata produzione dello statuto sociale.
Il reclamo viene rigettato.
Nel provvedimento di rigetto del reclamo si legge che, considerato l'effetto devolutivo del reclamo, nelle more della decisione, la motivazione del Notaio a sostegno della utilità evidente può essere integrata. Secondo il provvedimento in esame, sussiste l'utilità per i minori ad accettare le donazioni. Al riguardo basti rilevare come, stante la limitazione della responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali, nessun pregiudizio per i minori si ritiene possa in radice derivare loro dall' acquisizione della partecipazione sociale stante la limitazione della responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali. Né il pericolo può derivare come ritiene il P.M. dalla mera attribuzione del diritto di voto, non potendo tale attribuzione comportare alcun rischio non coperto dalla regola della responsabilità limitata. E ciò senza che occorra in questa sede porsi l'ulteriore problema se per l'esercizio del diritto di voto nel silenzio della legge sul punto sia sufficiente che l'incapace intervenga in assemblea debitamente rappresentato o assistito ai sensi di legge oppure se sia anche necessario il previo rilascio di una autorizzazione giudiziale dell'espressione di voto.

Posto che la considerazione che precede è di per sé una sicura garanzia per il minore, è certo poi che la donazione non è solo priva di rischi ma è anche vantaggiosa. Da qui ne deriva l'utilità evidente, considerato che si tratta di quote di società con un ingentissimo patrimonio immobiliare e con un ingente patrimonio netto, (pari a 6.5 milioni di euro), e inoltre che si tratta di una società statica, ossia avente per oggetto principale la gestione del patrimonio immobiliare (essendo le altre attività elencate nello statuto meramente accessorie alla gestione del patrimonio immobiliare). Trattandosi di società immobiliare fortemente patrimonializzata nessun effetto negativo idoneo ad incidere sulla utilità evidente può derivare dal fatto che alcuni soci vantino dei crediti nei confronti della società per finanziamenti effettuati, e ciò non solo perché il socio di una società di capitali è al riparo da eventuali debiti della società, ma anche perché si tratta di finanziamenti per importi assai modesti rispetto al patrimonio netto dell'ente. Tanto basta per ritenere del tutto superflua una perizia di stima.

c) *Sull'esistenza del conflitto di interessi tra curatori speciali come nominati in atti e minori donatari*.
Secondo il P.M. il curatore speciale nominato dal Notaio, ossia la nonna dei donatari, non si troverebbe in alcuna posizione di imparzialità essendo anche essa in conflitto di interessi con il minore.
Secondo il provvedimento di rigetto, invece, il motivo di reclamo non riguarda il caso in esame laddove il Notaio, lungi dal nominare un curatore speciale, ha autorizzato ad accettare la donazione direttamente la parte istante, ossia la madre dei minori esercente la responsabilità genitoriale.
Peraltro, secondo un controllo *ex officio*, non può dirsi che sia in conflitto di interesse. Con riguardo alla donazione realizzata dal nonno in favore di nipote *ex filio* minorenne, l'unico profilo che potrebbe attentare all'imparzialità sarebbe costituito dall'interesse contrario all'accettazione che la madre dei minori donatari potrebbe vantare sulla futura successione del marito, figlio dei donanti, attese le aspettative di questi sulla futura successione dei donanti. Sennonché – si legge nel provvedimento in discorso – non pare che nel caso in esame si possa aderire alla tesi secondo cui il minore vada protetto con la nomina del curatore anche in caso di conflitto solo potenziale, essendo invece preferibile la tesi che richiede l'attualità del conflitto: la sussistenza del pericolo di danno dovuta al ragionevole dubbio che il genitore tuteli un interesse proprio o di terzi e non l'interesse del minore. Dubbio che nella specie – secondo il provvedimento in esame – non è dato ravvisarsi.

3.2. Segue: la sussistenza del potere del Notaio di nominare il curatore speciale contestualmente all'autorizzazione

Il Procuratore della Repubblica ha proposto reclamo ritenendo che il Notaio rogante non possa nominare il curatore speciale del minore laddove lo stesso sia in conflitto di interessi essendo questo potere riservato al Giudice Tutelare, non trovando riconoscimento nell'art. 21.
La tesi viene respinta dal provvedimento del Tribunale in sede di reclamo.
Più in dettaglio, nel provvedimento di rigetto si legge che l'art. 21 tace sul punto non regolando né in un senso né nell'altro la nomina del curatore, limitandosi ad attribuire una competenza autorizzatoria di carattere generale al Notaio con riguardo a determinate materie, con esclusione di quelle elencate al comma settimo.
Inoltre, il provvedimento in esame puntualizza che, secondo la prospettiva accolta presso il Tribunale, argomentando dal tenore dell'art. 321, sussiste la

possibilità della richiesta di contestuale nomina del curatore e di autorizzazione al compimento dell'atto, atteso che il curatore in tal modo nominato non è in nulla vincolato, mantenendo pienamente il suo potere di instare in libertà nell'interesse del minore.
Tanto premesso specifica che la contestualità di cui sopra competa anche al Notaio.
Infatti, la *ratio legis*, a parere del Tribunale induce a ritenere che sussista la contestualità della nomina del curatore speciale e della autorizzazione in capo al Notaio e ciò avendo la riforma del doppio binario una finalità eminentemente deflattiva del carico di lavoro dei magistrati, con conseguente accelerazione dei tempi di conseguimento di determinate autorizzazioni. Tali obiettivi all'evidenza sarebbero, se non vanificati, per lo meno assai ridimensionati ove si accedesse alla tesi contraria, sostenuta nel reclamo, secondo la quale solo il Giudice Tutelare potrebbe rendere l'autorizzazione contestuale. L'accoglimento di tale tesi finirebbe per indurre i soggetti interessati a rivolgersi solo al Giudice Tutelare. Una volta chiesta la nomina del curatore speciale al Giudice, economia di tempo indurrebbe alla parte di rivolgersi allo stesso anche per l'autorizzazione, ignorando il binario notarile.
Parimenti – secondo il provvedimento di rigetto in esame – non va accolto il secondo motivo di reclamo, laddove il P.M. assume che il Notaio non avrebbe potuto rilasciare l'autorizzazione senza acquisire il parere del P.M.
In senso contrario si rileva che il parere si impone nei soli casi in cui la legge riconosce al P.M. il potere di intervento perché obbligatorio. Invero, nelle ipotesi prescritte dall'art. 70 c.p.c., in cui il P.M. deve intervenire, non è prevista l'autorizzazione *ex* art. 320.
Né rileva che in tali casi il Giudice Tutelare abbia di regola disposto acquisirsi il parere, rientrando ciò esclusivamente nell'ipotesi dell'ultimo comma dell'art. 70 che ammette l'intervento ma solo facoltativo quando si ravvisi un pubblico interesse. Senza dire, peraltro, che il legislatore del 2022 ha recuperato l'apporto del P.M. nella fase successiva di controllo anziché in quella preventiva di intervento[64].
Per tutti questi motivi, rigetta il reclamo.

[64] Provvedimento di rigetto del reclamo emesso dal Tribunale di Catania emesso in data 16 dicembre 2023.

3.3. Segue: la sussistenza del potere del Notaio rogante di autorizzare la vendita di beni ereditari di soggetto incapace in assenza del parere del Giudice Tutelare

Il Procuratore della Repubblica ha proposto reclamo, ai sensi degli artt. 740 e 747 c.p.c., avverso l'autorizzazione notarile alla vendita di immobile, di provenienza ereditaria, nell'interesse di un soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno, ritenendo che l'autorizzazione notarile violasse l'art. 21 del d.lgs. 149 del 2022 in ragione della mancanza della preventiva acquisizione del parere del Giudice Tutelare territorialmente competente. Come precisato sopra, in quest'ottica si ritiene che l'art. 21 abbia attribuito al Notaio il solo potere di autorizzare la stipula degli atti pubblici e le scritture private autenticate aventi ad oggetto beni ereditari, in alternativa al Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione competente a rilasciare le autorizzazioni, ma non ha inteso attribuire al Notaio anche la valutazione congiunta degli interessi, virtualmente contrapposti dell'incapace, e degli altri soggetti interessati alla liquidazione dell'eredità (ossia creditori, altri chiamati e coeredi). La valutazione relativa all'interesse dell'incapace, anche in ipotesi di autorizzazione notarile, dovrebbe pertanto essere svolta dal Giudice Tutelare che meglio conosce il soggetto sottoposto a misura di protezione.

Questo provvedimento di reclamo è stato rigettato dalla Corte d'Appello[65].

In conformità a quanto sostenuto sin dai primi studi del Consiglio Nazionale del Notariato in ordine alla autorizzazione notarile *ex* art. 21[66], il provvedimento di rigetto del reclamo in esame ritiene che la norma testé richiamata attribuisca al Notaio una «doppia valutazione, dal momento che impone al Notaio – professionista indubbiamente a ciò qualificato – di valutare e contemperare entrambi gli interessi fra loro contrapposti».

Più in dettaglio, secondo il provvedimento in discorso, sulla scorta «di una interpretazione letterale si comprende come la norma non si applichi congiuntamente all'art. 747 c.p.c., dal momento che non vi sarebbe stata

---

[65] Cfr. il provvedimento della Corte d'Appello di Milano del 9 gennaio 2024, di rigetto del reclamo del 7 novembre 2023 sopra citato (in ordine al quale cfr. E. FABIANI – L. PICCOLO, *Beni ereditari di soggetto incapace: legittima l'autorizzazione notarile in assenza del parere del Giudice Tutelare. La Corte d'Appello di Milano accoglie la tesi sostenuta dagli studi del Consiglio Nazionale del Notariato sulla riforma della volontaria giurisdizione*, cit.

[66] Cfr. E. FABIANI – L. PICCOLO, *L'autorizzazione notarile nella riforma della volontaria giurisdizione*, cit., 9 ss.; C. CALDERONI – A. TODESCHINI PREMUDA, *L'autorizzazione notarile nella riforma della volontaria giurisdizione: gli atti aventi oggetto i beni ereditari in Riforma della volontaria giurisdizione e ruolo del Notaio*, I, cit., 135 ss.

ragione di richiamare espressamente, nel secondo comma, il quarto comma dell'articolo 747 c.p.c., per l'ipotesi di autorizzazione alla vendita di un legato di specie. Nel primo comma non viene espressamente richiamato l'art. 747, comma 2, c.p.c.». Secondo la Corte «alla interpretazione letterale si affianca una interpretazione di sistema, rilevando come la riforma Cartabia, di cui è espressione il decreto legislativo istitutivo dell'articolo 21 in oggetto, proprio al fine di sgravare l'attività del Giudice in tale settore, ha effettuato un intervento volto ad affiancare l'attività del magistrato, senza ovviamente eliminarla».
Infatti, «il ricorso al Giudice si mantiene qualora le parti interessate anziché incaricare il Notaio dell'autorizzazione vogliono rivolgersi al Tribunale territorialmente competente, che nell'autorizzare la vendita di persona incapace deve acquisire il parere preventivo del Giudice Tutelare».

4. La revoca dell'autorizzazione notarile: esame dei casi

Passiamo a questo punto ad esaminare i provvedimenti giurisprudenziali reperiti in tema di revoca/modifica.
Anche in sede di revoca emergono, fra tutte, due questioni: l'attribuzione o meno al Notaio del potere di nominare il curatore speciale, contestualmente all'autorizzazione, nonché la necessità o meno del parere del Giudice Tutelare nelle ipotesi in cui vengono in rilievo beni ereditari e incapaci.
Non solo. L'esame dei provvedimenti di revoca lascia emergere in tutta la sua centralità la delicatezza e l'importanza dell'istruttoria sottesa all'autorizzazione notarile, assegnando particolare rilievo non solo ai profili economici ma anche a quelli afferenti alla storia personale del soggetto incapace, da ricostruire grazie all'accesso al fascicolo – ove già aperto – oppure grazie all'istruttoria espletata dal Notaio ai sensi dell'art. 21. Solo in tal modo è possibile comprendere se davvero sussista utilità e necessità evidente in rapporto al tenore di vita e alle esigenze del soggetto fragile.
In altri termini, dalla lettura dei provvedimenti di revoca emerge con ancora maggior nettezza la già segnalata importanza e centralità dell'istruttoria ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

4.1. La revoca dell'autorizzazione per la mancanza del potere di nominare il curatore speciale

Non sono pochi i casi di revoca della nomina del curatore speciale effettuata dal Notaio sul presupposto che il legislatore non abbia attribuito al Notaio questo potere[67].

In particolare, in un provvedimento di revoca[68] si legge che l'art. 21 non attribuisce al Notaio rogante il potere di nominare un curatore speciale del soggetto fragile in caso di conflitto di interessi patrimoniale, né la novella in alcun modo richiama il combinato disposto degli artt. 360 – 411 c.c.

Si puntualizza, inoltre, che la nomina di un curatore speciale non costituisca mero antecedente logico, né unicamente attività necessaria e funzionale rispetto alla stipulazione dell'atto che il Notaio sia stato richiesto di rogare, ma esercizio di un potere di natura pubblicistica, diverso ed ulteriore rispetto a quello meramente autorizzatorio che investe la valutazione in ordine all'utilità dell'operazione per il soggetto fragile.

Invero, la valutazione del conflitto d'interesse si basa su presupposti diversi rispetto a quelli relativi alla valutazione dell'utilità e convenienza dell'operazione a favore del beneficiario, questa sola riservata al Notaio e che le relative determinazioni hanno ricadute differenti sulla sfera personale del rappresentato.

Si adduce, dunque, che la nomina del curatore, in assenza di diversa previsione di legge, è un provvedimento riservato al Giudice in quanto attiene alla sostituzione nella titolarità dell'ufficio per lo specifico atto. Peraltro, si specifica che la semplice nomina di un curatore speciale non implica, di per sé, l'autorizzazione dello stesso al compimento dell'atto, essendo data l'ipotesi che il curatore, investito dell'ufficio, ritenga non vantaggioso, per il soggetto rappresentato, il compimento dell'atto.

Non solo. Si puntualizza che dall'esame del provvedimento notarile e degli atti allegati, non risultano elementi sufficienti per valutare l'effettiva esistenza di un conflitto di interessi attuale tra l'amministratore di sostegno ed il beneficiario, posto che non è stato prodotto il testamento del *de cuius*.

In conclusione, si ritiene che l'autorizzazione notarile impugnata costituisce esercizio di un potere non attribuito dalla legge al Notaio rogante e, pertanto, deve essere revocato[69].

---

[67] Cfr. tra gli altri il provvedimento di revoca emesso dal Tribunale di Roma del 16 ottobre 2023.

[68] Provvedimento di revoca del Tribunale di Roma del 16 ottobre 2023.

[69] Anche un successivo provvedimento di revoca del Giudice Tutelare presso il Tribunale di

A medesime conclusioni perviene un altro provvedimento di revoca[70], relativo ad una fattispecie diversa, ossia l'autorizzazione, con contestuale nomina del curatore speciale, alla sottoscrizione del patto di famiglia avente ad oggetto il trasferimento in favore della beneficiaria della quota pari a nominali euro x del capitale sociale della società.
Secondo il provvedimento in esame, la nomina *ex* art. 320 ultimo comma c.c. del curatore speciale non è di competenza del Notaio *ex* art. 21, essendo questa nomina rimessa al Giudice Tutelare sulla base della valutazione dei presupposti del conflitto di interesse, presupposti differenti rispetto alla valutazione dell'utilità della operazione a favore del minore. Secondo il provvedimento in discorso, solo quest'ultima valutazione è affidata al vaglio del Notaio rogante.
Si puntualizza, inoltre, che questa interpretazione è perfettamente in linea con l'assetto legislativo delineato, atteso che nella prima stesura dell'art. 21 il Notaio era stato abilitato anche alla nomina del curatore speciale nelle ipotesi del conflitto d'interesse, ma che nella definitiva formulazione della norma è stata definitivamente espunta. Per questi motivi il provvedimento in esame revoca il provvedimento di nomina di curatore speciale e la contenutale autorizzazione allo stesso concessa con atto notarile.
Quest'ultima affermazione non è corretta.
Non è affatto vero che nella prima stesura dell'art. 21 il Notaio era stato abilitato anche alla nomina del curatore speciale nelle ipotesi del conflitto d'interesse.
Non v'è alcuna traccia nei lavori preparatori e/o nella relazione illustrativa di una prima stesura della norma recante un riferimento espresso alla nomina del curatore speciale.

Roma (citato da F. GERBO, *Primi orientamenti del Tribunale di Roma in tema di volontaria giurisdizione nell'applicazione della c.d. Riforma Cartabia*, in corso di pubblicazione e consultato grazie alla cortesia dell'Autore) revoca l'autorizzazione con contestuale nomina del curatore per i motivi già esposti puntualizzando che anche quando il Giudice Tutelare provvede per ragioni di economia processuale contestualmente emette due provvedimenti distinti, uno con cui incide sulla titolarità dell'ufficio (nomina del curatore) ed uno sulla legittimazione a compiere l'atto (autorizzazione). Che peraltro anche in questa ipotesi il curatore speciale non perde il potere di valutazione sull'opportunità o convenienza di compiere l'atto, che può esercitare impugnando il provvedimento o chiedendone la modifica o la revoca o rifiutandosi di stipulare l'atto.

[70] Tribunale ordinario di Milano, 6750/2023.

4.2. La revoca dell'autorizzazione per mancanza del parere del Giudice Tutelare in caso di beni ereditari: profili di competenza e di merito

È utile esaminare il seguente caso[71] nel quale:
– viene emessa l'autorizzazione notarile alla vendita di un bene ereditario di titolarità di una minore figlia della ricorrente;
– viene revocata l'autorizzazione notarile con provvedimento del Giudice Tutelare per la mancanza del parere del Giudice Tutelare;
– viene reclamato il provvedimento di revoca del Giudice Tutelare rilevando in primo luogo l'incompetenza del Giudice Tutelare alla revoca di un provvedimento che sarebbe stato di competenza del Tribunale pronunciare e in secondo luogo la competenza del Notaio – con riguardo alla fattispecie esaminata – ad autorizzare pur in assenza del parere del Giudice Tutelare.
Detto reclamo viene rigettato.
Nel provvedimento di rigetto del Tribunale ordinario in composizione monocratica si precisa dapprima, quanto alla competenza del Tribunale in composizione monocratica sul reclamo proposto, che, in assenza di specifica previsione normativa in ordine alla competenza sui reclami proposti avverso i provvedimenti del Giudice Tutelare di revoca delle autorizzazioni notarili *ex* art. 21, trova applicazione la norma generale *ex* art. 739, novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022.

Dunque, la competenza è del Tribunale ordinario in quanto le autorizzazioni notarili sono riconducibili all'art. 45 disp. att., primo comma (e non a quelle del secondo comma della stessa norma di competenza del Tribunale per i minorenni).
Con il motivo di reclamo, il ricorrente ha contestato che la competenza a revocare l'autorizzazione notarile alla vendita di un bene ereditario di titolarità del minore non spetta al Giudice Tutelare, dovendo invece, secondo l'interpretazione prospettata, essere attribuita al Tribunale, che sarebbe competente alla pronuncia del corrispondente provvedimento giudiziale. La revoca, secondo il principio generale *ex* art. 742, sarebbe esercitabile solo dal Giudice che ha emesso il provvedimento o che, nel caso dell'articolo 21, lo avrebbe potuto emettere.
Invece, nel provvedimento di rigetto si legge che per individuare il Giudice competente alla revoca *ex* art. 21 d.lgs. 149 del 2022, non può venire in considerazione il principio generale – invocato dal ricorrente – di cui all'articolo 742 c.p.c. secondo il quale la revoca sarebbe esercitabile solo dal Giudice che ha emesso il provvedimento o nel caso dell'articolo 21 lo avrebbe potuto emettere.

[71] Provvedimento del Tribunale di Roma del 12 luglio 2023.

Si puntualizza in particolare che, a differenza dell'art. 742, il quale afferma genericamente la revocabilità dei provvedimenti emessi in camera di consiglio senza individuare il Giudice a ciò competente, l'art. 21, comma 6, attribuisce in modo espresso al Giudice Tutelare il potere di modifica e revoca di tutte le autorizzazioni rilasciate dal Notaio in forza della stessa norma. Non vi è spazio per l'interpretazione analogica non essendovi lacune da colmare, né vi è necessità di interpretazione sistematica che qualora andasse nel senso proposto dal ricorrente si porrebbe in contrasto con il dato letterale. In questa logica, secondo il provvedimento *de quo*, va affermata la competenza del Giudice Tutelare alla revoca delle autorizzazioni notarili.

Ulteriore motivo di reclamo concerne la questione della necessità di acquisire il parere del Giudice Tutelare quando l'autorizzazione riguardi beni ereditari di titolarità di un incapace. Il reclamante ritiene che l'art. 21 abbia attribuito al Notaio la valutazione di tutti gli interessi coinvolti nella operazione, quelli del ceto creditorio e quelli del minore titolare del bene, dovendo il Notaio, in sede di autorizzazione, compiere contestualmente un duplice scrutinio, avuto riguardo agli interessi del minore e alla utilità dell'atto da compiere e avuto riguardo alle ragioni dei creditori e degli altri soggetti coinvolti. Ciò in quanto la valutazione degli interessi del minore è competenza ampiamente attribuita dalla nuova disciplina al Notaio, quindi, sarebbe illogico richiedere il previo parere del Giudice Tutelare.

Nel provvedimento del Giudice Tutelare si legge che il legislatore non ha apportato alcuna modifica all'art. 747 e, pertanto, ha mantenuto inalterata la previsione del parere del Giudice Tutelare in caso di vendita di beni ereditari se di titolarità di un incapace. Si richiama in tal senso anche l'art. 473 n. 64 c.p.c. Se ciò vale per l'autorizzazione pronunciata dal Tribunale non vi è ragione di ritenere che l'*iter* sia diverso se l'autorizzazione è rilasciata dal Notaio. Non si può interpretare il silenzio della norma come una obliterazione del parere del Giudice Tutelare sostituito dalla duplice concomitante valutazione.

Né può sostenersi che la disparità di trattamento che si verrebbe a creare se si accedesse all'interpretazione offerta dal reclamante trovi giustificazione nella maggiore aderenza di tale interpretazione alle finalità perseguite dal legislatore dell'articolo 21, ossia un intento deflativo, perché il raggiungimento di tale scopo non può dirsi inficiato, di per sé, dalla necessità che l'istante che si rivolge al Notaio si munisca previamente del parere del Giudice Tutelare.

Infine, si legge nel detto provvedimento: mantenere in capo a due soggetti diversi, secondo lo schema dell'articolo 747, senza valutare i molteplici variegati interessi in gioco, quelli dei minori o dell'incapace da un lato e quelli dei creditori e dei coeredi dall'altro, è coerente con il contenuto stesso di tale valutazione la

quale ha ad oggetto interessi affatto diversi e potenzialmente conflittuali, che sarebbe opportuno sottoporre allo scrutinio dello stesso soggetto, sicché tra le due possibili interpretazioni, quella che attribuisce, pur nel silenzio della legge, la competenza al Giudice Tutelare in ordine a tale parere a tutela dell'incapace offre la massima garanzia del rispetto di tutti gli interessi in gioco.
Pertanto, poiché il parere del Giudice Tutelare, ricorrendo i presupposti dell'articolo 747, costituisce elemento necessario del procedimento di autorizzazione anche se rilasciata dal Notaio ai sensi dell'articolo 21, va condivisa la decisione del Giudice del reclamo di revocare l'autorizzazione notarile pronunciata in difetto del suddetto parere, in forza del potere di revoca attribuito al Giudice Tutelare dal medesimo articolo 21, esercitabile tanto per motivi di merito e opportunità, quanto per motivi di regolarità formale del procedimento[72].

4.3. Segue: la revoca dell'attribuzione della rappresentanza esclusiva ad uno dei genitori alla luce dell'art. 320 comma sesto

In un caso è stata revocata l'autorizzazione notarile in quanto il Notaio aveva attribuito rappresentanza esclusiva del minore alla madre emettendo, dunque, un provvedimento ai sensi dell'art. 320, comma sesto, il quale consente, in situazioni di conflitto di interesse, di attribuire la rappresentanza esclusiva del minore ad uno dei genitori o nominare un curatore speciale[73].
In particolare, si afferma che la rappresentanza legale del minore *ex* art. 320,

[72] In altro provvedimento di revoca dell'autorizzazione notarile emesso dal Tribunale di Roma, IX sezione civile, ufficio del giudice tutelare, RG 5859/2023 (citato da F. GERBO, P*rimi orientamenti del Tribunale di Roma in tema di volontaria giurisdizione nell'applicazione della c.d. Riforma Cartabia*, cit.), si afferma che il parere del Giudice Tutelare costituisce un elemento essenziale del procedimento la cui mancanza è causa di nullità del procedimento stesso, nonché del provvedimento conclusivo in base al disposto di cui all'art. 159 c.p.c.. Nello stesso provvedimento si considera altresì che, diversamente ritenendo, nel doppio binario di competenza alternativa e concorrente tra notaio e giudice di cui all'art. 21, costituirebbe una contraddizione sistemica ritenere ancora cogente il parere del Giudice Tutelare *ex* art. 747, comma 2, allorché l'invocata autorizzazione venga indirizzata alla autorità giudiziaria, la quale peraltro decide in composizione collegiale, e ritenerlo non più obbligatorio nella diversa ipotesi in cui essa venga indirizzata al notaio. Infine, in detto provvedimento si considera che ritenere il Notaio, diversamente dal Giudice, esonerato dall'acquisire il parere del GT concretizzerebbe una manifesta disparità di trattamento per l'accesso dell'utenza alle autorizzazioni relative agli affari della volontaria giurisdizione.
[73] Provvedimento del Tribunale Civitavecchia: Revoca della autorizzazione.

comma 2, c.c. attribuita ad entrambi genitori ove esercenti la responsabilità genitoriale risulta costituire mezzo attuativo della responsabilità genitoriale – concernente i poteri/doveri di mantenimento, istruzione ed educazione del minore – di talché la sua limitazione costituisce disposizione che – pur in modo estremamente larvato – costituisce una limitazione della responsabilità genitoriale al compimento dell'atto di straordinaria amministrazione *ex* artt. 320, commi 1 e 3, c.c. che coinvolge unicamente interessi patrimoniali, posto che in caso di conflitto, *ex* art. 320, comma 2, c.c., si applica la disposizione *ex* art. 316 c.c. attributiva, *ex* art. 38 disp. att. c.c., alla competenza del Tribunale ordinario.

Si legge ancora che, «nel sistema del nostro ordinamento la limitazione della responsabilità genitoriale – *ex* artt. 320, comma 6, 330, 333 e 337-*bis* e ss. c.c. – è attribuita all'Autorità giudiziaria in quanto limitazione di un diritto fondamentale dell'essere umano e del minore e costituisce intervento nella vita privata – *ex* art. 8 Carta EDU – di talché *ex* art. 13 Cost. la limitazione della libertà deve essere disposta dall'Autorità giudiziaria con riserva di legge *ex* art. 30, comma 2, Cost. per quanto attiene ai provvedimenti a tutela dei minori nell'ipotesi di incapacità dei genitori ad esercitare i doveri concernenti la responsabilità genitoriale».

Pertanto, secondo il provvedimento in esame, in assenza di un espresso potere – *ex* art. 21 d.lgs. n. 149 del 2022 – attribuito al Notaio di emettere provvedimenti che, pur in modo larvato, limitino la responsabilità genitoriale, l'autorizzazione emessa deve essere revocata in quanto limitazione di una libertà fondamentale emessa in assenza di una espressa disposizione di legge.

4.4. Le richieste di integrazioni in sede di revoca e il peculiare caso della "revoca temporanea"

In diversi casi, il Giudice Tutelare richiede integrazioni della richiesta di autorizzazione o di documentazione allegata al fine di valutare con compiutezza le condizioni sottese al rilascio dell'autorizzazione stessa.

Ciò a testimonianza, non solo dell'importanza dell'istruttoria effettuata, a monte, dal Notaio per il rilascio dell'autorizzazione, ma anche della motivazione dell'autorizzazione, nella quale occorre dare compiutamente atto, non solo dei motivi che hanno indotto il Notaio a ritenere sussistenti i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione, ma anche dell'istruttoria che ha condotto per verificare la sussistenza dei suddetti presupposti.

A titolo esemplificativo si consideri che[74], in relazione ad un atto di accettazione in nome e per conto dei figli minori della donazione della nuda proprietà dell'immobile, il Giudice Tutelare ha invitato a produrre la perizia di stima, integrare l'istanza dichiarando di assumere tutti i costi, gli oneri, le spese gravanti sull'immobile fino alla maggiore età dei figli; inoltre ha invitato gli istanti a documentare se sul bene vi siano o meno formalità pregiudizievoli e se sullo stesso graverà ipoteca a seguito dell'acquisto.

In un caso, è stata revocata temporaneamente l'autorizzazione a favore dell'amministratore di sostegno allo svincolo di somme, all'acquisto dell'immobile e alla sottoscrizione del relativo atto di compravendita, fissando un'udienza *ad hoc* per l'integrazione della documentazione necessaria. In particolare, il Notaio ha emesso l'autorizzazione a favore dell'amministratore di sostegno, allo svincolo di somme, all'acquisto dell'immobile analiticamente indicato e alla sottoscrizione del relativo atto di compravendita ritenendo che: l'acquisto dell'immobile costituisce un'utile modalità di impiego delle somme comprese nel patrimonio; l'operazione risulta evidentemente utile per il beneficiario dell'amministratore di sostegno in quanto il prezzo di acquisto non è maggiore del valore di mercato quale risultante dalla perizia di stima; anche dal punto di vista dell'ubicazione, l'immobile è assolutamente idoneo a soddisfare le esigenze e delle abitudini del soggetto amministrato).

Nondimeno, il Giudice Tutelare ha rilevato l'assenza di quantificazione delle spese che il beneficiario dovrà sopportare per la stipula nonché la documentazione della reale utilità del predetto acquisto. Si legge, nel provvedimento, che occorre assumere, dunque, chiarimenti in ordine a questa autorizzazione, considerato che l'amministratore di sostegno già convocato per informazioni in udienza non è comparso e non ha depositato i rendiconti; si convoca anche il Notaio per i chiarimenti in ordine all'autorizzazione rilasciata; si "revoca temporaneamente" l'autorizzazione e si riserva ogni decisione sulla revoca definitiva, sulla conferma o eventuale modifica all'esito della comparazione[75].

[74] Provvedimento dell'Ufficio del Giudice Tutelare presso il Tribunale di Sassari del 14 aprile 2023.

[75] Provvedimento dell'Ufficio del Giudice Tutelare presso il Tribunale di Perugia del 1° giugno 2023.

4.5. La cd. "revoca definitiva"

In ordine al caso testé descritto, è utile rappresentare che, come si legge nel provvedimento di revoca, all'udienza fissata per i chiarimenti il Notaio ha specificato che in sede di istruttoria ha prestato attenzione *in primis* all'aspetto umano di vita del beneficiario e poi a quello economico accertando che fossero entrambi di favore per l'amministrato.

Sotto l'aspetto umano, il Notaio ha chiarito che l'acquisto avrebbe consentito al soggetto amministrato di vivere più serenamente atteso che nell'abitazione in cui vive unitamente alla madre e al fratello, amministratore di sostegno, tutti ancora chiamati all'eredità, trattandosi di una proprietà indivisa e in assenza dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario per l'amministrato.

Sotto l'aspetto economico, con particolare riguardo alla utilità dell'operazione, ha invece evidenziato la capienza delle somme documentate, la determinazione del prezzo al di sotto del valore di mercato come da perizia allegata.

Nella medesima udienza l'amministratore ha invece precisato, in evidente contraddizione con quanto esposto nella richiesta di autorizzazione, che la motivazione sottesa all'acquisto dell'immobile era altra, così testualmente indicata: «non è stata dettata dalla necessità di farlo vivere meglio e garantire maggiore serenità al beneficiario perché il clima familiare è buono ma bensì per svincolare i soldi investiti in azioni avendo subito una perdita e di avere chiesto specificamente al Notaio per avere maggiori informazioni».

Nel provvedimento di revoca del Giudice Tutelare, si legge, che l'abitazione in cui vive il beneficiario, di mq 100, allo stato è in grado di soddisfare le esigenze di tutto il nucleo familiare, tanto in termini di spazi che di tranquillità. Circostanza riscontrata anche dal servizio sociale in occasione della verifica, su richiesta del Giudice Tutelare, delle condizioni socio familiari del beneficiario. In effetti – si legge nel provvedimento *de quo* – l'assistente sociale, nella relazione, ha evidenziato che il soggetto amministrato ha una discreta autonomia all'interno della abitazione, nelle attività relative alla cura della propria persona e alla preparazione dei pasti, che trascorre la maggior parte del tempo in casa o in giardino, costatando personalmente la presenza di un clima relazionale familiare sereno, una buona comunicazione ed interazioni significative tra i vari membri.

Quanto all'acquisto dell'immobile di cui all'autorizzazione non bisogna sottacere che il beneficiario con detta compravendita (una ma non unica, modalità di investimento) si vedrà costretto a sostenere ulteriori spese per utenze, imposte e manutenzioni oltre a quelle che già sopporta, pur essendo solo un chiamato all'eredità, come emerso dalle relazioni annuali ad oggi depositate.

Si ritiene che l'investimento sia non redditizio stante il numero degli immobili invenduti; mentre l'altra modalità di impiego può essere individuata nella sottoscrizione di buoni postali/polizze/titoli di stato, oppure sul conto corrente, nell'acquisto di immobile con il solo scopo di garantirgli una rendita tramite la sua locazione.

Appare evidente che l'art. 21 riferendosi alle autorizzazioni per la stipula di atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un incapace o aventi oggetto beni ereditari richiama, sia pur implicitamente, i presupposti normativi che il codice civile prevede per il rilascio dell'autorizzazione giudiziale.

Infatti, gli atti negoziali compiuti in nome e per conto di un minore, un interdetto, un inabilitato o un amministrato richiedono la necessità e l'utilità evidente non essendo sufficiente che l'atto si presenti vantaggioso ma occorre che sia necessaria, ossia tale per cui senza il suo compimento gli stessi soggetti subirebbero un pregiudizio concreto.

Deve inoltre risultare utile in modo evidente ossia comportare un indubbio miglioramento del loro patrimonio senza che ai vantaggi si accompagnino anche apprezzabili svantaggi, perché anche un atto che in linea astratta si presenta vantaggioso potrebbe in concreto risultare pregiudizievole.

Altro conto è che la vendita sia conveniente dal punto di vista economico finanziario.

La necessità e l'utilità evidente sono parametri di verifica dello scopo dell'operazione, mentre la convenienza è un parametro di verifica della congruità economico-finanziaria dell'investimento e disinvestimento.

In questa prospettiva si puntualizza che il solo fascicolo dell'immobile, per quanto composto da perizia giurata di stima, relazione di regolarità edilizia, planimetrie e visure ipocatastali è sicuramente importante ma non sufficiente essendo il fascicolo processuale personale che fotografa la storia, i bisogni e la necessità della persona priva di autonomia. Difatti non bisogna sottovalutare le abitudini di vita, l'autonomia raggiunta all'interno dell'abitazione, il clima relazionale familiare sereno, la buona comunicazione e le interazioni significative tra i vari membri della famiglia, la gestione delle risorse economiche e patrimoniali del beneficiario da parte dell'amministratore di sostegno perché sono tutti elementi conservati e preservati nel fascicolo dell'amministrazione che coniugati con il disagio e lo squilibrio emotivo/psicologico di un trasferimento abitativo e con le ragioni sottese alla compravendita, portano a ritenere l'atto negoziale da compiersi né necessario né utile.

In conclusione, il provvedimento in esame ritiene insussistenti i presupposti normativi per il rilascio *ab origine* dell'autorizzazione con conseguente revoca della stessa.

4.6. Segue: la revoca dell'autorizzazione all'atto di vendita in quanto il minore è quasi maggiorenne

In un caso, è stata revocata un'autorizzazione alla stipula di una vendita per conto di un minore in quanto mancavano pochi mesi al compimento della maggiore età e si è ritenuto preferibile che sia il soggetto a decidere dell'acquisto che lo riguarda[76]. Inoltre, si afferma che la nomina del curatore speciale avrebbe dovuto comunque essere revocata perché il legislatore non ne ha attribuito al Notaio il relativo potere di nomina che resta, quindi, in capo al Giudice Tutelare. In tal caso, dunque, pur affermandosi in modo pressoché assertivo che al Notaio non compete il potere di nomina del curatore, è stata ritenuta dirimente, ai fini della revoca dell'autorizzazione concessa dal Notaio, la circostanza che il minore stava per divenire maggiorente, ritenendo opportuno salvaguardare la conseguente, ed imminente, possibilità per il soggetto interessato di effettuare autonomamente la suddetta valutazione.

4.7. La revoca per l'esistenza del conflitto di interessi non rilevato dal Notaio autorizzante

In un'ipotesi è stata revocata l'autorizzazione notarile in quanto il Notaio non aveva rilevato il conflitto di interessi esistente nel caso di specie.
Si trattava, in particolare, di un atto di divisione di un compendio ereditario. Il Notaio aveva autorizzato l'amministratore di sostegno a partecipare, in nome e per conto della persona amministrata, ad un atto di divisione parziale degli immobili nonché ad accettare, in nome e per conto della persona amministrata, l'assegnazione della piena ed esclusiva proprietà di alcune unità del compendio immobiliare.
Nella specie il compendio ereditario era pervenuto al beneficiario della amministrazione di sostegno e agli altri chiamati – tra cui lo stesso amministratore di sostegno – in via ereditaria.
Nel provvedimento giudiziale di revoca si legge che l'atto di divisione non era stato preceduto da formale accettazione eredità da parte del beneficiario né vi erano elementi in base ai quali ritenere conveniente per il medesimo beneficiario una accettazione pura e semplice, nella specie tacitamente assorbita nell'atto di divisione.

[76] Provvedimento del Giudice Tutelare presso il Tribunale di Padova del 17 aprile 2023.

Inoltre, nel caso di specie secondo il detto provvedimento è da ravvisarsi un conflitto di interessi tra amministrato ed amministratrice di sostegno con riguardo alla divisione del compendio ereditario in quanto entrambi chiamati all'eredità, conflitto non rilevato dal Notaio.

5. Conclusioni

L'indagine condotta si rivela preziosa soprattutto sotto il profilo delle esigenze di tutela rimarcate in giurisprudenza, cui consegue la possibilità di riflettere su come le stesse possano essere valorizzate dal magistero notarile.
Non è dato comprendere, invece, solo dalla lettura dei provvedimenti esaminati quale sia l'indirizzo giurisprudenziale effettivamente prevalente sulle questioni esaminate dai provvedimenti giudiziali di reclamo o revoca/modifica.
A tal fine, infatti, non basta guardare soltanto ai provvedimenti giurisdizionali in tema di reclamo e revoca/modifica ma occorre necessariamente incrociare questo dato con quello relativo alle autorizzazioni notarili che non sono state reclamate o revocate.
Rinviando, pertanto, sotto quest'ultimo profilo all'esito della complessiva indagine oggetto del presente studio, in questa sede possono registrarsi alcune tendenze emerse analizzando i provvedimenti rinvenuti.

Non può tacersi una disinvolta sovrapposizione operata dalla giurisprudenza tra i mezzi del reclamo e della revoca/modifica. In particolare, la revoca/modifica non viene circoscritta alle circostanze sopravvenute che mutano la situazione di fatto o di diritto sottesa alla autorizzazione, tanto da richiedere un necessario adattamento al fine di salvaguardare al massimo le esigenze di protezione che vengono in rilievo.
Invero, questo strumento, quantomeno in questa prima fase di applicazione della riforma, è stato adoperato al fine di operare un controllo sulle autorizzazioni notarili rilasciate, soprattutto in ordine all'interpretazione del perimetro applicativo dell'art. 21 con riguardo alle più controverse fattispecie (su tutte, la nomina del curatore speciale contestuale alla autorizzazione notarile e le alienazioni aventi ad oggetto beni ereditari di titolarità di incapaci in assenza del parere del Giudice Tutelare).
Non mancano neanche le ipotesi in cui la revoca è stata adoperata in relazione ad autorizzazioni rilasciate senza – ad avviso dei provvedimenti richiamati – i presupposti normativi di riferimento. Anche in questi casi vengono in rilievo, a ben vedere, censure attinenti ad una fase "genetica" delle autorizzazioni e non a motivi sopravvenuti.

L'effetto ottenuto è quello di un controllo capillare delle autorizzazioni notarili che però svilisce il senso e le potenzialità della riforma, realizzando una sovrapposizione tra i mezzi del reclamo e della revoca/modifica, ai quali, come si avrà modo di evidenziare nella quarta sezione di questo studio, sono sottese ragioni ed esigenze di tutela differenti.

Non è mancato neanche il ricorso ad istituti inediti quali la "revoca temporanea" cui è sottesa un'interpretazione giurisprudenziale creativa e, a quanto consta, senza precedenti che: da un lato, sottende un'esigenza meritevole di tutela come la possibilità di integrare la documentazione prodotta unitamente al deposito della autorizzazione ai fini di una valutazione esaustiva dei presupposti normativi di riferimento; dall'altro lato, resta uno strumento non ancorato a previsioni normative. Non può tacersi, pertanto, il rischio di una eccessiva discrezionalità giudiziale considerando anche il contesto normativo, contraddistinto da una disciplina lacunosa e non sempre chiara. Pur laddove dovesse ritenersi ammissibile, questo strumento certamente non dovrebbe essere espressione di un sistematico controllo, se del caso d'ufficio, da parte del Giudice, bensì dovrebbe essere legato a circostanze peculiari, di fatto, inerenti a mutamenti della situazione oggetto dell'autorizzazione rilasciata.

Su questi profili, e sulle questioni principalmente controverse oggetto di reclamo e di revoca/modifica, avremo modo di ritornare nella sezione quarta, quella destinata ad una complessiva analisi delle risultanze sia dell'indagine giurisprudenziale che di quella delle prassi (giudiziali e notarili).

Sezione terza. L'autorizzazione notarile nella prassi notarile quale traspare dal monitoraggio[77] del Consiglio Nazionale del Notariato

1. Premessa

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha avviato, sin dalla primissima fase di applicazione della riforma Cartabia, un'interlocuzione con i Consigli notarili distrettuali al fine di monitorare l'andamento di una riforma epocale per il Notariato, cui è stato attribuito un ruolo di centrale importanza nell'ambito della cd. volontaria giurisdizione e, in via più generale, nell'ambito delle riforme volte a ricorrere a figure differenti dal Giudice per risolvere la profonda crisi in cui versa ormai da molti anni la giustizia civile.

Nell'effettuazione di questa attività di monitoraggio l'attenzione è stata incentrata sulle autorizzazioni emesse, e non solo su quelle impugnate; e ciò, si badi, non solo al fine di ricavare indicazioni di ordine quantitativo sulle principali questioni controverse, ma anche qualitativo.

Sotto il primo profilo, giova evidenziarlo, a fronte della materiale impossibilità di reperire tutte le autorizzazioni emesse e tutte quelle impugnate, sull'intero territorio nazionale, si tratta comunque di risultanze che non possono avere una valenza propriamente statistica, pur essendo comunque particolarmente rilevanti in ragione del campione significativo preso in esame.

Sotto il secondo profilo, l'attenzione dedicata alla patologia delle autorizzazioni notarili si rivela preziosa, non solo per individuare le principali questioni controverse, ma anche per agevolare un confronto sulle stesse con la magistratura. Un confronto imprescindibile ove si consideri che il legislatore: per un verso, ha scelto di introdurre nel nostro ordinamento un sistema contraddistinto da un doppio canale autorizzatorio (giudiziale e notarile); per altro verso,

[77] Nella presente sezione sono illustrati i risultati dell'attività di monitoraggio effettuata dal Consiglio Nazionale del Notariato. Come puntualizzato nello studio, si tratta di un'analisi che, non solo non ha alcuna finalità statistica, ma che sconta le inevitabili difficoltà, postesi nella prima fase di applicazione della riforma, di tracciamento e catalogazione dell'attività notarile svolta ai sensi dell'art. 21 d.lgs 149 del 2022. L'analisi effettuata dal Consiglio Nazionale è ineluttabilmente strettamente connessa alle comunicazioni effettuate dai singoli Consigli notarili i quali, all'uopo, hanno rivolto ai propri collegiati i test articolati nella predetta sede nazionale. Infine, va rimarcato che si tratta di dati in continuo divenire; pertanto, nei casi più esplicativi delle tendenze maturatesi nell'ambito della riforma della volontaria giurisdizione, si è scelto di dare evidenza, in corso di pubblicazione, anche degli ultimi aggiornamenti inviati da alcuni Consigli notarili.

ha introdotto una normativa non priva di significative lacune, a fronte delle quali, inevitabilmente, si aprono differenti legittime opzioni interpretative che, in quanto tali, non consentono di qualificare come propriamente viziate le autorizzazioni notarili impugnate.

Sotto altri profili, l'indagine effettuata restituisce risultati maggiormente univoci, così come accade, in particolare, con riferimento all'importanza dell'istruttoria e della motivazione, di cui occorre evidentemente tener conto per elevare qualitativamente il livello delle autorizzazioni notarili e ridurre, conseguentemente, le relative impugnazioni.

Questa complessiva indagine si rivela, al contempo, di fondamentale importanza al fine di ricostruire quelli che sono effettivamente gli indirizzi giurisprudenziali (pacifici, prevalenti o minoritari) sulle principali questioni interpretative in tema di autorizzazioni notarili, posto che gli unici provvedimenti giurisprudenziali esistenti non possono che essere quelli pronunciati in sede di reclamo o di revoca/modifica, che non restituiscono però, in quanto tali, un risultato esaustivo. Al fine, dunque, di comprendere quale sia, effettivamente, la portata di un determinato indirizzo giurisprudenziale su una determinata questione controversa, non può non tenersi conto anche delle autorizzazioni che, nel risolvere la stessa (es. nomina del curatore speciale da parte del Notaio autorizzante), non sono state reclamate o revocate in quanto ritenute conformi a legge anche dalla magistratura: nel primo caso dal Pubblico Ministero; e nel secondo dal Giudice competente a pronunciarsi sulla revoca.

Sotto quest'ultimo profilo, peraltro, la mancata revoca/modifica di una determinata autorizzazione notarile assume un significato particolarmente pregnante nell'ambito di un contesto giurisprudenziale che tende a ricostruire la revoca/modifica in termini estremamente estensivi, sia sotto il profilo dell'iniziativa (ammettendo anche la possibilità che sia disposta d'ufficio) che dell'ambito di applicazione, ritenendola non circoscritta ai soli fatti sopravvenuti ma espressione anche di un controllo sulla valutazione effettuata dal Notaio, in sede di concessione dell'autorizzazione, in base ai fatti ed alle circostanze esistenti in quel momento.

2. Il rapporto tra autorizzazioni notarili e impugnazioni

Nell'arco di questi primi mesi di vigenza della riforma della volontaria giurisdizione (da febbraio 2023 a novembre 2023) è stato in particolare indagato il rapporto tra le autorizzazioni notarili emesse e le impugnazioni o le revoche e modifiche[78] effettuate.

È emersa una significativa evoluzione di questo rapporto durante questo primo periodo applicazione della riforma.

Nei primi mesi tale rapporto è apparso sbilanciato a favore delle impugnazioni, essendo stati diversi i reclami e le revoche effettuate. Nondimeno, in gran parte le impugnazioni effettuate hanno riguardato le fattispecie della vendita di beni ereditari senza parere del Giudice Tutelare e la nomina del curatore speciale.

Nell'ambito di quindici distretti notarili, nei primi mesi della vigenza della nuova disciplina, non sono state emesse autorizzazioni notarili[79]. In alcuni casi si giustifica questo dato in ragione dell'impossibilità di ottenere autorizzazioni notarili immediatamente efficaci, rapportata alla celerità del canale autorizzatorio giudiziale[80]. Questo dato ha in particolare contraddistinto i consigli distrettuali e i circondari giudiziari più piccoli.

È di tutta evidenza, dunque, come l'utilità della riforma, in ragione dell'esclusione in radice della provvisoria esecutorietà dell'autorizzazione

[78] A quanto consta, vi è stata una sola ipotesi di modifica nell'ambito del distretto di Viterbo secondo quanto comunicatoci dal Consiglio notarile di Viterbo e Rieti in data 13 dicembre 2023.

[79] Hanno comunicato che non vi sono state autorizzazioni da parte dei Notai collegiati che hanno dato riscontro alla richiesta di monitoraggio: il Consiglio notarile di Arezzo; il Consiglio notarile di Ascoli Piceno e Fermo; il Consiglio notarile di Asti; il Consiglio notarile di Caltanisetta e Gela; il Consiglio notarile di Campobasso, Isernia e Larino; il Consiglio notarile di Cuneo, Alba, Mondova, Saluzzo; il Consiglio notarile di Enna e Nicosia; il Consiglio notarile di Aquila, Sulmona e Avezzano: il Consiglio notarile di Lucca; il Consiglio notarile di Novara, Vercelli e Casale Monferrato; il Consiglio notarile di Palmi; il Consiglio notarile di Potenza, Lagonegro, Melfi e Sala Consilina; il Consiglio notarile di Savona; il Consiglio notarile di Venezia, il Consiglio notarile di Verbania.

[80] È questo il dato comunicatoci dal Consiglio notarile di Bolzano che, nei primi mesi della vigenza della riforma ha comunicato l'assenza di autorizzazioni rilasciate considerata l'impossibilità di ottenere la efficacia immediata delle stesse; nondimeno, nelle successive comunicazioni è stata segnalata una evoluzione della prassi, con il rilascio di diverse autorizzazioni (quattro alla data dell'ultima comunicazione). Anche il Consiglio notarile di Udine ha segnalato che la ragione del modestissimo numero di autorizzazioni rilasciate sia l'impossibilità di ottenere un provvedimento immediatamente esecutivo (mentre il Tribunale di Udine rilascia ordinariamente provvedimenti dichiarati immediatamente esecutivi in 8/10 giorni), ritenendo che una modifica legislativa che consentisse al Notaio di dichiarare l'immediata esecutività del provvedimento rilasciato certamente ne favorirebbe l'intervento.

notarile (rispetto a quella giudiziale), si coglie con nettezza ove i tempi per conseguire l'autorizzazione giudiziale siano "tempi lunghi", altrimenti, in ragione del suddetto tratto differenziale fra canale autorizzatorio notarile e canale autorizzatorio giudiziale, la preferenza delle parti ricade su quest'ultimo.
In una seconda fase di applicazione della riforma, sulla base dei dati raccolti, il rapporto tra autorizzazioni e impugnazioni si è significativamente ridimensionato in favore delle autorizzazioni non impugnate.
Deve, dunque, presumersi che il più alto tasso di impugnazione registrato in una primissima fase di applicazione della riforma sia fondamentalmente da ascriversi ad una certa diffidenza di fondo nei confronti di una riforma così radicale, che è poi andata progressivamente scemando con il tempo, con conseguente incentrarsi delle impugnazioni su particolari fattispecie o questioni interpretative particolarmente controverse.
Anche se, giova evidenziarlo, detto risultato sembrerebbe discendere anche dal massiccio ricorso a circolari e protocolli del tenore di quelli in precedenza esaminati, ossia circolari e protocolli che, come abbiamo già avuto modo di sottolineare, spesso sconfinano nelle competenze del legislatore o dell'interprete, colmando lacune o risolvendo le più delicate e controverse questioni interpretative. A fronte delle quali, sussiste una chiara tendenza dei Notai ad uniformarsi alle relative indicazioni, con conseguente ridursi, dunque, anche delle conseguenti possibili impugnative.

3. Le fattispecie più discusse e complesse

Un'ulteriore evidente risultanza dell'indagine effettuata attraverso l'esame dei dati risultanti dal monitoraggio condotto dal Consiglio Nazionale del Notariato sulle autorizzazioni concesse dai Notai, risiede nell'individuazione delle fattispecie più discusse e complesse.
Su tutte, più in particolare, spiccano le questioni, più volte incontrate, attinenti a:
– nomina del curatore speciale da parte del Notaio autorizzante, contestualmente alla concessione dell'autorizzazione;
– autorizzazioni in tema di vendita di beni ereditari di titolarità di incapaci.
In alcuni distretti[81], infatti, sono state emesse e sono divenute efficaci, non essendo impugnate nei termini di legge, tanto autorizzazioni con contestuale

[81] Si tratta dei Consigli notarili di Benevento e Ariano Irpino; Brescia; Cosenza, Rossano, Paola, Castrovillari; Foggia e Lucera, Imperia e Sanremo; Lecce; Matera; Parma; Pisa; Taranto; Torino e Pinerolo.

nomina del curatore speciale quanto autorizzazioni alla vendita di beni ereditari di titolarità di incapaci.
In altri distretti[82], invece, risulta che le impugnazioni o le revoche proposte riguardano proprio queste due fattispecie, sia pur con motivazioni differenti, conformemente a quanto si è già avuto modo di evidenziare nella sezione precedente.
Sotto questo profilo, l'esito dell'indagine sui dati risultanti dal monitoraggio condotto dal Consiglio Nazionale del Notariato restituisce, dunque, risultanze pienamente collimanti con quelle dell'indagine giurisprudenziale.
Si tratta delle questioni maggiormente discusse sulle quali sussistono, evidentemente, indirizzi contrastanti.

4. Il rapporto tra canale giudiziario e canale notarile

Dal monitoraggio in esame emerge altresì una significativa evoluzione con riguardo alla preferenza o meno accordata al canale autorizzatorio notarile rispetto a quello giudiziale.
Più precisamente, si registra un crescente ricorso all'autorizzazione notarile, rispetto a quella giudiziale, con un parallelo aumento anche delle autorizzazioni non impugnate[83] rispetto a quelle impugnate[84]. Le prime, in base ai dati

[82] Vedi in particolare i Consigli di Catania; Padova; Milano.
[83] In base ai dati comunicati si sono regolarmente perfezionate, in assenza di impugnazioni o revoche – modifiche, le autorizzazioni rilasciate nei seguenti distretti: Consiglio notarile di Ancona: sei; Aosta: due; Avellino: cinque; Bari: cinque; Belluno: una; Benevento ed Ariano Irpino: quindici; Bergamo: quattordici; Bolzano: quattro; Brescia: sette; Cassino: una; Catania e Caltagirone: cinquantadue; Chieti, Lanciano e Vasto: tre; Cosenza, Rossano, Paola, Castrovilari: nove; Cremona e Crema: cinque; Firenze, Pistoia e Prato: dieci; Foggia e Lucera: tredici; Forlì e Rimini: tredici; Frosinone: sette; Genova e Chiavari: una; La Spezia e Massa: una; Lecce: nove; Mantova: cinque; Matera: quattro; Modena: dodici; Pavia, Vigevano e Voghera: tre; Pesaro e Urbino: otto; Piacenza: due; Pisa: otto; Ragusa e Modica: una; Ravenna: dodici; Reggio Emilia: due; Rovigo: cinque; Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania: sei; Sassari: tre; Siena e Montepulciano: tre; Siracusa: una; Terni, Orvieto e Spoleto: undici; Torino e Pinerolo: trentasei; Trento e Rovereto: sette; Treviso: quindici; Udine e Tolmezzo: sette.
Dagli ultimi aggiornamenti del monitoraggio effettuato emerge un numero crescente di autorizzazioni notarili perfezionatesi in assenza di impugnazioni. In particolare, secondo gli ultimi aggiornamenti (ricevuti in data 14 febbraio 2024) nell'ambito del distretto di Forlì e Rimini sono state emesse 23 autorizzazioni (tutte regolarmente perfezionatasi, salvo una revoca nell'ambito del tribunale di Rimini); inoltre, secondo quanto comunicato in data 2 febbraio 24, nell'ambito del distretto di Ancona sono state emesse 41 autorizzazioni.
[84] Biella e Ivrea: quattro autorizzazioni e un reclamo; Bologna: undici autorizzazioni e un reclamo;

comunicati dai Consigli notarili allo stato sono 294 contro le 17 impugnazioni proposte. Va però rimarcato che i dati a disposizione sono parziali in quanto sono stati ottenuti grazie alle richieste che, su sollecitazione del Consiglio Nazionale del Notariato, i singoli Consigli notarili distrettuali hanno rivolto ai propri collegiati. Inevitabilmente, pertanto, gli stessi risentono delle criticità intrinseche al metodo del "sondaggio" e, in particolare, non riescono a contemplare sempre l'effettivo dato numerico tanto delle autorizzazioni quanto delle impugnazioni o revoche – modifiche.

Solo incrociando i dati ottenuti alla stregua delle plurime indagini effettuate e descritte in questo studio può giungersi a raffigurare uno spaccato della riforma della volontaria giurisdizione che emerge in questo momento storico.

Evidentemente, superata una prima fase di rodaggio e diffidenza verso il nuovo canale autorizzatorio notarile, per un verso è cresciuta la fiducia in questa nuovo istituto e, per altro verso, anche la professionalità notarile nell'utilizzarlo, com'è fisiologico che accada per ogni istituto particolarmente innovativo introdotto dal legislatore.

In definitiva, ci troviamo di fonte ad un risultato dell'indagine pienamente conforme all'altro risultato in precedenza evidenziato rappresentato dal progressivo ridursi, nel corso del tempo, delle impugnative delle autorizzazioni notarili.

In altri termini, sembrerebbe potersi affermare che, a fronte dell'entrata in vigore della riforma, con il passare dei giorni si è assistito progressivamente:

– per un verso, ad un crescente ricorso al canale autorizzatorio notarile rispetto a quello giudiziale;

– per altro vero, ad un progressivo attenuarsi delle impugnative giudiziali avverso le autorizzazioni ottenute ricorrendo al canale autorizzatorio notarile.

Al realizzarsi di quest'ultimo effetto, come già evidenziato, ha contribuito anche il massiccio ricorso alle circolari ed ai protocolli del tenore di quelli in precedenza esaminati, talvolta, peraltro, anche condivisi fra uffici giudiziari e Consigli notarili.

Brindisi: due autorizzazioni e una revoca; Latina: undici autorizzazioni e quattro reclami; Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza, Varese: diciotto autorizzazioni e un reclamo; Padova; due autorizzazioni, una revoca, un reclamo; Perugia: cinque autorizzazioni e una revoca (secondo il dato aggiornato al 30 gennaio 2024, vi sono state ulteriori sei autorizzazioni in assenza di reclami e revoche); Roma, Velletri, e Civitavecchia: diciannove autorizzazioni, zero reclami, tre revoche e una richiesta di integrazione; Trani: ventidue autorizzazioni e tre reclami.

5. L'incidenza dei protocolli in ordine al magistero notarile

L'indagine effettuata evidenzia una connessione stringente tra la sussistenza di un protocollo in un dato distretto e l'attività notarile espletata in materia di autorizzazioni *ex* art. 21.
In alcuni casi, secondo le comunicazioni pervenute al Consiglio Nazionale del Notariato, non sono state emesse autorizzazioni fino alla stipulazione – avvenuta dopo alcuni mesi dall'entrata in vigore della riforma – di un protocollo condiviso tra uffici giudiziari e Consiglio notarile distrettuale[85].
Dalla lettura congiunta dei dati raccolti emerge altresì che le indicazioni diramate nei protocolli hanno condizionato in modo particolarmente significativo il magistero notarile in tema di autorizzazione.
Talvolta si è trattato di un condizionamento dal punto di vista pratico operativo, relativo, ad esempio alle modalità con cui effettuare la comunicazione agli uffici giudiziari, all'utilizzo della consolle Notaio.
Altre volte, in conformità con quanto si è già avuto modo di evidenziare, dietro la scelta di soluzioni apparentemente esclusivamente tecniche/pratico-operative, si celano vere e proprie scelte interpretative, legate, in alcune ipotesi, a lacune normative. Scelte che, talvolta, non si pongono neanche in linea con il dettato normativo, così come si è già avuto modo di evidenziare con riferimento alla tematica delle comunicazioni e, segnatamente, con riferimento all'effettuazione di talune comunicazioni di legge da parte della cancelleria anziché da parte del Notaio[86].
In altri casi, in modo ancor più marcato, vengono apertamente in rilievo delicate scelte ermeneutiche in ordine a profili complessi e controversi della riforma, nell'assenza di indicazioni normative al riguardo.
È paradigmatica la problematica afferente alla contestuale nomina del curatore speciale ad opera del Notaio autorizzante. Come abbiamo avuto modo di constatare in più occasioni, è molto controversa la possibilità per il Notaio di nominare il curatore speciale, considerata tanto l'assenza di indicazioni

[85] Si tratta del dato comunicatoci dal Consiglio notarile di Gorizia che, in data 20 giugno, ha segnalato la sottoscrizione di un Protocollo condiviso tra Tribunale, Procura della Repubblica e Consiglio notarile di Gorizia in materia di autorizzazioni di volontaria giurisdizione. Fino a tale data, però, nessuna autorizzazione era stata rilasciata dai Notai del distretto.

[86] Nei primi mesi di applicazione della riforma il Consiglio di Ancona ha segnalato che la comunicazione al Pubblico Ministero di cui al comma quarto dell'art. 21 viene curata dalla cancelleria che a sua volta ne fornisce successiva evidenza via PEC al Notaio (alla data del 16 giugno era in corso la predisposizione di una nota di servizio da parte della presidenza del Tribunale).

normative univoche, quanto la travagliata genesi, le ragioni e le finalità della riforma.

In estrema sintesi può dirsi che, secondo l'orientamento restrittivo, il potere di nomina del curatore speciale, in ogni caso, esula dalla competenza del Notaio *ex* art. 21. Ad avviso dell'opposto orientamento, sostenuto anche dagli studi del Consiglio Nazionale del Notariato, il Notaio può nominare il curatore speciale contestualmente alla autorizzazione ove la nomina sia strettamente funzionale alla autorizzazione di un atto di cui il Notaio sia stato richiesto.

In molti distretti, tuttavia, il Notaio, nell'esercitare il suo magistero, ha dovuto confrontarsi, non solo con la giurisprudenza e la dottrina in argomento, ma anche con protocolli che hanno effettuato scelte interpretative, ostative alla possibilità di nominare il curatore speciale nel contesto della autorizzazione *ex* art. 21, andando ben oltre i confini di un atto avente, come nel caso di specie, natura amministrativa.

Secondo i dati raccolti, nell'ambito dei distretti in cui è stata effettuata una siffatta scelta interpretativa con un protocollo, non sono state emesse autorizzazioni notarili con contestuale nomina del curatore speciale[87]. In dette ipotesi si registra, dunque, una stretta connessione tra la scelta ermeneutica effettuata in sede di protocollo e l'operato dei Notai che sembrerebbe, quindi, appiattirsi sulle indicazioni diramate con atti aventi natura meramente amministrativa.

Viceversa, nei distretti nei quali non risulta adottato un protocollo o altro provvedimento avente natura amministrativa di questo tenore sono state emesse autorizzazioni con contestuale nomina del curatore speciale[88], spesso non reclamate o revocate.

---

[87] Si tratta dei casi, precedentemente esaminati, dei protocolli condivisi tra i Consigli notarili e gli uffici giudiziari di Treviso e Padova.

[88] Si segnala che si sono regolarmente perfezionate autorizzazioni notarili con contestuale nomina del curatore speciale secondo nei distretti di: Benevento e Ariano Irpino (delle quindici autorizzazioni rilasciate tre prevedevano la nomina del curatore speciale e non vi sono state impugnazioni o revoche – modifiche); Brescia (dove è stato adottato un protocollo condiviso tra Consiglio notarile e uffici giudiziari, come segnalato nella sezione II, ma che nulla stabilisce con riguardo alla questione interpretativa in discorso) dove sono state sette – alla data del 31 ottobre 23 – le autorizzazioni rilasciate con nomina contestuale del curatore speciale); Catania e Caltagirone dove vi sono state cinque autorizzazioni con contestuale nomina del curatore speciale sulle 52 autorizzazioni rilasciate; Cosenza, Rosano, Paola e Castrovillari: dove tre sulle nove autorizzazioni rilasciate hanno riguardato la contestuale nomina del curatore speciale; Foggia e Lucera dove tre sulle tredici autorizzazioni rilasciate prevedevano la nomina del curatore speciale; Parma dove due sulle tredici autorizzazioni rilasciate hanno riguardato la nomina del curatore speciale contestualmente alla autorizzazione; Piacenza dove una sulle due autorizzazioni rilasciate ha riguardato la nomina del curatore speciale; Reggio Emilia dove è stato adottato un

Analogamente può dirsi in relazione ad un'altra fattispecie delicata e controversa in giurisprudenza: quella relativa alla autorizzazione ad alienare beni ereditari di titolarità di soggetti incapaci senza il parere del Giudice Tutelare.
In merito a questa questione, come abbiamo avuto modo a suo tempo di evidenziare, solo pochi protocolli hanno effettuato scelte ermeneutiche, ritenendo non necessario il parere del Giudice Tutelare in ordine alla fattispecie in discorso[89].
Secondo i dati raccolti, in diversi distretti si sono regolarmente perfezionate, in assenza di reclami, revoche o modifiche autorizzazioni ad alienare beni ereditari di titolarità di soggetti incapaci senza il parere del Giudice Tutelare[90].

6. Conclusioni

In definitiva l'indagine condotta sulla base delle risultanze dell'attività di monitoraggio del Consiglio Nazionale del Notariato restituisce indicazioni di indubbio interesse, quali, su tutte, l'individuazione:
– della reale portata degli indirizzi giurisprudenziali esistenti in materia, posto che, a fronte dei provvedimenti di reclamo o revoca/modifica esaminati esiste un significativo numero di autorizzazioni notarili che non è stato né reclamato né revocato, nonostante la tendenza della giurisprudenza ad effettuare, anche d'ufficio, un controllo particolarmente penetrante in sede di revoca/modifica; non bisogna, dunque, farsi ingannare dalla lettura dei soli provvedimenti giudiziari di reclamo o revoca/modifica (non di rado, peraltro, di rigetto e non già di accoglimento);

protocollo condiviso tra Consiglio notarile e uffici giudiziari, come segnalato nella sezione II, ma che nulla stabilisce con riguardo alla questione interpretativa in discorso) dove una sulle due autorizzazioni rilasciate ha riguardato la nomina del curatore speciale.

[89] Si tratta dei casi, precedentemente esaminati, dei protocolli condivisi tra i Consigli notarili e gli uffici giudiziari di Treviso e Padova.

[90] Hanno comunicato il rilascio di autorizzazioni regolarmente perfezionatisi aventi ad oggetto beni ereditari di titolarità di incapaci: il Consiglio notarile di Bari (5 autorizzazioni in tal senso); il Consiglio notarile di Belluno (una autorizzazione in tal senso); il Consiglio notarile di Benevento ed Ariano Irpino (una autorizzazione in tal senso); Consiglio notarile di Brescia (sei autorizzazioni in tal senso); Consigli notarile di Cremona e Crema: due autorizzazioni in tal senso; Foggia e Lucera (due autorizzazioni in tal senso); Forlì (comunica che vi sono state autorizzazioni aventi ad oggetto la fattispecie in esame ma senza specificarne il numero) e Rimini (una autorizzazione *ex* artt. 747 c.p.c. e 320 cc); Imperia e Sanremo (una); Matera (tre); Parma (una); Pisa (una) Reggio Emilia (due); Taranto (una); Torino e Pinerolo (tre); Verona comunica che vi sono state autorizzazioni aventi ad oggetto la fattispecie in esame ma senza specificarne il numero).

– delle principali questioni controverse (su tutte, la nomina del curatore speciale e la vendita di beni ereditari di incapaci);
– dell'evoluzione del rapporto fra autorizzazioni notarili ed impugnative in sede giudiziale, nel senso di un progressivo ridimensionamento numerico delle stesse;
– dell'evoluzione del rapporto fra canale autorizzatorio notarile e canale autorizzatorio giudiziale, nel senso di un progressivo accrescimento del ricorso al canale autorizzatorio notarile, fatte salve le aree territoriali in cui l'autorizzazione giudiziale non richiede "tempi lunghi", ove viene preferita quest'ultima, all'autorizzazione notarile, stante la scelta del legislatore di escludere la provvisoria esecutorietà dell'autorizzazione notarile.

L'analisi effettuata restituisce anche un altro dato particolarmente significativo, quello relativo all'incidenza dei protocolli sull'operato della categoria notarile con riferimento alle più controverse fattispecie che possono rilevare ai sensi dell'art. 21 d.lgs. n. 149 del 2022, posto che, con tutta evidenza, il Notaio tende inevitabilmente ad uniformare il proprio operato alle indicazioni contenute nel protocollo operante in un determinato distretto del territorio nazionale.

Detta circostanza desta non poche perplessità sotto svariati profili, posto che, fondamentalmente, una scelta interpretativa che, in quanto tale, dovrebbe essere riservata al Notaio, finisce, nella sostanza, per essere effettuata da un atto amministrativo, ossia da un atto che, in conformità con quella che è la sua natura, dovrebbe avere una funzione differente e ben più circoscritta.

Sezione quarta. Risultati dell'indagine e analisi critica delle prassi e della giurisprudenza

1. Il ruolo delle prassi: luci ed ombre

Prima di entrare nel merito delle valutazioni attinenti ai diversi profili della nuova disciplina sinora esaminati, attraverso l'esame di prassi ed indirizzi giurisprudenziali, occorre preliminarmente soffermarsi, in via più generale, sul ruolo delle prassi giudiziali e notarili, nonché della relativa fonte.
Dall'analisi sinora effettuata ciò che emerge, in via generale, è, anzitutto, il significativo ruolo che giocano le prassi, giudiziali e notarili, in una delicata materia quale quella che ci occupa, oltre alla significativa evoluzione che le stesse hanno subito dall'entrata in vigore della riforma sino ad oggi.
Nell'immediatezza dell'entrata in vigore della riforma, diversi Tribunali hanno fatto ricorso allo strumento della circolare al fine di superare le difficoltà di ordine pratico-operativo poste dall'art. 21, soprattutto per quanto riguarda le lacune della norma e, in particolare, quelle relative alle comunicazioni.
In realtà, lungi dal dettare indicazioni finalizzate a superare difficoltà di ordine pratico-operativo, in conformità alla natura amministrativa della circolare, si sono spinti sino ad effettuare scelte giuridiche particolarmente delicate e complesse in assenza di disposizioni espresse.
Nel corso dei successivi mesi di applicazione della riforma è invalsa una prassi fondata sulla condivisione di orientamenti tra gli uffici giudiziari delle Procure della Repubblica e dei Tribunali e dei Consigli notarili. In tali ipotesi lo strumento prescelto è stato il protocollo. Come è emerso dall'analisi precedentemente effettuata i protocolli in questione sono spesso analitici e diramano indicazioni sui diversi profili della normativa in questione.
Questo *iter* presenta lati apprezzabili in quanto l'effettivo conseguimento degli obiettivi della riforma non può prescindere dalla condivisione di orientamenti tra magistratura e notariato, stante la scelta effettuata dal legislatore di introdurre, nel nostro ordinamento, un doppio canale autorizzatorio: giudiziale e notarile.
Al contempo, però, sono da tenere in debito conto anche le distorsioni provocate da questa prassi soprattutto laddove non si tratta di indicazioni pratico-operative che mirano a superare le lacune della norma. In diversi casi, infatti, i predetti protocolli finiscono con il compiere delle vere e proprie scelte ermeneutiche. Si pensi, fra tutte, alle tematiche del curatore speciale, dell'autorizzazione ad alienare beni ereditari di titolarità di soggetti incapaci, della revoca/modifica d'ufficio.

Sono diversi e di natura fondamentale, in quanto cardini dell'ordinamento, i principi così violati; quali, su tutti: la gerarchia delle fonti e la separazione dei poteri.
Dal primo angolo prospettico, è inadeguata la fonte del protocollo o della circolare a compiere scelte non organizzative ma interpretative, sia pur con valenza suppletiva in caso di lacune normative.
Dal secondo angolo prospettico, va censurato che, con uno strumento prettamente organizzativo, si esercitino funzioni propriamente interpretative, prerogativa, in quanto tali, dell'interprete.
Va anche rimarcato che i magistrati, per preciso precetto costituzionale, sono soggetti soltanto alla legge. Evidentemente non può inserirsi tra la legge e l'attività interpretativa effettuata dal singolo Giudice, in un dato procedimento o processo, un protocollo oppure una circolare, condizionandone gli esiti ermeneutici.
Va anche rimarcata l'incidenza che queste spiegano in relazione all'attività notarile.
Come dimostra l'indagine effettuata in sede di monitoraggio delle prassi notarili, l'eterogeneità di soluzioni sui profili più delicati della riforma risente della sussistenza o meno, in un determinato distretto, di un protocollo.
In particolare, a quanto consta, nell'arco temporale considerato ai fini della presente indagine, non sono state emesse nomine di curatori speciali contestuali alla autorizzazione notarile nei distretti nel cui ambito è stato divulgato un protocollo d'intesa tra uffici giudiziari e Consiglio notarile che, su questo profilo, dà soluzione negativa (si pensi, a titolo meramente esemplificativo, ai distretti di Treviso, Padova).
Diversamente, laddove non è stata data indicazione ostativa sul profilo in esame nel relativo protocollo o nella relativa circolare non mancano certamente i casi (in verità anche numerosi) in cui vi sono state nomine di curatori speciali contestuali all'autorizzazione notarile, non reclamate, né modificate o revocate.
Da quanto detto emerge chiaramente il grande rischio che le prassi in esame comportano: non solo la violazione dei principi della gerarchia delle fonti e della separazione dei poteri, ma anche quello di mortificare il magistero notarile.
Laddove, infatti, in un dato distretto sussiste un protocollo che rechi determinate scelte interpretative, che precludano, nell'assenza di dati normativi univoci, ad esempio, la possibilità di effettuare la nomina del curatore speciale oppure la vendita di beni ereditari senza il parere del Giudice Tutelare, ben difficilmente il singolo Notaio si distaccherà dall'indicazione diramata, così come confermato dall'indagine condotta.
In caso contrario, potrebbe financo esporre il soggetto a cui favore è richiesto

il suo ministero (soggetto che peraltro versa in condizione di fragilità trattandosi di incapaci o minori) ad un elevato rischio di impugnazione o revoca dell'autorizzazione emessa.
In definitiva, nel pur lodevole tentativo di fondo di sopperire ad una normativa lacunosa tentando al contempo di individuare soluzioni uniformi a livello territoriale e condivise fra magistratura e notariato, si assiste ad un fenomeno distorsivo sul piano delle fonti, stante l'effettuazione di delicate scelte interpretative con un mero atto amministrativo – per sua natura destinato a ben altra funzione – a detrimento, nel caso di specie, di quello che dovrebbe essere il ruolo riconosciuto al Notaio nell'ambito del nostro ordinamento.

2. La natura della nuova attività devoluta dal legislatore al Notaio in tema di volontaria giurisdizione

Com'è noto una delle questioni più discusse a fronte della devoluzione da parte del legislatore di nuove competenze al Notaio in tema di volontaria giurisdizione attiene alla natura delle stesse e, più precisamente, alla possibilità di ritenere che si tratti di attività propriamente giurisdizionali[91].

Nelle prassi detta questione è stata discussa per lo più in ragione delle ricadute di ordine fiscale e, in via più generale, di ordine pratico-operativo, anche se non mancano, nella giurisprudenza, rare ipotesi in cui la questione è stata affrontata anche dal punto di vista teorico con tanto di citazioni dottrinali in tema di giurisdizione in genere e di giurisdizione volontaria in specie.
La complessità della questione è fondamentalmente legata:
– all'evoluzione della nozione di giurisdizione in genere, per lo più alla luce della più recente giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione in tema di arbitrato rituale[92];
– alla controversa natura della volontaria giurisdizione, ove «il Giudice è chiamato non a risolvere controversie relative a diritti o status, non ad assicurare la tutela giurisdizionale di diritti o *status* violati (o meramente contestati) bensì a gestire interessi di minori, incapaci, patrimoni separati, gruppi collettivi»[93],

[91] Su cui cfr. per tutti, anche per ulteriori riferimenti: E. FABIANI, *La natura delle nuove competenze notarili in tema di volontaria giurisdizione di cui al d.lgs. n. 149/2022 tra funzione giurisdizionale, amministrativa e notarile,* in *Giusto processo civile*, 2023, 315 ss.
[92] Su cui cfr., anche per ulteriori riferimenti: E. FABIANI, *La natura delle nuove competenze notarili in tema di volontaria giurisdizione di cui al d.lgs. n. 149/2022 tra funzione giurisdizionale, amministrativa e notarile*, cit., spec. 325 ss.
[93] Così A. PROTO PISANI, *Possibile contributo del Notariato al risanamento della giustizia*

così che non è per null'affatto pacifico se venga effettivamente in rilievo un'attività giurisdizionale, essendosi ritenuto, in particolare, che ci troveremmo piuttosto nel campo della materia amministrativa[94], cui solo si prestano le forme giurisdizionali[95];
– alle peculiarità dell'ipotesi in esame ove l'attività di volontaria giurisdizione non è devoluta ad un magistrato, come tradizionalmente accade, ma ad un Notaio.
Non è evidentemente questa la sede per ripercorrere il risalente ed articolato dibattito sulla nozione di giurisdizione[96].
Basti evidenziare come, nel corso del tempo sono state avanzate svariate nozioni che si distinguono fra loro, fondamentalmente, in ragione della differente rilevanza attribuita alla componente soggettiva ed a quella oggettiva[97] e, con riferimento a quest'ultima, al profilo funzionale rispetto a quello strutturale.
Secondo parte della dottrina l'importanza dell'elemento funzionale discenderebbe anzitutto dall'art. 2907 c.c., intitolato all'attività giurisdizionale, ove la giurisdizione è individuata indirettamente come attributo della tutela dei diritti in correlazione con l'art. 24 della Costituzione, ove l'agire in giudizio è configurato in funzione della «tutela dei diritti e degli interessi»[98].
In questa prospettiva si muovono autorevoli posizioni dottrinali[99], a fronte di

civile, in *Foro it*., 2000, V, 1 ss.
[94] Cfr. G. CHIOVENDA, *Principii di diritto processuale civile*, Napoli, 1928, spec. 309 ss.
[95] E non è neanche mancato chi ha ritenuto che ci troveremmo di fronte ad un *tertium genus*, distinto sia dalla giurisdizione che dall'amministrazione, che costituirebbe, cioè, un'autonoma categoria con propri caratteri distintivi (Cfr. FAZZALARI, *La giurisdizione volontaria*, Padova, 1953, *passim*, spec. 129 ss., 164 ss. e 175 ss.).
[96] Su cui cfr. G. CHIOVENDA, *Principii di diritto processuale civile*, cit., 291 ss.; E. REDENTI, *Diritto processuale civile*, I, Milano, 1957, 3 ss; V. ANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, I, Napoli, 1979, 37 ss.; A. PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 2021, 664 ss.; G. BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, *I. I principi*, Bari, 2019, 1 ss.; G. VERDE, *Profili del processo civile*, 1, Napoli, 1999, 37; S. SATTA, *Giurisdizione (nozioni generali)*, voce dell'*Enc. dir.*, XIX, Milano, 1970, 218 ss.; A: SEGNI, *Giurisdizione (in generale)*, voce del *Noviss. Dig. it*., VII, Torino, 985 ss.; C. MANDRIOLI, *Giurisdizione (in generale)*, voce del *Dig. civ*., IX, Torino, 1993, 127ss.; A. MELONCELLI, *Giurisdizione (disciplina costituzionale della)*, voce dell'*Enc. giur*., XV, 1989; G. FRANCHI, *Giurisdizione civile. I) Diritto processuale civile*, voce dell'*Enc. giur*., XV, 1989; G. SCARSELLI, *La tutela dei diritti dinanzi alle Autorità Garanti. I. Giurisdizione e amministrazione*, Milano, 2000, 191 ss. ed ivi ulteriori riferimenti.
[97] Distinguo di fondo di cui troveremo traccia, come avremo presto modo di vedere, non solo nel dibattito dottrinale, ma anche nella giurisprudenza della Corte costituzionale.
[98] Così C. MANDRIOLI, *Giurisdizione (in generale)*, cit., 128.
[99] Cfr. C. MANDRIOLI, *Giurisdizione (in generale)*, cit., 128 il quale richiama, in particolare, le posizioni di: E. REDENTI, *Intorno al concetto di giurisdizione*, in *Scritti e discorsi giuridici di*

altre impostazioni dottrinali, altrettanto autorevoli, tendenti ad affiancare al criterio funzionale altri criteri di tipo strutturale – quali *in primis* l'idoneità a determinare l'incontrovertibilità propria della cosa giudicata[100] –, con conseguente necessità di interrogarsi in ordine al ruolo che, nella definizione della giurisdizione, spetta al dato funzionale rispetto a quello strutturale.
La centralità di quest'ultimo profilo nell'ambito della nozione di giurisdizione è stata posta in evidenza, in particolare, dal fondamentale contributo di Allorio[101], secondo il quale l'elemento strutturale tipico dell'attività giurisdizionale risiede nell'idoneità del relativo provvedimento conclusivo ad acquisire l'incontrovertibilità propria della cosa giudicata; così che sussisterebbe, nella sostanza, una correlazione necessaria fra giurisdizione e giudicato[102].
Parte della dottrina, muovendosi in questo ordine di idee, tende ad incentrare la nozione esclusivamente sul profilo strutturale (tipo di effetto/idoneità del provvedimento del Giudice all'efficacia di giudicato), conseguentemente relegando l'aspetto funzionale sul piano metagiuridico, con un valore meramente descrittivo e, per quanto maggiormente interessa in questa sede, escludendo in

mezzo secolo, I, Milano, 1962, 227 ss., che vede nella giurisdizione l'attuazione delle sanzioni, intendendo la sanzione come la reazione predisposta dall'ordinamento alla violazione o alla contestazione di un diritto; F. CARNELUTTI, *Sistema del diritto processuale civile*, I, Padova, 1936, 44 e 132, che vede nella giurisdizione la "composizione delle liti", intendendo la lite come una posizione di contrasto rispetto all'attribuzione di beni della vita in applicazione delle norme; G. CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, I, Roma, 1935, 44, che vede nella giurisdizione l'attuazione del diritto obiettivo, con la puntualizzazione, dovuta in parte a SEGNI. *Giurisdizione (in generale)*, voce del *Noviss. Dig. it.*, VII, Torino, 1961, 968, della caratteristica sostitutiva dell'attività giurisdizionale nel senso della sostituzione dell'ordinamento processuale a quello sostanziale.

[100] Cfr. C. MANDRIOLI, *Giurisdizione (in generale)*, cit., 128 il quale richiama, in particolare, le posizioni di: E. FAZZALARI, *Giurisdizione volontaria*, voce dell'*Enc. dir.*, XIX, Milano, 1970, 354-355, che al criterio di tipo redentiano, della "reazione ad un illecito", affianca il riferimento all'estraneità del Giudice, alla struttura del contraddittorio e all'idoneità al giudicato; L. MONTESANO, *La tutela giurisdizionale dei diritti*, in *Trattato Vassalli*, Torino, 1985, 4 e 55. che pone l'accento sul fenomeno del concretarsi dell'ordinamento in modo puro ed oggettivo (cioè non riferito ad un particolare soggetto) non senza riferirsi al criterio strutturale della spettanza dei poteri giurisdizionali ai magistrati ordinari.

[101] Lo sottolinea sempre C. MANDRIOLI, *Giurisdizione (in generale)*, cit., 129 nell'evidenziare, in particolare, come l'Allorio «dimostrò che ciò che è proprio di ogni fenomeno giuridico, e di quello giurisdizionale in particolare, è il tipo di effetto giuridico che produce, così come risulta dalla sua struttura; mentre la sua funzione appartiene al campo metagiuridico utilmente valutabile sotto il profilo della politica del diritto o sotto quello sociologico».

[102] Cfr. E. ALLORIO, *Nuove riflessioni in tema di giurisdizione e giudicato*, in *Sulla dottrina del giudicato*, in *Problemi di diritto*, II, Milano, 1957, spec. 63 ss. e 148 ss.; ID., *Saggio polemico sulla giurisdizione volontaria*, in *Sulla dottrina del giudicato*, cit., spec. 16 ss. e 51 ss.

radice la possibilità di qualificare come propriamente giurisdizionale l'attività di cd. giurisdizione volontaria.
Altra dottrina, invece, pur non negando in radice rilevanza al profilo strutturale, tende ad attribuire un ruolo più significativo e pregnante al profilo funzionale e, per quanto maggiormente interessa in questa sede, va a valutare, su queste basi, se sussistano o meno margini, e se del caso di che tipo, per qualificare come giurisdizionale (anche) la cd. giurisdizione volontaria, previa individuazione, a monte, di una nozione unitaria, di carattere più generale, di giurisdizione idonea a ricomprendere anche la giurisdizione contenziosa.
Altra dottrina ancora tende, invece, a rimarcare, sul piano della disciplina vigente, la decisiva rilevanza del dettato costituzionale, con conseguente incentrarsi della nozione di giurisdizione sul profilo soggettivo[103], la cui decisività emergerebbe anche dall'estrema difficoltà di tracciare un confine netto fra giurisdizione ed amministrazione su un piano meramente oggettivo.
Più precisamente, assai efficacemente si è evidenziato come, «se ci si ferma ai profili meramente oggettivi, l'attività giurisdizionale per un verso mal si presta ad una ricostruzione unitaria e per altro verso può apparire, in qualche caso, assai prossima a quella amministrativa». E, pertanto, sarebbe preferibile «privilegiare l'aspetto soggettivo, rinunciando ad una nozione ontologia della giurisdizione e considerando tale, invece, l'attività che il legislatore ha mostrato di reputare giurisdizionale; ossia, almeno di regola, quella che promana dal Giudice (da intendersi non già come persona fisica, bensì come ufficio giudiziario) e che, per ciò stesso, si estrinseca in forme tipiche ed è assistita da determinate garanzie procedimentali», posto che, «il criterio soggettivo, del resto, trova un puntuale fondamento positivo nella stessa Costituzione, e precisamente nell'art. 102, secondo cui "la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario"»[104].

[103] Cfr. A. PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, cit., 664 il quale pone in rilievo come «l'attività giurisdizionale si caratterizza come attività posta in essere da un Giudice: cioè da un soggetto che ai sensi degli artt. 101 ss. della Costituzione è sottoposto unicamente alla legge (e quindi è "terzo" rispetto agli interessi su cui è chiamato a provvedere) e indipendente (rispetto a qualsiasi specie di potere o da qualsiasi specie di soggezione)».
[104] Così G. BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, I, cit., 2-3 secondo il quale alla luce di siffatto principio deve senz'altro escludersi, in assenza di una contraria ed inequivoca indicazione normativa (che d'altronde si porrebbe in confitto col citato art. 102 Cost.), che possa reputarsi di per sé giurisdizionale un'attività che promani da un organo non appartenente alla magistratura». Anche se, «ciò non significa … che ogni atto o provvedimento ascrivibile ad un ufficio giudiziario abbia sempre e comunque natura giurisdizionale; ché, al contrario, è ben possibile e frequente che alcuni organi cumulino in sé funzioni giurisdizionali e funzioni in tutto e per tutto amministrative» (come il caso del presidente del Tribunale, che è investito di compiti

Ciò premesso, è di tutta evidenza che l'attività di cui si discute, attribuita dal legislatore al Notaio, non è qualificabile come giurisdizionale se si assume a parametro di riferimento la nozione di giurisdizione prevalente da ultimo richiamata. Nel caso di specie, infatti, l'attività di cui si discute è posta in essere da un Notaio e non già da un magistrato.

Per arrivare ad una differente conclusione occorrerebbe ritenere che il legislatore, nell'attribuire al Notaio le nuove competenze di cui agli artt. 21, 22 e 23 del d.lgs. n. 149 del 2002, abbia inteso al contempo attribuirgli, seppur in modo non espresso, la qualifica di Giudice laico o onorario[105], espressioni con le quali – conformemente ad impostazione largamente diffusa – si intendono qui qualificare, per esclusione, tutte quelle ipotesi che non sono riconducibili nell'ambito della contrapposta figura del Giudice togato (o professionale che dir si voglia).

Ad una siffatta conclusione non sembrerebbe ostare, in via di principio, la nozione di Giudice laico o onorario in sé per sé, in ragione dell'estrema ampiezza della stessa, i cui confini si colgono, sostanzialmente, in negativo rispetto alla nozione di Giudice togato[106].

Indubbiamente, però, non è per null'affatto agevole sostenere che il legislatore, nell'attribuire al Notaio le nuove competenze di cui sopra, abbia inteso

schiettamente giurisdizionali, ma nel contempo esercita svariate attività di amministrazione pura, soprattutto in materia di direzione ed organizzazione dell'ufficio), con conseguente necessità, dunque, di ritenere che «il criterio soggettivo non può non integrarsi, in qualche misura, con quello oggettivo; e la linea di demarcazione … può individuarsi proprio in virtù dell'interesse tutelato, che nelle ipotesi da ultimo considerate è meramente interno all'amministrazione della giustizia» (quale, nell'esempio di cui sopra, l'interesse ad un'efficiente distribuzione dei singoli magistrati all'interno dell'ufficio giudiziario).

[105] Su cui cfr. M. CAPPELLETTI, *Giudici laici. Alcune ragioni attuali per una loro maggiore utilizzazione in Italia*, in *Riv. dir. proc.*, 1979, 698 ss.; ID., *Giudici non professionali: una nota critica sul dibattito in Italia*, in *Giur. it.*, 1980, IV, 193 ss.; G. ZAGREBELSKY, *La riforma della giustizia onoraria*, in *Giur. it.*, 1981, IV, 14 ss.; G. AMBROSINI, *Giudice onorario*, voce dell'*Enc. giur.*, XV, 1989; S. BARTOLE, *Giudice. I) Teoria generale*, voce dell'*Enc. giur.*, XV, 1989, 5 ss.; G. TARZIA, *Il Giudice onorario nel processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1977, 270 ss.; ID., *Giudice professionale e Giudice laico*, in *Riv. dir. proc.*, 1980, 438 ss.; V. DENTI, *Giudice onorario e Giudice monocratico nella riforma della giustizia civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1978, 609 ss.; S. CHIARLONI, *Giudici onorari e meccanismi di risoluzione alternative delle controversie*, in *Quest. giust.*, 1998, 375 ss.; F.A. GENOVESE, *I Giudici ordinari e onorari (nel progetto di riforma costituzionale approvato dalla bicamerale)*, in *Riv. dir. proc.*, 1998, 1049 ss.; A. IMPAGNATIELLO, *Giudice (ordinamento del)*, voce del *Dig. priv.*, IX, Torino, 1993, 44 ed ivi ulteriori riferimenti.

[106] Cfr. M. CAPPELLETTI, *Giudici laici. Alcune ragioni attuali per una loro maggiore utilizzazione in Italia*, cit., 706.

implicitamente attribuirgli la qualifica di Giudice onorario, posto che è assai evidente che, se questa era la reale volontà del legislatore, quest'ultimo avrebbe espressamente attribuito al Notaio la qualifica di Giudice onorario, trattandosi di profilo certamente non di poco momento[107].
A ciò si aggiunga che nel caso di specie ci troviamo di fonte ad un'attività la cui natura giudiziale è esclusa anche quando sia attribuita ad un Giudice.
Conseguentemente, appare ancor più difficile giungere alla suddetta conclusione ritenendo, più specificamente, che il legislatore abbia inteso implicitamente attribuire la qualifica di Giudice onorario al Notaio, nell'attribuirgli la competenza a svolgere un'attività la cui natura giurisdizionale è dai più esclusa anche quando viene esercitata da un magistrato[108].
Come sì è già avuto modo di evidenziare in altre occasioni[109], il risultato non cambia neanche ove si tenti di percorrere la via della delega di giurisdizione, sulla falsariga di quanto il legislatore ha già fatto in sede di espropriazione forzata, posto che, evidentemente, nel caso di specie non ricorrono i tratti caratterizzanti di questo istituto[110].
Ma, ciò che preme ancor più evidenziare in questa sede, a fronte di quanto ritenuto in taluno dei provvedimenti giurisprudenziali esaminati[111], è che, contrariamente a quanto sostenuto in questo provvedimento, non è dato pervenire a differente conclusione neanche assumendo a parametro di riferimento una nozione di

[107] Cfr. E. FABIANI – L. PICCOLO, *L'autorizzazione notarile nella riforma della volontaria giurisdizione*, cit., 6 ss.; nonché da ultimo A. DI SAPIO, *L'art. 21 del d.lgs. n. 149 del 2022 e la responsabilità civile del Notaio in relazione al rilascio dell'autorizzazione di volontaria giurisdizione*, cit., spec. 6 e 8 secondo il quale, nell'esercizio della nuova funzione in esame, il Notaio rimane Notaio, «non è un Giudice, né un suo ausiliario».
[108] Va dunque rimarcata, sotto questo profilo, la differenza rispetto all'attribuzione al Notaio (e ad avvocati e commercialisti) di nuove competenze in sede di espropriazione forzata sempre più evidentemente rientranti nella cd. giurisdizione in senso stretto e non già nella giurisdizione in senso ampio (così come previsto originariamente dal legislatore con la l. n. 302 del 1998 sulla falsariga della proposta di Andrea Proto Pisani), posto che è assolutamente pacifico, ormai da tempo, che il processo di espropriazione forzata rientra a pieno titolo nella giurisdizione (e non già nell'amministrazione).
[109] Cfr. E. FABIANI – L. PICCOLO, *L'autorizzazione notarile nella riforma della volontaria giurisdizione*, cit.; E. FABIANI, *La natura delle nuove competenze notarili in tema di volontaria giurisdizione di cui al d.lgs. n. 149/2022 tra funzione giurisdizionale, amministrativa e notarile*, cit., 338 ss.
[110] Su cui cfr., anche per ulteriori riferimenti, E. FABIANI, *La delega delle operazioni di vendita in sede di espropriazione forzata immobiliare*, cit.; ID., *Delega delle operazioni di vendita in sede di espropriazione forzata immobiliare*, cit., 456 ss.
[111] Cfr. provvedimento di reclamo proposto dalla Procura della Repubblica di Padova del 12 aprile 2023 richiamato nel paragrafo 2.3. della sezione II.

giurisdizione incentrata sulla componente (non più soggettiva ma) oggettiva, e più precisamente sul profilo strutturale e/o funzionale della giurisdizione.
Assai significativa, a tal proposito, è proprio la posizione della dottrina citata dal provvedimento giurisdizionale esaminato che incentra la nozione di giurisdizione sul profilo funzionale[112].
Questa dottrina, infatti, anzitutto ha cura di evidenziare la differenza fra giurisdizione di cognizione e giurisdizione volontaria, non solo sul piano degli effetti – ove è più netto ed evidente (in ragione, fondamentalmente, della presenza o dell'assenza del giudicato) –, ma anche sul piano della funzione, stante l'impossibilità di adattare alla giurisdizione volontaria le definizioni della funzione della giurisdizione come attuazione di sanzioni, posto che nella giurisdizione volontaria manca l'elemento della lesione e «non costituisce dunque tutela dei diritti, ma solo un mezzo per influire sull'assetto dei diritti senza risolvere contrasti, oppure su più generiche situazioni giuridiche; mezzo che, d'altra parte, non è tutela dei diritti, ma solo d'interessi»[113].
Su queste basi ritiene, conseguentemente, che, al fine di ricondurre entrambe le suddette ipotesi nell'ambito di un'unica nozione di giurisdizione, di carattere più generale, occorrerebbe, alternativamente:
– generalizzare al massimo la funzione di entrambe le suddette attività al fine di individuare un margine comune consistente nell'attuazione del diritto nel caso concreto, che è però un concetto «così generico, da esprimere soltanto il risultato comune di funzioni diverse»[114]; tanto è vero che anche l'attività amministrativa può essere ricondotta nell'ambito del generico concetto di attuazione del diritto;
– far leva, a fronte della suddetta profonda differenza, su taluni elementi strutturali comuni, indubbiamente presenti, «ma non determinanti», che rimangono «in una zona marginale, in quanto, a differenza di come accade nei rapporti tra cognizione ed esecuzione», in questa comunanza di elementi

[112] Nel suddetto provvedimento si ritiene che debba essere «necessariamente sposata una nozione unitaria di giurisdizione poggiante su un piano funzionale al di là del soggetto che la esercita» richiamando, a tal fine, la posizione di Mandrioli.
[113] Così C. MANDRIOLI, *Giurisdizione (in generale)*, cit., 149 nell'evidenziare, più in dettaglio, come nella giurisdizione volontaria manca l'elemento della lesione «non solo in senso tecnico, ma anche nel senso atecnico e generico di una situazione di contrarietà al diritto, già valutata dall'ordinamento».
[114] Così C. MANDRIOLI, *Giurisdizione (in generale)*, cit., 149 nell'evidenziare come, «ciò è tanto vero che non appena si passi a raffrontare i modi con i quali le funzioni di ciascuna delle due attività entrano nelle rispettive fattispecie come ragione della domanda, ci si accorge che quel margine comune tra le due funzioni rimane estraneo alle rispettive affermazioni di ragione della domanda, perché mentre l'una afferma il diritto come fondamento ella domanda di tutela, l'altra non lo afferma ma, semplicemente ne chiede un certo assetto come risultato del procedimento».

strutturali «non si riflette un'effettiva coincidenza tra le funzioni, giacché anche nel settore della funzione, la giurisdizione di cognizione e quella volontaria non convergono se non su un margine assai generico»[115].

Il che vuol dire che «una definizione della giurisdizione, unitaria nel senso di ricomprendere tutti i diversi tipi di attività che sono svolti dai Giudici ordinari, è possibile soltanto o sotto il profilo meramente soggettivo oppure sotto il profilo meramente funzionale e, in questa ipotesi, a patto di allargare la nozione di sanzione o quella di attuazione sostitutiva del diritto oltre i limiti entro i quali una definizione può avere significato e pregio. In entrambi i casi l'unitarietà della nozione è scontata dalla necessità di lasciare nell'ombra le caratteristiche strutturati dei diversi tipi di attività»[116].

In definitiva, dunque, anche la dottrina invocata dal provvedimento giurisdizionale esaminato giunge, a ben vedere, ad escludere la possibilità di qualificare l'attività di volontaria giurisdizione come propriamente giurisdizionale anche quando è affidata ad un Giudice, figuriamoci nell'ipotesi in esame in cui non è neanche attribuita ad un Giudice ma bensì ad un Notaio.

È del tutto evidente, in altri termini, che se viene esclusa la natura giurisdizionale della cd. giurisdizione volontaria anche qualora la stessa sia attribuita ad un magistrato, a maggior ragione dovrà essere esclusa nell'ipotesi in cui il legislatore l'attribuisca ad un soggetto, come il Notaio, che non è un magistrato.

A ben vedere, nel caso di specie, viene a mancare il principale elemento su cui si tende a far leva, quale elemento comune alla giurisdizione contenziosa, per attribuire natura giurisdizionale (anche) alla cd. giurisdizione volontaria, ossia l'essere entrambe devolute ad un magistrato.

Quanto sinora evidenziato consente, a questo punto, anche di comprendere il motivo per il quale è decisiva, ai fini dell'individuazione della soluzione più corretta da dare alla problematica in esame, non tanto e non solo la nozione di giurisdizione, quanto soprattutto l'attività che viene in rilievo, le cui caratteristiche intrinseche hanno indotto la prevalente dottrina ad escluderne la natura giurisdizionale anche qualora sia esercitata da un magistrato, salvo a

---

[115] Così C. MANDRIOLI, *Giurisdizione (in generale)*, cit., 149.

[116] Così C. MANDRIOLI, *Giurisdizione (in generale)*, cit., 149-150 secondo il quale «tale inquadramento unitario non avrebbe che un significato assai limitato perché dovrebbe scontare l'unità con una tale generalizzazione degli elementi, sia strutturali che funzionali, da rendere problematica ogni utilizzazione di un siffatto concetto unitario, all'infuori, intende, dell'applicazione degli ordinari metodi dell'analogia nonché all'infuori dell'applicabilità di talune norme generali a ciascuno dei vari tipi di attività presi in esame. La quale applicabilità, del resto, risulta direttamente dalla legge, ossia dalla collocazione delle norme in relazione all'art. 1 c.p.c.».

voler recuperare la natura giurisdizionale dell'attività di cui si discute facendo leva proprio sulla qualificazione del soggetto cui è attribuita.
Ciò consente altresì di comprendere come, la soluzione della problematica in esame non cambia neanche se si assume a parametro di riferimento la nozione di giurisdizione quale risultante all'esito dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione fondamentalmente contraddistinta da uno sganciamento della stessa sia dal monopolio statale che dalla figura del Giudice togato[117].
Detto indirizzo giurisprudenziale evolutivo poggia, infatti, sulla natura «oggettivamente giurisdizionale» dell'attività devoluta dal legislatore ad un soggetto che non è un magistrato, così come accade, per l'appunto, per l'ipotesi oggetto di questo indirizzo, ossia quella dell'arbitro[118].
Nell'ipotesi in esame, invece, il Giudice non è chiamato a risolvere una controversia relativa a diritti o *status*, bensì a gestire interessi (di minori, incapaci, patrimoni separati, gruppi collettivi); non siamo, dunque, di fronte ad un'attività qualificabile come «oggettivamente giurisdizionale».
In altri termini, e in definitiva, l'ostacolo a qualificare le nuove competenze notarili in tema di volontaria giurisdizione come giurisdizionali risiede, non solo nel profilo soggettivo (ossia la qualificazione di magistrato del soggetto che le esercita, che nel caso di specie non sussiste), ma anche in quello oggettivo (ossia le caratteristiche intrinseche delle attività che rientrano in queste competenze e, in via più generale, nella cd. giurisdizione volontaria).

3. Le comunicazioni a carico del Notaio autorizzante

Proseguendo nell'analisi delle prassi giudiziali, un'altra tematica sulla quale occorre soffermarsi attiene alle comunicazioni da effettuarsi da parte del Notaio autorizzante.
Si tratta, infatti, della tematica cui viene dato maggiore spazio nell'ambito delle prassi, dal cui esame emerge con nettezza come, evidentemente, ci troviamo di fronte alla più significativa lacuna, o quanto meno una delle più significative lacune, del testo dell'art. 21 del d.lgs. n. 149 del 2022.

---

[117] Su cui cfr. più ampiamente, anche per ulteriori riferimenti: E. FABIANI, *La natura delle nuove competenze notarili in tema di volontaria giurisdizione di cui al d.lgs. n. 149/2022 tra funzione giurisdizionale, amministrativa e notarile*, cit., 325 ss.
[118] Cfr. più ampiamente E. FABIANI, *La natura delle nuove competenze notarili in tema di volontaria giurisdizione di cui al d.lgs. n. 149/2022 tra funzione giurisdizionale, amministrativa e notarile*, cit., 325 ss. e spec. 343.

Non a caso, in altri termini, gli Uffici giudiziari hanno dedicato così tanta attenzione a questo profilo, la cui rilevanza non va affatto sottovalutata, posto che alla sussistenza di un'efficace disciplina in materia è significativamente subordinata la realizzazione degli obiettivi che la riforma si ripropone di conseguire in termini di riduzione dei tempi necessari per consentire al soggetto interessato di ottenere l'autorizzazione al compimento di un determinato atto.
I risultati cui le prassi sono approdate con riferimento al profilo in esame non sono certamente uniformi, posto che si riscontra l'adozione di soluzioni talvolta anche significativamente difformi fra loro.
Assai lodevole è indubbiamente l'intento degli Uffici giudiziari di colmare la suddetta lacuna legislativa, ma purtroppo occorre prendere atto che una soluzione ottimale, al di là del merito delle scelte di volta in volta effettuate dai singoli Uffici, potrà essere conseguita solo attraverso un nuovo intervento del legislatore, posto che solo in tal modo potranno essere superate soluzioni/prassi difformi ed incertezze, a tutto beneficio dei soggetti interessati ad ottenere le autorizzazioni e di tutti gli operatori del diritto coinvolti (magistrati, Notai, cancellieri, etc.).
A fronte della totale assenza di indicazioni normative sul punto, come si è già avuto modo di sottolineare in altra sede[119], non appare dubitabile che tutte le prassi sinora implementate siano legittime, anche se talune di esse, ancorché maggiormente funzionali in concreto al conseguimento degli obiettivi di speditezza e semplificazione fatti propri dalla riforma, siano meno conformi rispetto al testo dell'art. 21: il riferimento è, in particolare, alla prassi tendente ad incentrare le comunicazioni del Notaio sulla sola cancelleria, onerando la stessa di procedere alla comunicazione al P.M., a fronte di un testo legislativo che richiede, invece, una comunicazione "diretta" del Notaio al P.M. Anche se, giova ribadirlo, si tratta, anche in tal caso, di prassi legittima, in quanto comunque conforme alla *ratio* della norma; e comunque, non potrà certamente essere censurato il comportamento del Notaio che, in sede di effettuazione della comunicazione, si sia attenuto alle indicazioni fornite dall'Ufficio giudiziario competente a ricevere la comunicazione.
Per i motivi appena più sopra evidenziati è, dunque, auspicabile che il legislatore intervenga quanto prima possibile per colmare la suddetta lacuna.
Ferma restando la possibilità di procedere alla comunicazione, *de iure condito*, sia in via telematica che cartacea, *de iure condendo* andrebbe preferita, per

[119] Cfr. E. FABIANI – L. PICCOLO, *Le comunicazioni del Notaio autorizzante fra lacune dell'art. 21 d.lgs. 149/2022, prassi applicative difformi e possibili interventi risolutivi del legislatore, in Riforma della volontaria giurisdizione e ruolo del Notaio. Gli studi*, I, cit., 219 ss.

evidenti motivi (di celerità, semplificazione, etc.), la via telematica.
Quanto alla tipologia di via telematica, la soluzione preferibile, come efficacemente evidenziato da talune delle prassi esaminate, finisce per dipendere fondamentalmente dallo stato di avanzamento (complessità e tempi) degli strumenti telematici attualmente esistenti (e segnatamente di quelli in uso presso le Procure, attualmente incentrati sulle comunicazioni con gli organi giudicanti e non con gli utenti esterni), oltre che della tipologia di procedura che viene in rilievo (e, segnatamente, della pendenza della stessa già in epoca antecedente alla richiesta di autorizzazione di un determinato atto e della conseguente possibilità per il Notaio di accedere al relativo fascicolo).
Al di là della possibilità per il Notaio di accedere telematicamente al fascicolo già pendente al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie per effettuare la valutazione richiesta per l'eventuale rilascio dell'autorizzazione, che dovrebbe sempre essere consentita ed assicurata, una piena operatività, anche in termini di rapido dialogo, degli strumenti telematici attualmente esistenti (sia presso gli uffici giudiziari e le procure, che a disposizione dei Notai), rappresenta indubbiamente, oltre che una soluzione ottimale, un obiettivo da conseguire il più rapidamente possibile per risolvere (anche) le problematiche della comunicazione dell'autorizzazione notarile in esame.

Qualora, per i motivi in precedenza evidenziati, il conseguimento di questo importante obiettivo dovesse richiedere tempi lunghi, o comunque ben poco compatibili con l'urgenza di intervenire da parte del legislatore in materia, meritevole di particolare attenzione è la soluzione, adottata da talune prassi, di prevedere l'effettuazione da parte del Notaio di un'unica comunicazione all'Ufficio giudiziario che sarebbe stato competente a rilasciare l'autorizzazione, onerando la relativa cancelleria di effettuare la comunicazione al P.M., posto che le maggiori criticità per conseguire la suddetta soluzione ottimale risiedono negli strumenti telematici attualmente a disposizione della Procura.
Al contempo, al fine di assicurare alla riforma di cui all'art. 21 di conseguire gli obiettivi che si ripropone in termini di riduzione dei tempi per il rilascio delle autorizzazioni prescritte dalla legge per il compimento di determinati atti da parte di minori ed incapaci, occorrerebbe altresì prevedere che la cancelleria debba tempestivamente comunicare al Notaio l'intervenuta proposizione del reclamo, posto che l'efficacia dell'autorizzazione concessa dal Notaio è subordinata alla mancata proposizione dello stesso[120].

[120] Altra soluzione prospettata nello studio già richiamato di E. FABIANI – L. PICCOLO, *L'autorizzazione notarile nella riforma della volontaria giurisdizione*, cit., prevede che il

Anche quest'ultimo profilo richiede un urgente intervento legislativo, per superare un importante ostacolo operativo per una corretta e funzionale operatività della scelta di fondo effettuata dal legislatore, ossia subordinare l'efficacia dell'autorizzazione notarile alla mancata proposizione del reclamo.
Si tratta, in altri termini, di un intervento pienamente in linea con la scelta già effettuata dal legislatore, che, ove non positivamente disciplinata in modo compiuto in ogni suo profilo, rischia di vanificare gli obiettivi di semplificazione e celerità conseguiti dalla riforma, posto che, il conseguimento di questi ultimi, passa inevitabilmente per la necessità che il Notaio (e, suo tramite, il soggetto interessato a conseguire il più rapidamente possibile l'autorizzazione) abbia legale conoscenza certa della mancata proposizione del reclamo, cui è subordinata la possibilità per lo stesso di rogare il relativo atto.

4. La revoca/modifica dell'autorizzazione notarile

4.1 Premessa

Un altro profilo meritevole di particolare attenzione all'esito dell'esame sinora condotto delle prassi e della giurisprudenza è rappresentato dalla revoca/modifica dell'autorizzazione notarile, in quanto tale e nei rapporti con il reclamo. Prima di svolgere talune brevi considerazioni sul punto giova preliminarmente richiamare il quadro dottrinale e giurisprudenziale di riferimento sulla revoca/modifica in genere dei provvedimenti in camera di consiglio, posto che la stessa

reclamante debba sempre notificare il reclamo anche all'altra parte/parti dell'atto da rogare in modo tale da agevolare, quanto meno in via di fatto, la conoscenza da parte del Notaio rogante dell'avvenuta proposizione del reclamo. Ben potrebbero le parti dell'atto da rogare eleggere domicilio presso lo studio del Notaio e/o il Notaio potrebbe far constare in atto che le parti dichiarano di non aver ricevuto notificazione del reclamo. Nondimeno, in assenza di un obbligo di legge, si tratta, evidentemente, solo di possibili correttivi operanti sul piano interpretativo o pratico-applicativo volti a circoscrivere gli effetti negativi della denunciata lacuna normativa. In assenza di un obbligo di legge, infatti, solo una "certificazione" della cancelleria in ordine alla mancata proposizione del reclamo metterebbe il Notaio al riparo da ogni possibile rischio ove proceda a rogare l'atto da lui autorizzato. Anche se non v'è chi non veda quanto una soluzione di questo tipo possa determinare un allungamento dei tempi per la stipulazione degli atti di cui si discute, sempre ammesso e non concesso che la cancelleria rilasci una certificazione di questo tipo, avendo, peraltro, cura di scaricare tempestivamente gli atti ricevuti. Dall'esame delle prassi effettuate emerge peraltro come nella gran parte dei casi vi è la tendenza a negare la possibilità di siffatte certificazioni ad opera della cancellaria al fine di evitare un maggiore aggravio dell'attività dell'Ufficio.

formulazione dell'art. 21 del d.lgs. n. 149 del 2022 impone di fare riferimento a questa disciplina.
Con specifico riferimento alle autorizzazioni notarili, infatti, il legislatore si limita a prevedere che le stesse «possono essere in ogni tempo modificate o revocate dal Giudice Tutelare, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca».
Per un verso, si attribuisce, dunque, al Giudice il potere di modificare o revocare in ogni tempo le autorizzazioni notarili.
Per altro verso, si riprende la "valvola di sicurezza" prevista nell'ambito della tutela camerale dall'art. 742 c.p.c., che pone espressamente un limite all'efficacia retroattiva della revoca o della modifica del provvedimento autorizzativo in relazione ai diritti acquistati dai terzi di buona fede in forza di convenzioni stipulate prima dell'esercizio della revoca o della modifica.
L'assumere a parametro di riferimento la disciplina di carattere generale in tema di provvedimenti camerali è sicuramente operazione utile e preziosa, anche se, purtroppo, com'è noto – e come avremo modo di evidenziare, sia pur sinteticamente, di qui a breve – anche con riferimento a questa disciplina di carattere generale, per molti versi estremamente generica, sussistono non pochi dubbi ed incertezze.

4.2. La revocabilità e modificabilità dei provvedimenti camerali in genere

L'art. 742 del codice di rito consente di esercitare in ogni tempo il potere di revoca e di modifica.
La revoca consiste nel ritiro del provvedimento per motivi di illegittimità o opportunità; la modifica, invece, consiste o nella revoca parziale oppure nell'integrazione del provvedimento.
Si tratta di un potere che:
– trae fondamento nei caratteri essenziali della volontaria giurisdizione[121], talvolta fatti risalire sino alle teorie del Chiovenda sulla volontaria giurisdizione, il cui provvedimento, in quanto atto di pura amministrazione, non produce cosa giudicata;
– risponde alla più intima delle esigenze connesse con l'esercizio della tutela in

[121] Sulla stretta connessione esistente tra natura della volontaria giurisdizione e istituto della revoca cfr. per tutti, anche per ulteriori riferimenti, L. DI COLA, *La revoca nel procedimento in camera di consiglio*, in *Giur. it*., 2020, 12, 2779.

esame: la corrispondenza del disposto del Giudice alle necessità dei particolari interessi presi in cura dall'ordinamento[122].

I provvedimenti che si inseriscono in questo ambito sono deputati a tutelare singoli poteri e facoltà che fanno parte del diritto soggettivo, l'esercizio dei quali interferisce di volta in volta con interessi pubblici. È necessario, pertanto, che il Giudice possa considerare i possibili mutamenti della realtà e le sopravvenienze che comportino la necessità o la mera opportunità di adeguare il contenuto della tutela già emessa, con ciò privilegiando, non la stabilità della tutela, ma la sua idoneità a perseguire lo scopo voluto dell'ordinamento.

L'estrema genericità del dettato normativo lascia aperti non pochi interrogativi che, puntualmente, hanno costituito oggetto di dibattiti dottrinali e giurisprudenziali non approdati, purtroppo, all'individuazione di posizioni univoche e consolidate, quali, su tutti, per quanto maggiormente interessa in questa sede, quelli in tema di legittimazione delle parti, iniziativa officiosa, e motivi che giustificano la revoca o la modifica[123].

Vari sono, anzitutto, gli indirizzi dottrinali e giurisprudenziali esistenti con riferimento a quest'ultimo profilo, talvolta incentrati sui tratti caratterizzanti della revoca dei provvedimenti in camera di consiglio e su quelli distintivi della stessa rispetto ad ipotesi similari, quali, in particolare: la revoca dei provvedimenti cautelari (ed i rapporti con il reclamo cautelare); la revoca dei provvedimenti anticipatori; l'omologo istituto in diritto amministrativo (cd. autotutela amministrativa)[124].

Secondo l'orientamento prevalente, in dottrina e giurisprudenza, la revoca o modifica è ammissibile sia per motivi di legittimità che di merito, sia in relazione a circostanze sopravvenute rispetto alla data di emissione del provvedimento che sulla base di una nuova valutazione delle circostanze già dedotte e/o esaminate dal Giudice[125].

Nondimeno, si registrano anche impostazioni dottrinali più restrittive.

Parte della dottrina ammette il potere di revoca o modifica esclusivamente in presenza di fatti sopravvenuti[126].

---

[122] Cfr. in questi termini, con riguardo al potere di revoca, L. DI COLA, *La revoca nel procedimento in camera di consiglio*, cit., 2779; M.G. CIVININI, *I procedimenti in camera di consiglio*, cit., 279 ss. ed ivi ulteriori riferimenti.

[123] Cfr. A. CHIZZINI, *La revoca dei provvedimenti di volontaria giurisdizione*, Padova, 1994, 4.

[124] Cfr. su questi raffronti, anche per ulteriori riferimenti: L. DI COLA, *La revoca nel procedimento in camera di consiglio*, cit.

[125] Cfr. per tutti, anche per ulteriori riferimenti: L. DI COLA, *La revoca nel procedimento in camera di consiglio*, cit.

[126] Cfr. G. CONIGLIO, *La nullità del provvedimento di autorizzazione a vendere i beni*

Altra dottrina ritiene esperibile la revoca o modifica per motivi di merito in base a fatti nuovi ovvero a fatti preesistenti non conosciuti o occultati al Giudice[127].
Un ulteriore profilo particolarmente controverso in dottrina e giurisprudenza con riferimento ai provvedimenti camerali in genere, di indubbio rilievo anche con riferimento all'autorizzazione notarile – così come puntualmente evidenziato dall'esame delle prassi e della giurisprudenza – attiene alla possibilità che il Giudice possa procedere d'ufficio alla revoca o modifica della stessa[128].
Mentre, infatti, secondo parte della dottrina l'iniziativa della revoca o modifica è sempre officiosa[129], secondo altra dottrina solo nelle (rare) ipotesi in cui il procedimento è ad iniziativa ufficiosa il Giudice può revocare e modificare d'ufficio il provvedimento[130].
Muovendosi in quest'ultimo ordine di idee, peraltro, parte della dottrina non ha mancato di evidenziare come i confini entro i quali è esperibile la revoca nei procedimenti unilaterali nei quali l'interesse del ricorrente è univocamente diretto al conseguimento di un provvedimento positivo – tipizzato nel contenuto della legge – «non sia neppure ipotizzabile un interesse alla revoca del medesimo, mentre è escluso che il procedimento di revoca sia iniziato d'ufficio (al di fuori dei casi in cui l'iniziativa officiosa sia espressamente prevista dalla legge) o su istanza di terzi; legittimati alla revoca sono infatti gli stessi soggetti cui compete

dell'eredità in confronto del terzo, in *Giur. compl. cass. civ.*, 1946, XXXI, 4; M.F. GHIRGA, *Sulla proponibilità dell'actio nullitatis contro il provvedimento camerale*, in *Riv. dir. proc.*, 1988, 1171; E. GRASSO, *I procedimenti camerali e l'oggetto della tutela, nota a Cass.7 febbraio 1987, n. 1225*, in *Riv. dir. proc.*, 1988, 1160, in *Riv. dir. proc.*, 1990, spec. 65; M.G. CIVININI, *I procedimenti in camera di consiglio*, cit., 286. Diversamente G. ARIETA, op. cit., 1229 secondo il quale fondamento della revoca o modifica possono essere solo fatti che pur se preesistenti alla detta conclusione siano rimasti estranei alla cognizione che ha condotto al provvedimento da revocare o da modificare.

[127] Cfr. V. DENTI, *Diritto processuale civile*, 1957, 359; FRANCHI, *Sulla revoca dei provvedimenti di giurisdizione volontaria e sull'opponibilità dei motivi di revoca al terzo acquirente*, in *Riv. dir. civ.*, 1960, 209; M.G. CIVININI, *I procedimenti in camera di consiglio*, cit., 286.

[128] Cfr., anche per ulteriori riferimenti, M.G. CIVININI, *I procedimenti in camera di consiglio*, I, spec. 287 ss.

[129] Cfr. L. MONTESANO, *Sull'efficacia, sulla revoca e sui sindacati contenziosi dei provvedimenti dei provvedimenti non contenziosi dei Giudici civili*, in *Riv. dir. civ.*, 1986, 619. Ma v. anche A. CHIZZINI, *La revoca*, cit., 319-320 secondo il quale la revoca dei provvedimenti camerali è altresì possibile *ex officio*. In tal senso deporrebbe: il dato esegetico (i decreti possono essere in ogni tempo modificati o revocati), che si distingue dalle ipotesi in cui il legislatore ha voluto individuare una esclusiva legittimazione della parte (come è per l'art. 739); il dato sistematico, in quanto ove il legislatore adotta la tecnica della revocabilità rispetta in linea di tendenza il principio che vuole possa d'ufficio essere revocato il provvedimento emesso.

[130] Cfr. M.G. CIVININI, *I procedimenti in camera di consiglio*, I, 287 ed ivi riferimenti sulla dottrina in tal senso.

il potere di richiedere l'emissione del provvedimento originario, né le regole per l'individuazione dei soggetti legittimati possono variare a seconda che sulla materia siasi o meno già provveduto»[131].

4.3. Le prassi e la giurisprudenza in tema di revoca/modifica dell'autorizzazione notarile

L'indagine condotta sulle prassi e sulla giurisprudenza in tema di revoca/modifica non restituisce certamente risultati univoci, a fronte di protocolli e circolari che, puntualmente, sconfinano, anche in questo caso, nell'effettuazione di scelte interpretative sulle questioni più controverse e delicate.
Un significativo scollamento fra prassi e giurisprudenza emerge, anzitutto, con riferimento all'ammissibilità o meno della revoca d'ufficio.
Nelle prassi spicca, infatti, la scelta effettuata da taluni protocolli, richiamando anche la posizione espressa negli studi del Consiglio Nazionale del Notariato[132], nel senso di escludere la revocabilità/modificabilità d'ufficio dell'autorizzazione notarile.
Nella giurisprudenza, invece, non è raro riscontrare ipotesi di revoca/modifica d'ufficio, peraltro in una prospettiva tendente a controllare la valutazione effettuata dal Notaio in sede di concessione dell'autorizzazione sulla base dei fatti esistenti a quel momento e non già solo sulla base di fatti sopravvenuti.
Quanto, poi, alle ipotesi oggetto di revoca/modifica, queste riguardano, nella gran parte dei casi, le fattispecie più delicate, quali, in particolare: il potere di nominare il curatore speciale contestualmente all'autorizzazione o all'autorizzazione senza il parere del Giudice Tutelare in ipotesi di beni ereditari.
Al contempo, e in via più generale (ossia indipendentemente dalla delicatezza della fattispecie), non di rado il profilo attenzionato in sede di revoca/modifica attiene all'istruttoria o alla motivazione, evidenziandosi, più in particolare, la carenza dell'istruttoria espletata, della documentazione prodotta con l'autorizzazione, l'insufficienza della motivazione.

[131] Così, nell'escludere l'applicabilità dell'art. 742 c.p.c. con riferimento al provvedimento camerale che ordina l'iscrizione di atti societari nel registro delle imprese, ritenendo conseguentemente inammissibile la revoca dello stesso, M.G. CIVININI, *Sulla revoca del provvedimento camerale che ordina l'iscrizione di atti societari nel registro delle imprese*, in *Foro it*., 1995, I, 958 ss. spec. 964 ed ivi ulteriori riferimenti dottrinali.
[132] Cfr. E. FABIANI – L. PICCOLO, *L'autorizzazione notarile nella riforma della volontaria giurisdizione*, cit.

Quanto ai presupposti della revoca/modifica, le revoche analizzate non riguardano mutamenti dello stato di fatto o di diritto inerenti alla fattispecie sostanziale oggetto dell'autorizzazione notarile, bensì profili genetici della stessa, relativi talvolta alla ricostruzione dei confini del potere autorizzatorio del Notaio, talaltra alla mancata o insufficiente considerazione degli interessi sottesi all'autorizzazione concessa.
Pur laddove volesse accogliersi la prospettiva interpretativa più estensiva, che riconduce la revoca – modifica ad una diversa valutazione giudiziale delle circostanze di fatto inerenti ai provvedimenti autorizzatori, dal quadro giurisprudenziale raffigurato deriva, inevitabilmente, una sovrapposizione tra i mezzi del reclamo e della revoca modifica, ai quali, come chiarito sopra, sono sottese ragioni ed esigenze di tutela differenti.
Non mancano, peraltro, neanche i casi in cui si è fatto ricorso ad istituti che, a rigore, non sono stati disciplinati dal legislatore, come la c.d. revoca temporanea, emessa allo scopo di consentire una integrazione della documentazione prodotta con l'autorizzazione ai fini di una più completa valutazione giudiziale dei presupposti di utilità e necessità evidente.

4.4. Conclusioni

In estrema sintesi, i tratti caratterizzanti che emergono dall'esame delle prassi e della giurisprudenza in tema di revoca/modifica delle autorizzazioni notarili risiedono fondamentalmente: per un verso, nella tendenza a sovrapporre l'ambito di applicazione della revoca/modifica con quello del reclamo; per altro verso, ad ammettere, di frequente, la revoca/modifica d'ufficio.
Sotto entrambi i profili di cui sopra quanto emerge dalle prassi e dalla giurisprudenza suscita non poche perplessità, non tanto e non solo con riferimento alla disciplina di carattere generale in tema di procedimenti in camera di consiglio, quanto soprattutto con riferimento al caso di specie, la cui peculiarità, rispetto alla suddetta disciplina di carattere generale, sembrerebbe essere completamente pretermessa.
Conformemente a quanto si è già avuto modo di evidenziare in altra sede, infatti, va anzitutto ribadito che, in conformità con quanto ritenuto da autorevole dottrina, il Giudice può disporre la revoca d'ufficio nelle sole (rare) ipotesi in cui il procedimento è ad iniziativa ufficiosa[133].

[133] Si consideri come, peraltro, il legislatore ha cura, in talune specifiche ipotesi, di prevedere espressamente che la revoca o la modifica possa essere disposta (anche) d'ufficio. Circostanza che

Nessuna di queste ipotesi rientra nel perimetro applicativo dell'art. 21 e va conseguentemente esclusa in radice, con riferimento alla peculiare ipotesi dell'autorizzazione notarile, la possibilità per il Giudice Tutelare di revocare o modificare d'ufficio l'autorizzazione concessa dal Notaio.

Ma ciò che preme ancor più evidenziare con riferimento alla peculiare ipotesi dell'autorizzazione notarile è che, anche qualora ci si volesse muovere nel differente ordine di idee tendente a riconoscere in capo al Giudice Tutelare il potere di revocare o modificare d'ufficio l'autorizzazione notarile, questo non consentirebbe comunque di ricostruire detto potere in termini di sistematica rivalutazione/controllo della valutazione effettuata dal Notaio in sede di concessione dell'autorizzazione, pena l'evidente ed inevitabile vanificazione degli obiettivi che il legislatore mira a conseguire con la riforma in esame.

Il legislatore, infatti, ha attribuito la nuova competenza in esame ai Notai (quanto meno anche) per sgravare la magistratura e per rendere più spedito lo svolgimento di una determinata attività nell'interesse del soggetto incapace (anche da parte della stessa magistratura che, per effetto della suddetta riforma, si troverà a dover esaminare un più ridotto numero di ricorsi, così da poterli evadere più rapidamente).

Qualora il Giudice, a fronte della comunicazione dell'autorizzazione alla cancelleria del Tribunale, dovesse essere tenuto ad effettuare sistematicamente detta attività di rivalutazione/controllo, non sarebbe assolutamente sgravato rispetto al passato. Tanto valeva, altrimenti ritenendo, continuare a riservare esclusivamente al Giudice l'effettuazione della suddetta valutazione, senza attribuire alcuna competenza in materia al Notaio.

È del tutto evidente, dunque, che il vero e proprio controllo esercitabile dal Giudice sull'operato del Notaio è subordinato ad un'iniziativa di parte ed avviene in sede di reclamo, mentre la revoca/modifica, ammesso e non concesso che possa avvenire d'ufficio, poggia su differenti presupposti/motivi (fondamentalmente rappresentati dai "fatti nuovi"), così come puntualmente evidenziato dalla dottrina appena più sopra richiamata.

Da ciò, anche le perplessità in ordine al modo in cui si atteggiano i rapporti fra revoca/modifica e reclamo nelle prassi e nella giurisprudenza.

Come si è già avuto modo di evidenziare in altra sede[134], infatti, autorevole dottrina,

---

milita anch'essa nel senso della eccezionalità delle ipotesi in cui il Giudice può disporre d'ufficio la revoca o la modifica: ipotesi espressamente previste dalla legge o in cui sia eccezionalmente attribuito al Giudice (anche) il potere ufficioso di instaurazione del procedimento.

[134] Cfr. E. FABIANI – L. PICCOLO, *L'autorizzazione notarile nella riforma della volontaria giurisdizione*, cit.

discostandosi dalla tripartizione di posizioni in precedenza riferita in tema di presupposti/motivi della revoca/modifica dell'autorizzazione giudiziale[135], ha delimitato i confini di questo istituto, con riferimento ai provvedimenti emanati all'esito di procedimenti con i quali si attua la mera gestione di interessi[136] (come quelli devoluti alla concorrente competenza autorizzatoria notarile), proprio in ragione della necessità di procedere ad un inevitabile coordinamento con l'esperibilità, avverso il medesimo provvedimento, del reclamo.

Trattasi di impostazione meritevole di particolare attenzione, stante la formulazione dell'art. 21 nella parte in cui assoggetta l'autorizzazione notarile, sia all'impugnabilità con il reclamo dinanzi all'autorità giudiziaria, che alla revocabilità/modificabilità "in ogni tempo" da parte dell'autorità giudiziaria.

Secondo questa impostazione, nella sostanza estensibile all'autorizzazione notarile, la mancata proposizione del reclamo determina la sanatoria dei vizi (rilevabili ad istanza di parte) che non siano stati fatti valere attraverso l'impugnazione[137].

In particolare, per gli *errores in iudicando*, in sede di revoca non potrebbe farsi luogo ad una mera rivalutazione dei fatti che hanno già costituito oggetto del primo procedimento e la cui erronea, insufficiente o contraddittoria considerazione e interpretazione avrebbe dovuto dedursi come motivo di reclamo. Presupposto di ammissibilità della revoca sarebbe, invece, l'allegazione di fatti nuovi[138].

[135] Per un'efficace sintesi delle tre posizioni in precedenza riferite ed ampi riferimenti di dottrina e giurisprudenza cfr. M.G. CIVININI, *I procedimenti in camera di consiglio*, cit., 281 ss.

[136] E non già aventi ad oggetto diritti o *status*.

[137] Con la conseguenza che sopravvivono alla consumazione dell'impugnazione: i vizi di legittimità verificatisi nel corso del procedimento di primo grado rilevabili d'ufficio, anche se non fatti valere come motivo di reclamo; i vizi verificatisi nel corso del procedimento di secondo grado; i vizi della decisione emanata in sede di reclamo sulle nullità dedotte quali motivi di reclamo (M.G. CIVININI, *I procedimenti in camera di consiglio*, I, cit., spec. 294-295 secondo la quale «entro tali limiti potrà invocarsi la revoca del decreto per motivi originari di legittimità (mentre assai difficile è ipotizzare un motivo di legittimità sopravenuto che non dipenda da una modificazione della legge); si rileva come trattasi di limiti assai ristretti, concretandosi i vizi rilevanti ai fini della revoca, soprattutto dopo che sarà entrato in vigore l'art. 38 c.p.c. nel testo modificato dalla l. n. 353 del 1990 …, essenzialmente nel difetto di costituzione del Giudice, nella carenza di legittimazione ad causam o ad processum, nella omessa instaurazione del contraddittorio»).

[138] Per tali intendendosi sia circostanze di fatto sopravvenute sia circostanze di fatto preesistenti, ma non allegate e comunque non conosciute dal Giudice, sia la deduzione di nuove prove (M.G. CIVININI, *I procedimenti in camera di consiglio*, I, cit., 295 nell'evidenziare come detta ricostruzione trova conferma anche nella disciplina prevista dal legislatore con riferimento alla revoca degli effetti di determinati provvedimenti ove i presupposti della medesima coincidono sempre con motivi di merito in relazione a circostanze di fatto sopravvenute).

È di tutta evidenza come una prospettiva di questo tipo, estensibile nella sostanza anche all'autorizzazione notarile – a fronte di un intervento normativo che la assoggetta sia al reclamo che alla revoca/modifica –, circoscrive in modo significativo i confini della revocabilità/modificabilità accrescendo la stabilità (anche) dell'autorizzazione notarile (oltre che dell'autorizzazione giudiziale), oltre ad evitare una sostanziale sovrapposizione fra differenti rimedi quali la revoca/modifica ed il reclamo.

5. Istruttoria e motivazione dell'autorizzazione notarile

Uno dei profili che emergono con maggior nettezza dalla lettura delle prassi e della giurisprudenza attiene alla centralità, a monte, dell'istruzione funzionale a stabilire se sussistono i presupposti in fatto (oltre che in diritto) per concedere l'autorizzazione alla stipulazione dell'atto e, a valle, della motivazione dell'autorizzazione (o della mancata autorizzazione).
Si pensi ai casi in cui sia stata revocata l'autorizzazione per carenza di motivazione o di allegazione alla autorizzazione di documentazione posta a sostegno dell'autorizzazione concessa.
Abbiamo in particolare esaminato il caso della revoca dell'autorizzazione relativa ad un soggetto beneficiario di amministrazione di sostegno in quanto il provvedimento autorizzatorio notarile, pur attestando l'esecuzione dell'istruttoria *ex* art. 21, non risultava corredato da documenti in virtù dei quali era stata ritenuta maggiormente conveniente, per la persona amministrata, l'accettazione di eredità con beneficio di inventario specie in relazione alle passività esistenti nell'eredità relitta e posta a fondamento dell'autorizzazione stessa.
In queste ipotesi, a dire il vero, si annida una sovrapposizione tra la fase istruttoria, la parte motivazione dell'autorizzazione e la parte relativa alla documentazione prodotta con la autorizzazione stessa. Si tratta di momenti distinti dell'attività del Notaio autorizzante che non vanno sovrapposti, pur essendo strettamente connessi fra loro. Potrebbero coincidere le ipotesi di carente istruttoria e carente motivazione ma non è escluso che vi siano casi nei quali il Notaio svolga un'adeguata istruttoria ma emetta un'autorizzazione carente nella parte motiva, senza dar conto effettivamente delle ragioni che lo hanno condotto ad autorizzare l'atto.
Il Notaio, nell'effettuazione dell'attività di cui si discute, dovrà prestare, dunque, la massima attenzione, non solo ad effettuare un'istruttoria completa e approfondita, ma anche a motivare la conclusione cui sia giunto, non solo

all'esito dell'effettuazione del "giudizio di diritto", ma anche del "giudizio di fatto". È necessario che il Notaio presti sempre la massima attenzione ad entrambi i suddetti profili: istruttoria, a monte; motivazione, a valle.
Anche se, indubbiamente, si tratta di affermazioni di principio che vanno necessariamente parametrate alle peculiarità del singolo caso di specie.
Sotto il primo profilo, infatti, non appare dubitabile che, a fronte di ipotesi che richiedono un'istruttoria più articolata e complessa, ve ne sono altre di più agevole definizione sul piano probatorio.
Sotto il secondo profilo, non appare dubitabile che la necessità di una motivazione più o meno articolata e complessa dell'autorizzazione dipenda dal modo in cui è stata formulata la relativa istanza.
Ferma restando, in altri termini, la necessità, in via di principio, di una motivazione esaustiva, non appare dubitabile che, a fronte di un'istanza estremamente articolata e dettagliata – sotto tutti i profili –, la motivazione dell'autorizzazione possa essere più snella e sintetica, trovando un suo completamento proprio nella relativa istanza. All'opposto, invece, a fronte di un'istanza estremamente generica si imporrà l'adozione di una motivazione ben più articolata e completa.

6. L'accesso al fascicolo

Un ulteriore profilo, di indubbio rilievo, che emerge dall'esame delle prassi e della giurisprudenza, in parte connesso all'istruttoria (e, indirettamente, anche alla motivazione), attiene all'accesso al fascicolo.
Sul punto occorre effettuare preliminarmente un'importante precisazione.
Come emerge anche dalle prassi, infatti, non sempre esiste un fascicolo e, dunque, un procedimento già pendente rispetto alla valutazione che il Notaio è chiamato ad effettuare in sede di autorizzazione al compimento di un determinato atto nell'interesse di un minore o un incapace.
Il fascicolo esiste solo in alcune ipotesi, quali, su tutte, quelle relative a soggetti beneficiari dell'amministrazione di sostegno oppure sottoposti alle misure relative alla incapacità di agire, tra cui l'inabilitazione e interdizione.
Talvolta dall'esame delle prassi emerge con nettezza il distinguo fra ipotesi in cui esiste già un fascicolo aperto ed ipotesi in cui non esiste, anche se non è dato comprendere con nettezza se in quest'ultima ipotesi un fascicolo venga sempre aperto a fronte della comunicazione dell'autorizzazione al Tribunale da parte del Notaio ovvero solo nelle ipotesi in cui l'autorizzazione venga reclamata (ipotesi in cui, a fronte dell'apertura di un "procedimento giudiziario" inevitabilmente vi sarà un fascicolo aperto ed un relativo numero di ruolo).

Infatti, in alcuni protocolli[139] si legge che laddove il Notaio sia il primo soggetto chiamato ad operare, il deposito del suo provvedimento determinerà l'apertura di un fascicolo dedicato. Si pensi ai casi nei quali il Notaio sia richiesto di stipulare un atto di vendita avente quale parte acquirente un minore in relazione al quale non vi è alcun fascicolo aperto.

Il Notaio autorizzante, però, ben può emettere l'autorizzazione in relazione a soggetti per i quali risulta pendente un procedimento e, pertanto, aperto un fascicolo. Si pensi, su tutte, all'ipotesi del soggetto beneficiario di amministrazione di sostegno. Secondo alcune prassi, in tali ipotesi, l'autorizzazione notarile viene depositata direttamente nel fascicolo già aperto senza l'apertura di un sub procedimento.

Ciò che preme evidenziare in queste sede è che l'eventuale sussistenza di prassi tendenti a richiedere la sistematica apertura di un fascicolo a fronte della comunicazione dell'autorizzazione al Tribunale da parte del Notaio autorizzante non può comunque essere funzionale all'effettuazione di un sistematico controllo ufficioso da parte del Tribunale (*rectius* del Giudice Tutelare) di tutte le autorizzazioni notarili che gli vengano comunicate.

Come sì è già avuto modo di evidenziare[140], infatti, non solo non è corretto ritenere, a monte, che il Giudice Tutelare possa revocare o modificare d'ufficio l'autorizzazione concessa dal Notaio, ma anche qualora si volesse ammettere questa possibilità, il potere ufficioso di revoca/modifica del Giudice Tutelare non potrebbe essere comunque ricostruito in termini di sistematica rivalutazione/controllo della valutazione effettuata dal Notaio in sede di concessione dell'autorizzazione, pena l'evidente ed inevitabile vanificazione degli obiettivi che il legislatore mira a conseguire con la riforma in esame.

Il legislatore, infatti, ha attribuito la nuova competenza in esame ai Notai (quanto meno anche) per sgravare la magistratura e per rendere più spedito lo svolgimento di una determinata attività nell'interesse del soggetto incapace (anche da parte della stessa magistratura che, per effetto della suddetta riforma, si troverà a dover esaminare un più ridotto numero di ricorsi, così da poterli evadere più rapidamente).

Qualora il Giudice Tutelare, a fronte della comunicazione dell'autorizzazione alla cancelleria del Tribunale, dovesse essere tenuto ad effettuare sistematicamente

---

[139] Cfr. Protocollo del Tribunale, Procura della Repubblica e Consiglio notarile di Gorizia; Protocollo del Tribunale di Udine, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine, Consiglio notarile di Udine e Tolmezzo del 5 aprile 2023.

[140] Cfr. E. FABIANI – L. PICCOLO, *L'autorizzazione notarile nella riforma della volontaria giurisdizione*, cit., 103 ss.

detta attività di rivalutazione/controllo, non sarebbe assolutamente sgravato rispetto al passato. Tanto valeva, altrimenti ritenendo, continuare a riservare esclusivamente al Giudice Tutelare l'effettuazione della suddetta valutazione, senza attribuire alcuna competenza in materia al Notaio.

Con più specifico riferimento all'accesso al fascicolo, strettissimo è il legame con l'istruttoria posto che, in tutte le ipotesi in cui esiste un fascicolo già aperto, questo contiene preziose informazioni anche in ordine alla storia personale del soggetto sottoposto a misura di protezione, che, in assenza di fascicolo aperto, dovrà essere ricostruita percorrendo necessariamente differenti strade.

Con riguardo alla possibilità del Notaio di interfacciarsi con la storia personale del soggetto meritevole di protezione, non sempre, infatti, quando viene chiesta la autorizzazione vi è già un procedimento pendente e, pertanto, un fascicolo aperto.

L'esame delle prassi riflette questo distinguo.

Con riguardo alla possibilità che il Notaio attinga informazioni in relazione a procedimenti già pendenti, accedendo al relativo fascicolo, diversi protocolli[141] prevedono la possibilità che il Notaio visioni integralmente il fascicolo richiesto, anche in ordine all'eventuale reclamo esperito.

Nondimeno, in diversi casi si puntualizza che solo laddove il Notaio sia stato incaricato ai sensi dell'art. 21 può visionare il fascicolo[142]. Sono escluse, dunque, richieste esplorative ove il Notaio sia interessato ma non abbia ricevuto l'incarico suddetto. Si specifica inoltre che la cancelleria darà la visibilità richiesta dal Notaio senza necessità di autorizzazione da parte del Giudice.

In altri casi si prevede che il Notaio depositante può avere pieno accesso al fascicolo dell'autorizzazione e al fascicolo dell'eventuale reclamo, anche al fine di accertare direttamente la mancata presentazione di reclami, il loro esito o l'assenza di revoche dell'autorizzazione emessa; onde evitare aggravi al lavoro della cancelleria, il Notaio, solo in casi eccezionali, potrà chiedere alla cancelleria di comunicare l'esistenza di reclami, revoche o impugnazioni e relativi esiti. In tal caso, il Notaio depositerà una "istanza generica" che la cancelleria assocerà all'evento in SICID.

L'accesso al fascicolo presenta uno stretto legame (oltre che con istruttoria) anche con la connessa motivazione.

L'esame della giurisprudenza evidenza la rilevanza della parte motivazionale dell'autorizzazione, specie laddove il Notaio emetta l'autorizzazione in ordine

---

[141] V. Protocollo del Tribunale di Udine, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine, Consiglio notarile di Udine e Tolmezzo del 5 aprile 2023.

[142] Cfr. Protocollo del Tribunale, Procura della Repubblica e Consiglio notarile di Taranto.

ad un soggetto incapace, già beneficiario di una misura di protezione e in relazione al quale sussista un procedimento pendente. In tali casi, come emerge dall'esame giurisprudenziale effettuato, il solo fascicolo dell'immobile per quanto composto da perizia giurata di stima, relazione di regolarità edilizia, planimetrie e visure ipocatastali è sicuramente importante ma non sufficiente essendo il fascicolo processuale personale che fotografa la storia, i bisogni, e le necessità della persona priva di autonomia. In non pochi casi i reclami o le revoche emessi sono motivati proprio con riguardo ad una mancata o insufficiente considerazione, da parte del Notaio, delle esigenze della persona sottoposta a misura di protezione.
Ciò, si badi, non vuol dire che vi sia un onere di motivazione maggiore solo laddove sussista un fascicolo aperto.
La necessità che il Notaio autorizzante esponga le ragioni sottese alla concessa autorizzazione, in relazione ai presupposti normativi emergenti dalle fattispecie di parte sostanziale suscettibili di venire in rilievo, non muta in relazione ai minori o ai soggetti beneficiari di amministrazione di sostegno così come anche in relazione ai beni ereditari.
Nondimeno, laddove sussista un procedimento aperto, alla luce dell'esame giurisprudenziale condotto, emerge l'importanza che il Notaio visioni il fascicolo di modo da considerare pienamente le esigenze e le difficoltà che connotano la vita del soggetto meritevole di protezione e, conseguentemente, effettuare in modo rigoroso la valutazione relativa alla sussistenza o meno dei presupposti normativi onde emettere l'autorizzazione.

7. La nomina del curatore speciale

7.1 Premessa

La questione maggiormente controversa, alla luce dell'esame delle prassi e della giurisprudenza, attiene alla possibilità o meno per il Notaio di nominare un curatore a fronte dell'assenza di una previsione espressa in tal senso, nel testo dell'art. 21, pur trattandosi di esigenza che ben può venire in rilievo in stretto collegamento con l'atto che il Notaio potrebbe, prima, autorizzare e, poi, rogare.
Nulla dice sul punto neanche la Relazione illustrativa, pur trattandosi di profilo di assoluto rilievo ai fini dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi che il legislatore mira a conseguire con la riforma in esame, ossia favorire una deflazione del carico di lavoro dei magistrati (nello specifico in tema di

volontaria giurisdizione), rendendo al contempo più celere l'*iter* relativo al conseguimento di determinate autorizzazioni funzionali alla salvaguardia degli interessi di minori ed incapaci[143] attraverso l'introduzione di un canale autorizzatorio notarile parallelo rispetto a quello giurisdizionale.
Conseguentemente, sin dai primi studi in argomento, la dottrina si è divisa sul punto[144] e, come abbiamo avuto modo di constatare attraverso l'esame sinora condotto, anche la giurisprudenza ha fatto altrettanto, così come accaduto anche nelle prassi.
Più precisamente, due su tutti sono i profili controversi:
– la sussistenza o meno di un potere del Notaio di nominare il curatore speciale;
– la delimitazione del concetto di "conflitto di interessi", quale fondamentale presupposto per ricorrere alla nomina di un curatore speciale.

7.2. Possibilità per il Notaio di procedere alla contestuale nomina del curatore ed autorizzazione dell'atto

L'indirizzo che tende a negare la sussistenza del potere del Notaio di nominare il curatore speciale, sia nelle prassi che nella giurisprudenza, tende fondamentalmente a far leva sulle seguenti argomentazioni:
– la lettera della norma, che non reca una previsione espressa nel senso dell'attribuzione al Notaio del potere in esame;
– la natura di *ius singulare* dell'art. 21 in quanto tale insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica;
– la differenza di fondo fra potere autorizzatorio dell'atto e potere di nomina del curatore, talvolta anche qualificati, rispettivamente, come potere gestorio e potere decisorio;
– l'implicita abrogazione dell'art. 321 nella parte in cui conferisce al solo Giudice Tutelare[145] il potere di nomina del curatore.

---

[143] Cfr. M. LABRIOLA, *Per un nuovo ruolo del Notaio nell'attività di volontaria giurisdizione*, in *Notariato*, 2021, 369 ss.
[144] Per la soluzione positiva vd., in dottrina, A. FUSARO, *L'autorizzazione notarile*, in *Fam. e dir.*, 2023, 11, 1030 ss.; G. IACCARINO, *Donazione da genitore a figlio dopo la riforma in materia di volontaria giurisdizione*, *Notariato*, 2023, 2, 139; per gli studi del CNN v. E. FABIANI – L. PICCOLO, *L'autorizzazione notarile*, cit.; P. CERASI – S. FAZZARI – M. LABRIOLA, *Competenza del Notaio alla nomina del curatore speciale*, cit.
[145] Come si preciserà infra, l'art. 321 è richiamato, dal provvedimento in discorso, in modo errato sia quanto alla fattispecie di riferimento sia quanto alla individuazione del Giudice competente a nominare il curatore speciale.

Nessuna di queste argomentazioni appare convincente, e men che meno decisiva, e, soprattutto, detto indirizzo non sembra cogliere la peculiarità della situazione in esame e la conseguente peculiarità anche della relativa nomina del curatore speciale da parte del Notaio.
Come si è già avuto modo di sottolineare in altra occasione[146], sussistono anzitutto una pluralità di argomentazioni che depongono nel senso opposto, ossia a favore della sussistenza del potere del Notaio di nominare il curatore speciale, quali, su tutte:
– la *ratio* della norma e, in via più generale, della riforma di cui la stessa costituisce espressione (ossia favorire una deflazione del carico di lavoro dei magistrati, rendendo al contempo più celere l'*iter* relativo al conseguimento di determinate autorizzazioni), che sarebbe vanificata dall'opposta soluzione; è di tutta evidenza, infatti, come, il ritenere che il solo Giudice Tutelare possa procedere all'autorizzazione contestuale, indurrebbe i soggetti interessati a rivolgersi sempre (o quanto meno molto frequentemente) a quest'ultimo per ottenere l'autorizzazione contestuale e non già prima al Giudice Tutelare, per la nomina del curatore, e poi al Notaio, per l'autorizzazione dell'atto (prospettiva rispetto alla quale il Giudice Tutelare continuerebbe, comunque, ad essere gravato della nomina del curatore);
– la peculiarità della nomina del curatore nell'ipotesi in esame, che è limitata esclusivamente allo svolgimento di una specifica attività intrinsecamente ed inscindibilmente connessa con la stipulazione dell'atto autorizzato dal Notaio. In altri termini, la nomina del curatore è funzionale esclusivamente alla stipulazione dell'atto, sottende un'unica complessiva valutazione relativa all'interesse del minore e cessa di produrre effetti con la stipulazione dell'atto[147]. Quest'ultima sembrerebbe essere l'argomentazione decisiva in quanto la nomina del curatore speciale costituisce *conditio sine qua non* per la stipulazione dell'atto. Conseguentemente, deve ritenersi che il legislatore, pur facendo genericamente riferimento all'autorizzazione, con l'utilizzazione di questo termine, in realtà, ha inteso fare riferimento a tutta l'attività necessaria

[146] Cfr. E. FABIANI – L. PICCOLO, *L'autorizzazione notarile nella riforma della volontaria giurisdizione*, cit., 26 ss.
[147] In tal senso G. SANTARCANGELO, *La legittimazione del Notaio ad autorizzare un atto con contestuale nomina di curatore speciale*, in *Federnotizie.it* secondo il quale la legittimazione ad autorizzare il compimento dell'atto *ex* art. 21 si estende a tutte le attività strettamente connesse e giuridicamente necessarie per il compimento dello stesso atto. Poiché l'atto compiuto in conflitto di interessi con i genitori necessita della nomina di un curatore speciale per la sua esecuzione, anche quella nomina, essendo un presupposto necessario e indefettibile per l'esecuzione dell'atto, è di competenza del Notaio.

e funzionale rispetto alla stipulazione dell'atto che il Notaio sia stato richiesto (non solo di autorizzare ma anche) di rogare.

Ciò consente di comprendere anche il motivo per il quale non osta all'accoglimento della suddetta conclusione la lettera della norma e, più precisamente, la mancata attribuzione in modo espresso al Notaio del potere di nomina del curatore. Sotto questo profilo, peraltro, si consideri che è vero che nulla prevede testualmente la norma in esame con riferimento alla nomina del curatore, ma attribuisce comunque chiaramente una competenza autorizzatoria di carattere generale al Notaio con riferimento a determinate materie, ivi compresa quella in esame, individuando, al contempo, in modo analitico le materie invece escluse; in altri termini, non solo le materie ricomprese nella nuova competenza notarile sono individuate in modo estremamente generico, ma al contempo il legislatore, ove ha inteso prevedere delle esclusioni, lo ha fatto espressamente.

Al contempo, sembrerebbe deporre a favore della conclusione qui sostenuta anche la controversa nozione di "conflitto di interessi", che ha spesso orientato la prassi nel senso di richiedere prudenzialmente la nomina del curatore speciale anche in ipotesi dubbie (come, ad esempio, quella della donazione indiretta dai genitori al figlio acquirente dell'immobile attraverso la dazione di danaro da parte di uno o entrambi i genitori)[148] e che finirebbe, conseguentemente, per limitare ulteriormente la portata della riforma in esame, posto che il suddetto comportamento prudenziale determinerebbe, di fatto, l'effetto di espungere dall'ambito di applicazione dell'art. 21 anche ipotesi che, a rigore, invece vi rientrerebbero appieno, non richiedendo la nomina del curatore (stante l'insussistenza, in realtà, di un vero e proprio conflitto di interessi).

A ben vedere, se si ha cura di tenere nella dovuta considerazione la peculiarità della situazione in esame, cadono anche altre argomentazioni invocate dalla tesi qui avversata. Nel caso di specie, infatti, il legislatore non ha attribuito al Notaio un generico potere di nomina del curatore, al pari di quanto accade per il Giudice Tutelare, ma un potere circoscritto allo specifico atto che è chiamato ad autorizzare e rogare. Se così è, non si vede come si possa invocare, a sostegno della tesi qui avversata, l'implicita abrogazione dell'art. 321 c.c. che conseguirebbe dal ritenere sussistente il potere di nomina del curatore speciale da parte del Notaio. Si tratta di ipotesi distinte e ben compatibili fra loro, senza che si possa dunque configurare, nel caso di specie, un'abrogazione implicita.

[148] Sulla tematica in esame e sul contrasto di ricostruzioni ermeneutiche cfr. A. FERRARI, *Donazione indiretta effettuata da genitore in favore del figlio minore*, in *Fam. e dir.*, 2011, 8-9, 853 ss.

In ogni caso è da confutare in radice il richiamo operato all'art. 321 c.c. da parte della giurisprudenza sopra richiamata[149] in riferimento alla nomina del curatore speciale in ipotesi di conflitto di interessi.
Mentre l'art. 320, all'ultimo comma, stabilisce il potere del Giudice Tutelare di nominare il curatore speciale in ipotesi di conflitto di interessi, l'art. 321 c.c. si riferisce a fattispecie del tutto differente: quella dell'impedimento, fisico o giuridico, in cui il Giudice nomina un curatore speciale. In questa ipotesi, peraltro, non viene in rilievo il Giudice Tutelare, bensì il Tribunale sulla scorta dell'art. 38 disp. att.[150].
Ne può ritenersi che sia di ostacolo all'accoglimento della tesi qui sostenuta la contestualità fra nomina del curatore e autorizzazione dell'atto.
Com'è noto, con riferimento ai rapporti tra nomina del curatore speciale ed autorizzazione si contendono il campo due contrapposte tesi.
Secondo un primo orientamento tradizionale[151], non è possibile richiedere contestualmente la nomina del curatore e l'autorizzazione al compimento dell'atto in quanto, diversamente ritenendo, sarebbe sostanzialmente svuotata di contenuto l'attività del curatore e pretermesso il suo potere deliberativo. Andrebbe, dunque, prima richiesta la nomina del curatore, il quale, solo dopo aver positivamente valutato la legittimità e l'opportunità dell'atto, chiederebbe l'autorizzazione per il suo compimento. In definitiva, due provvedimenti: uno di nomina del curatore e l'altro (eventuale) di autorizzazione previa valutazione/richiesta del curatore.
Muovendosi in quest'ordine di idee, la previsione di cui all'art. 321 c.c., che prevede chiaramente un unico provvedimento contestuale di nomina del curatore e di autorizzazione in caso di impedimento dei genitori, rappresenterebbe un'eccezione rispetto alla suddetta regola di carattere generale.

[149] Cfr. il reclamo proposto dalla Procura della Repubblica di Catania richiamata nella sezione II, par. 2.3.
[150] Cfr. P. CERASI – S. FAZZARI – M. LABRIOLA, *Competenza del Notaio alla nomina del curatore speciale*, cit., ove si chiarisce che l'art. 321 c.c. ha come presupposto l'impedimento, a qualsiasi causa esso sia dovuto, e, a differenza dell'art. 317, comma 1, c.c., esso riguarda entrambi i genitori, ed in particolare prevede l'eventualità in cui i genitori congiuntamente o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, non possano o non vogliano compiere in nome e per conto del figlio minore uno o più atti di interesse del figlio, eccedenti l'ordinaria amministrazione. In tal caso il Tribunale ordinario, vista la competenza residuale prevista dall'art. 38 disp. att. c.c., su richiesta del figlio stesso, del Pubblico Ministero o di uno dei parenti che vi abbia interesse, e sentiti – ove possibile – i genitori, «può nominare al figlio un curatore speciale autorizzandolo al compimento di tali atti».
[151] Cfr. A. DE ROSA, *La tutela degli incapaci*, I. *Patria potestà*, Milano, 1962, 236; F. MAZZACANE, *La giurisdizione volontaria nell'attività notarile*, Roma, 1999, 26.

Secondo un diverso orientamento[152], sarebbe possibile richiedere al Giudice Tutelare (anche) l'autorizzazione contestuale alla nomina del curatore, purché si tratti di autorizzazione rientrante nella sua competenza. Si adducono a sostegno di questa impostazione soprattutto esigenze di economia processuale, talvolta invocando altresì la prassi di far controfirmare il ricorso anche al nominando curatore, ravvisandosi in ciò il suo consenso alla prospettata operazione negoziale.

Muovendosi in quest'ordine di idee, la previsione di cui all'art. 321 c.c., che prevede chiaramente un unico provvedimento contestuale di nomina del curatore e di autorizzazione in caso di impedimento dei genitori, rappresenterebbe la regola, e non già l'eccezione.

Quest'ultimo indirizzo dottrinale ha trovato riscontro anche in sede giurisprudenziale, in particolare con riferimento agli atti, contemplati nel previgente testo dell'art. 374 c.c., di competenza del Giudice Tutelare.

Trattasi di indirizzo dottrinale e giurisprudenziale pienamente condivisibile, destinato, peraltro, a trovare ancora maggiore spazio nella prassi a fronte della segnalata abrogazione dell'art. 375 c.c. e della conseguente estensione della competenza del Giudice Tutelare rispetto a quella previgente del Tribunale.

Depongono, infatti, in favore di questo indirizzo:

– l'argomentazione di ordine letterale, posto che: per un verso, l'art. 320 c.c. non prevede espressamente la necessità di procedere prima alla richiesta di nomina del curatore e poi, eventualmente, alla richiesta di autorizzazione dell'atto; per altro verso, l'art. 321 c.c. prevede, invece, testualmente la possibilità dell'autorizzazione contestuale, per cui non si vede come quest'ultima dovrebbe essere l'eccezione e non già la regola;

– la non corretta ricostruzione della nomina, nelle suddette ipotesi, come provvedimento autonomo rispetto all'autorizzazione, stante la sussistenza di un unico interesse da valutare, quello del minore;

– evidenti esigenze di economia processuale, non a caso costantemente invocate a sostegno di questo indirizzo[153];

– l'erroneità dell'assunto in forza del quale, per effetto dell'autorizzazione contestuale, la nomina del curatore viene svuotata di contenuto e viene pretermesso il suo potere deliberativo, posto che detto potere rimane, invece, ben fermo in capo al curatore, che può impugnare il provvedimento, chiederne

---

[152] Cfr. A. JANNUZZI, *Il curatore speciale*, in *Riv. not*., 1965, 63; G. SANTARCANGELO, *La volontaria giurisdizione*, II, Milano, 2008, 75-76.

[153] Cfr. G. SANTARCANGELO, *La volontaria giurisdizione*, cit., 76.

la revoca/modifica o più semplicemente rifiutarsi di stipulare l'atto[154]. Anche sotto il profilo da ultimo preso in esame non sussiste, dunque, alcun ostacolo di sorta al riconoscimento in capo al Notaio del potere di nomina del curatore nelle ipotesi appena più sopra indicate.

7.3. Le ipotesi di nomina del curatore che fuoriescono dal canale autorizzatorio notarile

Ad ulteriore conferma della correttezza di quanto sinora sostenuto, giova rimarcare come sussistono, invece, ipotesi con riferimento alle quali è da escludersi il potere del Notaio di nominare il curatore in quanto si tratta di ipotesi che si caratterizzano, sul piano strutturale, in modo differente da quelle di cui sopra. Siamo, infatti, di fronte ad ipotesi in cui la nomina del curatore, ben lungi dall'esaurire la sua funzione con riferimento al compimento di un determinato atto negoziale, si concreta nello svolgimento di una serie di compiti ed attività destinati a protrarsi nel corso del tempo.
Su tali basi deve escludersi, più in particolare ed a titolo meramente esemplificativo, la legittimazione del Notaio a nominare il curatore dello scomparso (art. 48 c.c.), il curatore dell'inabilitato (art. 424 c.c.), il curatore dell'eredità giacente (art. 528 c.c.).
Trattasi di conclusione pienamente conforme anche con la suddetta *ratio* della riforma in esame, posto che il legislatore, per i suddetti motivi, ha inteso introdurre nel nostro ordinamento un canale autorizzatorio notarile, parallelo rispetto a quello giurisdizionale, funzionale a consentire al Notaio di rogare atti rientranti nel suo ministero nei quali debbano intervenire soggetti incapaci autorizzandone il compimento e nominando, ove necessario, un curatore avente compiti circoscritti alla stipulazione dello stesso. Non altrettanto può ritenersi con riferimento alla nomina di curatori i cui compiti vanno ben al di là della stipulazione di un determinato atto negoziale e che esulano, in quanto tali, dal suddetto intento della riforma.

[154] Cfr. A. JANNUZZI – P. LOREFICE, *Manuale della volontaria giurisdizione*, Milano, 2004, 136.

7.4. Il conflitto di interessi

L'altra questione particolarmente discussa, nelle prassi e nella giurisprudenza, con riferimento alla figura del curatore speciale attiene al concetto di "conflitto di interessi".
Siamo di fronte ad un concetto giuridico indeterminato[155] contenuto in una pluralità di disposizioni normative i cui confini sono assai controversi, sia in dottrina che in giurisprudenza, sin da epoca ormai risalente.
In linea generale, dottrina e giurisprudenza hanno avuto modo di sottolineare come ricorre "conflitto di interessi" laddove due soggetti siano in posizione di contrasto, nel senso che la tutela dell'interesse dell'uno non si concilia con quella dell'interesse dell'altro, enucleando al contempo, dall'esame delle diverse fattispecie, tre caratteri tipici del conflitto di interessi: l'incompatibilità, l'attualità e la patrimonialità.
Ciò posto, però, non è per null'affatto pacifico, così come emerge anche dall'indagine sinora effettuata, se il conflitto debba essere potenziale oppure reale ed effettivo.
Più precisamente, come osservato in dottrina[156], è necessario comprendere se, per aversi conflitto, al momento della realizzazione dell'atto, debbano essere già presenti circostanze obiettive idonee a generare il pericolo di abuso (conflitto attuale), o se basti, invece, che in tale momento sussistano condizioni tali da rendere possibile la concretizzazione futura di una situazione di conflitto non ancora presente (conflitto potenziale o eventuale).
Per quanto qui maggiormente rileva, basti evidenziare come:
– secondo una prima tesi[157], è sufficiente che il conflitto sia potenziale in quanto non è necessario che il danno effettivamente si verifichi, ma basta che gli effetti pregiudizievoli possano verificarsi nella sfera giuridica del rappresentato;
– secondo un'opposta tesi[158], conforme a quanto sostenuto in un precedente

[155] In via più generale sui concetti giuridici indeterminati e sulle clausole generale cfr. E. FABIANI, voce *Clausola generale, in Enciclopedia del diritto, Annali*, V, Milano, 2012, 183 ss.
[156] M. FACCIOLI, *La responsabilità precontrattuale ex art. 1338 c.c. del genitore per l'annullamento del contratto concluso in conflitto d'interessi con il figlio minore*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, 1, 195 ss.
[157] Diversi arresti della S.C. hanno ritenuto rilevante un'incompatibilità di interessi "anche solo potenziale, a prescindere dalla sua effettività", postulando la necessità di una verifica "in astratto ed "*ex ante*" secondo l'oggettiva consistenza della materia del contendere dedotta in giudizio, anziché in concreto e "a posteriori" alla stregua degli atteggiamenti assunti dalle parti nella causa" (cfr. Cass. n. 12290/2010; Cass. n. 13507/2002; Cass. n. 10822/2001).
[158] Cfr. Cass. n. 8438/2018, secondo cui la verifica del conflitto di interessi (tra chi è incapace

studio del Consiglio Nazionale del Notariato[159], invece, il conflitto di interessi richiede l'accertamento di una incompatibilità non ipotetica o astratta bensì effettiva e reale.

Al contempo, giova evidenziare come nella più recente dottrina non è mancato chi ha posto l'accento sulla eterogeneità delle ipotesi di conflitto di interessi, cui andrebbe dato maggiore spazio in sede di ricostruzione dell'istituto[160].

Più in particolare, taluna dottrina[161] si è interrogata in ordine al se la fattispecie di conflitto di interessi sia strutturalmente identica e con effetti giuridici di analogo contenuto oppure se le singole discipline presentino caratteri uniformi o se vi siano differenti modelli di conflitto di interessi e di conseguenti regimi giuridici applicabili.

Laddove si ritenga che vi siano differenti modelli occorre anche analizzare se sia possibile ricostruire un disegno generale e un nocciolo duro comune alle singole fattispecie di conflitto. In linea generale, dal punto di vista strutturale, nel conflitto di interessi vi è un potere decisionale da parte di un soggetto tenuto a perseguire un interesse pubblico o comunque non proprio, che non viene utilizzato per perseguire l'interesse per la cui soddisfazione il potere è attribuito, ma al contrario per il perseguimento di fini propri del decisore.

Non è certamente questa la sede per indagare un tema così vasto e complesso come quello del conflitto di interessi.

Nei circoscritti confini del presente contributo basti evidenziare la peculiarità dell'ipotesi in esame e, più specificamente, i rischi negativi connessi all'adozione di una nozione di conflitto di interessi particolarmente estesa.

Mentre, infatti, *ante* riforma la presenza in dottrina e giurisprudenza di siffatto indirizzo estensivo del concetto di "conflitto di interessi" determinava, quale significativa ricaduta con riferimento all'attività notarile, l'orientamento della prassi nel senso di richiedere prudenzialmente la nomina del curatore speciale anche in ipotesi dubbie, *post* riforma Cartabia in tema di volontaria giurisdizione

---

di stare in giudizio personalmente ed il suo rappresentante legale) va operata in concreto, alla stregua degli atteggiamenti assunti dalle parti nella causa, e non in astratto ed "*ex ante*", ponendosi una diversa soluzione in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo; Cass. n. 1721/2016 che, affermando la necessità di un accertamento in concreto sulla sussistenza del conflitto, ha superato i precedenti della Cassazione che ritenevano integrato il conflitto in via solo potenziale ed astratta.

[159] Cfr. P. CERASI – S. FAZZARI – M. LABRIOLA, *Competenza del Notaio alla nomina del curatore speciale in Riforma della volontaria giurisdizione e ruolo del Notaio*, I, cit., 113 ss.

[160] Cfr. per tutti A. LUMINOSO, *Il conflitto di interessi nel rapporto di gestione*, *Riv. dir. civ.*, 2007, 6, 10739.

[161] Cfr. per tutti A. LUMINOSO, *Il conflitto di interessi nel rapporto di gestione*, cit.

la significativa ricaduta potrebbe essere quella di espungere dall'ambito di applicazione dell'art. 21 anche ipotesi che, a rigore, invece vi rientrerebbero appieno, non richiedendo la nomina del curatore (stante l'insussistenza, in realtà, di un conflitto di interessi).
In definitiva, è del tutto evidente che la valorizzazione massima dell'intervento riformatore in un'ottica di deflazione del carico della magistratura ordinaria attraverso l'attribuzione di nuove competenze ai Notai in tema di volontaria giurisdizione, passa, inevitabilmente, per il riconoscimento in capo a questi ultimi anche del potere di nominare il curatore speciale nelle ipotesi appena più sopra indicate, anche alla luce della controversa nozione di "conflitto di interessi". Nel più recente studio del Consiglio Nazionale del Notariato in argomento[162], oltre a riconoscere in capo al Notaio il potere di nomina del curatore speciale, con riferimento alla nozione di "conflitto di interessi" si è ritenuto che lo stesso presuppone il pericolo di danno e che, fa parte (insieme al pericolo di danno) dell'effetto e non della causa. In ogni caso non sussiste conflitto di interessi quando l'interesse di cui sono portatori i rispettivi rappresentanti legali/curatore o i terzi (come sopra legati ai primi), non sia in contrasto con quello del soggetto sottoposto a misura di protezione, ma sia convergente con esso verso un interesse comune, in modo tale che il compimento dell'atto corrisponda al vantaggio comune di entrambe le parti.

8. I beni ereditari

Com'è noto, in relazione ai casi di amministrazione di beni ereditari realizzati dopo l'accettazione, una peculiare e delicata problematica che si pone attiene all'ipotesi in cui i beni ereditari appartengano a soggetti incapaci, stante il disposto di cui all'art. 747, secondo comma, c.p.c. in forza del quale «nel caso in cui i beni appartengano a incapaci deve essere sentito il Giudice Tutelare». In tal caso, infatti, non è affatto agevole il coordinamento tra la diposizione testé richiamata e quella di cui all'art. 320 c.c., oggetto di un ampio dibattito dottrinale[163] e su cui ha avuto modo di intervenire anche la Corte di Cassazione[164].

---

[162] Cfr. P. CERASI – S. FAZZARI – M. LABRIOLA, *Competenza del Notaio alla nomina del curatore speciale*, cit., 113 ss.
[163] Cfr., anche per i richiami, M.G. CIVININI, *I procedimenti in camera di consiglio*, I, *Giur. sist. dir. proc. civ.*, Torino, 1994, 406; G. SANTANCARGELO, *La volontaria giurisdizione*, II, cit., 314, ss.; A. JANNUZZI – P. LOREFICE, *Manuale della volontaria giurisdizione*, cit., 464 ss.
[164] Questione molto problematica ha riguardato il coordinamento tra due regimi autorizzativi: l'ordinario regime autorizzativo dell'attività negoziale degli incapaci, che pone al centro il Giudice

Con l'attribuzione al Notaio di una competenza autorizzatoria, parallela rispetto a quella del Giudice, avente ad oggetto gli atti da rogare sia in tema di beni ereditari che di incapaci detta problematica si è arricchita di un ulteriore profilo, a fronte, peraltro, anche della introduzione di un nuovo riparto di competenza fra Giudice Tutelare e Tribunale[165].

In conformità con la più volte richiamata *ratio* sottesa all'attribuzione al Notaio di questa nuova competenza autorizzatoria, e in via più generale per esigenze di economia processuale, sin dal primo studio del Consiglio Nazionale del Notariato sull'autorizzazione notarile abbiamo ritenuto che, ove il Notaio sia richiesto di rogare un atto avente ad oggetto beni ereditari appartenenti a soggetti incapaci, possa autorizzare il compimento dell'atto senza sentire il Giudice Tutelare, ferma restando la necessità di effettuare, in questa peculiare ipotesi, una doppia valutazione: quella relativa all'interesse degli altri soggetti potenzialmente interessati all'eredità (creditori/altri chiamati/coeredi) e quella relativa all'interesse dell'incapace.

Si tratta, infatti, di valutazioni che il legislatore della riforma ha indubbiamente attribuito al Notaio, per cui sarebbe ben poco conforme allo spirito sotteso all'intervento legislativo in esame ritenere che non le possa effettuare congiuntamente, nella peculiare ipotesi che ci occupa, solo perché detta possibilità non è stata contemplata espressamente o per eventuali problematiche

Tutelare e il Tribunale del luogo del domicilio, e il regime autorizzativo degli atti dispositivi di beni ereditari. Si registra sul punto una significativa evoluzione con riguardo al caso del minore in potestate e in particolare alla competenza all'autorizzazione *ex* art. 493 c.c. del Giudice Tutelare *ex* art. 320 o del Giudice delle successioni *ex* art. 747 c.p.c., su cui ha inciso anche la novella del diritto di famiglia del 1975 (l. 19 maggio 1975, n. 151) nel modificare l'art. 320 c.c. Il rapporto tra gli artt. 320 c.c. e 747 c.p.c. è stato oggetto di un nutrito dibattito in dottrina e in giurisprudenza, tanto da rendere necessario l'intervento delle sezioni unite (Cass. 18 marzo 1981, n. 1593) le quali ritennero che «pur dopo la novella del 1975, l'autorizzazione alla vendita di beni pervenuti al minore in potestate in forza di successione ereditaria non ancora definita – e così, dunque, per vocazione accettata con beneficio di inventario ancora in corso – spetta alla competenza del Giudice delle successioni indicato nell'art. 747 c.p.c., chiamato a pronunziarsi al riguardo sentito il parere del Giudice Tutelare». Laddove la fase ereditaria sia ancora *in itinere*, dunque, l'autorizzazione all'alienazione di un bene ereditario del minore in potestate è data dal Tribunale dell'aperta successione; ove invece tale fase sia già stata definita, nel senso che non sia ancora pendente una situazione sostanziale per cui la legge detti specifiche norme di amministrazione del patrimonio ereditario, l'autorizzazione è data dal Giudice Tutelare *ex* art. 320, comma 3, c.c. Su questa evoluzione, anche per richiami, cfr. M. MATTIONI, *Note critiche in tema di erede beneficiato incapace e autorizzazione all'alienazione immobiliare*, in *Nuova giur. civ.*, 2015, 11, 11077. Nella più recente giurisprudenza cfr. Cass. n. 13520/2012.

[165] Il riferimento è: all'abrogazione dell'art. 375 c.c., che ripartiva i poteri tra Giudice Tutelare e Tribunale con riferimento ai beni degli interdetti, dei minori emancipati (art. 394 c.c.), degli

legate al riparto di competenza fra Tribunale e Giudice Tutelare, che, oltre ad essere state rivisitate dal legislatore della riforma, non dovrebbero comunque influire sulla delimitazione dei confini della competenza autorizzatoria del Notaio così come prevista dall'art. 21.
Ben potrebbero dette valutazioni confluire in un'unica autorizzazione.
Questa posizione sembrerebbe avallata dalle non poche autorizzazioni notarili (circa 30) aventi ad oggetto beni ereditari di titolarità di incapaci che si sono perfezionate regolarmente, senza impugnazioni e in assenza del parere del Giudice Tutelare.
Anche alcuni protocolli hanno preso posizione su questa questione, nonostante essa rivesta carattere interpretativo e non organizzativo ed esuli, dunque, dalla natura amministrativa dei provvedimenti in questione. In particolare, come visto, in alcuni protocolli si esclude che in ipotesi di autorizzazione *ex* art. 21 di cui all'art. 747, comma secondo, debba essere preventivamente acquisito il parere del Giudice Tutelare in quanto tale autorizzazione va a sostituire sia l'autorizzazione del Tribunale sia il preventivo parere del Giudice Tutelare[166].
Nondimeno, non mancano provvedimenti giurisprudenziali (tanto in sede di reclamo che di revoca) ove si è ritenuto che il parere del Giudice Tutelare, ricorrendo i presupposti dell'articolo 747, costituisca elemento necessario del procedimento di autorizzazione anche se rilasciata dal Notaio ai sensi dell'articolo 21. In particolare, in quest'ottica si afferma che non possa essere attribuita al solo Notaio la valutazione congiunta degli interessi, virtualmente contrapposti, dell'incapace che ha accettato l'eredità, in analogia con quanto previsto in caso di autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria, dove la legge non attribuisce la doppia valutazione al solo Tribunale delle successioni,

inabilitati (art. 424 c.c.) e dei beneficiari di amministrazione di sostegno (art. 411 c.c.); alla riscrittura dell'art. 374 con inserimento nello stesso e attribuzione al Giudice Tutelare dei poteri già spettanti al Tribunale; all'abrogazione degli artt. 732 e 733 c.p.c.; all'inserimento del titolo IV-*bis* nel libro II del codice di rito e in particolare agli artt. 473-*bis*.64 (Provvedimenti su parere del Giudice Tutelare) e 473-*bis*.65 (Vendita di beni). Secondo la prima norma «i provvedimenti relativi ai minori, agli interdetti e agli inabilitati sono pronunciati dal Tribunale in camera di consiglio, salvo che la legge disponga altrimenti. II. Quando il Tribunale deve pronunciare un provvedimento nell'interesse di minori, interdetti o inabilitati sentito il parere del Giudice Tutelare, il parere stesso deve essere prodotto dal ricorrente insieme col ricorso. III. Qualora il parere non sia prodotto, il presidente provvede a richiederlo d'ufficio»; la seconda norma richiamata stabilisce, invece, le modalità della vendita di beni di minori da effettuarsi ai pubblici incanti ove autorizzata dal Tribunale.

[166] V. Protocollo del Tribunale di Padova, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova e Consiglio notarile di Padova; V. Protocollo del Tribunale di Treviso, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso e Consiglio notarile di Treviso.

competente per materia, ma prescrive il preventivo parere del Giudice Tutelare. Parte della giurisprudenza ha altresì specificato che il legislatore non ha apportato alcuna modifica all'art. 747 e, pertanto, ha mantenuto inalterata la previsione del parere del Giudice Tutelare in caso di vendita di beni ereditari se di titolarità di un incapace. Si richiama in tal senso anche l'art. 473 n. 64 c.p.c. puntualizzando che «se ciò vale per l'autorizzazione pronunciata dal Tribunale non vi è ragione di ritenere che l'*iter* sia diverso se l'autorizzazione è rilasciata dal Notaio. Non si può interpretare il silenzio della norma come una obliterazione del parere del Giudice Tutelare sostituito dalla duplice concomitante valutazione. Né può sostenersi che la disparità di trattamento che si verrebbe a creare se si accedesse all'interpretazione offerta dal reclamante trova giustificazione nella maggiore aderenza di tale interpretazione alle finalità perseguite dal legislatore dell'articolo 21, ossia un intento deflativo, perché il raggiungimento di tale scopo non può dirsi inficiato, di per sé, dalla necessità che l'istante che si rivolge al Notaio si munisca previamente del parere del Giudice Tutelare».

Infine, si afferma, in quest'ottica, che mantenere in capo a due soggetti diversi secondo lo schema dell'articolo 747 senza valutare i molteplici variegati interessi in gioco (quelli dei minori o dell'incapace da un lato e quelli dei creditori e dei coeredi dall'altro) è coerente con il contenuto stesso di tale valutazione la quale ha ad oggetto interessi affatto diversi e potenzialmente conflittuali, che sarebbe opportuno sottoporre allo scrutinio dello stesso soggetto, sicché tra le due possibili interpretazioni, quella che attribuisce, pur nel silenzio della legge, la competenza al Giudice Tutelare in ordine a tale parere a tutela dell'incapace offre la massima garanzia del rispetto di tutti gli interessi in gioco.

In estrema sintesi, si tende a riprodurre il sistema previgente alla riforma, contraddistinto dalla sussistenza del solo canale giudiziale, anche dopo la riforma, nonostante l'attribuzione ad un soggetto differente dal Giudice, qual è il Notaio, delle nuove competenze di cui si discute, così pretermettendo, non solo le peculiarità di questa figura, ma anche la *ratio* della riforma.

In estrema sintesi, in questa prospettiva restrittiva, si tende a riprodurre il sistema previgente alla riforma, contraddistinto dalla sussistenza del solo canale giudiziale, anche dopo la riforma, nonostante l'attribuzione ad un soggetto differente dal Giudice, qual è il Notaio, delle nuove competenze di cui si discute, così pretermettendo, non solo le peculiarità di questa figura, ma anche la *ratio* della riforma.

Più recentemente, però, si registra un importante cambio di rotta in giurisprudenza tanto da far presagire che l'impostazione ermeneutica testé rappresentata, dopo una naturale prima fase di assestamento della riforma, potrebbe essere

progressivamente abbandonata anche nelle realtà che sembravano imporre soluzioni più restrittive con riguardo alla ricostruzione del perimetro applicativo dell'autorizzazione notarile. Più in particolare, come si è precisato sopra, in un provvedimento di rigetto del reclamo relativo alla mancata acquisizione del parere del Giudice Tutelare in ipotesi di autorizzazione notarile avente ad oggetto beni ereditari di titolarità di incapace[167], è stato ritenuto che l'art. 21 attribuisca al Notaio una doppia valutazione, dal momento che impone di valutare e contemperare entrambi gli interessi fra loro contrapposti, quelli della persona sottoposta a misura di protezione e quelli dei soggetti interessati alla liquidazione dell'attivo ereditario.

Questo provvedimento si lascia apprezzare non solo per il risultato cui giunge, ma anche per l'*iter* argomentativo seguito.

Viene, infatti, valorizzata non solo l'interpretazione letterale, ma anche quella "sistematica", in conformità, al contempo: per un verso, con la *ratio* sottesa all'intervento del legislatore della riforma con la previsione in esame; per altro verso, con l'implicito riconoscimento alla figura del Notaio di quelle competenze che lo abilitano, in forza della nuova previsione legislativa in esame, ad effettuare entrambe le valutazioni richieste nel caso di specie (senza necessità di richiedere, dunque, il parere del Giudice Tutelare).

Per l'effetto, ci troviamo, dunque, di fronte ad un autorevole intervento della giurisprudenza in materia che si pone pienamente in linea con quanto sostenuto negli studi del Consiglio Nazionale del Notariato sull'art. 21 d.lgs. n. 149 del 2022[168].

---

[167] Il riferimento è al provvedimento della Corte d'Appello di Milano del 9 gennaio 2024 (in ordine al quale cfr. E. FABIANI – L. PICCOLO, *Beni ereditari di soggetto incapace: legittima l'autorizzazione notarile in assenza del parere del Giudice Tutelare. La Corte d'Appello di Milano accoglie la tesi sostenuta dagli studi del Consiglio Nazionale del Notariato sulla riforma della volontaria giurisdizione*, cit, esaminato nel par. 3.3. della sezione II.

[168] Cfr. E. FABIANI – L. PICCOLO, *L'autorizzazione notarile nella riforma della volontaria giurisdizione*, cit., 9 ss.; C. CALDERONI – A. TODESCHINI PREMUDA, *L'autorizzazione notarile nella riforma della volontaria giurisdizione: gli atti aventi oggetto i beni ereditari in Riforma della volontaria giurisdizione e ruolo del Notaio*, cit., 135 ss.

PARTE II

Modelli di autorizzazioni notarili

Premessa metodologica

Ernesto Fabiani
Ordinario di Diritto processuale civile, Università del Sannio
Rocco Guglielmo
Notaio in Catanzaro, Consigliere Nazionale del Notariato
Vito Pace
Notaio in Potenza, Consigliere Nazionale del Notariato

Nell'ambito di un volume dedicato alle prassi (giudiziali e notarili) relative alle nuove competenze attribuite ai Notai in tema di volontaria giurisdizione non poteva non essere dedicata particolare attenzione anche alla tecnica di redazione delle autorizzazioni notarili.

Muovendosi in quest'ordine di idee, va però immediatamente sgombrato il campo da un possibile equivoco.

Con la pubblicazione dei "modelli" di autorizzazioni che seguono non si è voluto realizzare un formulario, non si sono volute fornire alla categoria notarile "formule" che possano essere acriticamente recepite e pedissequamente riprodotte nel singolo caso di specie.

Si è inteso, piuttosto, fornire al Notaio un ulteriore supporto in sede di esercizio delle nuove competenze che il legislatore gli ha attribuito, non solo attraverso gli studi elaborati dal Gruppo di lavoro sulla volontaria giurisdizione, ma anche attraverso "modelli" di autorizzazioni che applicano, a particolari fattispecie, le soluzioni interpretative ivi sostenute. Non a caso, conformemente al suddetto intento, talune autorizzazioni sono corredate da "note" finalizzate a fornire ulteriori indicazioni operative al Notaio autorizzante, quasi come ad immaginare una ideale interlocuzione fra il Notaio che ha predisposto il "modello" di autorizzazione pubblicato nel volume ed il Notaio che dovrà redigere l'autorizzazione nel singolo caso di specie.

L'auspicio, in altri termini, è che gli studi sinora realizzati, da un lato, ed i "modelli" di autorizzazioni di seguito pubblicati, dall'altro, possano completarsi a vicenda, fornendo, conseguentemente, al Notaio un supporto, culturale ed operativo, il più possibile completo ed utile per affrontare al meglio il caso portato alla sua attenzione.

La peculiarità della fattispecie concreta portata all'attenzione del Notaio autorizzante non potrà, dunque, che essere il fondamentale criterio guida cui il Notaio dovrà uniformare il suo operato, traendo indicazioni e spunti di

riflessione importanti dagli "studi", dalle "prassi" e dai "modelli".
Una valutazione che il Notaio autorizzante sarà inevitabilmente chiamato ad effettuare discende dal rapporto che intercorre fra istanza ed autorizzazione.
Nei "modelli" di autorizzazioni che seguono, con l'intento di conseguire il suddetto obiettivo, è stata dedicata la massima attenzione sia all'istanza che all'autorizzazione.
Ciò nonostante, non appare dubitabile che, in ragione del rapporto che esiste fra istanza ed autorizzazione, è ben possibile che, a fronte di un'istanza completa e circostanziata in ogni sua parte l'autorizzazione potrà essere sintetica (recependo sostanzialmente i contenuti dell'istanza), mentre, invece, a fronte di un'istanza deficitaria sotto uno o più profili l'autorizzazione dovrà essere inevitabilmente dotata di un contenuto (in genere) ed una motivazione (in specie) ben più circostanziati ed estesi.
Ciò premesso, sotto il profilo dei rapporti fra istanza ed autorizzazione, la scelta di dedicare particolare attenzione alla motivazione dell'autorizzazione è dettata anche dalla voluta esigenza di rimarcare, in via generale, l'importanza della stessa, in quanto tale e sotto il profilo dei rapporti con l'istruttoria.
La selezione operata delle fattispecie concrete oggetto delle autorizzazioni vuole essere (non certamente esaustiva delle ipotesi suscettibili di venire in rilievo ma) paradigmatica della ricchezza e della complessità della valutazione affidata dal legislatore al magistero notarile.

Per questa ragione l'antologia delle richieste ed autorizzazioni presentata concerne anche (ma non solo) alcune delle più delicate e controverse fattispecie che sono state oggetto del dibattito dottrinale e giurisprudenziale nei primi mesi di vigenza della riforma.
Lo scopo è evidenziare l'importanza dell'approfondimento, condotto dal Notaio prima in sede istruttoria e poi in sede di motivazione, con riguardo alle circostanze di fatto e di diritto in forza delle quali possono ritenersi sussistenti, nel caso concreto, i presupposti normativi dell'autorizzazione che di volta in volta vengono in rilievo.
Come si è avuto modo di evidenziare nello studio sulle prassi (giudiziali e notarili) pubblicato in questo volume, esiste, infatti, un legame molto stretto fra istruzione e motivazione ed entrambi rappresentano profili cui va dedicata la massima attenzione, da parte del Notaio autorizzante, per ridurre al minimo il rischio di possibili "impugnazioni" (reclamo o revoca, per come viene intesa nella prassi giurisprudenziale di cui si è dato atto nel suddetto studio).
Ciò consente anche di rimarcare la peculiarità dell'atto di cui si discute, ossia un'autorizzazione notarile idonea a sostituire la tradizionale autorizzazione giudiziale, che necessariamente si riflette anche sulle peculiari tecniche di

redazione, essendo il Notaio chiamato a redigere un atto avente la medesima funzione dell'omologo provvedimento giudiziale in qualità di Notaio e non di sostituto o delegato del Giudice.

Accettazione della donazione a soggetto interdetto di un bene immobile ipotecato *ex* artt. 374 e 424 c.c. e *ex* art. 21 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

Annalisa Lorenzetto Peserico
già Notaio in Padova

Al Notaio ...

Richiesta per il rilascio di autorizzazione ad accettare la donazione a soggetto interdetto di un bene immobile ipotecato *ex* artt. 374 e 424 c.c. e *ex* art. 21 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

Il sottoscritto Tizio, nella qualità di tutore del signor Caio, nominato giusta decreto del G.T. presso il Tribunale di ... del … R.G. n. …,

ESPONE CHE:

– Sempronio è pieno proprietario per l'intero di un immobile sito … censito …, a lui pervenuto giusta atto di compravendita in data … registrato … e trascritto il … (ante ventennio);
– Sempronio ha manifestato la volontà di donarlo a Caio, con imposte e spese a carico di Sempronio e con garanzia per vizi;
– la perizia giurata redatta dal … attesta l'eccellente stato di manutenzione dell'immobile stesso e la piena regolarità urbanistica ed edilizia e ne indica in via prudenziale il valore in euro …;
– la stessa perizia evidenzia che sul bene risulta iscritta presso … in data … ai nn. … ipoteca di euro … a favore della Banca … a garanzia di un mutuo fondiario di euro … stipulato da Sempronio in data … con durata al …;
– la Banca ha rilasciato apposita dichiarazione da cui risulta che è tuttora titolare del credito e che il residuo debito di Sempronio ammonta a soli euro …;
– la Banca (diversa) ha rilasciato fideiussione a prima richiesta per il pagamento alla scadenza delle relative rate residue e per il pagamento delle spese ed imposte eventualmente necessarie alla cancellazione dell'ipoteca;
– dallo stato di famiglia storico di Sempronio rilasciato dal Comune di … in

data … risulta la mancanza di persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione di Sempronio;
– dalla dichiarazione dell'ente che eroga a Sempronio il trattamento pensionistico emerge l'elevato ammontare dello stesso, il che esclude che Caio, come donatario, sia in futuro chiamato *ex* art. 437 c.c. a prestare a Sempronio gli alimenti;
– da relazione notarile redatta dal Notaio … risulta che Sempronio è titolare di un notevole patrimonio residuo;
– Sempronio, da un lato, e Tizio, quale tutore di Caio, dall'altro, Le hanno espressamente conferito l'incarico di stipulare l'atto di donazione in oggetto.
Tanto premesso l'istante Tizio, nella suindicata qualità di tutore di Caio,

CHIEDE

di autorizzare il sottoscritto ai sensi degli artt. 374 e 424 c.c. e *ex* art. 21 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ad accettare la sopra prospettata donazione intervenendo nel relativo contratto e dando atto nello stesso che il residuo debito garantito dall'ipoteca e le eventuali spese ed imposte per la cancellazione restano a carico del donante e con allegazione all'atto della fideiussione predetta.

Il sottoscritto Tizio, quale tutore di Caio, dichiara di non aver presentato ricorso alla autorità giudiziaria o ad altro Notaio tendente ad ottenere autorizzazione analoga a quella qui richiesta.
Ai fini delle comunicazioni del Tribunale ordinario di … e del Pubblico Ministero presso il Tribunale medesimo, relative al procedimento di volontaria giurisdizione, il sottoscritto elegge domicilio digitale speciale presso l'indirizzo PEC del Notaio rogante, e cioè …
Ai fini delle comunicazioni del Notaio rogante il sottoscritto indica il seguente indirizzo PEC …

Si producono:
– decreto del G.T. presso il Tribunale di … del … R.G. n. …;
– atto di compravendita in data …, registrato .… e trascritto …;
– perizia giurata redatta dal …;
– dichiarazione della Banca … creditore ipotecario;
– fideiussione a prima richiesta rilasciata dalla Banca …;
– stato di famiglia storico di Sempronio rilasciato dal Comune di …;
– dichiarazione dell'ente che eroga a Sempronio il trattamento pensionistico;
– relazione notarile redatta dal Notaio … da cui risulta che Sempronio è titolare di un notevole patrimonio residuo;

– lettera di incarico da parte di Sempronio, da un lato, e Tizio, quale tutore di Caio, dall'altro, alla stipula dell'atto di donazione in oggetto.

Luogo, data e firma

(A) Autorizzazione ad accettare la donazione a soggetto interdetto di un bene immobile ipotecato *ex* artt. 374 e 424 c.c. e *ex* art. 21 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

Io …, Notaio in … ed iscritto …
– vista la lettera con cui sono stato incaricato dai signori Sempronio e Tizio, quest'ultimo quale tutore dell'interdetto Caio, della stipulazione del contratto di donazione da Sempronio a Caio dell'immobile in … censito …; immobile a Sempronio pervenuto giusta atto di compravendita in data … registrato e trascritto … e dunque ante ventennio;
– visto il ricorso con cui Tizio, quale tutore di Caio, chiede di essere da me autorizzato ad intervenire alla stipula dell'atto accettando la donazione dell'immobile stesso, con imposte e spese a totale carico del donante e con garanzia per vizi;
– visto il decreto del G.T. presso il Tribunale di … del … R.G. n. … con cui Tizio è stato nominato tutore di Caio;
– vista la perizia giurata redatta da … in cui si evidenzia l'eccellente stato di manutenzione dell'immobile stesso e la piena regolarità urbanistica ed edilizia, nonché il valore dello stesso prudenzialmente indicato in euro …;
– rilevato che sull'immobile stesso risulta iscritta presso … in data … ai nn. … ipoteca di euro … a favore della Banca … a garanzia di un mutuo fondiario di euro … stipulato da Sempronio in data … con durata al …;
– preso atto che dalla dichiarazione della Banca prodotta da Tizio il residuo debito nei confronti della stessa ammonta a soli euro …;
– vista la fideiussione a prima richiesta rilasciata dalla (diversa) Banca … per il pagamento alla scadenza delle relative rate residue del mutuo e per il pagamento delle spese ed imposte eventualmente necessarie alla cancellazione dell'ipoteca;
– visto lo stato di famiglia storico di Sempronio rilasciato dal Comune di … del … che evidenzia la mancanza a quella data di persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione di Sempronio;
– vista la dichiarazione dell'ente che eroga a Sempronio il trattamento pensionistico da cui emerge l'elevato ammontare dello stesso, il che esclude

che Caio, come donatario, sia in futuro chiamato *ex* art. 437 c.c. a prestare a Sempronio gli alimenti;
– vista altresì la relazione notarile redatta dal Notaio … da cui risulta che Sempronio è titolare di un notevole patrimonio residuo;
– ritenuto di conseguenza che l'accettazione della donazione risulta di evidente utilità per l'interdetto Caio in quanto da un lato comporta per Caio stesso un sicuro attuale incremento patrimoniale e, dall'altro, non lo espone ad alcuna situazione che possa per lui risolversi in un nocumento,

AUTORIZZO

Tizio, quale tutore di Caio, ad intervenire nell'atto di donazione con cui Sempronio dona a Caio l'immobile in oggetto accettando la stessa, richiamandosi esplicitamente nell'atto che il residuo debito garantito dall'ipoteca e le eventuali spese ed imposte per la cancellazione restano a carico del donante e con allegazione all'atto della fideiussione predetta.

Luogo, data, firma e sigillo

ANNOTAZIONE: Il Notaio non deve prendere in considerazione e dar conto di tutti gli aspetti qui evidenziati dal ricorrente Tizio (lo stato di famiglia storico di Sempronio rilasciato dal Comune di … del … che evidenzia la mancanza a quella data di persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione di Sempronio; la dichiarazione dell'ente che eroga a Sempronio il trattamento pensionistico da cui emerge l'elevato ammontare dello stesso, il che esclude che Caio, come donatario, sia in futuro chiamato *ex* art. 437 c.c. a prestare a Sempronio gli alimenti; la relazione notarile redatta dal Notaio … da cui risulta che Sempronio è titolare di un notevole patrimonio residuo) – aspetti che, parallelamente, nel ricorso ben possono non essere nemmeno richiamati. Il Notaio deve prendere in considerazione e dar conto unicamente di quelli che rilevano perché dalla motivazione dell'autorizzazione risulti che l'accettazione della donazione è di evidente utilità per l'interdetto Caio.

In alternativa

(B) Autorizzazione ad accettare la donazione a soggetto interdetto di un bene immobile ipotecato *ex* artt. 374 e 424 c.c. e *ex* art. 21 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

Io …, Notaio in … ed iscritto …
– vista la lettera con cui sono stato incaricato dai signori Sempronio e Tizio, quest'ultimo quale tutore dell'interdetto Caio, della stipulazione del contratto di donazione da Sempronio a Caio dell'immobile in … censito …; immobile a Sempronio pervenuto giusta atto di compravendita in data … registrato e trascritto … e dunque ante ventennio;
– visto il ricorso con cui Tizio, quale tutore di Caio, chiede di essere da me autorizzato ad intervenire alla stipula dell'atto accettando la donazione dell'immobile stesso, con imposte e spese a totale carico del donante e con garanzia per vizi;
– visto il decreto del G.T. presso il Tribunale di … del … R.G. n. … con cui Tizio è stato nominato tutore di Caio;
– vista la perizia giurata redatta da … in cui si evidenzia l'eccellente stato di manutenzione dell'immobile stesso e la piena regolarità urbanistica ed edilizia, nonché il valore dello stesso prudenzialmente indicato in euro …;
– rilevato che sull'immobile stesso risulta iscritta presso … in data … ai nn. … ipoteca di euro … a favore della Banca … a garanzia di un mutuo fondiario di euro … stipulato da Sempronio in data … con durata al …;
– preso atto che dalla dichiarazione della Banca prodotta da Tizio il residuo debito nei confronti della stessa ammonta a soli euro …;
– vista la fideiussione a prima richiesta rilasciata dalla (diversa) Banca … per il pagamento alla scadenza delle relative rate residue del mutuo e per il pagamento delle spese ed imposte eventualmente necessarie alla cancellazione dell'ipoteca;
– ritenuto di conseguenza che l'accettazione della donazione risulta di evidente utilità per l'interdetto Caio in quanto comporta per Caio stesso un sicuro attuale incremento patrimoniale,

AUTORIZZO

Tizio, quale tutore di Caio, ad intervenire nell'atto di donazione con cui Sempronio dona a Caio l'immobile in oggetto accettando la stessa, richiamandosi esplicitamente nell'atto che il residuo debito garantito dall'ipoteca e le eventuali

spese ed imposte per la cancellazione restano a carico del donante e con allegazione all'atto della fideiussione predetta.

Luogo, data, firma e sigillo

ANNOTAZIONE: Il Notaio ha ritenuto di non dover prendere in considerazione alcuni aspetti evidenziati dal ricorrente Tizio (lo stato di famiglia storico di Sempronio rilasciato dal Comune di … del … che evidenzia la mancanza a quella data di persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione di Sempronio; la dichiarazione dell'ente che eroga a Sempronio il trattamento pensionistico da cui emerge l'elevato ammontare dello stesso, il che esclude che Caio, come donatario, sia in futuro chiamato *ex* art. 437 c.c. a prestare a Sempronio gli alimenti; la relazione notarile redatta dal Notaio … da cui risulta che Sempronio è titolare di un notevole patrimonio residuo) perché per la sua valutazione rileva unicamente che l'accettazione della donazione risulta di evidente utilità per l'interdetto Caio in quanto comporta per Caio stesso un sicuro attuale incremento patrimoniale.

Vendita di bene immobile di provenienza ereditaria da parte di beneficiario di amministrazione di sostegno

Michele Labriola
Notaio in Bari

Al Notaio ...

Richiesta per la vendita di bene immobile da parte di beneficiario di amministrazione di sostegno, *ex* art. 747 c.p.c. e art. 21 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

Il sottoscritto Tizio, nato a … il …, quale Amministratore di sostegno del signor Caio nato a … il … e residente in … alla via … C.F. …, giusta decreto di nomina del Tribunale di … del giorno …,

PREMESSO CHE

– in data … è deceduto in … il signor Mevio, che aveva ultimo domicilio e residenza in …, senza lasciare alcuna disposizione testamentaria;
– unico erede legittimo del *de cuius* è il signor Caio (beneficiario dell'amministrazione di sostegno);
– in data ... è stata presentata la relativa dichiarazione di successione presso l'Agenzia delle Entrate di… (n. … vol. … anno …) trascritta il … al n. …;
– in tale eredità è ricompreso un bene immobile sito nel comune di … e precisamente l'appartamento alla Via …, composto da vani …, confinante …, riportato in catasto con i seguenti dati …;
– il signor Caio (beneficiario dell'amministrazione di sostegno) ha accettato l'eredità di cui trattasi con beneficio di inventario in forza di atto a rogito del Notaio … di … del giorno …, registrato a … il … al n. … e trascritto a … il … ai nn. …;
– in data … è stato conseguentemente redatto il relativo inventario, giusta verbale a rogito del Notaio … di …, registrato a … il …;
– in data … perveniva da parte di Sempronio, una proposta di acquisto relativa all'immobile in oggetto, per il prezzo di euro …;

– in data … il sottoscritto affidava l'incarico al tecnico dottor …, con studio in … alla Via …, iscritto all'albo …, per la stima immobiliare;
– in data … con perizia asseverata da giuramento in forza di verbale ricevuto dal Notaio … (rep n. …) il tecnico attribuiva all' immobile un valore di euro …

CONSIDERATO ANCORA CHE:

– l'immobile si presenta in cattivo stato di manutenzione e necessita quindi di notevoli lavori di risanamento e ristrutturazione, come evidenziato nell' allegata perizia di stima;
– gli ingenti costi di ristrutturazione finirebbero per gravare unicamente sul signor Caio (beneficiario dell'amministrazione di sostegno);
– lo stesso immobile non è destinato a costituire l'abitazione principale del signor Caio (beneficiario dell'amministrazione di sostegno), il quale possiede già una propria abitazione idonea alle sue esigenze;
– il prezzo proposto è congruo rispetto a quanto indicato nella citata perizia del tecnico …;
– dalla perizia del tecnico …, l'immobile oggetto di vendita risulta conforme dal punto di vista catastale e planimetrico rispetto allo stato di fatto;

– dalla medesima perizia non si ravvisano difformità urbanistiche rispetto al progetto iniziale del fabbricato di cui l'immobile fa parte, né sono intervenute modifiche che avrebbero richiesto il rilascio di provvedimenti autorizzativi;
– la disponibilità di una somma di danaro potrebbe consentire al signor Caio (beneficiario dell'amministrazione di sostegno) di sopperire alle proprie esigenze di vita quotidiana ed anche di realizzare in futuro altre forme di investimento più vantaggiose;
– dall' inventario dei beni relitti del *de cuius*, non si ravvisano passività ereditarie;

CHIEDE

al Notaio …, considerata l'evidente utilità per il signor Caio di procedere alla vendita in esame, di autorizzare ai sensi dell' art. 747 c.p.c. e dell'art. 21 del d.lgs. n. 149 del 2022 il signor Caio a mezzo del suo amministratore di sostegno Tizio[1] alla vendita del su indicato bene immobile sito in …, per il prezzo non

[1] OVVERO: con la necessaria assistenza dell'amministratore, in base a quanto previsto nel decreto di nomina dell' amministratore.

inferiore ad euro …, disponendo altresì le modalità del reimpiego della somma e conferendo al signor Caio (o ad entrambi) tutti i necessari poteri per addivenire alla stipula dell'atto definitivo di compravendita, rendendo tutte le dichiarazioni e producendo tutti i documenti necessari.
Ai fini delle comunicazioni del Tribunale e del Pubblico Ministero presso lo stesso Tribunale, relative al procedimento di volontaria giurisdizione, i sottoscritti eleggono domicilio digitale speciale presso l'indirizzo PEC del Notaio rogante, e cioè …
Ai fini delle comunicazioni del Notaio rogante, i sottoscritti indicano il seguente indirizzo PEC …

Si producono:
– copia decreto di nomina di amministratore di sostegno;
– stato di famiglia del *de cuius*;
– certificato di morte del *de cuius*;
– perizia giurata di stima dell'immobile;
– copia atto di accettazione d' eredità con beneficio d' inventario;
– inventario dei beni ricaduti in eredità;
– dichiarazione di successione del *de cuius*;
– precedente atto di acquisto dell'immobile da parte del *de cuius*;

Luogo, data e firma

Autorizzazione notarile rilasciata dal Notaio incaricato della stipula di atto di vendita da parte di soggetto beneficiario di amministrazione di sostegno ai sensi dell'art. 747 c.p.c. e dell'art. 21 d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022

Il sottoscritto … Notaio residente in … con studio in Via … n. … iscritto al Collegio Notarile del Distretto di … incaricato della stipula dell'atto di compravendita avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in … alla Via … n. …

VISTA

la richiesta scritta, che si allega alla presente autorizzazione sotto la lettera "A" (oppure: in calce alla quale è estesa la presente autorizzazione), presentata in data da Tizio (nome e cognome dell'amministratore di sostegno) nato/a a … il

… residente in … Via … n. …, quale amministratore di sostegno di Caio, (nome e cognome del beneficiario di amministrazione di sostegno) nato/a a … il … residente in … Via … n …, tale nominato/a con decreto n. … emesso in data … dal Giudice Tutelare del Tribunale di … annotato in data … in margine all'atto di nascita e in data … nell'apposito registro presso il Tribunale di …

PREMESSO

– che in data … in … si è aperta la successione di Mevio, nato a … il …, regolata per legge, il quale lasciava a sé superstite il signor Caio (beneficiario di amministrazione di sostegno), per la quale è stata presentata dichiarazione di successione presso l'Agenzia delle Entrate di … in data … al n. … vol. … e trascritta a … il … al n. … di formalità;
– che la predetta eredità veniva accettata con beneficio di inventario dallo stesso Caio in data … con atto a rogito di … Notaio in … (repertorio n. … raccolta n. …) registrato a … il … al n. … e trascritto a … il … al n. … di formalità inserito nel registro delle successioni presso il Tribunale di … al n. … dal quale pure risulta compiuto ad opera del medesimo Notaio il relativo inventario in data … (repertorio n. … raccolta n. …) registrato a … il …;

– che della predetta eredità è parte l'unità immobiliare sita in … Via … n. … composto da … confinante con … con … e con …, riportato al Catasto Fabbricati di … al foglio … particella … subalterno …;
– che unitamente alla predetta richiesta scritta veniva prodotta una perizia di stima redatta in data … dal dottor … con studio in … Via … n. … iscritto all'albo … asseverata con giuramento in forza di verbale da me Notaio ricevuto in data … repertorio n. …, nella quale il valore dell'unità immobiliare sopra descritta veniva determinato in euro …;
– che da tale perizia si evince la conformità sia catastale sia urbanistica dell' immobile;
– che per la predetta unità immobiliare è pervenuta dal signor Sempronio una proposta d'acquisto al prezzo di euro …;
– che dal citato decreto di nomina dell'amministratore di sostegno si evince che la vendita dei beni del beneficiario richiede la rappresentanza esclusiva (ovvero l'assistenza necessaria) dell'amministratore di sostegno;

RITENUTA

– la propria competenza ai sensi dell'art. 21, comma 1, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e dell'art. 747 c.p.c.;
– la congruità del prezzo di acquisto rispetto al valore dell'immobile, in base alle

risultanze della predetta perizia di stima giurata redatta dal dottor … prodotta unitamente alla richiesta scritta pervenuta da Tizio;
– la circostanza che la vendita del bene in oggetto non appare in contrasto con l'interesse di altri eventuali soggetti coinvolti, non emergendo dal citato inventario compiuto il …, l'esistenza di debiti ereditari, e considerato che l'immobile non risulta gravato da alcuna formalità pregiudizievole, come da verifiche ipotecarie effettuate dal sottoscritto Notaio nel ventennio;
– l'evidente utilità per il beneficiario di amministrazione di sostegno Caio di compiere la prospettata operazione di vendita immobiliare, sia in base alle ragioni indicate nella citata richiesta scritta, sia in considerazione del fatto che l' immobile in oggetto non è destinato a costituire l'abitazione principale del soggetto amministrato e peraltro, come dalla prodotta perizia, lo stesso immobile è abbisognevole di importanti lavori di ristrutturazione i cui ingenti costi ricadrebbero sullo stesso soggetto amministrato[2];

esaminati tutti i documenti prodotti unitamente alla richiesta formulata,

AUTORIZZA

il beneficiario di amministrazione di sostegno Caio a mezzo del suo amministratore Tizio[3], a procedere alla vendita dell'unità immobiliare descritta in premessa sita in … alla Via … n. …, di titolarità del beneficiario, ad un prezzo non inferiore ad euro …, autorizzandolo/a/i altresì ad intervenire nell'atto di compravendita al fine di compiere tutte le operazioni necessarie e ad effettuare tutte le dichiarazioni di legge per il perfezionamento dello stesso;

DISPONE

– che il corrispettivo della vendita dovrà essere reimpiegato mediante … (determinazione delle cautele necessarie per il reimpiego).
La presente autorizzazione sarà comunicata a cura di me Notaio, ai sensi dell'art. 21, comma 4, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 alla cancelleria del Tribunale di

[2] EVENTUALMENTE: nonché previa assunzione di informazioni da parte di me Notaio, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, presso … (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo del beneficiario di amministrazione di sostegno, ovvero presso gli altri chiamati e i creditori ereditari ove risultanti dall'inventario).
[3] OVVERO: con la necessaria assistenza dell'amministratore, in base a quanto previsto nel decreto di nomina dell'amministratore.

… (luogo di apertura della successione *ex* art. 747 c.p.c.), al Pubblico Ministero presso, nonché alla parte istante.
Acquistata l'efficacia prevista ai sensi dell'art. 21, comma 6, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, la presente autorizzazione verrà allegata all'atto di vendita in oggetto.

Luogo, data, firma e sigillo

Rinuncia alla eredità in nome e per conto del soggetto beneficiario di amministrazione di sostegno

Claudio Calderoni
Notaio in Pisa

Al Notaio ...

Ricorso al Notaio rogante per il rilascio di autorizzazione *ex* art. 21 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (artt. 411 e 374 c.c.)

La sottoscritta:
Tizia nella qualità di Amministratore di sostegno della signora:
Caia

tale nominata giusta decreto del G.T. presso il Tribunale di … del … (R.G. n. …), che in copia si produce sub "A";
come risulta dal certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune di …, che si produce sub "B";

ESPONE CHE

– in data … è deceduto *intestato* e vedovo in …, luogo del suo ultimo domicilio, il signor Sempronio (che era nato a … il …, codice fiscale: …), lasciando quali unici successibili *ex lege* la figlia Tizia, in persona di essa sottoscritta, e Tizio, codice fiscale: …;
– in data … 2023 con atto ai rogiti di codesto Notaio rep. n. …, registrato a … il … al n. 1381/1T, ed inserito nel Registro delle Successioni presso il Tribunale di … in data … al n. …, che in copia qui si produce sub "C", la sottoscritta ha rinunciato all'eredità relitta dal *de cuius*;
– a seguito della rinuncia da parte di essa sottoscritta, la quota ereditaria spettante alla predetta è ora devoluta alla figlia Caia, chiamata all'eredità e beneficiaria, come sopra detto, di un provvedimento di nomina di amministratore di sostegno;
– l'accettazione della predetta quota ereditaria da parte della beneficiaria non si presenta opportuna, atteso che, da un lato, non consta la presenza di beni

mobili e depositi di denaro, o altri titoli e valori mobiliari di rilievo, e dall'altro, nonostante la presenza di alcuni diritti reali immobiliari (cfr. visure catastali che si producono sub "D": un negozio, un laboratorio artigianale e due locali magazzino tutti in …), e al di là del fatto che gli stessi beni perverrebbero alla beneficiaria in quota, detti diritti riguardano immobili che solo formalmente fanno parte del patrimonio ereditario, atteso che gli stessi, oltre ad essere gravati da varie ipoteche, sono stati oggetto di pignoramento notificato in data … e trascritto presso l'Ufficio dei RR.II. di … in data … ai nn. …, e quindi al momento sono oggetto di un'esecuzione immobiliare (cfr. nota di trascrizione che si produce sub "E" e perizia del C.T.U. che in copia si produce sub "F") promossa dalla Banca …, che ha già portato al trasferimento coatto di una porzione degli immobili ereditari e nel breve-medio periodo porterà al trasferimento di tutti gli immobili, così nel patrimonio ereditario rimarranno solo debiti; dagli accertamenti effettuati, e dal confronto tra l'importo del credito azionato ed il valore dei beni come emergenti dalla citata perizia, non vi sono dubbi sulla impossibilità che dall'esecuzione emerga un residuo attivo e quindi un elemento di attività nel compendio ereditario;

– l'eredità in parola si presenta dunque come una eredità dannosa, come è dimostrato dal fatto che essa sottoscritta, chiamata in prima istanza con gli altri aventi diritto, ha, come sopra osservato, rinunziato all'eredità, con ciò dimostrando, altresì, l'effettiva dannosità della accettazione della stessa da parte della beneficiaria;

– è quindi di utilità evidente per la beneficiaria Caia, che non è nel possesso dei beni ereditari, rinunziare alla quota di eredità – e quindi alla eredità – relitta dal menzionato *de cuius*;

– non sussiste conflitto di interessi tra la ricorrente e la beneficiaria, atteso che la sottoscritta ha già rinunciato alla detta eredità;

– vi è urgenza di procedere, atteso che i creditori dell'eredità potrebbero iniziare azioni di accertamento della qualità di erede ovvero esperire azioni interrogatorie *ex* art. 769 c.p.c., con inutile dispendio di tempo e denaro;

– la sottoscritta non ha presentato altro ricorso alla Autorità Giudiziaria o ad altro Notaio, tendente ad ottenere provvedimento analogo a quello richiesto con il presente;

– codesto Notaio viene sin d'ora indicato dalla sottoscritta, nella suindicata qualità, per la predisposizione e la ricezione del verbale di rinunzia all'eredità.

Tanto premesso l'istante, nella suindicata qualità

CHIEDE

che codesto Notaio, constatata la propria competenza in quanto Notaio incaricato a ricevere l'atto di cui in premessa, compiuti gli accertamenti del caso e assunte le idonee informazioni, voglia autorizzare la sottoscritta a rinunziare, in nome e per conto della beneficiaria Caio, all'eredità relitta dal signor Sempronio (che era nato a … il …), deceduto vedovo in …, luogo del suo ultimo domicilio, in data …
Ai fini delle comunicazioni del Tribunale ordinario di … e del Pubblico ministero presso il Tribunale medesimo, relative al procedimento di volontaria giurisdizione, la sottoscritta elegge domicilio digitale speciale presso l'indirizzo PEC del Notaio rogante …
Ai fini delle comunicazioni del Notaio rogante la sottoscritta indica il seguente indirizzo PEC …
Si producono i documenti di cui all'indice che parimenti si deposita.

Luogo, data e firma

ANNOTAZIONE: La fattispecie in esame è tra quelle dotate di maggior carattere di problematicità, per cui particolare attenzione deve essere data alle allegazioni (nel senso processuale di affermazioni) di parte ed alla documentazione a sostegno del ricorso e quindi della autorizzazione. Per ciò che concerne il ricorso due punti vanno segnalati.
Il primo punto concerne la forte opportunità che il ricorso del soggetto sottoposto a mezzi di protezione sia logicamente successivo, ove naturalmente possibile, alla avvenuta rinunzia alla eredità effettuata dai chiamati in grado anteriore ovvero dai chiamati nello stesso grado, per cui qualora si scelga la strada di procedere prima con la rinunzia dei precedenti chiamati, è opportuno dare atto e documentare l'avvenuta rinuncia; qualora si tenti di procedere con una strada economicamente più vantaggiosa per le parti, ma documentalmente più impervia, occorrerà in qualche modo dimostrare che anche i chiamati in grado anteriore, o concorrente, stiano per rinunziare. Trattandosi di ricorso al Notaio rogante, rivolto ad uno specifico atto, in realtà nel ricorso può già individuarsi l'atto da compiersi, ossia in questo caso, la concorrente rinuncia dei soggetti sopra indicati, di guisa che, qualora l'atto non si configuri in tal modo, la autorizzazione non potrà essere utilizzata. Più semplice invece l'ipotesi in cui la rinuncia sia già stata rogata con atto antecedente (come si è ipotizzato nell'*exemplum* di ricorso).

Altra problematica da porre all'attenzione del Notaio autorizzante e rogante è quella relativa all'eventuale già perfezionata fattispecie di accettazione dell'eredità nell'ipotesi in cui al soggetto per cui si chiede la autorizzazione non si applichi l'art. 471 c.c. come potrebbe invero accadere per i beneficiari di amministrazione di sostegno. In questo caso, invero, il chiamato che si trova nel possesso dei beni ereditari diviene erede puro e semplice se non fa l'inventario entro tre mesi dalla apertura della successione ed una lettura veloce delle massime delle pronunzie della S.C. n. 4845/2003 e n. 36080/2021 potrebbe far ipotizzare che sia impossibile per il chiamato possessore rinunciare all'eredità senza la previa redazione dell'inventario. Tale ipotetico orientamento della S.C. è già stato confutato in uno Studio CNN (M.T. LIGOZZI, *La rinunzia all'eredità da parte del chiamato possessore*, Studio CNN n. 406 - 2017/C in Notiziario telematico CNN Notizie 406 del 5 dicembre 2017), tuttavia pare opportuno porsi il problema del possesso dei beni in capo al soggetto nel cui interesse viene depositato il ricorso.

Autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

Il sottoscritto …, Notaio in …, ed ivi residente, iscritto a ruolo del Distretto Notarile di …, nella qualità di Notaio incaricato dalla signora Tizia, nata a … il …, con domicilio in …
nella qualità di Amministratore di sostegno della signora:
Caia, nata a …, il …, domiciliata in …, alla via … n. …, codice fiscale …, tale nominata giusta decreto del G.T. presso il Tribunale di … del … (R.G. n. …) di ricevere atto di rinuncia all'eredità relitta dal *de cuius* Sempronio, che era nato a … il …, in forza del ricorso che al presente si allega (All. "A").
– visto che è stata presentata dalla beneficiaria, a mezzo dell'amministratore di sostegno, richiesta di autorizzazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 411 e 374, c.c., a rinunziare all'eredità relitta dal *de cuius* Sempronio, che era nato a … il …, codice fiscale …, deceduto *intestato* e vedovo in …, luogo del suo ultimo domicilio, in data …, come esposto nell'allegato ricorso;
– letto il provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno;
– constatata la propria competenza, stante l'incarico per la ricezione dell'autorizzando atto;
– visto il certificato di morte del detto *de cuius* e la documentazione prodotta con il ricorso;
– tenuto conto degli esiti delle assunte ulteriori informazioni, effettuate mediante

l'esperimento di ispezioni ipo-catastali sul patrimonio del *de cuius*, da cui è emerso che il detto (per altro non ampio) patrimonio immobiliare è gravato da numerose ipoteche, vincolato da pignoramento immobiliare, ed attualmente oggetto di esecuzione immobiliare per un importo superiore al valore stimato dal C.T.U. nella relativa procedura;
– sentita, a mezzo di comunicazione scritta, la amministrata;
– rilevata la necessità, oltre che la utilità evidente, che la beneficiaria della amministrazione di sostegno non sia gravata da una eredità dannosa e quindi che la amministrata, in persona della propria amministratrice di sostegno, rinunzi alla detta eredità;

P.Q.M.
AUTORIZZA

la signora Tizia, con le generalità di cui sopra e nella qualità di amministratrice di sostegno della beneficiaria Caia, con le generalità di cui sopra, a procedere, in nome e per conto dell'amministrata, alla rinunzia alla eredità del *de cuius* Sempronio, che era nato a … il …, come da ricorso allegato.
Detta autorizzazione sarà efficace trascorsi venti giorni dalla comunicazione da operarsi, ai sensi di legge, alla Cancelleria del Tribunale di … e al Pubblico Ministero presso lo stesso Tribunale.
Questa autorizzazione deve essere allegata, unitamente al ricorso, all'atto autorizzato da stipularsi a ministero dello stesso Notaio autorizzante, salvo reclamo, revoca o modifica come per legge.

Luogo, data, firma e sigillo

ANNOTAZIONE: La fattispecie in esame è tra quelle dotate di maggior carattere di problematicità, per cui particolare attenzione deve essere data alle allegazioni (nel senso processuale di affermazioni) di parte ed alla documentazione a sostegno del ricorso e quindi della autorizzazione. Per ciò che concerne il testo dell'autorizzazione un punto va evidenziato.
L'alternativa alla rinuncia all'eredità, soprattutto per i soggetti sottoposti a misure di protezione, è la accettazione con beneficio di inventario, per altro unica possibilità di accettazione, ad es. per minore ed interdetti che non posso accettare tacitamente o rimanendo nel possesso dei beni ereditari.
Dunque la valutazione sul carattere *damnoso* dell'eredità deve essere particolarmente attenta e deve trovare un adeguato supporto istruttorio/

documentale. Nell'*exemplum* di ricorso e di autorizzazione si è ipotizzato un caso concreto in cui l'intero patrimonio ereditario sia sottoposto ad azione esecutiva con valore di stima inferiore al debito azionato. Tuttavia è chiaro che questa non è l'unica ipotesi possibile di giustificazione della rinuncia all'eredità, la quale deve essere valutata come opzione possibile anche alla luce dei costi, e volendo anche dei tempi, della procedura di accettazione beneficiata. Ai fini della delibazione del Notaio autorizzante potrà dunque utilizzarsi qualunque genere di documentazione utile ai fini in parola, come, oltre alle visure (catastali prima, ed ipotecarie poi) anche documentazione bancaria (ad es. estratti conto), fiscale (ad es. dichiarazione dei redditi), esattoriale (cartelle di pagamento), giudiziaria (decreti ingiuntivi, precetti), ed in genere che possa lumeggiare il carattere dannoso dell'eredità o la scarsissima rilevanza dello stesso, anche tenendo conto dei costi dell'accettazione beneficiata. Quello che è importante è che la motivazione notarile non sia, come si dice in gergo giudiziario, meramente apparente e/o priva di supporto documentale e/o istruttorio.

Acquisto ed intervento in atto di mutuo in nome e per conto di minore senza nomina del curatore speciale *ex* art. 320 c.c.

Paolo Cerasi di Luigi
Notaio in Roma

Al Notaio ...

Richiesta scritta *ex* art. 21 comma 1 d.lgs. n. 149 del 2022 per rilascio di autorizzazione ad acquistare ed intervenire in atto di mutuo in nome e per conto di minore senza nomina di curatore speciale *ex* art. 320 c.c.

I sottoscritti coniugi:

Tizio nato a … il …, codice fiscale … e Caia nata a … il …, codice fiscale …, entrambi residenti e domiciliati ai fini del presente atto in … via … n. …, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore Tizietto nato a … il …, codice fiscale …, residente e domiciliato con i genitori in … via … n. …,

PREMESSO

– che i sottoscritti richiedenti hanno incaricato il Notaio …
– per la stipula dell'atto di cui infra;
– che la " … Srl" con sede in … via … n. …, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di …, REA …, capitale sociale euro … interamente versato, ha messo in vendita le porzioni immobiliari site nel fabbricato in … via … n. … e precisamente:

- appartamento posto al piano …, distinto con il numero int. …, composto di …, confinante con …;
- box pertinenziale posto al piano …, distinto con il numero …, confinante con …;

il tutto è distinto in Catasto Fabbricati di … al foglio … particella …:

- sub …, z.c. …, Cat. A/2 di …^, vani …, superficie totale escluse

aree scoperte mq. …, rendita euro …, via … n. … piano … int. … (l'appartamento);

– sub …, z.c. …, Cat. C/6 di …^, mq. …, superficie catastale mq. …, rendita euro …, via … piano … int. … (il box);

– che si vorrebbe far acquistare al minore le descritte porzioni immobiliari che la predetta società venderebbe per il corrispettivo complessivo di euro … (…/00) oltre iva, che verrebbe pagato quanto ad euro … (…/00) con denaro che verrebbe corrisposto direttamente alla società venditrice dai sottoscritti genitori, e quanto ai residui euro … (…/00) con il ricavato di un mutuo che i sottoscritti genitori hanno richiesto in qualità di mutuatari, alla Banca …, senza che il minore assuma alcuna obbligazione in relazione al mutuo stesso, ma conceda solo ed esclusivamente la garanzia ipotecaria sulle descritte porzioni immobiliari in qualità di terzo datore d'ipoteca;

– che tale acquisto per il minore risulta essere di utilità evidente vista la prospettiva di crescita di valore degli immobili, visto inoltre che trattasi dell'abitazione dove andrà a stabilirsi la famiglia e considerando inoltre che il minore ha i requisiti per godere delle agevolazioni "prima casa";

– che i suddetti immobili sono liberi da iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli;

– che i sottoscritti richiedenti si obbligano comunque a pagare interamente le spese, imposte e tasse per l'atto di acquisto a nome del figlio minore delle descritte porzioni immobiliari e per l'atto di mutuo, del quale i sottoscritti saranno unici obbligati al rimborso in qualità di mutuatari, tenendone completamente indenne il minore stesso;

– che i sottoscritti richiedenti hanno già incaricato della stipula il Notaio rogante … consegnandogli tutta la documentazione in loro possesso inerente gli immobili in oggetto;

– che nell'atto di mutuo dove i sottoscritti interverranno in proprio in qualità di mutuatari ed in nome e per conto del minore in qualità di terzo datore d'ipoteca, si ritiene non vi sia alcun conflitto di interessi in quanto il detto mutuo è direttamente ed esclusivamente finalizzato all'acquisto a favore del minore, il quale, come sopra detto, non assumerà alcuna obbligazione in ordine al mutuo in quanto saranno i sottoscritti genitori in qualità di mutuatari a rimborsare integralmente il mutuo, tenendone completamente indenne il minore;

– che dalla perizia giurata redatta dall'Ing./Arch. … in data …, che si deposita unitamente alla presente richiesta, risulta che il valore delle descritte porzioni immobiliari è di complessivi euro … (…/00), quindi in linea con il corrispettivo richiesto dalla società venditrice, che le porzioni immobiliari in oggetto risultano conformi sia catastalmente che urbanisticamente, ed in buono stato manutentivo, non prospettandosi la necessità di lavori rilevanti che possano

pregiudicare l'utilità evidente dell'acquisto per il minore, impegnandosi comunque i sottoscritti a sostenere a propria cura e spese ogni opera di ordinaria e/o di straordinaria manutenzione eventualmente necessaria;
– che i sottoscritti richiedenti dichiarano di non aver prima d'ora presentato altra richiesta analoga alla presente ad altro Notaio ovvero ricorso al Giudice Tutelare presso il Tribunale competente.
Tutto ciò premesso facente parte integrante e sostanziale della presente richiesta scritta, i sottoscritti, vista l'evidente utilità dell'affare per il figlio minore

CHIEDONO

al Notaio rogante … ai sensi dell'art. 21 comma 1 d.lgs. n. 149 del 2022 ed ai sensi dell'art. 320 c.c., di autorizzare i sottoscritti richiedenti:
– ad intervenire in nome e per conto del figlio minore Tizietto nell'atto di acquisto della piena proprietà delle porzioni immobiliari sopra descritte per un prezzo complessivo non superiore ad euro … (…/00) oltre Iva e spese, da pagarsi per euro … (…/00) con denaro che verrebbe corrisposto direttamente alla società venditrice dai sottoscritti genitori, e quanto ai residui euro … (…/00) con il ricavato di un mutuo che i sottoscritti genitori hanno richiesto, in qualità di mutuatari, alla Banca …, senza che il minore assuma alcuna obbligazione in relazione al mutuo stesso;
– ad intervenire quindi anche in nome e per conto del figlio minore Tizietto nel detto atto di mutuo che i sottoscritti genitori hanno richiesto, in qualità di mutuatari, alla Banca …, senza che il minore assuma alcuna obbligazione in relazione al mutuo stesso, ma conceda solo ed esclusivamente la garanzia ipotecaria sulle descritte porzioni immobiliari in qualità esclusivamente di terzo datore d'ipoteca per l'importo che l'Istituto Bancario riterrà di determinare, sulle descritte porzioni immobiliari.
Il tutto con piena facoltà per i sottoscritti richiedenti di rendere tutte quelle dichiarazioni, anche tributarie, in nome e per conto del minore all'uopo necessarie e/o anche solo utili per perfezionare validamente i suddetti atti di acquisto a nome del minore e di mutuo, con facoltà di meglio individuare gli immobili oggetto di acquisto da parte del minore e loro eventuali accessori e pertinenze.
Ai fini delle comunicazioni del Tribunale ordinario di … e del Pubblico Ministero presso il Tribunale medesimo, relative al procedimento di volontaria giurisdizione, i sottoscritti eleggono domicilio digitale speciale presso l'indirizzo PEC del Notaio rogante, e cioè … .

Ai fini delle comunicazioni del Notaio rogante i sottoscritti indicano il seguente indirizzo PEC/MAIL: …

Luogo, data e firma

Il Notaio …
Iscritto al Collegio Notarile di …
con studio in … via … n. …
PEC: …

Letta la richiesta scritta che precede;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 21, comma 1, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in virtù dell'incarico alla stipula da parte dei richiedenti genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore …, e visti i documenti inerenti gli immobili oggetto di acquisto da parte del figlio minore dai medesimi depositati;
Ritenuta la congruità del prezzo di acquisto rispetto al valore degli immobili in oggetto in base alle risultanze della perizia di stima depositata in atti, dalla quale risulta anche la conformità catastale ed urbanistica delle porzioni immobiliari in oggetto;
Espletate tutte le dovute indagini ipotecarie e catastali a seguito delle quali le porzioni immobiliari in oggetto risultano libere da iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli;
Rilevato che non vi è alcun conflitto di interessi attuale tra i genitori richiedenti ed il figlio minore acquirente/terzo datore d'ipoteca, in quanto:
– nell'atto di acquisto non è rilevante a fini autorizzativi, e di conseguenza non è rilevante ai fini del conflitto di interessi, la donazione indiretta a favore del minore che i genitori successivamente all'acquisto effettueranno periodicamente rimborsando in proprio le rate di mutuo, e per il residuo prezzo, effettueranno contestualmente all'atto di vendita direttamente a favore del venditore, e ciò a titolo di adempimento del terzo *ex* art. 1180 c.c., che nella fattispecie in oggetto ha causa certamente liberale ma indiretta; infatti in tal caso, come per qualsiasi altra fattispecie che implichi una liberalità indiretta a favore di un soggetto sottoposto a regime di protezione, si ritiene non sia necessaria alcuna autorizzazione, in quanto il terzo (nel caso in oggetto i genitori del minore) interviene in nome proprio e al di fuori di ogni autorizzazione, sia negoziale, sia di un ufficio, ed il cui intervento deve considerarsi espressione di una sua iniziativa unilaterale e spontanea in quanto totalmente svincolata ed autonoma

da rapporti interni con il debitore-acquirente (nel caso in oggetto il figlio minore);
– nell'atto di mutuo non è rilevante l'apparente conflitto di interessi tra genitori mutuatari e figlio minore terzo datore d'ipoteca, in quanto è indubitabile che l'interesse dei genitori nella stipula del mutuo sia finalizzata all'esclusivo interesse del minore per il pagamento del corrispettivo dovuto dal minore stesso, e quindi non in conflitto con questo, anzi in completa convergenza con gli interessi di questo, e che pertanto acquisto e mutuo possono essere autorizzati con unico provvedimento del "Notaio rogante" *ex* art. 21 d.lgs. n. 149 del 2022, e ciò anche in ossequio al principio di economia processuale;
Vista l'utilità evidente per il minore del proposto acquisto in base alla prospettiva di crescita di valore degli immobili, ed in quanto trattasi di acquisto dell'abitazione dove andrà a stabilirsi con la famiglia, considerando inoltre che il minore ha i requisiti per godere delle agevolazioni "prima casa", ciò producendo un risparmio di spesa per la famiglia;
Visto l'articolo 21 d.lgs. n. 149 del 2022 e l'art. 320 c.c.

AUTORIZZA

I richiedenti a compiere quanto richiesto ed in particolare:
– ad intervenire in nome e per conto del figlio minore Tizietto nell'atto di acquisto della piena proprietà delle porzioni immobiliari site nel fabbricato in … via … n. … e precisamente:

- appartamento posto al piano …, distinto con il numero int. …, composto di …, confinante con …;
- box pertinenziale posto al piano ……, distinto con il numero …, confinante con …,

meglio descritte anche catastalmente nella richiesta scritta che precede, per un prezzo complessivo non superiore ad euro … (…/00) oltre iva e spese da pagarsi per euro … (…/00) con denaro che verrà corrisposto direttamente alla società venditrice dai richiedenti, e quanto ai residui euro … (…/00) con il ricavato di un mutuo che i genitori hanno richiesto in qualità di mutuatari, alla Banca …, senza che il minore assuma alcuna obbligazione in relazione al mutuo stesso;
– ad intervenire quindi anche in nome e per conto del figlio minore Tizietto nel detto atto di mutuo che i genitori hanno richiesto in qualità di mutuatari, alla Banca …, senza che il minore assuma alcuna obbligazione in relazione al mutuo stesso, ma conceda solo ed esclusivamente la garanzia ipotecaria sulle descritte porzioni immobiliari in qualità esclusivamente di terzo datore d'ipoteca per l'importo che l'Istituto Bancario riterrà di determinare.

Il tutto con piena facoltà per i richiedenti di rendere tutte quelle dichiarazioni, anche tributarie, in nome e per conto del minore all'uopo necessarie e/o anche solo utili per perfezionare validamente i suddetti atti di acquisto a nome del minore e di mutuo, con facoltà di meglio individuare gli immobili oggetto di acquisto da parte del minore e loro eventuali accessori e pertinenze.
Il tutto sotto la responsabilità dei genitori richiedenti e del sottoscritto Notaio rogante.
La presente autorizzazione a seguito delle dovute comunicazioni previste per legge acquisterà efficacia decorsi venti giorni dall'ultima delle comunicazioni come sopra effettuate senza che sia stato proposto reclamo, che dovrà essere notificato a cura della Cancelleria competente: ai richiedenti al seguente indirizzo PEC del sottoscritto Notaio rogante …, presso il quale le parti hanno eletto domicilio digitale speciale, come risulta dalla richiesta scritta che precede, ed al sottoscritto Notaio rogante al seguente medesimo indirizzo PEC … .
La presente autorizzazione può essere in ogni tempo modificata o revocata da parte del Giudice Tutelare competente; modifica o revoca che dovranno essere notificati a cura della Cancelleria competente: ai richiedenti ed al sottoscritto Notaio rogante ai suddetti rispettivi indirizzi PEC, restando comunque salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla detta notifica della modificazione o della revoca.

Luogo, data, firma e sigillo

Accettazione della donazione in nome e per conto di minore senza nomina del curatore speciale *ex* art. 320 ultimo comma c.c.

Paolo Cerasi di Luigi
Notaio in Roma

Al Notaio ...

Richiesta scritta *ex* art. 21 comma 1 d.lgs. n. 149 del 2022 per rilascio di autorizzazione ad accettare donazione in nome e per conto di minore senza nomina di curatore speciale *ex* art. 320 ultimo comma c.c.

I sottoscritti coniugi:

Tizio nato a … il …, codice fiscale … e Caia nata a … il …, codice fiscale …, entrambi residenti e domiciliati ai fini del presente atto in … via … n. …, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore Tizietto nato a … il …, codice fiscale …, residente e domiciliato con i genitori in … via … n. …,

PREMESSO

– che i sottoscritti richiedenti hanno incaricato il Notaio … per la stipula dell'atto di cui infra;
– che il sottoscritto padre del minore è pieno proprietario delle porzioni immobiliari site nel fabbricato in … via … n. … e precisamente:

- appartamento posto al piano …, distinto con il numero int. …, composto di …, confinante con …;
- box pertinenziale posto al piano …, distinto con il numero …, confinante con …;

il tutto è distinto in Catasto Fabbricati di … al foglio … particella …:

- sub …, z.c. …, Cat. A/2 di …^, vani …, superficie totale escluse aree scoperte mq. …, rendita euro …, via … n. … piano … int. … (l'appartamento);

– sub …, z.c. …, Cat. C/6 di …^, mq. …, superficie catastale mq…, rendita euro …, via … piano … int. … (il box);

– che il sottoscritto padre del minore ha intenzione di donare al predetto figlio minore la piena proprietà degli immobili sopra descritti;

– che tale donazione per il minore risulta essere di utilità evidente vista la prospettiva di crescita di valore degli immobili, visto inoltre che trattasi dell'abitazione familiare e considerando anche che il minore ha i requisiti per godere delle agevolazioni "prima casa";

– che i suddetti immobili sono liberi da iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, e che la donazione sarà effettuata con dispensa da collazione, in conto di legittima e per il supero sulla disponibile, e non sarà gravata da oneri per il minore donatario e verrà effettuata senza clausola di reversibilità;

– che i sottoscritti richiedenti si obbligano comunque a pagare interamente le spese, imposte e tasse per l'atto di donazione a nome del figlio minore delle descritte porzioni immobiliari, tenendone completamente indenne il minore stesso;

– che i sottoscritti richiedenti hanno già incaricato della stipula il Notaio rogante … consegnandogli tutta la documentazione in loro possesso inerente gli immobili in oggetto;

– che il sottoscritto padre donante è in evidente conflitto di interessi con il minore donatario, pertanto ai sensi dell'art. 320 ultimo comma c.c. il minore verrà rappresentato nell'atto di donazione esclusivamente dalla sottoscritta madre non donante;

– che dalla relazione redatta dall'Ing./Arch. … in data …, che si deposita unitamente alla presente richiesta, le porzioni immobiliari in oggetto risultano conformi sia catastalmente che urbanisticamente, ed in buono stato manutentivo, non prospettandosi la necessità di lavori rilevanti che possano pregiudicare l'utilità evidente della donazione per il minore, impegnandosi comunque i sottoscritti a sostenere a propria cura e spese ogni opera di ordinaria e/o di straordinaria manutenzione eventualmente necessaria;

– che i sottoscritti richiedenti dichiarano di non aver prima d'ora presentato altra richiesta analoga alla presente ad altro Notaio ovvero ricorso al Giudice Tutelare presso il Tribunale competente.

Tutto ciò premesso facente parte integrante e sostanziale della presente richiesta scritta, i sottoscritti, vista l'evidente utilità dell'affare per il figlio minore e visto il conflitto di interessi tra il sottoscritto padre donante ed il figlio minore donatario,

CHIEDONO

al Notaio rogante … ai sensi dell'art. 21 comma 1 d.lgs. n. 149 del 2022 ed ai sensi dell'art. 320 c.c., di autorizzare la sottoscritta Caia madre del minore ad intervenire in atto ed accettare in nome e per conto del figlio minore Tizietto la donazione della piena proprietà degli immobili sopra descritti che il sottoscritto Tizio effettuerà al figlio minore.
Il tutto con piena facoltà per la medesima madre del minore di rendere ogni dichiarazione necessaria o utile, anche in materia tributaria, e di meglio individuare gli immobili oggetto di donazione e loro eventuali accessori e pertinenze, al fine di perfezionare validamente la donazione a nome del minore.
Ai fini delle comunicazioni del Tribunale ordinario di … e del Pubblico Ministero presso il Tribunale medesimo, relative al procedimento di volontaria giurisdizione, i sottoscritti eleggono domicilio digitale speciale presso l'indirizzo PEC del Notaio rogante, e cioè ….
Ai fini delle comunicazioni del Notaio rogante i sottoscritti indicano il seguente indirizzo PEC/MAIL: …

Luogo, data e firma

Il Notaio …
Iscritto al Collegio Notarile di …
con studio in … via … n. …
PEC: …

Letta la richiesta scritta che precede.
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 21, comma 1, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in virtù dell'incarico alla stipula da parte dei richiedenti genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore Tizietto e visti i documenti inerenti gli immobili oggetto di donazione al figlio minore dai medesimi depositati.
Espletate tutte le dovute indagini ipotecarie e catastali a seguito delle quali le porzioni immobiliari in oggetto risultano libere da iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli.
Ritenuta la positività e rilevanza del valore degli immobili in oggetto in base alle risultanze della perizia di stima depositata in atti, dalla quale risulta che gli stessi sono in buono stato manutentivo, non prospettandosi la necessità di lavori rilevanti che possano pregiudicare l'utilità evidente della donazione per il

minore, nonché la conformità catastale ed urbanistica delle porzioni immobiliari in oggetto.
Rilevato il conflitto di interessi attuale tra il padre del minore donante Tizio ed il figlio minore donatario Tizietto in base al principio che si evince dall'art. 1395 c.c., e considerata invece la mancanza di conflitto di interessi attuale tra la madre Caia non donante ed il figlio minore donatario Tizietto, ritenendosi non decisive le considerazioni svolte dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla eventuale pretesa alimentare *ex* artt. 433 e 437 c.c. e/o le considerazioni svolte dalla giurisprudenza di merito in relazione alla eventuale ripartizione dei diritti previsti dal codice civile nella successione dei legittimari (art. 536 ss. c.c.), che si basano esclusivamente su situazioni eventuali ed incerte, come lo stato di bisogno (art. 438 c.c.) nel caso di obbligazione alimentare, ovvero come la premorienza del genitore donante rispetto sia al genitore non donante, sia al figlio minore; situazioni che potrebbero configurare esclusivamente un conflitto di interessi meramente potenziale ed eventuale, il quale si ritiene essere irrilevante e non ricompreso nell'ambito dell'art. 320, ultimo comma, c.c.
Vista l'utilità evidente per il minore della proposta donazione a suo favore in base alla prospettiva di crescita di valore degli immobili, e che trattasi di donazione dell'abitazione dove il minore risiede con la famiglia, considerando inoltre che il minore ha i requisiti per godere delle agevolazioni "prima casa", ciò producendo un risparmio di spesa per la famiglia.
Visto l'articolo 21 d.lgs. n. 149 del 2022 e l'art. 320 c.c.

AUTORIZZA

La madre del minore Caia a compiere quanto richiesto ed in particolare ad intervenire in atto ed accettare in nome e per conto del minore Tizietto la donazione della piena proprietà delle porzioni immobiliari site nel fabbricato in … via … n. … e precisamente:

- appartamento posto al piano …, distinto con il numero int. …, composto di …, confinante con …;
- box pertinenziale posto al piano …, distinto con il numero …, confinante con …,

meglio descritte anche catastalmente nella richiesta scritta che precede, che il padre del minore effettuerà al minore stesso, con facoltà di rendere ogni dichiarazione necessaria o utile, anche in materia tributaria, e di meglio individuare gli immobili oggetto di donazione e loro eventuali accessori e pertinenze, al fine di perfezionare validamente la donazione a favore del minore.

Il tutto sotto la responsabilità del padre donante, della madre rappresentante e del sottoscritto Notaio rogante.
La presente autorizzazione a seguito delle dovute comunicazioni previste per legge acquisterà efficacia decorsi venti giorni dall'ultima delle comunicazioni come sopra effettuate senza che sia stato proposto reclamo, che dovrà essere notificato a cura della Cancelleria competente: ai richiedenti al seguente indirizzo PEC del sottoscritto Notaio rogante …, presso il quale le parti hanno eletto domicilio digitale speciale, come risulta dalla richiesta scritta che precede, ed al sottoscritto Notaio rogante al seguente medesimo indirizzo PEC ….
La presente autorizzazione può essere in ogni tempo modificata o revocata da parte del Giudice Tutelare competente; modifica o revoca che dovranno essere notificati a cura della Cancelleria competente: ai richiedenti ed al sottoscritto Notaio rogante ai suddetti rispettivi indirizzi PEC, restando comunque salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla detta notifica della modificazione o della revoca.

Luogo, data, firma e sigillo

Accettazione della donazione in nome e per conto di minore con contestuale nomina del curatore speciale *ex* art. 320 ultimo comma c.c.

Paolo Cerasi di Luigi
Notaio in Roma

Al Notaio ...

Richiesta scritta *ex* art. 21 comma 1 d.lgs. n. 149 del 2022 per rilascio di autorizzazione ad accettare donazione in nome e per conto di minore con contestuale nomina di curatore speciale *ex* art. 320 ultimo comma c.c.

I sottoscritti coniugi:

Tizio nato a … il …, codice fiscale … e Caia nata a … il …, codice fiscale …, entrambi residenti e domiciliati ai fini del presente atto in … via … n. …, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore Tizietto nato a … il …, codice fiscale …, residente e domiciliato con i genitori in … via … n. …,

PREMESSO:

– che i sottoscritti richiedenti hanno incaricato il Notaio … per la stipula dell'atto di cui infra;
– che i sottoscritti richiedenti sono pieni proprietari delle porzioni immobiliari site nel fabbricato in … via … n. … e precisamente:

- appartamento posto al piano …, distinto con il numero int. …, composto di …, confinante con …;
- box pertinenziale posto al piano …, distinto con il numero …, confinante con …;

il tutto è distinto in Catasto Fabbricati di … al foglio … particella …:

- sub …, z.c. , Cat. A/2 di ….^, vani …, superficie totale escluse aree scoperte mq. …, rendita euro …, via … n. … piano … int. … (l'appartamento);
- sub …, z.c. …, Cat. C/6 di …^, mq. …, superficie catastale mq. …, rendita euro …, via … piano … int. … (il box);

– che i sottoscritti hanno intenzione di donare al predetto figlio minore la piena proprietà degli immobili sopra descritti;
– che tale donazione per il minore risulta essere di utilità evidente vista la prospettiva di crescita di valore degli immobili, visto inoltre che trattasi dell'abitazione familiare e considerando anche che il minore ha i requisiti per godere delle agevolazioni "prima casa";
– che i suddetti immobili sono liberi da iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, nonché conformi catastalmente e che la donazione sarà effettuata con dispensa da collazione, in conto di legittima e per il supero sulla disponibile, e non sarà gravata da oneri per il minore donatario e verrà effettuata senza clausola di reversibilità;
– che i sottoscritti richiedenti si obbligano comunque a pagare interamente le spese, imposte e tasse per l'atto di donazione a nome del figlio minore delle descritte porzioni immobiliari, tenendone completamente indenne il minore stesso;
– che i sottoscritti richiedenti hanno già incaricato della stipula il Notaio rogante … consegnandogli tutta la documentazione in loro possesso inerente gli immobili in oggetto;
– che i sottoscritti donanti sono in evidente conflitto di interessi con il minore donatario, pertanto si rende necessaria la nomina di un curatore speciale che rappresenti il minore al fine di accettare la detta donazione;
– che si è reso disponibile ad essere nominato curatore speciale del minore il sig. Tizione, nonno paterno del minore Tizietto, nato a … il …, residente in … via … n. …, *il quale sottoscrive la presente richiesta per accettazione della prospettata nomina*[1];
– che dalla relazione redatta dall'Ing./Arch. … in data …, che si deposita unitamente alla presente richiesta, le porzioni immobiliari in oggetto risultano conformi sia catastalmente che urbanisticamente, ed in buono stato manutentivo, non prospettandosi la necessità di lavori rilevanti che possano pregiudicare l'utilità evidente della donazione per il minore, impegnandosi comunque i sottoscritti a sostenere a propria cura e spese ogni opera di ordinaria e/o di straordinaria manutenzione eventualmente necessaria;
– che i sottoscritti richiedenti dichiarano di non aver prima d'ora presentato altra richiesta analoga alla presente ad altro Notaio ovvero ricorso al Giudice Tutelare presso il Tribunale competente.

[1] La sottoscrizione da parte del nominando curatore speciale è opportuna ma non indispensabile. Nel caso si scelga di non far sottoscrivere la richiesta scritta al nominando curatore speciale, la frase in corsivo va eliminata.

Tutto ciò premesso facente parte integrante e sostanziale della presente richiesta scritta, i sottoscritti, vista l'evidente utilità dell'affare per il figlio minore e visto il conflitto di interessi tra i sottoscritti genitori donanti ed il figlio minore donatario,

CHIEDONO

al Notaio rogante … ai sensi dell'art. 21 comma 1 d.lgs. n. 149 del 2022 ed ai sensi dell'art. 320 ultimo comma c.c., di autorizzare la donazione della piena proprietà degli immobili sopra descritti che i sottoscritti genitori qui richiedenti effettueranno al figlio minore Tizietto, contestualmente nominando curatore speciale del figlio minore il nonno paterno Tizione predetto, al fine di intervenire in atto ed accettare in nome e per conto del minore Tizietto la suddetta donazione.
Il tutto con piena facoltà per il medesimo nominando curatore speciale di rendere tutte quelle dichiarazioni in nome e per conto del minore all'uopo necessarie per perfezionare validamente il suddetto atto di donazione a nome del minore stesso.
Ai fini delle comunicazioni del Tribunale ordinario di … e del Pubblico Ministero presso il Tribunale medesimo, relative al procedimento di volontaria giurisdizione, i sottoscritti eleggono domicilio digitale speciale presso l'indirizzo PEC del Notaio rogante, e cioè … .
Ai fini delle comunicazioni del Notaio rogante i sottoscritti indicano il seguente indirizzo PEC/MAIL: …

Luogo, data e firma

Il Notaio …
Iscritto al Collegio Notarile di …
con studio in … via … n. …
PEC: …

Letta la richiesta scritta che precede.
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.21, comma 1, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in virtù dell'incarico alla stipula da parte dei richiedenti genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore …, e visti i documenti inerenti gli immobili oggetto di donazione al figlio minore dai medesimi depositati.

Espletate tutte le dovute indagini ipotecarie e catastali a seguito delle quali le porzioni immobiliari in oggetto risultano libere da iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli.
Ritenuta la positività e rilevanza del valore degli immobili in oggetto in base alle risultanze della perizia di stima depositata in atti, dalla quale risulta che gli stessi sono in buono stato manutentivo, non prospettandosi la necessità di lavori rilevanti che possano pregiudicare l'utilità evidente della donazione per il minore, nonché la conformità catastale ed urbanistica delle porzioni immobiliari in oggetto.
Rilevato il conflitto di interessi attuale tra i richiedenti genitori donanti ed il figlio minore donatario in base al principio che si evince dall'art. 1395 c.c.
Vista l'utilità evidente per il minore della proposta donazione a suo favore in base alla prospettiva di crescita di valore degli immobili, e che trattasi di donazione dell'abitazione dove il minore risiede con la famiglia, considerando inoltre che il minore ha i requisiti per godere delle agevolazioni "prima casa", ciò producendo un risparmio di spesa per la famiglia.
Considerato inoltre che il Legislatore con l'art. 21 d.lgs. n. 149 del 2022 ha "trasferito" al "Notaio rogante", in alternativa al Giudice, nell'ambito della "volontaria giurisdizione" buona parte delle "funzioni" spettanti a quest'ultimo, in merito al rilascio delle «autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore …», ed essendo la nomina del curatore speciale presupposto necessario al rilascio di dette autorizzazioni, come tale rientrante necessariamente nell'ambito delle "funzioni" trasferite al "Notaio rogante", si ritiene che nel caso in cui "le parti" formulino unica "richiesta scritta" al "Notaio rogante", chiedendo contestualmente l'autorizzazione alla stipula dell'atto di straordinaria amministrazione a nome del minore e la nomina del designato curatore speciale che dovrà rappresentare il minore nell'atto stesso, come nel caso in oggetto, il "Notaio rogante", a fronte di tale richiesta unitaria, avvalendosi, nell'ambito delle competenze trasferitegli, delle funzioni di "Giudice unico" in alternativa sia al G.T. (artt. 320 e 374 c.c.), sia al Tribunale (artt. 321 c.c. e art. 747 c.p.c.), possa con il medesimo provvedimento autorizzare la stipula dell'atto a nome del minore e contestualmente nominare il designato curatore speciale al fine di rappresentare il minore nell'atto stesso. Ciò si ritiene consentito sia in analogia a quanto avviene nella prassi in tutti i Tribunali in merito alla facoltà del Giudice di emanare, ove richiesto in tal senso, un provvedimento unitario di autorizzazione e contestuale nomina del curatore speciale, sia in ossequio al principio di economia processuale, e sia soprattutto in assoluta armonia con la *ratio legis* della Riforma Cartabia orientata a venire incontro alle «esigenze di semplificazione particolarmente avvertite nella

quotidianità dei traffici …» (Così si esprime la Relazione Illustrativa all'art. 21, in G.U. n. 245 suppl. str. n. 5 del 19 ottobre 2022) ed orientata alla «… efficienza del processo civile … – mediante l'adozione – … di misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie …» (Come risulta dal Titolo della Riforma in oggetto).
Visto l'articolo 21 d.lgs. n. 149 del 2022 e l'art. 320 c.c.

AUTORIZZA

il compimento di quanto richiesto ed in particolare la donazione da parte dei genitori richiedenti Tizio e Caia al figlio minore Tizietto della piena proprietà delle porzioni immobiliari site nel fabbricato in … via …, n. … e precisamente:

- appartamento posto al piano …, distinto con il numero int. …, composto di …, confinante con …;
- box pertinenziale posto al piano …, distinto con il numero …, confinante con …,

meglio descritte anche catastalmente nella richiesta scritta che precede,

NOMINANDO CONTESTUALMENTE

curatore speciale del minore Tizietto il nonno paterno Tizione nato a … il …, residente in … via … n. …, al fine di intervenire in atto ed accettare in nome e per conto del minore Tizietto la suddetta donazione, con facoltà di rendere ogni dichiarazione necessaria o utile, anche in materia tributaria, e di meglio individuare gli immobili oggetto di donazione e loro eventuali accessori e pertinenze, al fine di perfezionare validamente la donazione a favore del minore.
Il tutto sotto la responsabilità dei genitori donanti, del nominato curatore speciale e del sottoscritto Notaio rogante.
La presente autorizzazione a seguito delle dovute comunicazioni previste per legge, acquisterà efficacia decorsi venti giorni dall'ultima delle comunicazioni come sopra effettuate senza che sia stato proposto reclamo, che dovrà essere notificato a cura della Cancelleria competente: ai richiedenti al seguente indirizzo PEC del sottoscritto Notaio rogante …, presso il quale le parti hanno eletto domicilio digitale speciale, come risulta dalla richiesta scritta che precede, ed al sottoscritto Notaio rogante al seguente medesimo indirizzo PEC ….
La presente autorizzazione può essere in ogni tempo modificata o revocata da parte del Giudice Tutelare competente; modifica o revoca che dovranno essere notificati a cura della Cancelleria competente: ai richiedenti ed al sottoscritto Notaio rogante ai suddetti rispettivi indirizzi PEC, restando comunque salvi

i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla detta notifica della modificazione o della revoca.

Luogo, data, firma e sigillo

Divisione a cui partecipi interdetto (*ex* art. 374 c.c.) rappresentato da curatore speciale ai sensi dell'art. 360 c.c.

Armanda Ilaria Miceli
Notaio in Pizzo

Al Notaio ...

Richiesta di autorizzazione a procedere a divisione (art. 374 c.c.)

La sottoscritta Tizia … nata a … il … residente in … via … in qualità di tutore (e, quindi, rappresentante legale del) del fratello Mevio, nato a … il … residente in … via … dichiarato interdetto con sentenza emessa dal Tribunale di … in data … tale nominato con provvedimento del Giudice Tutelare presso il Tribunale di … in data …

ESPONE QUANTO SEGUE:

– essa stessa Tizia e i fratelli Caio, Sempronio e l'interdetto Mevio sono comproprietari in comune e pro indiviso della piena proprietà dei seguenti beni immobili:
[DESCRIZIONE COMPLETA DEL COMPENDIO IMMOBILIARE]
– ad essi pervenuti dai genitori … per la nuda proprietà in virtu' di atto di donazione a rogito del Notaio … di … in data … repertorio … registrato a … il … e trascritto a … il … e successivo consolidamento dell'usufrutto alla nuda proprietà in morte del padre … avvenuta in data … e della madre … avvenuta in data …;
– essi intendono procedere allo scioglimento dello stato di comunione tra loro esistente ed hanno a tal fine fatto predisporre una perizia di stima avente ad oggetto gli immobili che compongono la massa dividenda che si deposita a corredo della presente istanza e trovato un accordo in ordine alle rispettive assegnazioni;
– nell'ambito dell'accordo raggiunto è stata valutata l'opportunità di assegnare all'interdetto Mevio, a tacitazione dei diritti a lui spettanti, la piena proprietà dell'immobile ad uso abitativo in cui vive e precisamente: -appartamento ad uso

civile abitazione ubicato al piano … del fabbricato pluripiano sito in Comune di … via … , della consistenza di vani catastali … (descrizione completa) identificato al Catasto fabbricati del predetto Comune al foglio di mappa … particella … subalterno … (indicazione completa dei dati catastali);
– tale scelta appare vantaggiosa dal punto di vista economico, poiché di fatto l'appartamento in oggetto è quello di maggior valore tra quelli che compongono la massa dividenda, come evidenziato in perizia, ma soprattutto opportuna, poiché renderebbe l'interdetto proprietario dell'immobile già destinato al suo uso personale in cui ha sempre vissuto, prima insieme ai genitori e poi, dopo la morte di questi, insieme ad una badante che lo assiste, con la presenza quotidiana del tutore che, vivendo al piano sottostante ha più volte modo nel corso della giornata di frequentare l'appartamento e verificare che tutto sia a posto e che al fratello non manchi nulla;
– nello stipulando atto di divisione senza conguagli a Tizia verrebbe assegnata la piena proprietà del seguente bene immobile (descrizione completa), a Caio verrebbe assegnata la piena proprietà del seguente bene immobile (descrizione completa), a Sempronio verrebbe assegnata la piena proprietà del seguente bene immobile (descrizione completa) ed all'interdetto, appunto, la piena proprietà dell'immobile sopra meglio descritto;

– le porzioni immobiliari oggetto di divisione risultano tutte libere e non gravate da garanzie reali, da vincoli derivanti da pignoramento o da sequestro, da oneri e da diritti reali o personali a terzi spettanti;
– essi non hanno prima d'ora presentato altra richiesta di autorizzazione a procedere alla divisione prospettata ad altro Notaio ovvero ricorso al Giudice Tutelare presso il Tribunale competente;
– la divisione da stipulare realizza in capo al tutore dell'interdetto un'ipotesi di conflitto di interessi patrimoniali, essendo il tutore stesso uno dei condividenti e, poiché non è stato nominato un protutore, è necessario procedere alla nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 360 c.c.,

TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO

essendole stato conferito l'incarico di ricevere l'atto di divisione di cui alla presente richiesta, secondo quanto meglio specificato in premessa, la sottoscritta …,

CHIEDE

al Notaio rogante … ai sensi dell'art. 21 comma 1 d.lgs. n. 149 del 2022 ed ai sensi

dell'art. 374 c.c. di voler autorizzare la stipula dell'atto di divisione prospettato, di nominare ai sensi dell'art. 360 c.c. curatore speciale dell'interdetto il signor … nato a … il …, residente in … via … n. …, autorizzandolo contestualmente ad intervenire in nome e per conto dell'interdetto stesso nell'atto di divisione in oggetto.
Il tutto con piena facoltà per il medesimo nominando curatore speciale di rendere tutte quelle dichiarazioni in nome e per conto dell'interdetto all'uopo necessarie per perfezionare validamente il suddetto atto di divisione a nome dell'interdetto stesso.

Luogo, data e firma

Si esibiscono a corredo:
– perizia redatta da tecnico incaricato attestante lo stato di manutenzione ed il valore degli immobili oggetto di divisione e le caratteristiche degli stessi;
– visure catastali relative ai beni immobili oggetto di divisione.

Ai fini delle comunicazioni del Tribunale ordinario di … e del Pubblico Ministero presso il Tribunale medesimo, relative al procedimento di volontaria giurisdizione, i sottoscritti eleggono domicilio digitale speciale presso l'indirizzo PEC del Notaio rogante, e cioè …
AI fini delle comunicazioni del Notaio rogante i sottoscritti indicano il seguente indirizzo PEC …

Luogo, data e firma

Autorizzazione a procedere a divisione

Il sottoscritto …, Notaio in …, iscritto al Collegio Notarile del Distretto …, incaricato di ricevere l'atto con il quale l'interdetto … nato a … il … in atto rappresentato dal curatore speciale procederà allo scioglimento dello stato di comunione esistente tra esso stesso ed i fratelli Tizia, Caio e Sempronio, avente ad oggetto i seguenti beni immobili:
[DESCRIZIONE COMPLETA DEL COMPENDIO IMMOBILIARE]
nell'ambito del quale all'interdetto verrà assegnata a tacitazione dei suoi diritti la piena proprietà di quanto appresso:
[DESCRIZIONE COMPLETA DEL COMPENDIO IMMOBILIARE OGGETTO DI ASSEGNAZIONE IN PIENA PROPRIETA']

VISTA

la richiesta presentata in data … da Tizia, nella qualità di tutore dell'interdetto (e, quindi, rappresentante legale dello stesso), tendente ad ottenere l'autorizzazione a procedere alla stipula dell'atto di divisione in oggetto, valutata la propria competenza in qualità di Notaio incaricato della stipula dell'atto di divisione in oggetto,

RITENUTO

– che la divisione prospettata appare evidentemente utile per l'interdetto, date le ragioni indicate nella richiesta ed oggetto di approfondita istruttoria da parte del sottoscritto Notaio ed in particolare per il valore non solo economico che l'immobile riveste per l'interdetto, essendo l'abitazione in cui egli ha sempre vissuto, ma anche per il risparmio fiscale che l'assegnazione dell'immobile destinato ad abitazione principale consente se rapportato alla titolarità di un quarto indiviso di piena proprietà di più immobili;
– che si profila un conflitto di interessi patrimoniali tra il tutore e l'interdetto e d'altra parte valutato che non è stato nominato un protutore che possa intervenire in sostituzione del tutore,

CONSTATATO

che l'operazione economica prospettata nel suo complesso appare evidentemente utile per l'interdetto,

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 374 c.c., la stipula dell'atto di divisione senza conguagli prospettato, nominando il signor … nato a … il … curatore speciale dell'interdetto con facoltà di:
– intervenire in nome e per conto dell'interdetto alla stipula dell'atto di divisione;
– precisare che l'assegnazione includerà anche i proporzionali diritti di comproprietà sulle parti comuni del fabbricato in cui è compresa l'unità immobiliare in oggetto, quali risultano dalla legge e dal regolamento di condominio vigente;
– completare (con qualsiasi altro elemento) o rettificare la descrizione dell'oggetto di assegnazione in sede divisionale e riconoscere la massa divisionale ed i singoli beni che la compongono;

– rendere in nome e per conto dell'interdetto le dichiarazioni relative alla conformità catastale delle unità immobiliari e quelle relative alle disposizioni in materia urbanistica ed edilizia riferite ai beni oggetto di divisione;
– convenire tutte le clausole ordinariamente ricorrenti in simili contratti o che riterrà opportune;
– rendere dichiarazioni di natura fiscale;
– fare in definitiva quanto necessario per il completo espletamento dell'incarico in oggetto.
Questa autorizzazione, posta in calce alla richiesta:
– sarà comunicata alla parte istante, al Giudice Tutelare presso il Tribunale ordinario di … e al Pubblico Ministero presso il Tribunale medesimo;
– acquisterà efficacia decorsi venti giorni dall'ultima delle comunicazioni effettuate.

Luogo, data, firma e sigillo

Accettazione in nome e per conto del minore della donazione da parte del padre della nuda proprietà – con riserva dell'usufrutto e del diritto di voto – delle quote di partecipazione al capitale sociale di Srl

Rocco Guglielmo
Notaio in Catanzaro
Consigliere Nazionale del Notariato

Al Notaio ...

I sottoscritti coniugi signori … nella loro qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore …

PREMESSO:

– che il predetto signor … è pieno ed esclusivo titolare di una quota di partecipazione al capitale sociale della società a responsabilità limitata denominata "… Srl", con sede in …, capitale sociale euro …, numero di codice fiscale, di partita IVA e di iscrizione nel Registro delle Imprese di … (R.E.A. …), indirizzo PEC: …, di nominali euro …, pari al … dell'intero capitale sociale;
– che il predetto signor … è venuto nella determinazione di donare le seguenti quote sociali alla minore …:

- nuda proprietà – riservando per sé il diritto di usufrutto da godere per tutta la vita con espressa riserva del diritto di voto – della detta quota fino alla concorrenza di nominali euro … pari al … dell'intero capitale sociale;
- nuda proprietà – riservando per sé il diritto di usufrutto fino al raggiungimento della maggiore età della minore …, con espressa riserva del diritto di voto – della detta quota fino alla concorrenza di nominali euro … pari al … dell'intero capitale sociale;

– che al fine di valutare le quote da donare è stato dati incarico al dottor … il quale ha redatto la propria perizia di stima della quota sociale;
– che dalla perizia di stima è emerso che il valore della quote da donare ammonta ad euro …;

– che tale donazione è senz'altro vantaggiosa per la minore, non essendo soggetta ad alcuna condizione ed essendo le quote sociali libere da iscrizioni o formalità pregiudizievoli, di qualsiasi natura e genere;
– che per accettare la donazione non si rende necessaria la nomina di un curatore speciale della minore, in quanto il conflitto di interesse in capo alla madre, signora …, è solo potenziale;
– che per accettare la donazione si rende, ai sensi di legge, necessaria l'autorizzazione della S.V. Ill.ma.
Tanto premesso, i sottoscritti chiedono alla S.V. Ill.ma di voler autorizzare la signora … ad accettare in nome e per conto della suindicata minore … la donazione che effettuerà in suo favore il proprio padre signor …, relativamente alla nuda proprietà - con riserva dell'usufrutto e del diritto di voto per come meglio sopra specificato - delle quote di partecipazione sociale al capitale sociale della società "… Srl" sopra meglio specificate, costituendosi, quindi, nel relativo atto, accettare la donazione, meglio descrivere le partecipazioni sociali da donare con l'esatta indicazione del valore delle stesse, rettificando, eventualmente gli elementi già forniti; emettere qualunque dichiarazione anche di ordine fiscale e fare, infine, quanto altro sarà necessario per il perfezionamento dell'atto di donazione.

Luogo, data e firma

Autorizzazione *ex* art. 21 d.lgs. n. 149 del 2022

Il sottoscritto …, Notaio in …, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di …, incaricato della stipula dell'atto di donazione da parte del signor … in favore della figlia minore … delle seguenti quote della società a responsabilità limitata denominata "… Srl", con sede in …, capitale sociale …, alla figlia minore …:

- nuda proprietà – riservando per sé il diritto di usufrutto da godere per tutta la vita con espressa riserva del diritto di voto – della detta quota fino alla concorrenza di nominali euro … pari al … dell'intero capitale sociale;
- nuda proprietà – riservando per sé il diritto di usufrutto fino al raggiungimento della maggiore età della minore …, con espressa riserva del diritto di voto – della detta quota fino alla concorrenza di nominali euro … pari al … dell'intero capitale sociale;

– letta l'istanza presentata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore, signori … presentata a me Notaio in data …;

– al fine della valutazione della quota è stato dato incarico ad un perito che ha valutato la quota nell'importo di euro …;
– considerato che tale donazione è senz'altro vantaggiosa per la minore, non essendo soggetta ad alcuna condizione ed essendo le quote sociali libere da iscrizioni o formalità pregiudizievoli, di qualsiasi natura e genere;
– per accettare la donazione non si rende necessaria la nomina di un curatore speciale della minore, in quanto il conflitto di interesse in capo alla madre, signora … è solo potenziale;

AUTORIZZA

la madre della minore …, signora … ad accettare in nome e per conto della suindicata minore … la donazione che effettuerà in suo favore il proprio padre signor …, relativamente alla nuda proprietà – con riserva dell'usufrutto e del diritto di voto per come meglio sopra specificato – delle quote di partecipazione sociale al capitale sociale della società "… Srl" sopra meglio specificate, costituendosi, quindi, nel relativo atto, accettare la donazione, meglio descrivere le partecipazioni sociali da donare con l'esatta indicazione del valore delle stesse, rettificando, eventualmente gli elementi già forniti; emettere qualunque dichiarazione anche di ordine fiscale e fare, infine, quanto altro sarà necessario per il perfezionamento dell'atto di donazione.

Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 21 d.lgs. n. 149 del 2022, questa autorizzazione verrà comunicata, a cura di me Notaio, alla cancelleria del Tribunale che sarebbe stato competente al rilascio della corrispondente autorizzazione e al Pubblico Ministero presso il medesimo Tribunale ed acquisterà efficacia decorsi venti giorni dalle notificazioni e comunicazioni previste da detta disposizione senza che contro di essa sia stato proposto reclamo.
Costituiscono atti presupposti di questa autorizzazione:
– istanza dei genitori;
– perizia del tecnico;
– documenti di identità dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale e della minore;
– visure camerale.

Luogo, data, firma e sigillo

Vendita di immobile ereditario in presenza di minori

Claudio Calderoni
Notaio in Pisa
Andrea Todeschini Premuda
Notaio in Mestrino

Al Notaio ...

Richiesta per il rilascio di autorizzazione a vendere immobile ereditario *ex* artt. 493 c.c., 747 c.p.c. e art. 21 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

Le sottoscritte signore
Tizia nella qualità di unico genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore:
Caia
e
Mevia

ESPONGONO CHE:

– in data … si è aperta la successione in morte del signor Mevio, che era nato a … il …, da ultimo residente e domiciliato in vita a … deceduto senza lasciare disposizioni di ultima volontà (dichiarazione di successione depositata all'Ufficio di … dell'Agenzia delle Entrate il … e classificata al n. … vol. …);
– l'eredità relitta dal menzionato Mevio, essendo premorto l'unico figlio del *de cuius* e padre della minore Caia, si è pertanto devoluta ai sensi di legge per intero alla minore Caia e al coniuge del *de cuius*, in persona di essa sottoscritta Mevia, in parti eguali tra loro;
– la minore Caia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 471 e 320 ss. c.c., in una alla sottoscritta Mevia, ha accettato con beneficio d'inventario l'eredità in parola, in forza di atto per Notar … in data … n. … di rep. registrato a … il … al n. …, trascritto a … in data … ai nn. …; l'inventario è stato redatto giusta verbale del medesimo Notaio in data … n. … di rep., registrato a … il … al n. …;
– la dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario e il

relativo inventario sono stati depositati presso la cancelleria del Tribunale del luogo di apertura della successione in data … e indi inserite nel registro delle successioni;
– come risulta anche dal richiamato verbale di inventario, nel patrimonio ereditario è compresa la piena ed esclusiva proprietà della seguente consistenza immobiliare in …, che non costituiva la casa familiare del *de cuius* e della sottoscritta Mevia, e segnatamente:
[DESCRIZIONE COMPLETA DEL COMPENDIO IMMOBILIARE]
– il valore della piena ed esclusiva proprietà di detta consistenza immobiliare è pari ad euro … come da perizia redatta dal tecnico … in data …, asseverata con giuramento presso il Tribunale di … in data …, cron. n. …;
– si presenta ora la favorevole occasione di vendere il detto bene immobile al prezzo di euro …, superiore al valore venale accertato con la perizia di cui al punto che precede e da versarsi con assegni circolari/vaglia postali contestualmente alla stipula dell'atto di trasferimento, come da proposta irrevocabile di acquisto datata … proveniente da …;
– l'alienazione in parola si presenta di necessità e utilità evidente per la minore, atteso che l'immobile, come si evince dalla citata perizia, è di notevoli dimensioni e, essendo disabitato da tempo, necessita di rilevanti lavori di ristrutturazione, oltre a essere sito nel Comune di origine del *de cuius*, piccolo comune lontano dai principali centri economici della provincia e privo di attrattività turistica; inoltre alla minore è devoluta soltanto una quota di comproprietà, con tutte le problematiche connesse alla gestione in comunione dell'immobile stesso, mentre col ricavato dalla vendita la minore potrebbe inizialmente investire il denaro in redditivi titoli di Stato, stante l'attuale momento economico, e, successivamente, procedere all'acquisto della piena proprietà di casa di abitazione più confacente al soddisfacimento degli interessi economici, prima, ed abitativi, poi, della minore stessa;
– sotto il profilo più spiccatamente ereditario, l'alienazione non si presenta poiché fonte di rischi di danni potenziali per i creditori dell'eredità, atteso che il *de cuius* non aveva sostanziali creditori, essendo pensionato e già dipendente pubblico, come si evince anche dall'inventario che si è prodotto, e non vi è alcun legatario, essendosi la successione aperta per legge;
– non essendo ancora completata la fase successoria, il trasferimento dovrebbe essere autorizzato, ai sensi dell'art. 493 c.c. e dell'art. 747, commi 1 e 2, c.p.c., dal Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, sentito il Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore; tuttavia, sussistendone tutti i presupposti, viene in alternativa presentata la presente richiesta al Notaio chiamato a ricevere l'atto di vendita, al quale si richiede di procedere con

proprio unico provvedimento ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 149 del 2022;
– non sussiste alcun conflitto di interessi tra la sottoscritta Tizia e la figlia minore Caia;
– essendo decorsi i termini di legge nessuna opposizione è stata effettuata ai fini di cui all'art. 495 c.c.;

tanto premesso le istanti, nelle suindicate qualità,

CHIEDONO

che codesto Notaio, constatata la propria competenza, voglia:
– autorizzare le eredi beneficiate di Mevio all'alienazione, per il corrispettivo complessivo non inferiore a euro … e alle condizioni indicate nella parte motiva che precede, della consistenza immobiliare in … meglio sopra descritta, con i connessi provvedimenti e autorizzazioni e, in particolare, a titolo esemplificativo, l'autorizzazione a stipulare qualunque patto o clausola di contenuto obbligatorio o reale connessa alla vendita, meglio individuare, identificare e specificare, anche catastalmente, coi confini e consistenze e anche in rettifica di quanto dianzi indicato, i cespiti immobiliari in oggetto; incassare il prezzo, rilasciandone quietanza; dar atto della non debenza dell'ipoteca legale pagato l'intero prezzo, emettere dichiarazioni e produrre documenti che siano necessari, opportuni o comunque utili;
– disporre per quanto concerne la minore l'opportuno reimpiego della porzione del prezzo in Titoli di Stato.

Le sottoscritte dichiarano di non aver presentato ricorso all'Autorità Giudiziaria, ovvero richiesta ad altro Notaio, per ottenere l'autorizzazione al compimento dell'atto di cui alla presente richiesta.
Ai fini delle comunicazioni del Tribunale ordinario di … e del Pubblico Ministero presso il Tribunale medesimo, relative al procedimento di volontaria giurisdizione, le sottoscritte eleggono domicilio digitale speciale presso l'indirizzo PEC del Notaio rogante.
Ai fini delle comunicazioni del Notaio rogante le sottoscritte indicano il seguente indirizzo PEC: …

Si producono:
– certificato di morte di Mevio;
– certificato di morte del figlio di Mevio;
– copia dell'atto di accettazione con beneficio d'inventario;

– copia del verbale di inventario dell'eredità;
– copia della proposta irrevocabile di acquisto;
– perizia di stima asseverata.

Luogo, data e firma

Autorizzazione *ex* art. 747 c.p.c. e 493 c.c. ai sensi dell'art. 21, d.lgs. n. 149 del 2022

Il sottoscritto … Notaio alla residenza di … iscritto al Collegio Notarile del Distretto Notarile di …
– letta la richiesta scritta formulata ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 149 del 2022 in data … dalla signora Tizia quale unico genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore Caia e dalla signora Mevia avente a oggetto l'autorizzazione all'alienazione di immobile pervenuto per successione in morte di Mevio;
– visto l'incarico alla stipula da parte delle richiedenti;
– ritenuta sussistente la propria facoltà autorizzatoria ai sensi dell'art. 21 comma 1 d.lgs. n. 149 del 2022;

– vista l'accettazione con beneficio d'inventario di cui all'atto in data … n. … di rep. del Notaio … di …, registrato a … in data … al n. … s1t e trascritto a … in data … ai nn. … di R.G. … di R.P.;
– visto il verbale d'inventario per atto in data … n. … di rep. del Notaio … di …, registrato a … in data … al n. … s1t;
– vista le perizia di stima dell'immobile redatta dal Geom. … iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di … e da questi asseverata con verbale presso … in data … n. … di rep., dalla quale risulta che per l'immobile oggetto della richiesta il valore di stima in euro …;
– considerato che dalle visure ipocatastali effettuate dal sottoscritto Notaio nel ventennio l'immobile risulta libero di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli;
– considerato che la vendita per la quale si richiede l'autorizzazione appare di necessità e utilità evidente per la minore, atteso che non si tratta di immobile adibito a residenza familiare e che lo stesso, come si evince anche dalla citata perizia, è di notevoli dimensioni e, essendo disabitato da tempo, necessita di pesanti lavori di ristrutturazione, oltre a essere sito nel Comune di origine del *de cuius*, piccolo comune lontano dai principali centri economici della provincia e privo di attrattività turistica;
– considerato inoltre che alla minore è devoluta soltanto una quota di

comproprietà, con tutte le problematiche connesse alla gestione in comunione dell'immobile stesso, mentre, col ricavato dalla vendita, la minore potrebbe effettuare investimenti sicuri e redditizi e liberarsi dalle spese connesse al possesso, alla gestione e alla manutenzione dell'immobile;
– considerato che, come risulta dalla richiesta e dall'allegata documentazione, il *de cuius* non appare avere sostanziali creditori, essendo pensionato e già dipendente pubblico, e non vi è alcun legatario, essendosi la successione aperta per legge;
– considerato che, come risulta dalla richiesta e dall'allegata documentazione, è trascorso un mese dall'annotazione disposta dall'art. 484 c.c. senza opposizione alcuna;
– considerato in ogni caso che, dalle informazioni assunte presso le richiedenti, risulta che nessun creditore si è presentato richiedendo di essere pagato;
– considerato che il prezzo di vendita dell'immobile in parola sulla base della risultanze della sopra richiamata perizia di stima appare congruo e pertanto per effetto della vendita non si determinerebbe un depauperamento del patrimonio ereditario in danno di eventuali creditori;
– considerato, in ordine al reimpiego, l'attuale redditività dei titoli di Stato e l'attuale contesto economico e in particolare che l'investimento del ricavato della vendita, per la quota di spettanza della minore, in titoli di Stato rientra tra gli investimenti considerati sicuri dal legislatore all'art. 372 c.c.;
– visti gli artt. 320 e 372 c.c., gli artt. 493 e 495 c.c., gli artt. 747 e 748 c.p.c. e l'art. 21 del d.lgs 149 del 2022;

P.Q.M.
AUTORIZZA

la signora Tizia quale unico genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Caia e la signora Mevia a:
– vendere per il prezzo complessivo non inferiore di Euro … – o comunque non inferiore al detto importo – la piena e complessivamente esclusiva proprietà dell'immobile di cui alla richiesta così catastalmente descritto … con facoltà di convenire i patti e le clausole obbligatorie e reali connesse alla vendita, di meglio individuare, identificare gli immobili in oggetto anche con i dati più precisi e recenti;
– ricevere il pagamento del prezzo tramite assegni circolari, vaglia postali, bonifici bancari (purché con accredito dell'importo già avvenuto al momento della sottoscrizione dell'atto di compravendita) ovvero tramite ricorso al c.d. deposito prezzo di cui all'art. 1 comma 63 ss. legge 147 del 2013 e così incassare

il prezzo, rilasciandone quietanza e dando atto della non debenza dell'ipoteca legale;

DISPONE

che il ricavato della vendita, al netto delle spese legittimamente sostenute per la vendita stessa, delle spese relative alla procedura di accettazione beneficiata dell'eredità e di quanto da destinare al pagamento di eventuali creditori ereditari che nel frattempo ne avessero fatto richiesta ai sensi e nei limiti di cui all'art. 495 c.c., venga reimpiegato in Titoli di Stato fruttiferi.
La presente autorizzazione in conformità alle previsioni di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 149 del 2023 verrà comunicata alla parte richiedente, al Tribunale di …, che sarebbe stato competente al rilascio della corrispondente autorizzazione e alla Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale e acquisterà efficacia decorsi venti giorni dall'ultima delle comunicazioni effettuate, senza che sia stato presentato reclamo.

Luogo, data, firma e sigillo

Vendita di immobile ereditario ipotecato in presenza di minori

Claudio Calderoni
Notaio in Pisa
Andrea Todeschini Premuda
Notaio in Mestrino

Al Notaio ...

Richiesta per il rilascio di autorizzazione a vendere immobile ereditario *ex* artt. 493 c.c., 747 c.p.c. e art. 21 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

Le sottoscritte signore
Tizia nella qualità di unico genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore:
Caia
e
Mevia

ESPONGONO CHE:

– in data … si è aperta la successione in morte del signor Mevio, che era nato a … il …, da ultimo residente e domiciliato in vita a … deceduto senza lasciare disposizioni di ultima volontà (dichiarazione di successione depositata all'Ufficio di … dell'Agenzia delle Entrate il … e classificata al n. … vol. …);
– l'eredità relitta dal menzionato Mevio, essendo premorto l'unico figlio del *de cuius* e padre della minore Caia, si è pertanto devoluta ai sensi di legge per intero alla minore Caia e al coniuge del *de cuius*, in persona di essa sottoscritta Mevia, in parti eguali tra loro;
– la minore Caia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 471 e 320 ss. c.c., in una alla sottoscritta Mevia, ha accettato con beneficio d'inventario, l'eredità in parola, in forza di atto per Notar … in data … n. … di rep. registrato a … il … al n. …, trascritto a … in data … ai nn. …; l'inventario è stato redatto giusta verbale del medesimo Notaio in data … n. … di rep., registrato a … il … al n.

…;
– la dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario e il relativo inventario sono stati depositati presso la cancelleria del Tribunale del luogo di apertura della successione in data … e indi inserite nel registro delle successioni;
– come risulta anche dal richiamato verbale di inventario, nel patrimonio ereditario è compresa la piena ed esclusiva proprietà della seguente consistenza immobiliare in …, che non costituiva la casa familiare del *de cuius* e della sottoscritta Mevia, e segnatamente:
[DESCRIZIONE COMPLETA DEL COMPENDIO IMMOBILIARE]
– il valore della piena ed esclusiva proprietà di detta consistenza immobiliare è pari ad euro … come da perizia redatta dal tecnico … in data …, asseverata con giuramento presso il Tribunale di … in data …, cron. n. …;
– l'immobile in oggetto risulta gravato dall'ipoteca volontaria iscritta a … in data … ai nn. … di R.G. e … di R.P. a favore di … a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo fondiario a interesse variabile con ammortamento c.d. alla francese per atto in data … n. … di rep. del Notaio … di … registrato in data … al n. …;
– la società Alfa Srl con sede in … iscritta al Registro delle Imprese di …, codice fiscale e numero di iscrizione, ha chiesto il pagamento del credito chirografario da essa vantato nei confronti del *de cuius* per le seguenti ragioni …, ammontante alla data del … a euro …. come da documentazione che si deposita;

– come risulta dal sopra richiamato verbale di inventario vi sono inoltre ulteriori creditori ereditari, ancorché al momento non abbiano richiesto di essere pagati;
– si presenta ora la favorevole occasione di vendere il detto bene immobile al prezzo di euro …, superiore al valore venale accertato con la perizia che precede e da versarsi con assegni circolari/vaglia postali contestualmente alla stipula dell'atto di trasferimento, come da proposta irrevocabile di acquisto datata … proveniente da …;
– l'alienazione in parola si presenta di necessità e utilità evidente per la minore, atteso che l'immobile, come si evince dalla citata perizia, è di notevoli dimensioni e, essendo disabitato da tempo, necessita di rilevanti lavori di ristrutturazione, oltre a essere sito nel Comune di origine del *de cuius*, piccolo comune lontano dai principali centri economici della provincia e privo di attrattività turistica, inoltre alla minore è devoluta soltanto una quota di comproprietà, con tutte le problematiche connesse alla gestione in comunione dell'immobile stesso;
– l'alienazione dell'immobile in parola consentirebbe inoltre di reperire le risorse per procedere al pagamento del creditore ipotecario – sollevando le eredi dal pagamento degli interessi dovuti sul capitale in aumento alla luce dell'aumento

dei tassi di interesse – nonché della società Alfa Srl e degli ulteriori creditori che ne dovessero fare richiesta;
– non essendo ancora completata la fase successoria, il trasferimento dovrebbe essere autorizzato, ai sensi dell'art. 493 c.c. e dell'art. 747, commi 1 e 2, c.p.c., dal Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, sentito il Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore; tuttavia, sussistendone tutti i presupposti, viene in alternativa presentata la presente richiesta al Notaio … chiamato a ricevere l'atto di vendita, al quale si richiede di procedere con proprio unico provvedimento ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 149 del 2022;
– non sussiste alcun conflitto di interessi tra la sottoscritta Tizia e la figlia minore Caia;
– essendo decorsi i termini di legge nessuna opposizione è stata effettuata ai fini di cui all'art. 495 c.c.;
– nessuno dei creditori ereditari ha richiesto che venisse prestata garanzia ai sensi dell'art. 492 c.c.;
Tanto premesso le istanti, nelle suindicate qualità

CHIEDONO

che codesto Notaio, constatata la propria competenza, voglia autorizzare le eredi beneficiate di Mevio all'alienazione, per il corrispettivo complessivo non inferiore a euro … e alle condizioni indicate nella parte motiva che precede, della consistenza immobiliare in … meglio sopra descritta, con i connessi provvedimenti e autorizzazioni e, in particolare, a titolo esemplificativo, l'autorizzazione a stipulare qualunque patto o clausola di contenuto obbligatorio o reale connessa alla vendita, meglio individuare, identificare e specificare, anche catastalmente, coi confini e consistenze e anche in rettifica di quanto dianzi indicato, i cespiti immobiliari in oggetto; incassare il prezzo, rilasciandone quietanza; dar atto della non debenza dell'ipoteca legale, essendo pagato l'intero prezzo, emettere dichiarazioni e produrre documenti che siano necessari, opportuni o comunque utili.

Le sottoscritte dichiarano di non aver presentato ricorso all'Autorità Giudiziaria, ovvero richiesta ad altro Notaio, per ottenere l'autorizzazione al compimento dell'atto di cui alla presente richiesta.
Ai fini delle comunicazioni del Tribunale ordinario di … e del Pubblico Ministero presso il Tribunale medesimo, relative al procedimento di volontaria giurisdizione, le sottoscritte eleggono domicilio digitale speciale presso l'indirizzo PEC del Notaio.

Ai fini delle comunicazioni del Notaio rogante le sottoscritti indicano il seguente indirizzo PEC: …

Si producono:
– certificato di morte di Mevio;
– certificato di morte del figlio di Mevio;
– copia dell'atto di accettazione con beneficio d'inventario;
– copia del verbale di inventario dell'eredità;
– copia della proposta irrevocabile di acquisto;
– perizia di stima asseverata;
– copia del contratto di mutuo fondiario;
– richiesta di pagamento pervenuta dalla società Alfa Srl e relativo titolo.

Luogo, data e firma

Autorizzazione *ex* artt. 493 e 747 c.p.c. e 320 c.c. ai sensi dell'art. 21 d.lgs. n. 149 del 2022

174

Il sottoscritto … Notaio alla residenza di … iscritto al Collegio Notarile del Distretto Notarile di …
– letta la richiesta scritta formulata ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 149 del 2022 in data … dalla signora Tizia quale unico genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore Caia e dalla signora Mevia avente a oggetto l'autorizzazione all'alienazione di immobile pervenuto per successione in morte di Mevio;
– visto l'incarico alla stipula da parte delle richiedenti;
– ritenuta sussistente la propria facoltà autorizzatoria ai sensi dell'art. 21 comma 1 d.lgs. n. 149 del 2022;
– vista l'accettazione con beneficio d'inventario di cui all'atto in data … n. … di rep. del Notaio … di …, registrato a … in data … al n. … s1t e trascritto a … in data … ai nn. … di R.G. … di R.P.;
– visto il verbale d'inventario per atto in data … n. … di rep. del Notaio … di …, registrato a … in data … al n. … s1t;
– vista la perizia di stima dell'immobile redatta dal Geom. … iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di … e da questi asseverata con verbale presso … in data … n. … di rep., dalla quale risulta che per l'immobile oggetto della richiesta il valore di stima in euro …;
– considerato che l'immobile risulta gravato dall'ipoteca volontaria iscritta a …

in data … ai nn. … a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo fondiario con tasso variabile e ammortamento alla francese per atto in data … n. … di rep. del Notaio … di … registrato in data … al n. … st1;
– considerato che dalle informazioni assunte dal sottoscritto Notaio e in particolare dal documento contabile rilasciato in data … dalla Banca creditrice, il debito alla data del … in linea capitale per il detto mutuo è di euro … ed è inferiore al prezzo di vendita dell'immobile;
– considerato che la società Alfa Srl con sede in … iscritta al Registro delle Imprese di … codice fiscale e numero di iscrizione … ha chiesto il pagamento del credito chirografario da essa vantato nei confronti del *de cuius* per le ragioni indicate in richiesta, ammontante alla data del … a euro …;
– considerato che non vi è alcun legatario, essendosi la successione aperta per legge;
– considerato che, come risulta dalla richiesta e dall'allegata documentazione, è trascorso un mese dall'annotazione disposta dall'art. 484 c.c. senza opposizione alcuna;
– considerato che la vendita per la quale si richiede l'autorizzazione appare di necessità e utilità evidente per la minore, atteso che non si tratta di immobile adibito a residenza familiare e che lo stesso, come si evince anche dalla citata perizia, è di notevoli dimensioni e, essendo disabitato da tempo, necessita di rilevanti lavori di ristrutturazione, oltre a essere sito nel Comune di origine del *de cuius*, piccolo comune lontano dai principali centri economici della provincia e privo di attrattività turistica;
– considerato inoltre che alla minore è devoluta soltanto una quota di comproprietà, con tutte le problematiche connesse alla gestione in comunione dell'immobile stesso, mentre, col ricavato dalla vendita, una volta pagati i creditori ereditari, il minore potrebbe effettuare investimenti sicuri e redditivi e liberarsi dalle spese connesse al possesso, alla gestione e alla manutenzione dell'immobile;
– considerato inoltre l'aumento dei tassi di interessi e i rischi per la minore connessi al possibile ulteriore aumento degli stessi;
– considerato che il prezzo di vendita dell'immobile in parola, sulla base delle risultanze della sopra richiamata perizia di stima appare congruo e pertanto per effetto della vendita non si determinerebbe un depauperamento del patrimonio ereditario in danno dei creditori;
– considerato che, dalle visure ipocatastali effettuate dal sottoscritto Notaio nel ventennio, l'immobile risulta libera di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli ad eccezione della sopra richiamata ipoteca;

– visti gli artt. 320 e 372 c.c., gli artt. 493 e 495 c.c. e gli artt. 747 e 748 c.p.c. e l'art. 21 del d.lgs. n. 149 del 2022;

P.Q.M.
AUTORIZZA

la signora Tizia quale unico genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Caia e la signora Mevia a:
– vendere per il prezzo complessivo di euro … – o comunque non inferiore al detto importo – la piena e complessivamente esclusiva proprietà dell'immobile di cui alla richiesta così catastalmente descritto … con facoltà di convenire i patti e le clausole obbligatorie e reali connesse alla vendita, di meglio individuare, identificare gli immobili in oggetto anche con i dati più precisi e recenti;
– ricevere il pagamento del prezzo tramite assegni circolari, vaglia postali, bonifici bancari (purché con accredito dell'importo già avvenuto al momento della sottoscrizione dell'atto di compravendita) – con facoltà anche di procedere al pagamento mediante ricorso al c.d. deposito prezzo di cui all'art. 1 comma 63 e ss. legge n. 147 del 2013 – e così incassare il prezzo, rilasciandone quietanza, dando atto, pagato il prezzo, della non debenza dell'ipoteca legale;

– a pagare con il ricavato della vendita il creditore ipotecario …;

DISPONE

che il ricavato della vendita al netto delle spese legittimamente sostenute per la vendita stessa, delle spese relative alla procedura di accettazione beneficiata dell'eredità e di quanto destinato al pagamento del creditore ipotecario e degli altri creditori che nel frattempo ne avessero fatto richiesta ai sensi e nei limiti di cui all'art. 495 c.c., venga depositato in conto corrente bancario cointestato agli eredi beneficiati e permanga destinato al pagamento dei creditori dell'eredità nel rispetto delle prescrizioni portate dall'art. 495 c.c.
La presente autorizzazione in conformità alle previsioni di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 149 del 2023 verrà comunicata alla parte richiedente, alla Tribunale di …, che sarebbe stato competente al rilascio della corrispondente autorizzazione e alla Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale e acquisterà efficacia decorsi venti giorni dall'ultima delle comunicazioni effettuate, senza che sia stato presentato reclamo.

Luogo, data, firma e sigillo

Vendita di immobile e disposizione delle modalità di reimpiego

Armanda Ilaria Miceli
Notaio in Pizzo

Al Notaio ...

Richiesta di autorizzazione a vendere immobile (art. 320 c.c.)

I sottoscritti coniugi … , nato a … il giorno … e …, nata a … il giorno …, residenti in … via …, nella qualità di genitori esercenti congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla (e, quindi, rappresentanti legali della) figlia minore … nata a … il giorno … anch'essa residente a via … dove è fissata la residenza della famiglia (di seguito chiamata "Minore")

ESPONGONO QUANTO SEGUE

– la Minore … è attualmente proprietaria di un appartamento per civile abitazione sito in via …
[DESCRIZIONE COMPLETA DEL COMPENDIO IMMOBILIARE]
– adibito ad abitazione principale dell'intero nucleo familiare, composto dai genitori e dalla minore stessa, immobile a lei pervenuto in virtù di donazione effettuata dai nonni paterni, signori … con atto a rogito del Notaio … in data … repertorio … registrato a … il … e trascritto a … il …;
– si profila la possibilità di vendere l'appartamento in oggetto ai proprietari della porzione immobiliare adiacente che, avendo un particolare interesse all'acquisto, sono disponibili ad offrire un prezzo di vendita di euro … e pertanto superiore rispetto alla valutazione di mercato quale risultante da perizia di stima redatta da … in data … che si deposita a corredo della presente richiesta e da cui emerge anche la regolarità urbanistica dell'immobile in oggetto; tale circostanza ha consentito, peraltro, di procedere ad una trattativa diretta, senza presenza del mediatore immobiliare, con conseguente risparmio dei relativi costi;
– inoltre, dato il particolare interesse all'acquisto, gli acquirenti si sono dichiarati disponibili a procedere velocemente alla stipula dell'atto di compravendita,

consentendo alla venditrice di mantenere la detenzione dell'immobile in oggetto fino al …, termine piuttosto lungo che consentirà alla stessa di definire con calma le questioni relative all'acquisto di una nuova abitazione e gestire con serenità il trasloco;
– la vendita in oggetto appare evidentemente utile per la Minore, non solo perché le condizioni di vendita risultano particolarmente favorevoli sotto il profilo economico, ma anche perché i genitori hanno già individuato un altro immobile più confacente per caratteristiche, dimensioni e collocazione geografica rispetto alle esigenze della minore e della famiglia, perché più grande (la superficie infatti è di … metri quadrati ed ha un ampio garage a corredo), collocato in un quartiere che ospita i servizi abitualmente frequentati dalla minore (palestra, centro scout, Parrocchia) ed in prossimità della scuola che la stessa andrà a frequentare il prossimo anno, trovandosi ad iniziare la scuola superiore;
– la soluzione individuata è rappresentata da un appartamento ubicato al quarto piano di un condominio signorile sito in … via …
[DESCRIZIONE COMPLETA DEL COMPENDIO IMMOBILIARE]
– il prezzo di vendita richiesto è di euro … cioè poco meno del prezzo di vendita dell'immobile già di proprietà della minore e che sarà oggetto di vendita secondo quanto sopra esposto;

– il Notaio incaricato della stipula dell'atto di acquisto dell'immobile sopra descritto è il Notaio … quale Notaio incaricato dai genitori della minore, diverso dal Notaio … al quale la presente richiesta viene indirizzata quale Notaio incaricato dalla parte acquirente di ricevere l'atto di vendita dell'immobile di titolarità della minore, ed al quale pertanto verrà richiesta la diversa autorizzazione per l'acquisto nell'ambito della quale verranno dettagliate meglio le circostanze riferite al nuovo acquisto;
– la porzione immobiliare oggetto di vendita risulta libera e non gravata da garanzie reali, da vincoli derivanti da pignoramento o da sequestro, da oneri e da diritti reali o personali a terzi spettanti;
– l'atto di vendita non implicherà in capo alla minore l'obbligo di pagamento di somme a titolo di plusvalenze, ma darà diritto ad un credito di imposta che potrà essere direttamente utilizzato in detrazione dell'imposta di registro in sede di nuovo acquisto ed i genitori provvederanno peraltro al pagamento delle spese a qualunque titolo spettanti alla minore;
– essi non hanno prima d'ora presentato altra richiesta di autorizzazione a vendere un immobile ad altro Notaio ovvero ricorso al Giudice Tutelare presso il Tribunale competente;

TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO

essendole stato conferito l'incarico di ricevere l'atto di vendita di cui alla presente richiesta, secondo quanto meglio specificato in premessa

CHIEDONO

di autorizzare, ai sensi dell'art. 320 c.c., i sottoscritti … nella qualità di genitori cui spetta la rappresentanza legale della Minore:
– a vendere l'immobile di proprietà della minore, sottoscrivendo il relativo atto di vendita;
– ad incassare il relativo prezzo di vendita e curarne il deposito su conto corrente intestato alla minore stessa ove resterà depositato fino al momento in cui sarà necessario riscuoterlo per procedere al nuovo acquisto secondo le modalità che verranno concordate con i venditori e che formeranno oggetto di valutazione ed autorizzazione da parte del Notaio incaricato di ricevere il relativo atto di acquisto;
– di attribuire agli stessi signori … tutti i poteri necessari per la stipula dell'atto di vendita.

Si esibiscono a corredo:
– stato di famiglia dei sottoscritti coniugi;
– perizia redatta da tecnico incaricato attestante lo stato di manutenzione dell'immobile oggetto di vendita e le caratteristiche dello stesso;
– visure catastali relative all' unità immobiliare oggetto di vendita ed all'unità immobiliare oggetto di acquisto.

Ai fini delle comunicazioni del Tribunale ordinario di … e del Pubblico Ministero presso il Tribunale medesimo, relative al procedimento di volontaria giurisdizione, i sottoscritti eleggono domicilio digitale speciale presso l'indirizzo PEC del Notaio rogante, e cioè …
Ai fini delle comunicazioni del Notaio rogante i sottoscritti indicano il seguente indirizzo PEC …

Luogo, data e firma

Autorizzazione a vendere

Il sottoscritto …, Notaio in …, iscritto al Collegio Notarile del Distretto … incaricato di ricevere l'atto con il quale la minore … nata a … il … in atto rappresentata dai genitori esercenti la potestà genitoriale venderà a … il seguente bene immobile sito in … via …
[DESCRIZIONE COMPLETA DEL COMPENDIO IMMOBILIARE]

VISTA

la richiesta presentata in data … dai coniugi … nella qualità di genitori esercenti congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla (e, quindi, rappresentanti legali della) Minore, tendente ad ottenere l'autorizzazione a vendere l'immobile sito in … via …;

valutata la propria competenza in qualità di Notaio incaricato della stipula dell'atto di vendita in oggetto,

RITENUTO

che la vendita prospettata appare evidentemente utile per la Minore, date le ragioni indicate nella richiesta ed oggetto di approfondita istruttoria da parte del sottoscritto Notaio ed in particolare per le condizioni di vendita particolarmente vantaggiose sotto il profilo economico, per il fatto che la vendita sia stata conclusa senza spese di mediazione, nonché la possibilità che la venditrice possa mantenere la detenzione dell'immobile per un tempo piuttosto lungo, tale da definire con tranquillità l'acquisto di un nuovo immobile confacente alle esigenze della minore stessa,

CONSTATATO

che l'operazione economica prospettata nel suo complesso appare evidentemente utile per la minore e che, stante la possibilità che a breve le somme riscosse debbano essere reimpiegate per l'acquisto di un nuovo immobile, non appare opportuno che le stesse vengano investite in modi diversi o variamente vincolate, ma appare preferibile che le stesse restino depositate su conto corrente intestato alla minore dalla quale possano essere eventualmente prelevate nel momento in cui sarà possibile procedere al nuovo acquisto e secondo le modalità che

saranno oggetto di valutazione da parte del diverso Notaio incaricato della stipula dell'atto di acquisto,

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 320 c.c., i signori … nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale e legali rappresentanti della Minore …:
– a vendere l'immobile in … via …;
– ad incassare la somma di euro …;
– ed a depositarla su conto corrente bancario intestato alla minore presso Istituto Bancario …;
– a precisare che la vendita includerà anche i proporzionali diritti di comproprietà sulle parti comuni del fabbricato in cui è compresa l'unità immobiliare in oggetto, quali risultano dalla legge e dal regolamento di condominio vigente;
– a completare (con qualsiasi altro elemento) o rettificare la descrizione dell'oggetto della vendita;
– a rendere in nome e per conto della venditrice le dichiarazioni relative alla conformità catastale delle unità immobiliari e quelle relative alle disposizioni in materia urbanistica ed edilizia;
– a convenire tutte le clausole ordinariamente ricorrenti in simili contratti o che riterrà opportune;
– a rendere dichiarazioni di natura fiscale;
– a fare in definitiva quanto necessario per il completo espletamento degli incarichi in oggetto.
Questa autorizzazione, posta in calce alla richiesta:
– sarà comunicata alla parte istante, al Giudice Tutelare presso il Tribunale ordinario di … e al Pubblico Ministero presso il Tribunale medesimo;
– acquisterà efficacia decorsi venti giorni dall'ultima delle comunicazioni effettuate.

Luogo, data, firma e sigillo

Vendita contestuale ad acquisto di altro immobile con unico Notaio rogante

Armanda Ilaria Miceli
Notaio in Pizzo

Al Notaio ...

Richiesta di autorizzazione a vendere immobile ed acquistare altro immobile (art. 320 c.c.)

I sottoscritti coniugi …, nato a … il giorno … e …, nata a … il giorno …, residenti in … via …, nella qualità di genitori esercenti congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla (e, quindi, rappresentanti legali della) figlia minore … nata a … il giorno … anch'essa residente a … via … dove è fissata la residenza della famiglia (di seguito chiamata "Minore"),

ESPONGONO QUANTO SEGUE:

– la minore … è attualmente proprietaria di un appartamento per civile abitazione sito in … via …
[DESCRIZIONE COMPLETA DEL COMPENDIO IMMOBILIARE]
– adibito ad abitazione principale dell'intero nucleo familiare, composto dai genitori e dalla minore stessa, immobile a lei pervenuto in virtù di donazione effettuata dai nonni paterni, signori … con atto a rogito del Notaio … in data … repertorio … registrato a … il … e trascritto a … il
– si profila la possibilità di vendere l'appartamento in oggetto ai proprietari della porzione immobiliare adiacente che, avendo un particolare interesse all'acquisto, sono disponibili ad offrire un prezzo di vendita di euro … e pertanto superiore rispetto alla valutazione di mercato quale risultante da perizia di stima redatta da … in data … che si deposita a corredo della presente richiesta e da cui emerge anche la regolarità urbanistica dell'immobile in oggetto; tale circostanza ha consentito, peraltro, di procedere ad una trattativa diretta, senza presenza del mediatore immobiliare, con conseguente risparmio dei relativi costi;
– la vendita in oggetto appare evidentemente utile per la Minore, non solo perché le condizioni di vendita risultano particolarmente favorevoli sotto il profilo

economico, ma anche perché i genitori hanno già individuato un altro immobile più confacente per caratteristiche, dimensioni e collocazione geografica rispetto alle esigenze della minore e della famiglia, perché più grande (la superficie infatti è di … metri quadrati ed ha un ampio garage a corredo), collocato in un quartiere che ospita i servizi abitualmente frequentati dalla minore (palestra, centro scout, Parrocchia) ed in prossimità della scuola che la stessa andrà a frequentare il prossimo anno, trovandosi ad iniziare la scuola superiore;
– la soluzione individuata è rappresentata da un appartamento ubicato al quarto piano di un condominio signorile sito in … via …
[DESCRIZIONE COMPLETA DEL COMPENDIO IMMOBILIARE]
– il prezzo di vendita richiesto è di euro … cioè poco meno del prezzo di vendita dell'immobile già di proprietà della minore e che sarà oggetto di vendita secondo quanto sopra esposto;
– tale prezzo di acquisto appare vantaggioso anche rispetto alle condizioni di mercato come evidenziato da perizia di stima redatta da … in data che si deposita a corredo della presente richiesta e da cui emerge anche la regolarità urbanistica dell'immobile in oggetto ed inoltre, anche avendo riguardo al quartiere di riferimento, l'unità immobiliare in oggetto appare suscettibile di incremento di valore nel tempo, in considerazione dell'ubicazione (si trova infatti in un quartiere residenziale di nuova costruzione, in prossimità rispetto alla sede dell'Università degli Studi), si trova in buono stato di conservazione e manutenzione ed è stata di recente oggetto di una ristrutturazione edilizia che la rende immediatamente utilizzabile;
– entrambe le porzioni immobiliari, sia quella di titolarità della minore ed oggetto di vendita, sia quella che si intende acquistare risultano libere e non gravate da garanzie reali, da vincoli derivanti da pignoramento o da sequestro, da oneri e da diritti reali o personali a terzi spettanti, come confermato da visure ipotecarie riferite ad entrambe le porzioni immobiliari a corredo della presente istanza;
– l'atto di vendita non implicherà in capo alla minore l'obbligo di pagamento di somme a titolo di plusvalenze, ma darà diritto ad un credito di imposta che potrà essere direttamente utilizzato in detrazione dell'imposta di registro in sede di nuovo acquisto ed i genitori provvederanno peraltro al pagamento delle spese a qualunque titolo spettanti e degli onorari notarili dell'atto pubblico di compravendita e delle dipendenti formalità;
– essi non hanno prima d'ora presentato altra richiesta di autorizzazione a vendere un immobile ed acquistarne un altro ad altro Notaio ovvero ricorso al Giudice Tutelare presso il Tribunale competente;

TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO

avendole conferito l'incarico di ricevere l'atto di vendita di cui alla presente richiesta ed il successivo atto di acquisto di altro immobile, secondo quanto meglio specificato in premessa

CHIEDONO

di autorizzare, ai sensi dell'art. 320 c.c., i sottoscritti … nella qualità di genitori cui spetta la rappresentanza legale della Minore:
– a vendere l'immobile di proprietà della minore, sottoscrivendo il relativo atto di vendita;
– ad incassare il relativo prezzo di vendita e curarne il deposito su conto corrente intestato alla minore stessa ove resterà depositato fino al momento in cui sarà necessario riscuoterlo per procedere al nuovo acquisto;
– a riscuotere le somme come sopra depositate su conto corrente intestato alla minore ed a disporne per il pagamento del prezzo di acquisto dell'immobile sito in … via … meglio in premessa descritto, richiedendo di volersi avvalere della garanzia del deposito prezzo, prevista dal comma 63, lettera c), della legge n. 147 del 2013, e a tal fine richiedendo al Notaio rogante espressamente di ricevere in deposito la predetta somma di Euro … di cui effettueranno bonifico bancario con addebito su conto corrente intestato alla minore e con accredito a favore del conto dedicato ai sensi dei commi 63 e seguenti della legge n. 147 del 2013, IBAN … intestato al Notaio rogante, che la riceverà in deposito e provvederà senza indugio a disporre lo svincolo a favore della parte venditrice, una volta eseguite la registrazione e trascrizione dell'atto in oggetto e dopo aver verificato l'inesistenza di formalità pregiudizievoli;
– a procedere all'acquisto dell'immobile in … via … sottoscrivendo il relativo atto di acquisto
– di attribuire agli stessi signori … tutti i poteri necessari per la stipula dell'atto di vendita e per il successivo atto di acquisto.

Si esibiscono a corredo:
– stato di famiglia dei sottoscritti coniugi;
– perizia redatta da tecnico incaricato attestante lo stato di manutenzione dell'immobile oggetto di vendita e le caratteristiche dello stesso;
– perizia redatta da tecnico incaricato attestante lo stato di manutenzione dell'immobile oggetto di acquisto e le caratteristiche dello stesso;

– visure catastali relative all' unità immobiliare oggetto di vendita ed all'unità immobiliare oggetto di acquisto;
– visure ipotecarie relative ad entrambe le unità immobiliari;

Ai fini delle comunicazioni del Tribunale ordinario di … e del Pubblico Ministero presso il Tribunale medesimo, relative al procedimento di volontaria giurisdizione, i sottoscritti eleggono domicilio digitale speciale presso l'indirizzo PEC del Notaio rogante, e cioè …AI fini delle comunicazioni del Notaio rogante i sottoscritti indicano il seguente indirizzo PEC …

Luogo, data e firma

Autorizzazione a vendere e ad acquistare

Il sottoscritto …, Notaio in …, iscritto al Collegio Notarile del Distretto … incaricato di ricevere l'atto con il quale la minore … nata a … il … in atto rappresentata dai genitori … esercenti la potestà genitoriale.
Venderà a … il seguente bene immobile …

Nonché l'atto con il quale la stessa acquisterà da … il seguente bene immobile …

VISTA

la richiesta presentata in data … dai coniugi … nella qualità di genitori esercenti congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla (e, quindi, rappresentanti legali della) Minore, tendente ad ottenere l'autorizzazione a vendere l'immobile sito in via … e ad acquistare l'immobile sito in via …

RITENUTO

che tanto la vendita quanto l'acquisto immobiliare prospettato appaiono evidentemente utili per la Minore, date le ragioni indicate nella richiesta;

CONSTATATO

– che l'operazione economica prospettata nel suo complesso appare evidentemente utile per la minore e che sussistono fondati motivi che giustificano il reimpiego delle somme ottenute dalla vendita dell'immobile già di titolarità della minore nell'acquisto di un nuovo immobile;

– che le parti hanno ritenuto di incaricare lo stesso Notaio per la stipula di entrambi gli atti e che ciò consente una valutazione più completa sull'intera vicenda, sia sotto il profilo giuridico che sotto il profilo economico,

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 320 c.c., i signori … nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale e legali rappresentanti della Minore …:
– a vendere l'immobile sito in via …;
– ad incassare la somma di euro …;
– ed a depositarla su conto corrente bancario intestato alla minore presso Istituto Bancario …;
– a riscuotere la somma di euro … come sopra depositata su conto corrente intestato alla minore mediante disposizione di bonifico bancario con accredito a favore del conto dedicato ai sensi dei commi 63 e seguenti della legge n. 147 del 2013, IBAN … intestato al Notaio rogante, richiedendo di volersi avvalere della garanzia del deposito prezzo, prevista dal comma 63, lettera c), della predetta legge n. 147 del 2013;
– ad acquistare l'immobile sito in via … per il prezzo di euro …;
– a precisare che tanto la vendita quanto l'acquisto includeranno anche i proporzionali diritti di comproprietà sulle parti comuni dei fabbricati nei quali sono rispettivamente comprese le unità immobiliari, quali risultano dalla legge e dai regolamenti di condominio vigenti;
– a completare (con qualsiasi altro elemento) o rettificare la descrizione dell'oggetto della vendita e dell'acquisto;
– a rendere in nome e per conto della venditrice e ad ottenere dai venditori del nuovo immobile le dichiarazioni relative alla conformità catastale delle unità immobiliari e quelle relative alle disposizioni in materia urbanistica ed edilizia;
– a convenire tutte le clausole ordinariamente ricorrenti in simili contratti o che riterrà opportune;
– a rendere dichiarazioni di natura fiscale;
– a fare in definitiva quanto necessario per il completo espletamento degli incarichi in oggetto.
Questa autorizzazione, posta in calce alla richiesta:
– sarà comunicata alla parte istante, al Giudice Tutelare presso il Tribunale ordinario di … e al Pubblico Ministero presso il Tribunale medesimo;
– acquisterà efficacia decorsi venti giorni dall'ultima delle comunicazioni effettuate.

Luogo, data, firma e sigillo

Per la legge italiana la fotocopia di una pubblicazione (o parte di essa) coperta da diritto d'autore (Copyright) è illecita. Quindi ogni fotocopia che ne eviti l'acquisto è reato.
Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, comma 4, della legge 22 aprile 1941 n. 633 ovvero dall'accordo stipulato tra SIAE, AIE, SNS e CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI il 18 dicembre 2000.
Le riproduzioni ad uso differente da quello personale potranno avvenire, per un numero di pagine non superiore al 15% del presente volume, solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, fax 02 89280864, e-mail: autorizzazioni@aidro.org.

Periodico semestrale registrato presso il Tribunale di Roma al n. 39/2018 del 22 febbraio 2018

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità dell'Editore per involontari errori e/o inesattezze; pertanto il lettore è tenuto a controllare l'esattezza e la completezza del materiale utilizzato. Le opinioni espresse negli scritti firmati impegnano solo gli Autori, non riflettendo necessariamente quelle della rivista. Questo numero è stato chiuso in redazione il 25 marzo 2024.

La Direzione della rivista è presso la Fondazione Italiana del Notariato ETS, via Flaminia, 160 - 00196 Roma - tel. 06. 36.209.410 - fax 06.32.20.479 - Internet: http://www.fondazionenotariato.it - e-mail: info.fondazione@notariato.it
L'Amministrazione è presso la casa editrice Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A., via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano - tel. 02.380.891 - fax 02.38089432 - Internet: http://www.giuffrefrancislefebvre.it - e-mail: vendite@giuffrefl.it
Pubblicità: Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. - Servizio Pubblicità, via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano - tel. 02.38.089.380 - fax 02.38089426 - e-mail: periodici@giuffrefl.it
Direttore responsabile: Antonio Delfino
R.O.C. n. 6569 (già RNS n. 23 vol. 1 foglio 177 del 2/7/1982)
Pubblicità inferiore al 45%

Questa testata è associata a
USPI
Unione Stampa Periodica Italiana

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER IL 2024

Unione europea	**€ 100,00**
Paesi extra Unione europea	**€ 200,00**
Prezzo di un singolo numero	**€ 55,00**
(Extra U.E. € 105,00)	

Il pagamento può effettuarsi direttamente all'Editore:
- con versamento sul c.c.p. 721209, indicando chiaramente gli estremi dell'abbonamento;
- a ricevimento fattura (riservata ad enti e società);
- acquisto on-line tramite sito "shop.giuffre.it";
- oppure tramite gli Agenti Giuffrè a ciò autorizzati (https://shop.giuffre.it/agenti).

Le comunicazioni in merito a mutamenti di indirizzo vanno indirizzate all'Editore.
Per ogni effetto l'abbonato elegge domicilio presso Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. - Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano.

I contributi pubblicati in questa rivista potranno essere riprodotti dall'Editore su altre, proprie pubblicazioni, in qualunque forma.

La Fondazione, costituita per volontà del Consiglio Nazionale del Notariato e della Cassa Nazionale del Notariato, ha per scopo la valorizzazione e la diffusione della conoscenza del ruolo storico e sociale della cultura notarile e del notariato italiano, a garanzia dei diritti dei cittadini e del pubblico interesse.

BIBLIOTECA DELLA FONDAZIONE ITALIANA DEL NOTARIATO

RIFORMA DELLA VOLONTARIA GIURISDIZIONE E RUOLO DEL NOTAIO
II - LE PRASSI (GIUDIZIALI E NOTARILI)

Questo volume, dopo la pubblicazione di quello dedicato agli "studi", rappresenta il completamento dell'opera (in due volumi) destinata ad ospitare i risultati dell'attività svolta dal Gruppo di lavoro (costituito all'interno della Commissione Studi Processuali del Consiglio Nazionale del Notariato) sulle nuove competenze attribuite ai Notai in tema di volontaria giurisdizione dalla cd. Riforma Cartabia.
Esso dedica particolare attenzione alla tecnica di redazione delle autorizzazioni notarili ospitando i "modelli" di autorizzazioni che applicano, a particolari fattispecie, le soluzioni interpretative proposte negli "studi", con l'intento di fornire al Notaio un ulteriore supporto in sede di esercizio delle nuove competenze che il legislatore gli ha attribuito.
Ampio spazio è dedicato anche all'esame di circolari, protocolli e giurisprudenza in materia. Con specifico riferimento alle prassi notarili, il volume raccoglie le risultanze del monitoraggio condotto dal Consiglio Nazionale del Notariato con riferimento alle autorizzazioni rilasciate dai Notai su tutto il territorio nazionale, sin dall'entrata in vigore della riforma, e sulle relative impugnative dinanzi all'Autorità giudiziaria.
L'attenzione per le prassi (giudiziali e notarili), nonché per la giurisprudenza, è evidentemente volta anche ad agevolare il confronto con la Magistratura sulle questioni maggiormente controverse, nell'ambito di una riforma che ha inteso valorizzare la prospettiva del doppio canale autorizzatorio: giudiziale e notarile.

FONDAZIONE ITALIANA DEL NOTARIATO ETS

Via Flaminia, 160 - 00196 Roma
www.fondazionenotariato.it

21102002